

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
2003/C 147 E/01	Posizione comune (CE) n. 33/2003, del 20 marzo 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi	1
2003/C 147 E/02	Posizione comune (CE) n. 34/2003, del 20 marzo 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali	137

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 33/2003

definita dal Consiglio il 20 marzo 2003

**in vista dell'adozione della direttiva 2003/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . . ,
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizi**

(2003/C 147 E/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

(1) In occasione di nuove modificazioni alle direttive 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi ⁽⁵⁾, 93/36/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture ⁽⁶⁾ e 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori ⁽⁷⁾, necessarie per rispondere alle esigenze di semplificazione e di modernizzazione formulate sia dalle amministrazioni aggiudicatrici

che dagli operatori economici nel contesto delle risposte al Libro verde adottato dalla Commissione il 27 novembre 1996, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla loro rifusione in un unico testo.

- (2) La realizzazione della libera circolazione delle merci in materia di appalti pubblici di forniture e la realizzazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi in materia di appalti pubblici di lavori e di servizi aggiudicati negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto pubblico richiedono, parallelamente alla soppressione delle restrizioni, l'attuazione di disposizioni in materia di coordinamento delle procedure nazionali di aggiudicazione degli appalti pubblici fondate sulle norme che disciplinano queste tre libertà e sui principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di cui il principio di non discriminazione è solo un'espressione specifica, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza, nonché su un'effettiva concorrenza per l'aggiudicazione degli appalti pubblici. Di conseguenza, tali disposizioni di coordinamento devono essere interpretate conformemente alle norme e ai principi citati, nonché alle altre disposizioni del trattato.
- (3) Tali disposizioni di coordinamento dovrebbero rispettare, nella misura del possibile, le procedure e le prassi in vigore in ciascuno Stato membro.
- (4) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la partecipazione di un offerente, che è un organismo di diritto pubblico, a una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico non causi distorsioni della concorrenza nei confronti di offerenti privati.
- (5) Conformemente all'articolo 6 del trattato, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente sono integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3 del trattato, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La presente direttiva chiarisce dunque in che modo le amministrazioni aggiudicatrici possono contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile garantendo loro al tempo stesso di poter ottenere per i loro appalti il miglior rapporto qualità/prezzo.

⁽¹⁾ GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 11 e GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 210.

⁽²⁾ GU C 193 del 10.7.2001, pag. 7.

⁽³⁾ GU C 144 del 16.5.2001, pag. 23.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 17 gennaio 2002 (GU C 271 E del 7.11.2002, pag. 176), posizione comune del Consiglio del 17 marzo 2003 e decisione del Parlamento europeo del . . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 28.11.1997, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/52/CE.

⁽⁷⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/52/CE.

- (6) Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe vietare di imporre o di applicare misure necessarie alla tutela dell'ordine, della moralità e della sicurezza pubblici, della salute, della vita umana e animale o alla preservazione dei vegetali, in particolare nell'ottica dello sviluppo sostenibile, a condizione che dette misure siano conformi al trattato.
- (7) La decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) ⁽¹⁾ ha approvato in particolare l'accordo sugli appalti pubblici, di seguito denominato «l'Accordo», al fine di istituire un quadro multilaterale equilibrato di diritti e doveri in materia di appalti pubblici per liberalizzare ed espandere il commercio mondiale. Alla luce dei diritti e degli impegni internazionali che la Comunità si assume accettando l'Accordo, il regime applicabile agli offerenti e ai prodotti dei paesi terzi firmatari è quello definito dall'Accordo. Quest'ultimo non ha effetti diretti. È perciò opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici contemplate dall'Accordo, che si conformano alla presente direttiva ed applicano le stesse disposizioni agli operatori economici dei paesi terzi firmatari dell'accordo, rispettino così l'Accordo. È inoltre opportuno che tali disposizioni di coordinamento garantiscano agli operatori economici della Comunità condizioni di partecipazione agli appalti pubblici altrettanto favorevoli di quelle di cui godono gli operatori economici dei paesi terzi firmatari dell'Accordo.
- (8) Prima dell'avvio di una procedura di aggiudicazione di un appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono, avvalendosi di un «dialogo tecnico», sollecitare o accettare consulenze che possono essere utilizzate nella preparazione del capitolato d'onere a condizione che tali consulenze non abbiano l'effetto di ostacolare la concorrenza.
- (9) Vista la diversità che presentano gli appalti pubblici di lavori, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici possano prevedere sia l'aggiudicazione separata che l'aggiudicazione congiunta di appalti per l'esecuzione e la progettazione dei lavori. La presente direttiva non è intesa a prescrivere un'aggiudicazione separata o congiunta. La decisione relativa a un'aggiudicazione separata o congiunta dell'appalto dovrebbe fondarsi su criteri qualitativi ed economici che possono essere definiti dalle legislazioni nazionali. Un appalto è considerato appalto pubblico di lavori solo se il suo oggetto riguarda specificamente l'esecuzione delle attività di cui all'allegato I, anche se l'appalto può riguardare la fornitura di altri servizi necessari per l'esecuzione delle suddette attività. Gli appalti pubblici di servizi, anche nel settore delle attività di gestione immobiliare, possono in talune circostanze comprendere dei lavori. Tuttavia, se tali lavori sono accessori rispetto all'oggetto principale dell'appalto e costituiscono, quindi, solo una conseguenza eventuale o un complemento del medesimo, il fatto che detti lavori facciano parte dell'appalto non può giustificare qualifica di appalto pubblico di lavori per il contratto in questione.
- (10) Occorre prevedere una definizione comunitaria degli accordi quadro nonché delle norme specifiche per gli accordi quadro conclusi in relazione ad appalti che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva. Ai sensi di dette disposizioni un'amministrazione aggiudicatrice, quando conclude, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, un accordo quadro riguardante, tra l'altro, la pubblicità, i termini e le condizioni di presentazione delle offerte, può concludere, nel periodo di durata dell'accordo quadro, contratti basati su tale accordo quadro sia applicando le condizioni stabilite nell'accordo quadro stesso oppure, se tutte le condizioni non sono state stabilite in anticipo nell'accordo quadro, riaprendo il confronto competitivo tra le parti all'accordo quadro sulle condizioni non stabilite. Il rilancio del confronto competitivo dovrebbe rispettare alcune regole il cui obiettivo è quello di garantire la flessibilità richiesta nonché l'osservanza dei principi generali, ivi compreso il principio della parità di trattamento. Per tale ragione la durata massima degli accordi quadro dovrebbe essere limitata e non dovrebbe poter superare quattro anni, tranne in casi debitamente giustificati dalle amministrazioni aggiudicatrici.
- (11) Alcune nuove tecniche di acquisto elettronico sono in costante sviluppo. Tali tecniche consentono un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica, in particolare grazie al risparmio di tempo e di danaro derivante dal loro utilizzo. Le amministrazioni aggiudicatrici possono far uso delle tecniche di acquisto elettronico, purché il loro utilizzo avvenga nel rispetto delle norme stabilite dalla presente direttiva e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. In tale misura, la presentazione di un'offerta da parte di un offerente, in particolare in caso di rilancio del confronto competitivo per l'applicazione di un accordo quadro o di attuazione di un sistema dinamico di acquisizione, può assumere la forma del catalogo elettronico di detto offerente, a condizione che quest'ultimo utilizzi i mezzi di comunicazione scelti dall'amministrazione aggiudicatrice, conformemente all'articolo 42.

⁽¹⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

- (12) Tenuto conto della rapida espansione dei sistemi di acquisto elettronici, occorre prevedere fin d'ora norme adeguate per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte da detti sistemi. In questa prospettiva occorre definire un sistema dinamico di acquisizione interamente elettronico per acquisti di uso corrente e fissare norme specifiche riguardanti l'istituzione e il funzionamento di un siffatto sistema onde garantire l'equo trattamento degli operatori economici che desiderassero farne parte. Qualsiasi operatore economico dovrebbe poter partecipare a detto sistema non appena presenta un'offerta indicativa conforme al capitolato d'onori e che soddisfa i criteri di selezione. Questa tecnica di acquisizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici di disporre, grazie alla creazione di un elenco di offerenti già ammessi e alla possibilità offerta a nuovi offerenti di aderirvi, di un ventaglio particolarmente ampio di offerte grazie ai mezzi elettronici utilizzati e, quindi, di assicurare un'utilizzazione ottimale delle finanze pubbliche mediante un'ampia concorrenza.
- (13) Le aste elettroniche costituiscono una tecnica destinata a diffondersi; occorre pertanto fornire una definizione comunitaria di dette aste e regolamentarle mediante norme specifiche per garantire che si svolgano nel pieno rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. A tal fine occorre prevedere che le aste elettroniche riguardino soltanto appalti di lavori, forniture e servizi le cui specifiche possono essere definite in modo preciso. Allo stesso fine è necessario altresì prevedere che la classificazione degli offerenti possa essere stabilita in ogni momento dell'asta elettronica. Il ricorso alle aste elettroniche consente alle amministrazioni aggiudicatrici di chiedere agli offerenti di presentare nuovi prezzi modificati al ribasso e, quando l'appalto è attribuito all'offerta economicamente più vantaggiosa, anche di migliorare elementi diversi dal prezzo. Tuttavia, per garantire il rispetto del principio di trasparenza, possono essere migliorati solo gli elementi che possono essere soggetti ad una valutazione automatica a mezzo elettronico, senza intervento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. A tal fine detti elementi dovrebbero essere quantificabili e poter essere espressi in cifre o in percentuali.
- (14) In alcuni Stati si sono sviluppate tecniche di centralizzazione delle committenze. Diverse amministrazioni aggiudicatrici sono incaricate di procedere ad acquisti o di aggiudicare appalti pubblici/stipulare accordi quadro destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici. Tali tecniche consentono, dato il volume degli acquisti, un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica. Occorre pertanto prevedere una definizione comunitaria di centrale di committenza destinata alle amministrazioni aggiudicatrici. Occorre altresì fissare le condizioni in base alle quali, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, le amministrazioni aggiudicatrici che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza possono essere considerate come aventi rispettato le disposizioni della presente direttiva.
- (15) Al fine di tener conto delle diversità esistenti negli Stati membri, occorre lasciare a questi ultimi la facoltà di prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere ad accordi quadro, a centrali di committenza, ai sistemi dinamici di acquisizione ad aste elettroniche e al dialogo competitivo, quali sono definiti e disciplinati dalla presente direttiva.
- (16) L'esistenza di una pluralità di soglie di applicazione delle disposizioni di coordinamento genera complicazioni per le amministrazioni aggiudicatrici. Inoltre, in considerazione dell'unione monetaria, è appropriato fissare soglie espresse in euro. Appare pertanto opportuno fissare le soglie in euro in modo da semplificare l'applicazione di tali disposizioni, pur garantendo il rispetto delle soglie espresse in diritti speciali di prelievo previste dall'accordo. In quest'ottica è altresì opportuno prevedere una revisione periodica delle soglie espresse in euro allo scopo di adeguarle, se necessario, in funzione delle eventuali variazioni del valore dell'euro rispetto ai diritti speciali di prelievo.
- (17) Per l'applicazione delle disposizioni previste dalla presente direttiva e ai fini della sorveglianza, il metodo migliore per definire il settore dei servizi è quello di suddividere tali servizi in categorie corrispondenti a talune voci di una nomenclatura comune e di riunirli in due allegati II A e II B, a seconda del regime cui sono assoggettati. Per quanto riguarda i servizi di cui all'allegato II B, le disposizioni della presente direttiva dovrebbero far salva l'applicazione di norme comunitarie specifiche per i servizi in questione.
- (18) Per quanto concerne gli appalti pubblici di servizi, l'applicazione integrale della presente direttiva dovrebbe essere limitata, per un periodo transitorio, agli appalti per i quali le disposizioni della direttiva stessa consentirebbero il pieno sfruttamento del potenziale di crescita degli scambi con l'estero. Gli appalti degli altri servizi dovrebbero essere sottoposti a osservazione durante tale periodo transitorio prima che una decisione venga presa su una piena applicazione della presente direttiva. A questo proposito è opportuno definire le modalità di tale osservazione. Tali modalità devono nel contempo consentire agli interessati di avere accesso alle informazioni in materia.

- (19) Gli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici operanti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali che rientrano nell'ambito di tali attività sono disciplinati dalla direttiva 2003/.../CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del ..., che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e dei servizi postali⁽¹⁾. Tuttavia gli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel quadro delle loro attività di prestazione di servizi di trasporto marittimi, costieri o fluviali dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva.
- (20) In considerazione della situazione di concorrenza effettiva degli appalti nel settore delle telecomunicazioni in seguito all'attuazione della normativa comunitaria volta a liberalizzare tale settore, è opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva gli appalti pubblici in tale settore, a condizione che siano aggiudicati allo scopo principale di permettere alle amministrazioni aggiudicatrici di esercitare talune attività nel settore delle telecomunicazioni. Tali attività sono definite conformemente alle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 8 della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni⁽²⁾; la presente direttiva non si applica pertanto agli appalti che sono stati esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE ai sensi dell'articolo 8 della medesima.
- (21) È opportuno prevedere i casi nei quali le misure di coordinamento delle procedure possono non essere applicate per ragioni connesse alla sicurezza o ai segreti di Stato o a causa dell'applicabilità di particolari norme di aggiudicazione degli appalti previste da accordi internazionali, attinenti alla presenza di truppe di stanza o proprie delle organizzazioni internazionali.
- (22) A norma dell'articolo 163 del trattato, la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico costituisce uno dei mezzi per potenziare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria della Comunità e l'apertura degli appalti pubblici di servizi contribuisce al conseguimento di questo obiettivo. Il cofinanziamento di programmi di ricerca non dovrebbe essere oggetto della presente direttiva: risultano pertanto esclusi i contratti per servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell'esercizio della propria attività, a condizione che la prestazione dei servizi sia interamente retribuita da tale amministrazione.
- (23) Nell'ambito dei servizi, gli appalti aventi per oggetto l'acquisto o la locazione di beni immobili o diritti su tali beni presentano caratteristiche particolari che rendono inappropriata l'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici.
- (24) L'aggiudicazione di appalti pubblici in relazione a taluni servizi audiovisivi nel settore delle trasmissioni radiotelevisive dovrebbe poter tenere conto di considerazioni di rilievo culturale e sociale che rendono inappropriata l'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti. Per questi motivi occorre dunque prevedere un'eccezione per gli appalti pubblici di servizi aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi pronti per essere diffusi e di altri servizi preparatori, quali quelli relativi alle sceneggiature o alle prestazioni artistiche necessarie alla realizzazione del programma nonché gli appalti concernenti il tempo di trasmissione. Tuttavia tale eccezione non si applica alla fornitura del materiale tecnico necessario alla produzione, alla coproduzione e alla trasmissione di tali programmi.
- (25) I servizi d'arbitrato e di conciliazione sono di norma prestati da enti o persone all'uopo selezionati o designati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti pubblici.
- (26) In conformità dell'Accordo, i servizi finanziari soggetti alla presente direttiva non comprendono gli strumenti in materia di politica monetaria, tassi di cambio, debito pubblico, gestione delle riserve e di altre politiche che comportino operazioni su titoli o altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento di denaro o capitale delle amministrazioni aggiudicatrici. Di conseguenza i contratti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari non sono contemplati. Sono altresì esclusi i servizi forniti dalle banche centrali.
- (27) Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici dovrebbero permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza; a questo scopo dovrebbe essere possibile la presentazione di offerte che riflettano la pluralità di soluzioni tecniche. A tal fine, da una parte, le specifiche tecniche dovrebbero poter essere fissate in termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, dall'altra, in caso di riferimento alla norma europea, o, in mancanza di quest'ultima, alla norma nazionale, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero prendere in considerazione le offerte basate su altre soluzioni equivalenti. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti dovrebbero poter utilizzare qualsiasi mezzo di prova. Le amministrazioni aggiudicatrici, laddove decidano che l'equivalenza non sussiste, dovrebbero poter motivare tale decisione. Le amministrazioni aggiudicatrici che desiderano definire esigenze ambientali nelle specifiche tecniche di un determinato contratto possono prescrivere

(1) Vedi la pagina 137 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 1).

- le caratteristiche ambientali e/o gli effetti ambientali specifici di gruppi di prodotti o di servizi. Esse possono utilizzare, ma non vi sono obbligate, le specifiche adeguate definite dall'ecoetichettatura, come l'ecoetichettatura europea, l'ecoetichettatura (multi)nazionale o qualsiasi altra etichetta ecologica, purché i requisiti per l'etichettatura siano elaborati ed adottati in base a informazioni scientifiche mediante un processo cui possano partecipare le parti interessate, quali gli organi governativi, i consumatori, i produttori, i distributori o le organizzazioni ambientali e purché l'etichettatura sia accessibile e disponibile per tutte le parti interessate.
- (28) Le informazioni supplementari relative agli appalti dovrebbero essere indicate, com'è consuetudine negli Stati membri, nel capitolato d'onere relativo a ciascun appalto o in ogni documento equivalente.
- (29) Le amministrazioni aggiudicatrici che realizzano progetti eccezionalmente complessi possono trovarsi nell'impossibilità oggettiva, non per carenze loro imputabili, di definire i mezzi atti a soddisfare le loro esigenze o di valutare ciò che il mercato può offrire in termini di soluzioni tecniche e/o di soluzioni giuridico/finanziarie. Tale situazione può in particolare verificarsi per l'esecuzione di importanti progetti di infrastruttura di trasporti integrati, di grandi reti informatiche, di progetti che comportano un finanziamento complesso e strutturato, di cui non è possibile stabilire in anticipo l'impostazione finanziaria e giuridica. Nella misura in cui il ricorso a procedure aperte o ristrette non consenta di aggiudicare detti appalti, occorre prevedere una procedura flessibile che salvaguardi sia la concorrenza tra operatori economici sia la necessità delle amministrazioni aggiudicatrici di discutere con ciascun candidato tutti gli aspetti dell'appalto. Tuttavia tale procedura non dovrebbe essere utilizzata in modo che limiti o distorca la concorrenza, in particolare mediante modifiche di elementi sostanziali delle offerte o imponendo elementi nuovi sostanziali all'offerente scelto ovvero coinvolgendo qualsiasi altro offerente che non sia quello che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.
- (30) Per favorire l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, è necessario prevedere disposizioni in materia di subappalto.
- (31) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie e siano indicate nel bando di gara o nel capitolato d'onere. In particolare esse possono essere finalizzate alla formazione professionale nel cantiere, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione o alla tutela dell'ambiente. A titolo di esempio, si possono citare, tra gli altri, gli obblighi — applicabili all'esecuzione dell'appalto — di assumere disoccupati di lunga durata o di giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale, di assumere un numero di persone disabili superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale.
- (32) Durante l'esecuzione di un appalto pubblico si applicano le leggi, le regolamentazioni e le convenzioni collettive, sia nazionali che comunitarie, in vigore in materia sociale e di sicurezza del lavoro, purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto comunitario. Nelle situazioni transfrontaliere, in cui lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro Stato membro per la realizzazione di un appalto pubblico, la direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ⁽¹⁾, stabilisce le condizioni minime che devono essere rispettate nel paese ospitante nei confronti di detti lavoratori distaccati. Se il diritto nazionale contiene disposizioni in tal senso, il mancato rispetto di questi obblighi può essere considerato un errore grave o un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico e può comportare l'esclusione di quest'ultimo dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.
- (33) Tenuto conto delle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e delle semplificazioni che esse possono comportare per quanto riguarda la pubblicità degli appalti nonché in termini di efficacia e di trasparenza delle procedure di aggiudicazione, è opportuno porre sullo stesso piano i mezzi elettronici e gli strumenti classici di comunicazione e di scambio di informazioni. In tutta la misura del possibile i mezzi e le tecnologie prescelti dovrebbero essere compatibili con le tecnologie utilizzate negli altri Stati membri.
- (34) Lo sviluppo di una effettiva concorrenza nel settore degli appalti pubblici richiede una pubblicità comunitaria dei bandi di gara redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri. Le informazioni contenute in tali bandi dovrebbero permettere agli operatori economici della Comunità di valutare se gli appalti proposti li interessano. A tal fine occorre fornire loro una sufficiente conoscenza dell'oggetto dell'appalto e delle relative condizioni. È pertanto opportuno garantire una migliore visibilità dei bandi pubblicati, mediante strumenti appropriati, come i formulari standard di bandi di gara e la nomenclatura «Vocabolario comune per gli appalti» (CPV) («Common Procurement Vocabulary»), previsto dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, come la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici. Nelle procedure ristrette, la pubblicità dovrebbe mirare più in particolare a permettere agli operatori economici degli Stati membri di manifestare il loro interesse per gli appalti, sollecitando dalle amministrazioni aggiudicatrici un invito a presentare un'offerta in conformità alle condizioni prescritte.

⁽¹⁾ GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1.

- (35) Alle trasmissioni di informazioni per via elettronica previste dalla presente direttiva si dovrebbero applicare la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche ⁽¹⁾ e la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) ⁽²⁾. Le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e le norme applicabili ai concorsi di servizi richiedono un livello di sicurezza e riservatezza maggiore di quello previsto dalle suddette direttive. Di conseguenza, i dispositivi per la ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione nonché dei piani e progetti dovrebbero soddisfare requisiti specifici aggiuntivi. D'altro canto l'esistenza di sistemi di accreditamento facoltativi può costituire un quadro favorevole al miglioramento del livello del servizio di certificazione fornito per questi dispositivi.
- (36) L'uso di mezzi elettronici determina economie di tempo. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di ricorso a tali mezzi elettronici, a condizione tuttavia che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello comunitario.
- (37) La verifica dell'idoneità degli offerenti, nelle procedure aperte, e dei candidati, nelle procedure ristrette e negoziate con pubblicazione di un bando di gara nonché nel dialogo competitivo, e la loro selezione dovrebbero avvenire in condizioni di trasparenza. A questo riguardo è opportuno che siano indicati i criteri non discriminatori che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare per la selezione dei candidati ed i mezzi di cui gli operatori economici possono avvalersi per dimostrare di ottemperare a tali criteri. In vista di tale trasparenza le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere tenute a indicare, fin dall'avvio del confronto competitivo, i criteri di selezione cui si atterrano, nonché il livello di capacità specifiche eventualmente preteso dagli operatori economici per ammetterli alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.
- (38) L'amministrazione aggiudicatrice può limitare il numero di candidati alle procedure ristrette e negoziate con la pubblicazione di un bando di gara, nonché al dialogo competitivo. La riduzione del numero di candidati dovrebbe essere effettuata sulla base di criteri oggettivi indicati nel bando di gara. Detti criteri oggettivi non implicano necessariamente ponderazioni. Per quanto riguarda i criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici un riferimento generico, nel bando di gara, alle ipotesi riportate nell'articolo 45 può essere sufficiente.
- (39) Nel dialogo competitivo e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, tenuto conto della
- flessibilità che può essere necessaria nonché dei costi troppo elevati connessi a tali metodi di aggiudicazione degli appalti, occorre consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di prevedere uno svolgimento della procedura in fasi successive in modo da ridurre progressivamente, in base a criteri di attribuzione preliminarmente indicati, il numero di offerte che continueranno a discutere o a negoziare. Tale riduzione dovrebbe assicurare, purché il numero di soluzioni o di candidati appropriati lo consenta, una reale concorrenza.
- (40) Le norme comunitarie in materia di reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri documenti atti a comprovare una qualifica formale sono applicabili quando si esiga la prova del possesso di una particolare qualifica per partecipare a una procedura d'appalto o a un concorso di progettazione.
- (41) Occorre evitare l'aggiudicazione di appalti pubblici a operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione o di frode a danno degli interessi finanziari delle Comunità europee o di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero richiedere, all'occorrenza, ai candidati/offerenti i documenti appropriati e, in caso di dubbi sulla loro situazione personale, potrebbero chiedere la cooperazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato. L'esclusione di detti operatori economici dovrebbe intervenire non appena l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza di una sentenza relativa a tali reati, emessa conformemente al diritto nazionale e avente un carattere definitivo che le conferisce autorità di cosa giudicata. Se il diritto nazionale contiene disposizioni in tal senso, la mancata ottemperanza alla normativa ambientale o a quella degli appalti pubblici in materia di accordi illeciti, che sia stata oggetto di una sentenza definitiva o di una decisione avente effetti equivalenti, può essere considerata un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico o come una colpa grave.
- (42) Nei casi appropriati, in cui l'applicazione di misure o sistemi di gestione ambientale durante l'esecuzione dell'appalto pubblico è giustificata dalla natura dei lavori e/o dei servizi, può essere richiesta l'applicazione di siffatte misure o sistemi. I sistemi di gestione ambientale, indipendentemente dalla loro registrazione conformemente agli strumenti comunitari quale il regolamento (CE) n. 761/2001 ⁽³⁾ (EMAS), possono dimostrare la capacità tecnica dell'operatore economico di realizzare l'appalto. Inoltre, deve essere accettata come mezzo di prova alternativo ai sistemi di gestione ambientale registrati, una descrizione delle misure applicate dall'operatore economico per assicurare lo stesso livello di protezione dell'ambiente.

⁽¹⁾ GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e di audit (EMAS) (GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1).

(43) La presente direttiva prevede la possibilità per gli Stati membri di istituire elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi o una certificazione da parte di organismi pubblici o privati, nonché gli effetti di una siffatta iscrizione o di un siffatto certificato nel quadro di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici in un altro Stato membro. Per quanto riguarda l'elenco ufficiale di operatori economici riconosciuti, si deve tener conto della giurisprudenza della Corte di giustizia nel caso in cui un operatore economico facente parte di un gruppo si avvale della capacità economica, finanziaria o tecnica di altre società del gruppo a sostegno della sua domanda di iscrizione. In tal caso spetta all'operatore economico comprovare che disporrà effettivamente di detti mezzi durante tutta la durata di validità dell'iscrizione. Ai fini di detta iscrizione, uno Stato membro può quindi determinare livelli di esigenze da raggiungere ed in particolare, ad esempio, allorquando detto operatore si avvale della capacità finanziaria di un'altra società del gruppo, l'impegno, se necessario solidale, di quest'ultima società.

(44) L'aggiudicazione dell'appalto deve essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza. Di conseguenza occorre ammettere soltanto l'applicazione di due criteri di aggiudicazione: quello del «prezzo più basso» e quello della «offerta economicamente più vantaggiosa».

Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento in sede di aggiudicazione degli appalti è opportuno prevedere l'obbligo — sancito dalla giurisprudenza — di assicurare la trasparenza necessaria per consentire a qualsiasi offerente di essere ragionevolmente informato dei criteri e delle modalità applicati per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Spetta quindi alle amministrazioni aggiudicatrici indicare i criteri di aggiudicazione nonché la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di tali criteri e questo in tempo utile affinché gli offerenti ne siano a conoscenza quando preparano le loro offerte. Le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare all'indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione in casi debitamente motivati, che devono essere in grado di giustificare, quando detta ponderazione non può essere stabilita preliminarmente, in particolare a causa della complessità dell'appalto. In questi casi esse dovrebbero indicare l'ordine decrescente di importanza di tali criteri.

Le amministrazioni aggiudicatrici, quando scelgono di aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutano le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. A tal fine stabiliscono i criteri economici e qualitativi che, nel loro insieme, devono consentire di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione aggiudicatrice. La determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto in quanto essi devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tec-

niche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta. Al fine di garantire la parità di trattamento, i criteri di aggiudicazione dovrebbero consentire di raffrontare le offerte e di valutarle in maniera oggettiva. Se tali condizioni sono soddisfatte, criteri di aggiudicazione economici e qualitativi, come quelli relativi al rispetto di requisiti ambientali, possono consentire all'amministrazione aggiudicatrice di rispondere ai bisogni della collettività pubblica interessata, quali espressi nelle specifiche dell'appalto. Alle stesse condizioni un'amministrazione aggiudicatrice può utilizzare criteri volti a soddisfare esigenze sociali, soddisfacenti, in particolare bisogni — definiti nelle specifiche dell'appalto — propri di categorie di popolazione particolarmente svantaggiate a cui appartengono i beneficiari/utilizzatori dei lavori, forniture e servizi oggetto dell'appalto.

(45) Negli appalti pubblici di servizi, i criteri di aggiudicazione non dovrebbero influire sull'applicazione delle disposizioni nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, quali ad esempio le prestazioni degli architetti, degli ingegneri o degli avvocati.

(46) Talune condizioni tecniche e segnatamente quelle riguardanti i bandi, le relazioni statistiche, nonché la nomenclatura utilizzata e le condizioni di riferimento a tale nomenclatura, richiedono di essere adottate o modificate in funzione dell'evolversi delle esigenze tecniche. Anche gli elenchi delle amministrazioni aggiudicatrici contenuti negli allegati necessitano di aggiornamenti. Appare quindi opportuno prevedere una procedura di adozione flessibile e rapida a tale effetto.

(47) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.

(48) È opportuno che il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini ⁽²⁾, si applichi al computo dei termini previsti dalla presente direttiva.

(49) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione delle direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE indicati nell'allegato XI,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

INDICE

TITOLO I

Definizioni e principi generali

- Articolo 1 — Definizioni
- Articolo 2 — Principi di aggiudicazione degli appalti
- Articolo 3 — Concessione di diritti speciali o esclusivi: clausola di non discriminazione

TITOLO II

Disposizioni relative agli appalti pubblici

CAPO I

Disposizioni generali

- Articolo 4 — Operatori economici
- Articolo 5 — Condizioni relative agli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del commercio
- Articolo 6 — Riservatezza

CAPO II

Campo di applicazione

Sezione 1 — Soglie

- Articolo 7 — Importi delle soglie degli appalti pubblici
- Articolo 8 — Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici
- Articolo 9 — Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti pubblici, degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione

Sezione 2 — Situazioni specifiche

- Articolo 10 — Appalti nel settore della difesa
- Articolo 11 — Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza

Sezione 3 — Appalti esclusi

- Articolo 12 — Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali
- Articolo 13 — Esclusioni specifiche nel settore delle telecomunicazioni
- Articolo 14 — Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza
- Articolo 15 — Appalti aggiudicati in base a norme internazionali
- Articolo 16 — Esclusioni specifiche
- Articolo 17 — Concessioni di servizi
- Articolo 18 — Appalti di servizi affidati in base ad un diritto esclusivo

Sezione 4 — Regime particolare

- Articolo 19 — Appalti riservati

CAPO III

Norme applicabili agli appalti pubblici di servizi

- Articolo 20 — Appalti di servizi elencati nell'allegato II A
- Articolo 21 — Appalti di servizi elencati nell'allegato II B
- Articolo 22 — Appalti di servizi elencati nell'allegato II A e di servizi elencati nell'allegato II B

CAPO IV

Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e sui documenti dell'appalto

- Articolo 23 — Specifiche tecniche
- Articolo 24 — Varianti
- Articolo 25 — Subappalto
- Articolo 26 — Condizioni di esecuzione dell'appalto
- Articolo 27 — Obblighi relativi alle fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro

CAPO V

Procedure

- Articolo 28 — Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate e al dialogo competitivo
- Articolo 29 — Dialogo competitivo
- Articolo 30 — Aggiudicazione mediante procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara
- Articolo 31 — Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara
- Articolo 32 — Accordi quadro
- Articolo 33 — Sistemi dinamici di acquisizione
- Articolo 34 — Appalti pubblici di lavori: disposizioni specifiche sull'edilizia sociale

CAPO VI

Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza

Sezione 1 — Pubblicazione di bandi e avvisi

- Articolo 35 — Bandi e avvisi
- Articolo 36 — Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
- Articolo 37 — Pubblicazione non obbligatoria

Sezione 2 — Termini

- Articolo 38 — Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte
- Articolo 39 — Procedure aperte: capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari

Sezione 3 — Contenuto e mezzi di trasmissione delle informazioni

- Articolo 40 — Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare
- Articolo 41 — Informazione dei candidati e degli offerenti

Sezione 4 — Comunicazioni

- Articolo 42 — Regole applicabili alle comunicazioni

Sezione 5 — Verbali

- Articolo 43 — Contenuto dei verbali

CAPO VII

Svolgimento della procedura

Sezione 1 — Disposizioni generali

- Articolo 44 — Accertamento dell'idoneità e scelta dei partecipanti, aggiudicazione degli appalti

Sezione 2 — Criteri di selezione qualitativa

- Articolo 45 — Situazione personale del candidato o dell'offerente
Articolo 46 — Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale
Articolo 47 — Capacità economica e finanziaria
Articolo 48 — Capacità tecniche e professionali
Articolo 49 — Norme di garanzia della qualità
Articolo 50 — Norme di gestione ambientale
Articolo 51 — Documenti e informazioni complementari
Articolo 52 — Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato

Sezione 3 — Aggiudicazione dell'appalto

- Articolo 53 — Criteri di aggiudicazione dell'appalto
Articolo 54 — Ricorso alle aste elettroniche
Articolo 55 — Offerte anormalmente basse

TITOLO III**Disposizioni nel settore delle concessioni di lavori pubblici****CAPO I***Disposizioni applicabili alle concessioni di lavori pubblici*

- Articolo 56 — Campo di applicazione
Articolo 57 — Esclusioni dal campo di applicazione
Articolo 58 — Pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici
Articolo 59 — Termini
Articolo 60 — Subappalto
Articolo 61 — Aggiudicazione di lavori complementari al concessionario

CAPO II*Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici*

- Articolo 62 — Disposizioni applicabili

CAPO III*Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici*

- Articolo 63 — Disposizioni in materia di pubblicità: soglie ed eccezioni
Articolo 64 — Pubblicazione del bando
Articolo 65 — Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte

TITOLO IV**Disposizioni applicabili ai concorsi di progettazione nel settore dei servizi**

- Articolo 66 — Disposizioni generali
Articolo 67 — Campo di applicazione
Articolo 68 — Esclusioni dal campo di applicazione
Articolo 69 — Bandi e avvisi
Articolo 70 — Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione
Articolo 71 — Mezzi di comunicazione
Articolo 72 — Selezione dei concorrenti
Articolo 73 — Composizione della commissione giudicatrice
Articolo 74 — Decisioni della commissione giudicatrice

TITOLO V**Obblighi statistici, competenze d'esecuzione e disposizioni finali**

- Articolo 75 — Obblighi statistici
- Articolo 76 — Contenuto del prospetto statistico
- Articolo 77 — Comitato consultivo
- Articolo 78 — Revisione delle soglie
- Articolo 79 — Modificazioni
- Articolo 80 — Attuazione
- Articolo 81 — Abrogazioni
- Articolo 82 — Entrata in vigore
- Articolo 83 — Destinatari

ALLEGATI

- Allegato I — Elenco delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b)
- Allegato II — Servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d)
- Allegato II A
- Allegato II B
- Allegato III — Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 1, paragrafo 9, secondo comma
- Allegato IV — Autorità governative centrali
- Allegato V — Elenco dei prodotti di cui all'articolo 7 per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa
- Allegato VI — Definizione di alcune specifiche tecniche
- Allegato VII — Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi
- Allegato VII A — Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici
- Allegato VII B — Informazioni che devono figurare nei bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici
- Allegato VII C — Informazioni che devono figurare nei bandi di gara del concessionario dei lavori che non è un'amministrazione aggiudicatrice
- Allegato VII D — Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi per i concorsi di progettazione di servizi
- Allegato VIII — Caratteristiche relative alla pubblicazione
- Allegato IX — Registri
- Allegato IX A — Appalti di lavori pubblici
- Allegato IX B — Appalti pubblici di forniture
- Allegato IX C — Appalti pubblici di servizi
- Allegato X — Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte/domande di partecipazione o dei piani/progetti nei concorsi
- Allegato XI — Termini di recepimento e di attuazione (articolo 80)
- Allegato XII — Tabella di corrispondenza

TITOLO I**DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI***Articolo 1***Definizioni**

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui ai paragrafi da 2 a 15.

2. a) Gli «appalti pubblici» sono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ai sensi della presente direttiva.

b) Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I o di un'opera, oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica.

c) Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di cui alla lettera b) aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

Un appalto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un «appalto pubblico di forniture».

d) Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II.

Un appalto pubblico avente per oggetto tanto dei prodotti quanto dei servizi di cui all'allegato II è considerato un «appalto pubblico di servizi» quando il valore dei servizi in questione supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto.

Un appalto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II e che preveda attività ai sensi dell'allegato I solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale dell'appalto è considerato un appalto pubblico di servizi.

3. La «concessione di lavori pubblici» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

4. La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

5. Un «accordo quadro» è un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

6. Un «sistema dinamico di acquisizione» è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, limitato nel tempo ed aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.

7. Un'«asta elettronica» è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico.

8. I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi.

Il termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi. È utilizzato unicamente per semplificare il testo.

L'operatore economico che ha presentato un'offerta è designato con il termine di «offerente». Chi ha sollecitato un invito a partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo è designato con il termine di «candidato».

9. Si considerano «amministrazioni aggiudicatrici»: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.

Per «organismo di diritto pubblico» s'intende qualsiasi organismo:

- a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale,
- b) dotato di personalità giuridica, e
- c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Gli elenchi, non limitativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano i criteri di cui al secondo comma, lettere a), b), e c), figurano nell'allegato III. Gli Stati membri notificano periodicamente alla Commissione le modificazioni intervenute nei loro elenchi.

10. Una «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che:

- acquista forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici, o
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici.

11. Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.

Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta.

Il «dialogo competitivo» è una procedura alla quale qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare e nella quale l'amministrazione aggiudicatrice avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte.

Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli operatori economici da

loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

I «concorsi di progettazione» sono le procedure intese a fornire all'amministrazione aggiudicatrice, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.

12. I termini «scritto» o «per iscritto» designano un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale insieme può includere informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.

13. Un «mezzo elettronico» è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

14. Il «Vocabolario comune per gli appalti», in appresso CPV («Common Procurement Vocabulary»), designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.

Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione della presente direttiva derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato I o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all'allegato II, avrà la prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.

15. Ai fini dell'articolo 13, dell'articolo 57, lettera a) e dell'articolo 68, lettera b), valgono le seguenti definizioni:

- a) «rete pubblica di telecomunicazioni»: l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
- b) «punto terminale della rete»: l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa;
- c) «servizi pubblici di telecomunicazioni»: i servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificamente affidato l'offerta, in particolare ad uno o più enti di telecomunicazioni;

d) «servizi di telecomunicazioni»: i servizi che consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione.

Articolo 2

Principi di aggiudicazione degli appalti

Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza.

Articolo 3

Concessione di diritti speciali o esclusivi: clausola di non discriminazione

Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI PUBBLICI

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 4

Operatori economici

1. I candidati o gli offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione di cui trattasi non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche.

Tuttavia, per gli appalti pubblici di servizi e di lavori nonché per gli appalti pubblici di forniture che comportano anche servizi e/o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere imposto d'indicare nell'offerta o nella domanda di partecipazione il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione di cui trattasi.

2. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte o a candidarsi. Ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere che i raggruppamenti di operatori economici abbiano una forma giuridica specifica; tuttavia al raggruppamento selezionato può essere imposto di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell'appalto.

Articolo 5

Condizioni relative agli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del commercio

In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni favorevoli quanto quelle che concedono agli operatori economici dei paesi terzi in applicazione

dell'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (in prosieguo: «l'Accordo»). A tal fine gli Stati membri si consultano, in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 77, sulle misure da adottare a norma di tale Accordo.

Articolo 6

Riservatezza

La presente direttiva non limita il diritto degli operatori economici di chiedere ad un'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi della legislazione nazionale a cui quest'ultima è soggetta, il rispetto del carattere riservato delle informazioni da essi comunicate; queste informazioni possono comprendere, in particolare, i segreti tecnici o commerciali e gli aspetti riservati delle offerte.

CAPO II

Campo di applicazione

Sezione 1

Soglie

Articolo 7

Importi delle soglie degli appalti pubblici

La presente direttiva si applica agli appalti pubblici che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli 10 e 11 e degli articoli da 12 a 18 e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore alle soglie seguenti:

a) 162 000 EUR, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b), terzo trattino, aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV; per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture aggiudicati da tali amministrazioni operanti nel settore della difesa, ciò vale esclusivamente per gli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato V;

b) 249 000 EUR:

- per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle indicate nell'allegato IV,
- per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'allegato IV che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato V,
- per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia amministrazione aggiudicatrice, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 e/o servizi elencati nell'allegato II B;

c) 6 242 000 EUR, per gli appalti pubblici di lavori.

Articolo 8

Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50 % dalle amministrazioni aggiudicatrici

La presente direttiva si applica all'aggiudicazione:

- a) di appalti sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a 6 242 000 EUR:
- quando tali appalti riguardano i lavori di genio civile definiti nell'allegato I,
 - quando tali appalti si riferiscono a lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi;
- b) di appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a 249 000 EUR allorché tali appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le amministrazioni aggiudicatrici che concedono tali sovvenzioni facciano rispettare la presente direttiva qualora gli appalti siano aggiudicati da altri soggetti o rispettino la presente direttiva qualora aggiudichino esse stesse tali appalti in nome e per conto degli altri enti in parola.

Articolo 9

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti pubblici degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione

1. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e di rinnovi eventuali del contratto.

Quando l'amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

2. Detta stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di gara, quale previsto all'articolo 35, paragrafo 2, o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura di aggiudicazione dell'appalto.

3. Nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture e/o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'applicazione della presente direttiva.

4. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell'imprenditore dalle amministrazioni aggiudicatrici.

5. a) Quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 7, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80 000 EUR per i servizi o a 1 milione di EUR per i lavori, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20 % del valore complessivo di tutti i lotti.

b) Quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, per l'applicazione dell'articolo 7, lettere a) e b) si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti.

Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 7, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80 000 EUR e purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20 % del valore complessivo della totalità dei lotti.

6. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

- a) se trattasi di appalto pubblico di durata determinata pari o inferiore a 12 mesi, il valore complessivo stimato per la durata dell'appalto o, se la durata supera i 12 mesi, il valore complessivo, ivi compreso l'importo stimato del valore residuo;
- b) se trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.

7. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

- a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; oppure
- b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici mesi.

La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal campo di applicazione della presente direttiva.

8. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente:

- a) per i tipi di servizi seguenti:
 - i) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
 - ii) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione;
 - iii) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
- b) per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo:

i) se trattasi di appalti di durata determinata pari o inferiore a 48 mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;

ii) se trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore a 48 mesi, il valore mensile moltiplicato per 48.

9. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

Sezione 2

Situazioni specifiche

Articolo 10

Appalti nel settore della difesa

La presente direttiva si applica agli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa, fatto salvo l'articolo 296 del trattato.

Articolo 11

Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza nei casi di cui all'articolo 1, paragrafo 10, sono considerate in linea con la presente direttiva a condizione che detta centrale l'abbia rispettata.

Sezione 3

Appalti esclusi

Articolo 12

Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di cui alla direttiva 2003/.../CE che le amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 3 a 7 della medesima aggiudicano per tali attività, né agli appalti pubblici esclusi dal campo di applicazione di detta direttiva in forza del suo articolo 5, paragrafo 2 e dei suoi articoli 19, 26 e 30.

Tuttavia la presente direttiva continua ad applicarsi agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più attività di cui all'articolo 5 bis della direttiva 2003/.../CE e che sono aggiudicati per tali attività, fin quando lo Stato membro interessato si avvale della facoltà di cui all'articolo 68, secondo comma di tale direttiva per differirne l'applicazione.

Articolo 13

Esclusioni specifiche nel settore delle telecomunicazioni

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di telecomunicazioni.

Articolo 14

Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici che sono dichiarati segreti, quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi o quando ciò è necessario ai fini della tutela di interessi essenziali di tale Stato membro.

Articolo 15

Appalti aggiudicati in base a norme internazionali

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base:

- a) ad un accordo internazionale, concluso in conformità del trattato, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e riguardante forniture o lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un'opera da parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo è comunicato alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 77;
- b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;
- c) alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale.

Articolo 16

Esclusioni specifiche

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi:

- a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tut-

tavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione della presente direttiva;

- b) concernenti l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la co-produzione di programmi da parte delle emittenti radiotelevisive e contratti concernenti il tempo di trasmissione;
- c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
- d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché i servizi forniti da banche centrali;
- e) concernenti i contratti di lavoro;
- f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione.

Articolo 17

Concessioni di servizi

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, la presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi definite all'articolo 1, paragrafo 4.

Articolo 18

Appalti di servizi aggiudicati sulla base di un diritto esclusivo

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice a un'altra amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato.

Sezione 4

Regime particolare

Articolo 19

Appalti riservati

Gli Stati membri possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici a laboratori protetti o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali.

Il bando di gara menziona la presente disposizione.

CAPO III

Norme applicabili agli appalti pubblici di servizi

Articolo 20

Appalti di servizi elencati nell'allegato II A

Gli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II A sono aggiudicati secondo gli articoli da 23 a 55.

Articolo 21

Appalti di servizi elencati nell'allegato II B

L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'articolo 23 e dall'articolo 35, paragrafo 4.

Articolo 22

Appalti misti di servizi elencati nell'allegato II A e di servizi elencati nell'allegato II B

Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B sono aggiudicati secondo gli articoli da 23 a 55 allorché il valore dei servizi elencati nell'allegato II A risulta superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II B. Negli altri casi sono aggiudicati conformemente all'articolo 23 e all'articolo 35, paragrafo 4.

CAPO IV

Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e sui documenti dell'appalto

Articolo 23

Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VI figurano nei documenti dell'appalto quali i bandi di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari.

2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa comunitaria le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:

a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell'allegato VI e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme interna-

zionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»;

b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;

c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a) quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti;

d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche.

4. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al paragrafo 3, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle amministrazioni aggiudicatrici, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto.

5. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al paragrafo 3, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un'offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.

Nella propria offerta l'offerente è tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dall'amministrazione aggiudicatrice e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali o dell'amministrazione aggiudicatrice.

Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate al paragrafo 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, purché:

- esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto,
- i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche,
- le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e
- siano accessibili a tutte le parti interessate.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

7. Per «organismi riconosciuti» ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili.

Le amministrazioni aggiudicatrici accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri.

8. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione né provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i paragrafi 3 e 4; una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente».

Articolo 24

Varianti

1. Laddove il criterio per l'aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni aggiudicatrici possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d'oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione.

4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti.

Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.

Articolo 25

Subappalto

Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere o può essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti.

Tale comunicazione lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale.

Articolo 26

Condizioni di esecuzione dell'appalto

Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto purché siano compatibili con il diritto comunitario e siano precisate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Le condizioni di esecuzione di un appalto possono basarsi in particolare su considerazioni sociali e ambientali.

Articolo 27

Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro

1. L'amministrazione aggiudicatrice può precisare o può essere obbligata da uno Stato membro a precisare nel capitolato d'oneri l'organismo o gli organismi dai quali i candidati o gli offerenti possono ottenere le pertinenti informazioni sugli obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro che sono in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui devono essere fornite le prestazioni e che si applicheranno ai lavori effettuati nel cantiere o ai servizi forniti nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

2. L'amministrazione aggiudicatrice che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 chiede agli offerenti o ai candidati in una procedura di aggiudicazione d'appalti di indicare di aver tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta, degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nel luogo in cui la prestazione dev'essere effettuata.

Il primo comma non osta all'applicazione dell'articolo 55 relative alla verifica delle offerte anormalmente basse.

CAPO V

Procedure

Articolo 28

Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate e al dialogo competitivo

Per aggiudicare gli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure nazionali adattate ai fini della presente direttiva.

Esse aggiudicano tali appalti pubblici mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta. Alle condizioni specifiche espressamente previste all'articolo 29 le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare gli appalti pubblici mediante il dialogo competitivo. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previsti agli articoli 30 e 31, esse possono ricorrere a una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara.

Articolo 29

Dialogo competitivo

1. Gli Stati membri possono prevedere che l'amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, possa avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo:

- a) nel caso in cui non sia oggettivamente in grado di definire, conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità e i suoi obiettivi, e/o
- b) nel caso in cui non sia oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica e/o finanziaria di un progetto.

L'unico criterio per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara in cui rendono noti le loro necessità e le loro esigenze, che definiscono nel bando stesso e/o in un documento descrittivo.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici avviano con i candidati selezionati conformemente alle disposizioni pertinenti degli articoli da 44 a 52 un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati selezionati tutti gli aspetti dell'appalto.

Durante il dialogo le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento di tutti gli offerenti. In particolare esse non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni offerenti rispetto ad altri.

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel documento descrittivo.

5. L'amministrazione aggiudicatrice prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità.

6. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.

Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice le offerte possono essere chiarite e precisate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti o complementi non possono avere l'effetto di modificare gli elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo e scelgono l'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 53.

A richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, l'offerente che risulta aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere indotto a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere premi o pagamenti ai partecipanti al dialogo.

Articolo 30

Aggiudicazione mediante procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle fattispecie seguenti:

- a) in caso di offerte irregolari o di deposito di offerte inaccettabili secondo le disposizioni nazionali compatibili con le disposizioni degli articoli 4, 24, 25, 27 e quelle del capo VII, presentate in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono non pubblicare un bando di gara se includono nella procedura negoziata tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 45 a 52 che, nella procedura aperta o ristretta o nel dialogo competitivo precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di aggiudicazione;

- b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, forniture o di servizi la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi;
- c) nel caso di servizi, e in particolare di servizi rientranti nella categoria 6 dell'allegato II A e di prestazioni di natura intellettuale quali la progettazione di opere, nella misura in cui la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche dell'appalto con una precisione sufficiente che permetta di aggiudicare l'appalto selezionando l'offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta;
- d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli offerenti le offerte da questi presentate per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari e per cercare l'offerta migliore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1.

3. Nel corso della negoziazione le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare, esse non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il

ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.

Articolo 31

Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara

Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle fattispecie seguenti:

1. per gli appalti pubblici di lavori, forniture e di servizi:
- a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata depositata alcuna candidatura in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione a richiesta di quest'ultima;
- b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
- c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici in questione, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 30. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
2. per gli appalti pubblici di forniture:
- a) qualora i prodotti in questione siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo; in questa disposizione non rientra la produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
- b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, come regola generale, superare i tre anni;
- c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

- d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni o regolamentazioni nazionali;
3. per gli appalti pubblici di servizi, qualora l'appalto in questione faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso di progettazione. In quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;
4. per gli appalti pubblici di servizi e gli appalti pubblici di lavori:
- a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione né nel contratto iniziale, che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera o del servizio quali ivi descritti, a condizione che siano aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera:

— qualora tali lavori o servizi o complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione aggiudicatrice

oppure

— qualora tali lavori o servizi, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.

Tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori o servizi complementari non deve superare il 50 % dell'importo dell'appalto iniziale;

- b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure aperte o ristrette.

La possibilità di valersi di questa procedura è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l'applicazione dell'articolo 7.

Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell'appalto iniziale.

Articolo 32

Accordi quadro

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di concludere accordi quadro.
2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le amministrazioni aggiudicatrici seguono le regole di procedura previste dalla presente direttiva in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi dell'articolo 53.

Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai paragrafi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro.

In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al paragrafo 3.

La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall'oggetto dell'accordo quadro.

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

3. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro.

Per l'aggiudicazione di tali appalti, le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

4. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione e/o di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.

Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati:

- mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo, oppure,

— qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura:

- a) per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;
- b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
- c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve restare riservato fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
- d) le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.

Articolo 33

Sistemi dinamici di acquisizione

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione.

2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le amministrazioni aggiudicatrici seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema; le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che esse restino conformi al capitolato d'oneri. Per l'istituzione del sistema e per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito del medesimo le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano esclusivamente mezzi elettronici conformemente all'articolo 42, paragrafi da 2 a 5.

3. Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione le amministrazioni aggiudicatrici:

- a) pubblicano un bando di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
- b) precisano nel capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, l'attrezzatura elettronica utilizzata nonché i dettagli pratici e le specifiche tecniche di connessione;

c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare e indicano nel bando di gara l'indirizzo Internet presso il quale è possibile consultare tali documenti.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare un'offerta indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al paragrafo 2. Esse portano a termine la valutazione entro 15 giorni a decorrere dalla presentazione dell'offerta indicativa. Possono tuttavia prolungare il periodo di valutazione a condizione che nessun appalto sia messo in concorrenza nel frattempo.

L'amministrazione aggiudicatrice informa al più presto l'offerente di cui al primo comma in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa.

5. Ogni appalto specifico deve essere oggetto di un confronto concorrenziale. Prima di procedere a detto confronto concorrenziale, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara semplificato e invitano tutti gli operatori economici interessati a presentare un'offerta indicativa, conformemente al paragrafo 4, entro un termine che non può essere inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara semplificato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono al confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la valutazione di tutte le offerte indicative introdotte entro questo termine.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare un'offerta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine essi fissano un termine sufficiente per la presentazione delle offerte.

Esse aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito menzionato nel primo comma.

7. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere a detto sistema in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema contributi di carattere amministrativo.

Articolo 34

Appalti pubblici di lavori: disposizioni specifiche sull'edilizia sociale

Nel caso di appalti pubblici riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso residenziale di edilizia sociale il cui piano, a causa dell'entità, della complessità e della durata presunta dei relativi lavori, dev'essere stabilito sin dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione in seno a un gruppo che comprende i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici, degli esperti e l'imprenditore che avrà l'incarico di eseguire l'opera, è possibile ricorrere a una speciale procedura di aggiudicazione, volta a scegliere l'imprenditore più idoneo a essere integrato nel gruppo.

In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono nel bando di gara una descrizione delle opere quanto più precisa possibile al fine di consentire agli imprenditori interessati di valutare correttamente il progetto da eseguire. Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici menzionano in tale bando di gara, conformemente ai criteri di selezione qualitativa di cui agli articoli da 45 a 52, i requisiti personali, tecnici, economici e finanziari che i candidati devono possedere.

Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono a una siffatta procedura, applicano gli articoli 2, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 e gli articoli da 45 a 52.

CAPO VI

Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza

Sezione 1

Pubblicazione di bandi e avvisi

Articolo 35

Bandi e avvisi

1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto mediante un avviso di preinformazione pubblicato dalla Commissione o da esse stesse sul loro «profilo di committente», quale indicato all'allegato VIII, punto 2, lettera b):

a) per le forniture, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 7 e 9, sia pari o superiore a 750 000 EUR.

I gruppi di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV;

b) per i servizi, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale importo complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 7 e 9, sia pari o superiore a 750 000 EUR;

c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare ed i cui importi stimati siano pari o superiori alla soglia indicata all'articolo 7, tenuto conto dell'articolo 9.

Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio.

L'avviso di cui alla lettera c) è inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono gli appalti di lavori o gli accordi quadro che le amministrazioni aggiudicatrici intendono aggiudicare.

Le autorità aggiudicatrici che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato VIII, punto 3, una comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente.

La pubblicazione degli avvisi di cui alle lettere a), b) e c) è obbligatoria solo se le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte conformemente all'articolo 38, paragrafo 4.

Il presente paragrafo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura aperta, procedura ristretta o, nei casi previsti dall'articolo 30, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, o, nei casi previsti dall'articolo 29, mediante dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono istituire un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione mediante un bando di gara.

Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico basato su un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione con un bando di gara semplificato.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato un appalto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione entro 48 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro.

Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità all'articolo 32, le amministrazioni aggiudicatrici sono esentate dall'invio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.

Le amministrazioni aggiudicatrici inviano un avviso relativo al risultato dell'aggiudicazione degli appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione entro 48 giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi 48 giorni dopo la fine di ogni trimestre.

Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato II B, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nell'avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione. Per tali appalti di servizi la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, le norme relative all'elaborazione di relazioni statistiche basate su tali avvisi ed alla pubblicazione di tali relazioni.

Talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.

Articolo 36

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

1. I bandi e gli avvisi contengono le informazioni indicate nell'allegato VII A e, se del caso, ogni altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici trasmettono i bandi e gli avvisi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3 o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 38, paragrafo 8, i bandi e gli avvisi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3.

I bandi e gli avvisi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato VIII, punto 1, lettere a) e b).

3. I bandi e gli avvisi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.

I bandi e gli avvisi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato

VIII, punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio o, nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 38, paragrafo 8, entro cinque giorni dal loro invio.

4. I bandi di gara sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dall'amministrazione aggiudicatrice; il testo pubblicato in tale lingua originale è l'unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

Le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi da parte della Commissione sono a carico della Comunità.

5. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere pubblicati a livello nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione.

Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi alla Commissione o pubblicate su un profilo di committente conformemente all'articolo 35, paragrafo 1, primo comma, e devono menzionare la data della trasmissione dell'avviso o bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.

Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato inviato alla Commissione l'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione devono citare la data di tale trasmissione.

6. Il contenuto degli avvisi o bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3, è limitato a 650 parole circa.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi o bandi.

8. La Commissione rilascia all'amministrazione aggiudicatrice una conferma della pubblicazione dell'informazione trasmessa in cui è citata la data della pubblicazione. Tale conferma vale come prova della pubblicazione.

Articolo 37

Pubblicazione non obbligatoria

Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare in conformità all'articolo 36 avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dalla presente direttiva.

Sezione 2

Termini

Articolo 38

Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto, in particolare, della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

2. Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 52 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 30 e nel dialogo competitivo:

a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 37 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;

b) nelle procedure ristrette il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 40 giorni dalla data dell'invio dell'invito.

4. Nei casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte ai sensi del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b), può essere ridotto, di norma, a 36 giorni e comunque mai a meno di 22 giorni.

Tale termine decorre dalla data di trasmissione del bando di gara nelle procedure aperte e dalla data di invio dell'invito a presentare un'offerta nelle procedure ristrette.

Il termine ridotto di cui al primo comma è ammesso a condizione che l'avviso di preinformazione contenesse tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato VII A, sempreché dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che tale avviso di preinformazione fosse stato inviato per la pubblicazione non meno di 52 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

5. Qualora i bandi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato VIII, punto 3, i termini per la ricezione delle offerte di cui ai paragrafi 2 e 4, nelle procedure aperte, e il termine per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al paragrafo 3, lettera a), nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo possono essere ridotti di sette giorni.

6. Una riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettera b), è possibile qualora l'amministrazione aggiudicatrice offra, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato VIII, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'onere e ad ogni documento complementare precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile.

Detta riduzione è cumulabile con quella prevista al paragrafo 5.

7. Qualora, per qualunque motivo, il capitolato d'onere e i documenti o le informazioni complementari, seppure richiesti in tempo utile, non siano stati forniti entro i termini di cui agli articoli 39 e 40 o qualora le offerte possano essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'onere, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.

8. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 30, allorché l'urgenza renda impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire:

a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o a 10 giorni se il bando è trasmesso per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato VIII, punto 3;

b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte, non inferiore a 10 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.

Articolo 39

Procedure aperte: capitolati d'onere, documenti e informazioni complementari

1. Nelle procedure aperte, qualora l'amministrazione aggiudicatrice non offra per via elettronica conformemente all'articolo 38, paragrafo 6, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'onere e a ogni documento complementare, i capitolati d'onere e i documenti complementari sono inviati agli operatori economici entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda purché questa sia stata presentata in tempo utile prima della data di presentazione delle offerte.

2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'onere e sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Sezione 3

Contenuto e mezzi di trasmissione delle informazioni

Articolo 40

Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare

1. Nel caso delle procedure ristrette, del dialogo competitivo e delle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara a norma dell'articolo 30, le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, in caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo.

2. L'invito ai candidati contiene:

— una copia del capitolato d'oneri, o del documento descrittivo e di ogni documento complementare,

— oppure l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri e agli altri documenti di cui al primo trattino, quando sono messi a diretta disposizione per via elettronica conformemente all'articolo 38, paragrafo 6.

3. Qualora il capitolato d'oneri, il documento descrittivo e/o i documenti complementari siano disponibili presso un'entità diversa dall'amministrazione aggiudicatrice responsabile della procedura di aggiudicazione, l'invito precisa l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri, il documento descrittivo e detti documenti e, se del caso, il termine ultimo per la presentazione di tale richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma dovuta per ottenere detti documenti. I servizi competenti inviano senza indugio la documentazione in questione agli operatori economici non appena ricevuta la richiesta.

4. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sul documento descrittivo o sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti almeno sei giorni prima del termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate accelerate, tale termine è di quattro giorni.

5. Inoltre, l'invito a presentare un'offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare precisano come minimo quanto segue:

- a) un riferimento al bando di gara pubblicato;
- b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;

c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;

d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato conformemente all'articolo 44, oppure ad integrazione delle informazioni previste da tale articolo e secondo le stesse modalità stabilite negli articoli 47 e 48;

e) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, oppure, all'occorrenza, l'ordine decrescente di importanza di tali criteri, se essi non figurano nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo.

Tuttavia, per gli appalti aggiudicati a norma dell'articolo 29, le precisazioni di cui alla lettera b) del presente paragrafo non figurano nell'invito a partecipare al dialogo, bensì nell'invito a presentare un'offerta.

Articolo 41

Informazione dei candidati e degli offerenti

1. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima possibile i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto o all'ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi per i quali hanno rinunciato a concludere un accordo quadro, ad aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara e di riavviare la procedura o ad attuare di un sistema dinamico di acquisizione; tale informazione è fornita per iscritto se ne è fatta richiesta alle amministrazioni aggiudicatrici.

2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica quanto prima possibile a ogni candidato od offerente respinto che ne abbia fatto richiesta i motivi del rigetto della sua candidatura o della sua offerta e comunica ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o delle parti all'accordo quadro. Tale termine non può in alcun caso essere superiore a quindici giorni dalla ricezione di una domanda scritta.

3. Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non divulgare talune informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema di acquisizione dinamico di cui al paragrafo 1, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.

Sezione 4

Comunicazioni

Articolo 42

Regole applicabili alle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni di cui al presente titolo possono avvenire, a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, per posta, mediante fax o per via elettronica, conformemente ai paragrafi 4 e 5, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al paragrafo 6 o mediante una combinazione di tali mezzi.

2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e da non consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

4. Gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso.

5. Ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:

- a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, ivi compresa la cifratura devono essere messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione devono essere conformi ai requisiti dell'allegato X;
- b) gli Stati membri possono introdurre o mantenere sistemi di accreditamento facoltativo al fine di migliorare il livello della prestazione di servizi di certificazione relativamente ai suddetti dispositivi;
- c) gli offerenti o i candidati si impegnano a far sì che i documenti, i certificati, gli attestati e le dichiarazioni di cui agli articoli da 45 a 50 e all'articolo 52, se non disponibili in forma elettronica, siano presentati prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.

6. Alla trasmissione delle domande di partecipazione si applicano le regole seguenti:

- a) le domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici possono essere presentate per iscritto o per telefono;

b) qualora siano presentate per telefono, le domande di partecipazione devono essere confermate per iscritto prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione;

c) le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica. In tal caso, esse indicano nel bando di gara tale esigenza ed il termine entro il quale deve essere soddisfatta.

Sezione 5

Verbali

Articolo 43

Contenuto dei verbali

Per ogni appalto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un sistema dinamico di acquisizione l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
- b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
- c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
- d) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;
- e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
- f) nel caso di procedure negoziate, le circostanze di cui agli articoli 30 e 31 che giustificano il ricorso a siffatte procedure;
- g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze di cui all'articolo 29 che giustificano il ricorso a tale procedura;
- h) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato ad aggiudicare un appalto, a concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione.

Le amministrazioni aggiudicatrici prendono gli opportuni provvedimenti per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.

Il verbale o i suoi elementi principali sono comunicati alla Commissione qualora ne faccia richiesta.

CAPO VII

Svolgimento della procedura

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 44

Accertamento dell'idoneità e scelta dei partecipanti, aggiudicazione

1. L'aggiudicazione degli appalti avviene in base ai criteri di cui agli articoli 53 e 55, tenuto conto dell'articolo 24, previo accertamento dell'idoneità degli operatori economici non esclusi in forza degli articoli 45 e 46, effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici conformemente ai criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, alle conoscenze od alle capacità professionali e tecniche di cui agli articoli da 47 a 52 e, se del caso, alle norme ed ai criteri non discriminatori di cui al paragrafo 3.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere livelli minimi di capacità, conformemente agli articoli 47 e 48, che i candidati e gli offerenti devono possedere.

La portata delle informazioni di cui agli articoli 47 e 48 nonché i livelli minimi di capacità richiesti per un determinato appalto devono essere connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto.

Detti livelli minimi sono indicati nel bando di gara.

3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare od a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara i criteri o le norme obiettivi e non discriminatori che intendono applicare, il numero minimo di candidati che intendono invitare e, all'occorrenza, il numero massimo.

Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati è cinque. Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo il numero minimo di candidati è tre. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.

Le amministrazioni aggiudicatrici invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi è inferiore al numero minimo, l'amministrazione aggiudicatrice può proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati in possesso delle capacità richieste. L'amministra-

zione aggiudicatrice non può includere in tale procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, di cui all'articolo 29, paragrafo 4, e all'articolo 30, paragrafo 4, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo. Nella fase finale, tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.

Sezione 2

Criteri di selezione qualitativa

Articolo 45

Situazione personale del candidato o dell'offerente

1. È escluso dalla partecipazione ad un appalto pubblico il candidato o l'offerente condannato, con sentenza definitiva di cui l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza; per una o più delle ragioni elencate qui di seguito:

- a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, dell'azione comune 98/773/GAI del Consiglio ⁽¹⁾;
- b) corruzione, quale definita rispettivamente all'articolo 3 dell'atto del Consiglio del 26 maggio 1997 ⁽²⁾ ed all'articolo 3, paragrafo 1, dell'azione comune 98/742/GAI del Consiglio ⁽³⁾;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ⁽⁴⁾;
- d) riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite ⁽⁵⁾.

Gli Stati membri precisano, in conformità del rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni di applicazione del presente paragrafo.

Essi possono prevedere una deroga all'obbligo di cui al primo comma per esigenze imperative di interesse generale.

⁽¹⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

⁽⁵⁾ GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 76).

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, le amministrazioni aggiudicatrici chiedono, se del caso, ai candidati o agli offerenti di fornire i documenti di cui al paragrafo 3 e, qualora abbiano dubbi sulla situazione personale di tali candidati/offerti, possono rivolgersi alle autorità competenti per ottenere le informazioni relative alla situazione personale dei candidati o offerenti che reputino necessarie. Se le informazioni riguardano un candidato o un offerente stabilito in uno Stato membro diverso da quello dell'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima può richiedere la cooperazione delle autorità competenti. In funzione del diritto nazionale dello Stato membro in cui sono stabiliti i candidati o gli offerenti, le richieste riguarderanno le persone giuridiche e/o le persone fisiche, compresi, se del caso, i dirigenti delle imprese o qualsiasi persona che eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del candidato o dell'offerente.

2. Può essere escluso dalla partecipazione all'appalto ogni operatore economico:

- a) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali;
- b) a carico del quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione, di concordato preventivo oppure ogni altro procedimento della stessa natura previsto da leggi e regolamenti nazionali;
- c) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato conformemente alle disposizioni di legge dello Stato, per un reato che incida sulla sua moralità professionale;
- d) che, nell'esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'amministrazione aggiudicatrice;
- e) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;
- f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;
- g) che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste a norma della presente sezione o che non abbia fornito dette informazioni.

Gli Stati membri precisano, conformemente al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni di applicazione del presente paragrafo.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano come prova sufficiente che attesta che l'operatore economico non si trova in nessuna delle situazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b), c), e) e f) quanto segue:

- a) per i casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b) e c), la presentazione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di questo, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti;
- b) per i casi di cui al paragrafo 2, lettere e) o f), un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in questione.

Qualora non siano rilasciati dal paese in questione o non menzionino tutti i casi previsti al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b) o c), i documenti o i certificati possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, da una dichiarazione solenne resa dalla persona interessata innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato del paese d'origine o di provenienza.

4. Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti, certificati o dichiarazioni di cui al paragrafo 3 e ne informano la Commissione. La comunicazione non pregiudica il diritto applicabile in materia di protezione dei dati.

Articolo 46

Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale

Ad ogni operatore economico che intenda partecipare ad un appalto pubblico può essere richiesto di comprovare la sua iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato, quali precisati all'allegato IX A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato IX B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato IX C per gli appalti pubblici di servizi, secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

Articolo 47

Capacità economica e finanziaria

1. In linea di massima, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:

- a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- b) bilanci o estratti di bilanci, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese nel quale l'operatore economico è stabilito;
- c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su di tali fatturati siano disponibili.

2. Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve dimostrare alla amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di questi soggetti.

3. Alle stesse condizioni un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 4 può fare affidamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano, nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, le referenze di cui al paragrafo 1 da esse scelte, nonché le altre eventuali referenze probanti che devono essere presentate.

5. L'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 48

Capacità tecniche e professionali

1. Le capacità tecniche e professionali degli operatori economici sono valutate e verificate secondo i paragrafi 2 e 3.

2. Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere provate in uno o più dei seguenti modi, a seconda della

natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi:

- a) i) presentazione dell'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti. Tali certificati indicano l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori e precisano se questi sono stati effettuati a regola d'arte e con buon esito; se del caso, questi certificati sono trasmessi direttamente all'amministrazione aggiudicatrice dall'autorità competente;

- ii) presentazione di un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Le forniture e le prestazioni di servizi sono provate:

— quando il destinatario era un'amministrazione aggiudicatrice, da certificati rilasciati o controfirmati dall'autorità competente,

— quando il destinatario è stato un privato, da una attestazione dall'acquirente ovvero, in mancanza di tale attestazione, semplicemente da una dichiarazione dell'operatore economico;

- b) indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;

- c) descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore di servizi per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone;

- d) qualora i prodotti da fornire o i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacità di produzione del fornitore e sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità;

- e) indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa, in particolare del responsabile o dei responsabili della prestazione dei servizi o della condotta dei lavori;

- f) per gli appalti pubblici di lavori e di servizi e unicamente nei casi appropriati, indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;
- g) dichiarazione indicante l'organico medio annuo del prestatore dell'imprenditore o dell'imprenditore e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;
- h) dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;
- i) indicazione della parte di appalto che il prestatore di servizi intende eventualmente subappaltare;
- j) per i prodotti da fornire:
- i) campioni, descrizioni e/o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice;
 - ii) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche o norme.

3. Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Deve, in tal caso, provare all'amministrazione aggiudicatrice che per l'esecuzione dell'appalto disporrà delle risorse necessarie ad esempio presentando l'impegno di tale soggetto di mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse necessarie.

4. Alle stesse condizioni un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 4 può fare assegnamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

5. Nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici aventi a oggetto forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, la fornitura di servizi e/o l'esecuzione di lavori, la capacità degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori può essere valutata con riferimento, in particolare, alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità.

6. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte le referenze, fra quelle previste al paragrafo 2, di cui richiede la presentazione.

Articolo 49

Norme di garanzia della qualità

Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.

Articolo 50

Norme di gestione ambientale

Qualora nei casi di cui all'articolo 48, paragrafo 2, lettera f), richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.

Articolo 51

Documenti e informazioni complementari

L'amministrazione aggiudicatrice può invitare gli operatori economici a integrare o chiarire i certificati e i documenti presentati ai sensi degli articoli da 45 a 50.

Articolo 52

Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato

1. Gli Stati membri possono instaurare elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori, o di prestatori di servizi riconosciuti oppure una certificazione da parte di organismi pubblici o privati.

Gli Stati membri adeguano le condizioni di iscrizione su tali elenchi nonché quelle del rilascio di certificati da parte degli organismi di certificazione all'articolo 45, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere da a) a d), e g), all'articolo 46, all'articolo 47, paragrafi 1, 4, e 5, all'articolo 48, paragrafi 1, 2, 5 e 6, e agli articoli 49 e, se del caso, 50.

Gli Stati membri le adeguano parimenti all'articolo 47, paragrafo 2 e all'articolo 48, paragrafo 3, per le domande di iscrizione o di certificazione presentate da operatori economici facenti parte di un gruppo che dispongono di mezzi forniti dalle altre società del gruppo. Detti operatori devono in tal caso dimostrare all'autorità che stabilisce l'elenco ufficiale o all'organismo di certificazione che disporranno di tali mezzi per tutta la durata di validità del certificato che attesta la loro iscrizione all'elenco o del certificato rilasciato dall'organismo di certificazione e che tali società continueranno a soddisfare, durante detta durata, i requisiti in materia di selezione qualitativa previsti agli articoli di cui al secondo comma di cui gli operatori si avvalgono ai fini della loro iscrizione.

2. Gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali o aventi un certificato possono, in occasione di ogni appalto, presentare alle amministrazioni aggiudicatrici un certificato di iscrizione rilasciato dalla competente autorità, o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione competente. Tali certificati indicano le referenze che hanno permesso l'iscrizione nell'elenco o/la certificazione nonché la relativa classificazione.

3. L'iscrizione in un elenco ufficiale, certificata dalle autorità competenti o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione, costituisce per le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri una presunzione di idoneità ai soli fini dell'articolo 45, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere da a) a d) e g), dell'articolo 46, dell'articolo 47, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 48, paragrafo 2, lettere a) punto i), b), e), g) e h) per gli imprenditori, paragrafo 2, lettere a) punto ii), b), c) d) e j) per i fornitori e paragrafo 2, lettere a) punto ii) e da c) a i) per i prestatori di servizi.

4. I dati risultanti dall'iscrizione negli elenchi ufficiali o dalla certificazione non possono essere contestati senza giustificazione. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e il pagamento delle imposte e tasse, per ogni appalto, può essere richiesta un'attestazione supplementare ad ogni operatore economico.

Le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri applicano il paragrafo 3 e il primo comma del presente paragrafo soltanto agli operatori economici stabiliti nello Stato membro che ha redatto l'albo ufficiale.

5. Per l'iscrizione degli operatori economici degli altri Stati membri in un elenco ufficiale, o per la loro certificazione da parte degli organismi di cui al paragrafo 1, non si possono esigere prove e dichiarazioni non richieste agli operatori economici nazionali e, in ogni caso, non previste dagli articoli da 45 a 49 e, se del caso, dall'articolo 50.

Tuttavia siffatta iscrizione o certificazione non può essere imposta agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della loro partecipazione a un appalto pubblico. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti degli organismi stabiliti in altri Stati membri, e accettano anche altri mezzi di prova equivalenti.

6. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione in un elenco ufficiale o il rilascio del certificato. Essi devono essere informati entro un termine ragionevolmente breve della decisione dell'autorità che stabilisce l'elenco o dell'organismo di certificazione competente.

7. Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 sono organismi che rispondono alle norme europee in materia di certificazione.

8. Gli Stati membri che hanno elenchi ufficiali o organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'indirizzo dell'organismo presso il quale le domande possono essere presentate.

Sezione 3

Aggiudicazione dell'appalto

Articolo 53

Criteri di aggiudicazione dell'appalto

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di servizi specifici, i criteri sui quali si basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici sono:

a) o, quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa per le amministrazioni aggiudicatrici, diversi criteri giustificati dall'oggetto dell'appalto pubblico in questione, quali, ad esempio, la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo d'utilizzazione, la redditività, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione; oppure

b) esclusivamente il prezzo più basso.

2. Fatte salve le disposizioni del terzo comma, nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara o nel capitolato d'onere o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo, la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcilla in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato.

L'amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga impossibile la ponderazione per ragioni dimostrabili, indica nel bando di gara o nel capitolato d'onere o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo l'ordine decrescente d'importanza dei criteri.

Articolo 54

Ricorso alle aste elettroniche

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere ad aste elettroniche.

2. Nelle procedure aperte, ristrette o negoziate nel caso di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che l'aggiudicazione di un appalto pubblico sarà preceduta da un'asta elettronica quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa.

Alle stesse condizioni, possono ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, di cui all'articolo 32, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 33.

L'asta elettronica riguarda:

- unicamente i prezzi quando l'appalto viene attribuito al prezzo più basso;
- oppure i prezzi e/o i valori degli elementi dell'offerta indicati nel capitolato d'onere quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici che decidono di ricorrere ad un'asta elettronica lo indicano nel bando di gara.

Il capitolato d'onere comporta, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali;
- b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dalle specifiche dell'oggetto dell'appalto;
- c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;
- d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica;
- e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;

f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.

4. Prima di procedere all'asta elettronica le amministrazioni aggiudicatrici effettuano una prima valutazione completa delle offerte conformemente al(ai) criterio(i) di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.

Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi e/o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione pertinente per il collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.

5. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2, primo comma.

L'invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o nel capitolato d'onere; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato.

Qualora siano autorizzate le varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.

6. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici comunicano, costantemente e in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Esse possono anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché sia previsto nel capitolato d'onere. Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla fase dell'asta; tuttavia in nessun caso esse possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:

- a) indicano nell'invito a partecipare all'asta la data e l'ora preventivamente fissate;

- b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi. In questo caso le amministrazioni aggiudicatrici precisano nell'invito a partecipare all'asta il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica;
- c) quando il numero di fasi dell'asta fissato nell'invito a partecipare all'asta è stato raggiunto.

Quando le amministrazioni aggiudicatrici hanno deciso di dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi della lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b), l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta.

8. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo 53, in funzione dei risultati dell'asta elettronica.

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, quale sottoposto a indizione di gara mediante la pubblicazione del bando di gara e quale definito nel capitolato d'onori.

Articolo 55

Offerte anormalmente basse

1. Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione.

Dette precisazioni possono riguardare in particolare:

- l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione dei prodotti o del metodo di prestazione del servizio;
- le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi;
- l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;
- il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la prestazione;
- l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.

2. L'amministrazione aggiudicatrice verifica, consultando l'offerente, detti elementi costitutivi tenendo conto delle giustificazioni fornite.

3. L'amministrazione aggiudicatrice che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se consulta l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando l'amministrazione aggiudicatrice respinge un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI NEL SETTORE DELLE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI

CAPO I

Articolo 57

Disposizioni applicabili alle concessioni di lavori pubblici

Esclusioni dal campo di applicazione

Articolo 56

Campo di applicazione

Il presente capo si applica a tutti i contratti di concessione di lavori pubblici stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici quando il valore di tali contratti sia pari o superiore a 6 242 000 EUR.

Il presente titolo non si applica alle concessioni di lavori pubblici:

- che sono rilasciate nelle circostanze previste, relativamente agli appalti pubblici di lavori, agli articoli 13, 14 e 15 della presente direttiva;
- che sono rilasciate dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 3 a 7 della direttiva 2003/.../CE, quando sono rilasciate per l'esercizio di tali attività.

Detto valore è calcolato in base alle disposizioni applicabili agli appalti pubblici di lavori di cui all'articolo 9.

Tuttavia la presente direttiva continua ad applicarsi alle concessioni di lavori pubblici rilasciate da amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui all'articolo 6 della direttiva 2003/.../CE e rilasciate per tali attività, fintantoché lo Stato membro interessato si avvale della facoltà di cui all'articolo 71, secondo comma di tale direttiva per differirne l'applicazione.

Articolo 58

Pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere alla concessione di lavori pubblici rendono nota tale intenzione mediante un bando.
2. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono le informazioni indicate nell'allegato VII C e, se del caso, ogni altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2.
3. Detti bandi sono pubblicati secondo l'articolo 36, paragrafi da 2 a 8.
4. Le disposizioni sulla pubblicazione dei bandi di cui all'articolo 37 si applicano anche alle concessioni di lavori pubblici.

Articolo 59

Termini

Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici procedano alla concessione di lavori pubblici, il termine per la presentazione delle candidature alla concessione non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando, salvo il caso previsto dall'articolo 38, paragrafo 5.

L'articolo 38, paragrafo 7, è applicabile.

Articolo 60

Subappalto

L'amministrazione aggiudicatrice può:

- a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale non inferiore al 30 % del valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale; detta aliquota minima deve figurare nel contratto di concessione di lavori; oppure
- b) invitare i candidati concessionari a dichiarare essi stessi nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che intendono affidare a terzi.

Articolo 61

Aggiudicazione di lavori complementari al concessionario

La presente direttiva non si applica ai lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente previsto della concessione né nel contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per l'esecuzione dell'opera descritta, che l'amministrazione aggiudicatrice affida al concessionario, purché l'aggiudicatario sia l'operatore economico che esegue tale opera:

- qualora i lavori complementari non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto iniziale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici, oppure
- qualora i lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.

Tuttavia l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare il 50 % dell'importo dell'opera iniziale oggetto della concessione.

CAPO II

Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 62

Disposizioni applicabili

Il concessionario che è un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, è tenuto, per i lavori che saranno eseguiti da terzi, a rispettare le disposizioni della presente direttiva per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.

CAPO III

Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 63

Disposizioni in materia di pubblicità: soglie ed eccezioni

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici applichino le disposizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 64 in sede di aggiudicazione di appalti a terzi, se il valore di tali appalti è pari o superiore a 6 242 000 EUR.

Non è richiesta alcuna pubblicità se un appalto di lavori rientra nelle fattispecie di cui all'articolo 31.

Il valore degli appalti è calcolato in base alle disposizioni applicabili agli appalti di lavori pubblici definite nell'articolo 9.

2. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione, né le imprese a esse collegate.

Per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa su cui il concessionario può esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare un'influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, è soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa stessa. L'influenza dominante è presunta quando un'impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un'altra impresa:

- a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa; oppure
- b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa; oppure
- c) può designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

L'elenco completo di tali imprese è unito alla candidatura per la concessione. L'elenco è aggiornato in funzione delle modificazioni intervenute nelle relazioni tra le imprese.

Articolo 64

Pubblicazione del bando

1. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici e che intendono aggiudicare un appalto di lavori a un terzo rendono nota tale intenzione mediante un bando.

2. I bandi contengono le informazioni indicate nell'allegato VII C ed eventualmente ogni altra informazione ritenuta utile dal concessionario di lavori pubblici, in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2.

3. Il bando è pubblicato secondo l'articolo 36, paragrafi da 2 a 8.

4. Si applicano inoltre le disposizioni sulla pubblicazione volontaria dei bandi di cui all'articolo 37.

Articolo 65

Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte

Negli appalti di lavori banditi da concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, questi fissano un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a 37 giorni dalla data di spedizione del bando, e un termine per la ricezione delle offerte, non inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione del bando o dell'invito a presentare un'offerta.

L'articolo 38, paragrafi 5, 6 e 7, è applicabile.

TITOLO IV

REGOLE SUI CONCORSI DI PROGETTAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI

Articolo 66

Disposizioni generali

1. Le regole sull'organizzazione di un concorso di progettazione sono stabilite in conformità agli articoli da 66 a 74 e sono messe a disposizione degli interessati a partecipare al concorso.

2. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata:

- a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;
- b) per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge l'appalto-concorso, i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.

Articolo 67

Campo di applicazione

1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo il presente titolo:

- a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell'allegato IV come autorità governative centrali, a partire da una soglia pari o superiore a 162 000 EUR;
- b) dalle amministrazioni aggiudicatrici non designate nell'allegato IV, a partire da una soglia pari o superiore a 249 000 EUR;

c) da tutte le amministrazioni aggiudicatrici, a partire da una soglia pari o superiore a 249 000 EUR quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, e/o servizi elencati nell'allegato II B.

2. Il presente titolo si applica:

- a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;
- b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.

Nel caso di cui alla lettera a), la «soglia» è il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione e/o versamenti ai partecipanti.

Nel caso di cui alla lettera b), la «soglia» è il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, qualora l'amministrazione aggiudicatrice non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.

Articolo 68

Esclusioni dal campo di applicazione

Il presente titolo non si applica:

- a) né ai concorsi di progettazione di servizi ai sensi della direttiva 2003/.../CE indetti dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 3 a 7 di detta direttiva per l'esercizio di tali attività, né ai concorsi di progettazione esclusi dal campo di applicazione di tale direttiva;

Tuttavia la presente direttiva continua ad applicarsi ai concorsi di progettazione di servizi indetti da amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più attività di cui all'articolo 6 della direttiva 2003/.../CE e aggiudicati per tali attività, fintantoché lo Stato membro interessato si avvale della facoltà di cui all'articolo 71, secondo comma, di quest'ultima direttiva per differirne l'applicazione;

- b) ai concorsi di progettazione indetti nelle circostanze previste agli articoli 13, 14 e 15 della presente direttiva per gli appalti pubblici di servizi.

Articolo 69

Bandi e avvisi

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso in merito ai risultati del concorso in conformità all'articolo 36 e devono essere in grado di comprovare la data di invio.

Possono tuttavia non essere pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.

3. Le disposizioni sulla pubblicazione dei bandi di cui all'articolo 37 si applicano anche ai concorsi di progettazione.

Articolo 70

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione

1. I bandi e gli avvisi di cui all'articolo 69 contengono le informazioni indicate nell'allegato VII D, in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2.

2. Detti bandi ed avvisi sono pubblicati conformemente all'articolo 36, paragrafi da 2 a 8.

Articolo 71

Mezzi di comunicazione

1. L'articolo 42, paragrafi 1, 2 e 4, si applica a tutte le comunicazioni relative ai concorsi di progettazione.

2. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da garantire l'integrità dei dati e la riservatezza di qualsiasi informazione trasmessa dai partecipanti al concorso e da non consentire alla commissione giudicatrice di prendere visione del contenuto dei piani e dei progetti prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

3. Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti si applicano le seguenti regole:

- a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di piani e progetti per via elettronica, e ivi compresa la cifratura, devono essere messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti devono essere conformi ai requisiti dell'allegato X;

- b) gli Stati membri possono introdurre o mantenere sistemi di accreditamento facoltativo al fine di migliorare il livello della prestazione di servizi di certificazione relativamente ai suddetti dispositivi.

*Articolo 72***Selezione dei concorrenti**

Quando ai concorsi di progettazione è ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare, si deve comunque tener conto della necessità di garantire un'effettiva concorrenza.

*Articolo 73***Composizione della commissione giudicatrice**

La commissione giudicatrice è composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso di progettazione. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la stessa qualifica o una qualifica equivalente.

*Articolo 74***Decisioni della commissione giudicatrice**

1. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri.

2. Essa esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima ed unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso.

3. Essa iscrive in un verbale, firmato dai suoi membri, le proprie scelte, effettuate secondo i meriti di ciascun progetto, nonché le proprie osservazioni e tutti i punti che richiedono di essere chiariti.

4. L'anonimato dev'essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione aggiudicatrice.

5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti.

6. È redatto un verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.

TITOLO V**OBBLIGHI STATISTICI, COMPETENZE D'ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 75***Obblighi statistici**

Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico redatto secondo l'articolo 76, che riguarda, separatamente, gli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente.

*Articolo 76***Contenuto del prospetto statistico**

1. Per ciascuna amministrazione aggiudicatrice elencata nell'allegato IV, il prospetto statistico precisa almeno:

- a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati disciplinati dalla presente direttiva;
- b) il numero e il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di deroghe all'Accordo.

Nella misura del possibile, i dati di cui al primo comma, lettera a), sono articolati in base:

- a) alle procedure di aggiudicazione utilizzate;
- b) e, per ciascuna di tali procedure, ai lavori di cui all'allegato I, ai prodotti e ai servizi di cui all'allegato II individuati per categorie della nomenclatura CPV;
- c) alla nazionalità dell'operatore economico cui l'appalto è stato aggiudicato.

Nel caso di appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, i dati di cui al primo comma, lettera a), sono inoltre articolati secondo le circostanze di cui agli articoli 30 e 31 e precisano il numero e il valore degli appalti aggiudicati per Stato membro e paese terzo di appartenenza degli aggiudicatari.

2. Per ciascuna categoria di amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell'allegato IV, il prospetto statistico precisa almeno:

- a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, articolati conformemente al paragrafo 1, secondo comma;
- b) il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di deroghe all'Accordo.

3. Il prospetto statistico precisa qualsiasi altra informazione statistica richiesta secondo l'Accordo.

Le informazioni di cui al primo comma sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2.

Articolo 77

Comitato consultivo

1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dall'articolo 1 della decisione 71/306/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in seguito denominato «il comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 78

Revisione delle soglie

1. La Commissione procede alla verifica delle soglie di cui all'articolo 7, primo comma, ogni due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e procede, se necessario, alla loro revisione secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2.

Il calcolo del valore di tali soglie è basato sulla media del valore giornaliero dell'euro espresso in diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto dal 1° gennaio. Il valore delle soglie in tal modo rivedute è arrotondato, se necessario, al migliaio di euro inferiore al dato risultante da tale calcolo, per assicurare il rispetto delle soglie in vigore previste dall'Accordo che sono espresse in diritti speciali di prelievo.

2. In occasione della revisione prevista dal paragrafo 1, la Commissione allinea le seguenti soglie, secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2:

- a) le soglie previste all'articolo 8, primo comma, lettera a), all'articolo 56 e all'articolo 63, paragrafo 1, primo comma, alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di lavori,
- b) le soglie previste all'articolo 8, primo comma, lettera b), e all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato IV,
- c) le soglie previste all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi

aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell'allegato IV.

3. Il controvalore delle soglie fissate conformemente al paragrafo 1 nella valuta nazionale degli Stati membri non partecipanti all'unione monetaria è soggetto, di regola, a revisione ogni due anni, a decorrere dal 1° gennaio 2004. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media del valore giornaliero di tali valute espresso in euro durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1° gennaio.

4. Le soglie rivedute di cui al paragrafo 1 e il loro controvalore nelle monete nazionali di cui al paragrafo 3 sono pubblicate dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* all'inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.

Articolo 79

Modificazioni

La Commissione può modificare, secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, quanto segue:

- a) le modalità tecniche dei metodi di calcolo di cui all'articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3;
- b) le modalità di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e di distribuzione dei bandi e degli avvisi citati agli articoli 35, 58, 64 e 69, nonché dei prospetti statistici di cui all'articolo 35, paragrafo 4, quarto comma, e agli articoli 75 e 76;
- c) le modalità particolari di riferimento a voci specifiche della nomenclatura CPV nei bandi o negli avvisi;
- d) gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui all'allegato III, allorché ciò si renda necessario in base a quanto notificato dagli Stati membri;
- e) gli elenchi delle autorità governative centrali di cui all'allegato IV in funzione degli adeguamenti che sono necessari per dar seguito all'Accordo;
- f) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all'allegato I, lasciando immutato il campo di applicazione «ratione materiae» della presente direttiva, e le modalità di riferimento a voci specifiche della suddetta nomenclatura negli avvisi o nei bandi;
- g) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all'allegato II, lasciando immutato il campo di applicazione «ratione materiae» della presente direttiva, e le modalità di riferimento nei bandi e negli avvisi, a posizioni specifiche della suddetta nomenclatura all'interno delle categorie di servizi elencate in detto allegato;

⁽¹⁾ GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15. Decisione modificata dalla decisione 77/63/CEE (GU L 13 del 15.1.1977, pag. 15).

- h) le modalità di trasmissione e pubblicazione dei dati di cui all'allegato VIII, per motivi legati al progresso tecnico o di ordine amministrativo;
- i) le modalità e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronico di cui alle lettere a), f) e g) dell'allegato X.

Articolo 80

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ... (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 81

Abrogazioni

La direttiva 92/50/CEE, ad eccezione dell'articolo 41, e le direttive 93/36/CEE e 93/37/CEE sono abrogate, a decorrere dalla

data di cui all'articolo 80, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di attuazione di cui all'allegato XI.

I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato XII.

Articolo 82

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 83

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a . . .

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

(*) 21 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO I

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA b) (1)

NACE (1)					Codice CPV
Sezione F			Costruzioni		
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
45			Costruzioni	Questa divisione comprende: nuove costruzioni, restauri e riparazioni comuni	45000000
	45.1		Preparazione del cantiere edile		45100000
		45.11	Demolizione di edifici e sistemazione del terreno	Questa classe comprende: — la demolizione di edifici e di altre strutture — lo sgombero dei cantieri edili — il movimento terra: scavo, riporto, spianamento e rusatura dei cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia, abbattimento con l'esplosivo, ecc. — la preparazione del sito per l'estrazione di minerali: — rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari Questa classe comprende inoltre: — il drenaggio del cantiere edile — il drenaggio di terreni agricoli o forestali	45110000
		45.12	Trivellazioni e perforazioni	Questa classe comprende: — trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, il genio civile e per fini analoghi, ad es. di natura geofisica o geologica Questa classe non comprende: — la trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, cfr. 11.20 — la perforazione di pozzi d'acqua, cfr. 45.25 — lo scavo di pozzi, cfr. 45.25 — le prospezioni di giacimenti di petrolio e di gas, le prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche, cfr. 74.20	45120000
	45.2		Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile		45200000

(1) In caso di differenti interpretazioni tra CPV e NACE si applica la nomenclatura NACE.

NACE (1)					Codice CPV
Sezione F			Costruzioni		
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
		45.21	Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile	<p>Questa classe comprende:</p> <p>lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo</p> <p>la costruzione di opere di ingegneria civile:</p> <p>ponti, inclusi quelli per autostrade sopraelevate, viadotti, gallerie e sottopassaggi</p> <p>condotte, linee di comunicazione ed elettriche per grandi distanze</p> <p>condotte, linee di comunicazione ed elettriche urbane; lavori urbani ausiliari</p> <p>il montaggio e l'installazione in loco di opere prefabbricate</p> <p>Questa classe non comprende:</p> <p>le attività dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, cfr. 11.20</p> <p>il montaggio di opere prefabbricate complete con elementi, non di calcestruzzo, fabbricati in proprio, cfr. divisioni 20, 26 e 28</p> <p>lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive, cfr. 45.23</p> <p>l'installazione dei servizi in un fabbricato, cfr. 45.3</p> <p>i lavori di completamento degli edifici, cfr. 45.4</p> <p>le attività in materia di architettura e di ingegneria, cfr. 74.20</p> <p>la gestione di progetti di costruzione, cfr. 74.20</p>	45210000
		45.22	Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici	<p>Questa classe comprende:</p> <p>la costruzione di tetti</p> <p>la copertura di tetti</p> <p>lavori d'impermeabilizzazione</p>	45220000
		45.23	Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi	<p>Questa classe comprende:</p> <p>la costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni</p> <p>la costruzione di strade ferrate</p> <p>la costruzione di piste di campi di aviazione</p> <p>lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive</p> <p>la segnaletica orizzontale per superfici stradali e la delimitazione di zone di parcheggio</p> <p>Questa classe non comprende:</p> <p>i lavori preliminari di movimento terra, cfr. 45.11</p>	45230000

NACE (1)					Codice CPV
Sezione F			Costruzioni		
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
		45.24	Costruzione di opere idrauliche	<p>Questa classe comprende:</p> <p>la costruzione di:</p> <p>idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse, ecc.</p> <p>dighe e sbarramenti</p> <p>lavori di dragaggio</p> <p>lavori sotterranei</p>	45240000
		45.25	Altri lavori speciali di costruzione	<p>Questa classe comprende:</p> <p>lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacità o attrezzature particolari:</p> <p>lavori di fondazione, inclusa la palificazione</p> <p>perforazione e costruzione di pozzi d'acqua, scavo di pozzi</p> <p>posa in opera di elementi d'acciaio non fabbricati in proprio</p> <p>piegatura d'acciaio</p> <p>posa in opera di mattoni e pietre</p> <p>montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro, incluso il loro noleggio</p> <p>costruzione di camini e forni industriali</p> <p>Questa classe non comprende:</p> <p>il noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio, cfr. 71.32</p>	45250000
	45.3		Installazione dei servizi in un fabbricato		45300000
		45.31	Installazione di impianti elettrici	<p>Questa classe comprende:</p> <p>l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di:</p> <p>cavi e raccordi elettrici</p> <p>sistemi di telecomunicazione</p> <p>sistemi di riscaldamento elettrico</p> <p>antenne d'uso privato</p> <p>impianti di segnalazione d'incendio</p> <p>sistemi d'allarme antifurto</p> <p>ascensori e scale mobili</p> <p>linee di discesa di parafulmini, ecc.</p>	45310000

NACE (1)					Codice CPV
Sezione F			Costruzioni		
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
		45.32	Lavori di isolamento	<p>Questa classe comprende:</p> <p>l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di materiali isolanti per l'isolamento termico, acustico o antivibrazioni</p> <p>Questa classe non comprende:</p> <p>i lavori d'impermeabilizzazione, cfr. 45.22</p>	45320000
		45.33	Installazione di impianti idraulico-sanitari	<p>Questa classe comprende:</p> <p>l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di:</p> <p>impianti idraulico-sanitari</p> <p>raccordi per il gas</p> <p>impianti e condotti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione o condizionamento dell'aria</p> <p>sistemi antincendio (sprinkler)</p> <p>Questa classe non comprende:</p> <p>l'installazione di impianti di riscaldamento elettrico, cfr. 45.31</p>	45330000
		45.34	Altri lavori di installazione	<p>Questa classe comprende:</p> <p>l'installazione di sistemi d'illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti</p> <p>l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di accessori ed attrezzature non classificati altrove</p>	45340000
	45.4		Lavori di completamento degli edifici		45400000
		45.41	Intonacatura	<p>Questa classe comprende:</p> <p>lavori d'intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura</p>	45410000
		45.42	Posa in opera di infissi in legno o in metallo	<p>Questa classe comprende:</p> <p>l'installazione, da parte di ditte non costruttrici, di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili, in legno o in altro materiale,</p> <p>completamenti di interni come soffitti, rivestimenti murali in legno, pareti mobili, ecc.</p> <p>Questa classe non comprende:</p> <p>la posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno, cfr. 45.43</p>	45420000

NACE ⁽¹⁾					Codice CPV
Sezione F			Costruzioni		
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
		45.43	Rivestimento di pavimenti e muri	<p>Questa classe comprende:</p> <p>la posa in opera, l'applicazione o l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di:</p> <p>piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti</p> <p>parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti</p> <p>moquette e rivestimenti di linoleum, gomma o plastica per pavimenti</p> <p>rivestimenti in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri</p> <p>carta da parati</p>	45430000
		45.44	Tinteggiatura e posa in opera di vetrate	<p>Questa classe comprende:</p> <p>la tinteggiatura interna ed esterna di edifici</p> <p>la verniciatura di strutture di genio civile</p> <p>la posa in opera di vetrate, specchi, ecc.</p> <p>Questa classe non comprende:</p> <p>la posa in opera di finestre, cfr. 45.42</p>	45440000
		45.45	Altri lavori di completamento degli edifici	<p>Questa classe comprende:</p> <p>l'installazione di piscine private</p> <p>la pulizia a vapore, la sabbiatura, ecc. delle pareti esterne degli edifici</p> <p>altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a</p> <p>Questa classe non comprende:</p> <p>le pulizie effettuate all'interno di immobili ed altre strutture, cfr. 74.70</p>	45450000
	45.5		Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore		45500000
		45.50	Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore	Questa classe non comprende: il noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, senza manovratore, cfr. 71.32	

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 29/2002 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3).

ALLEGATO II

SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA d)

ALLEGATO II A ⁽¹⁾

Categorie	Denominazione	Numero di riferimento CPC ⁽¹⁾	Numero di riferimento CPV
1	Servizi di manutenzione e riparazione	6112, 6122, 633, 886	da 50100000-6 a 50982000-2 (eccetto 50310000-1 a 50324200-4 e 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0)
2	Servizi di trasporto terrestre ⁽²⁾ , inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta	712 (eccetto 71235), 7512, 87304	da 60112000-6 a 60129300-1 (eccetto 60121000-2 a 60121600-8, 60122200-1, 60122230-0), e da 64120000-3 a 64121200-2
3	Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta	73 (eccetto 7321)	da 62100000-3 a 62300000-5 (eccetto 62121000-6, 62221000-7)
4	Trasporto di posta per via terrestre ⁽³⁾ e aerea	71235, 7321	60122200-1, 60122230-0 62121000-6, 62221000-7
5	Servizi di telecomunicazione	752	da 64200000-8 a 64228200-2, 72318000-7, e da 72530000-9 a 72532000-3
6	Servizi finanziari: a) servizi assicurativi b) servizi bancari e finanziari ⁽⁴⁾	ex 81, 812, 814	da 66100000-1 a 66430000-3 e da 67110000-1 a 67262000-1 ⁽⁴⁾
7	Servizi informatici ed affini	84	da 50300000-8 a 50324200-4, da 72100000-6 a 72591000-4 (eccetto 72318000-7 e da 72530000-9 a 72532000-3)
8	Servizi di ricerca e sviluppo ⁽⁵⁾	85	da 73000000-2 a 73300000-5 (da 73200000-4, 73210000-7, 7322000-0)
9	Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili	862	da 74121000-3 a 74121250-0
10	Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica	864	da 74130000-9 a 74133000-0, e 74423100-1, 74423110-4
11	Servizi di consulenza gestionale ⁽⁶⁾ e affini	865, 866	da 73200000-4 a 73220000-0, da 74140000-2 a 74150000-5 (eccetto 74142200-8), e 74420000-9, 74421000-6, 74423000-0, 74423200-2, 74423210-5, 74871000-5, 93620000-0

⁽¹⁾ In caso di interpretazioni differenti fra CPV e CPC si applica la nomenclatura CPC.

Categorie	Denominazione	Numero di riferimento CPC ⁽¹⁾	Numero di riferimento CPV
12	Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi	867	da 74200000-1 a 74276400-8, e da 74310000-5 a 74323100-0, e 74874000-6
13	Servizi pubblicitari	871	da 74400000-3 a 74422000-3 (eccetto 74420000-9 e 74421000-6)
14	Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari	874, 82201 a 82206	da 70300000-4 a 70340000-6, e da 74710000-9 a 74760000-4
15	Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto	88442	da 78000000-7 a 78400000-1
16	Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi	94	da 90100000-8 a 90320000-6, e 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0

⁽¹⁾ Nomenclatura CPC (versione provvisoria), utilizzata per definire il campo d'applicazione della direttiva 92/50/CEE.

⁽²⁾ Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

⁽³⁾ Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

⁽⁴⁾ Ad esclusione dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni aggiudicatrici per loro uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni.

⁽⁵⁾ Ad esclusione dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni aggiudicatrici per loro uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni.

⁽⁶⁾ Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.

ALLEGATO II B

Categorie	Denominazione	Numero di riferimento CPC	Numero di riferimento CPV
17	Servizi alberghieri e di ristorazione	64	da 55000000-0 a 55524000-9, e da 93400000-2 a 93411000-2
18	Servizi di trasporto per ferrovia	711	60111000-9, e de 60121000-2 a 60121600-8
19	Servizi di trasporto per via d'acqua	72	da 61000000-5 a 61530000-9, e da 63370000-3 a 63372000-7
20	Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti	74	62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 62450000-1, da 63000000-9 a 63600000-5 (eccetto 63370000-3, 63371000-0, 63372000-7), e 74322000-2, 93610000-7
21	Servizi legali	861	da 74110000-3 a 74114000-1
22	Servizi di collocamento e reperimento di personale ⁽¹⁾	872	da 74500000-4 a 74540000-6 (eccetto 74511000-4), e da 5000000-2 a 95140000-5
23	Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati	873 (eccetto 87304)	da 74600000-5 a 74620000-1
24	Servizi relativi all'istruzione, anche professionale	92	da 80100000-5 a 80430000-7
25	Servizi sanitari e sociali	93	74511000-4, e da 85000000-9 a 85323000-9 (eccetto 85321000-5 e 85322000-2)
26	Servizi ricreativi, culturali e sportivi ⁽²⁾	96	da 74875000-3 a 74875200-5, e da 92000000-1 a 92622000-7 (eccetto 92230000-2)
27	Altri servizi ⁽¹⁾ ⁽²⁾		

⁽¹⁾ Esclusi i contratti di lavoro.

⁽²⁾ Esclusi i contratti per l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi da parte di emittenti radiotelevisive e i contratti concernenti il tempo di trasmissione.

ALLEGATO III

ELENCO DEGLI ORGANISMI E DELLE CATEGORIE DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO DI CUI
ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 9, SECONDO COMMA

I. BELGIO

Organismi

A

- Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'Asile — Federaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers
- Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire — Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
- Agence fédérale de Contrôle nucléaire — Federaal Agentschap voor nucleaire Controle
- Agence wallonne à l'Exportation
- Agence wallonne des Télécommunications
- Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées
- Aquafin
- Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
- Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les Provinces — Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Astrid

B

- Banque nationale de Belgique — Nationale Bank van België
- Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft
- Berlaymont 2000
- Bibliothèque royale Albert I^{er} — Koninklijke Bibliotheek Albert I
- Bruxelles-Propreté — Agence régionale pour la Propreté — Net-Brussel — Gewestelijke Agentschap voor Netheid
- Bureau d'Intervention et de Restitution belge — Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
- Bureau fédéral du Plan — Federaal Planbureau

C

- Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage — Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
- Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité — Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekeringen
- Caisse de Secours et de Prévoyance en Faveur des Marins — Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden
- Caisse de Soins de Santé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges — Kas der geneeskundige Verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
- Caisse nationale des Calamités — Nationale Kas voor Rampenschade
- Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Batellerie — Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart.
- Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Chargement, Déchargement et Manutention de Marchandises dans les Ports, Débarcadères, Entrepôts et Stations (appelée habituellement «Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales des Régions maritimes») — Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings- en Lossings-ondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd «Bijzondere Compensatiekas voor Kindertoelagen van de Zeevaartgewesten»)
- Centre d'Étude de l'Énergie nucléaire — Studiecentrum voor Kernenergie
- Centre de recherches agronomiques de Gembloux
- Centre hospitalier de Mons

- Centre hospitalier de Tournai
- Centre hospitalier universitaire de Liège
- Centre informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale — Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest
- Centre pour l'Égalité des Chances et la Lutte contre le Racisme — Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
- Centre régional d'Aide aux Communes
- Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien
- Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te Gent
- Comité de Contrôle de l'Électricité et du Gaz — Controlecomité voor Elektriciteit en Gas
- Comité national de l'Énergie — Nationaal Comité voor de Energie
- Commissariat général aux Relations internationales
- Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openlucht recreatie
- Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française de Belgique
- Conseil central de l'Économie — Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
- Conseil économique et social de la Région wallonne
- Conseil national du Travail — Nationale Arbeidsraad
- Conseil supérieur de la Justice — Hoge Raad voor de Justitie
- Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes Entreprises — Hoge Raad voor Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen
- Conseil supérieur des Classes moyennes
- Coopération technique belge — Belgische technische Coöperatie

D

- Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung
- Dienst voor de Scheepvaart
- Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs
- Domus Flandria

E

- Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française
- Export Vlaanderen

F

- Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven
- Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector
- Fonds bijzondere Jeugdbijstand
- Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires
- Fonds culturele Infrastructuur
- Fonds de Participation
- Fonds de Vieillessement — Zilverfonds
- Fonds d'Aide médicale urgente — Fonds voor dringende geneeskundige Hulp
- Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française
- Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom — Pensioenfondsen voor de Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom
- Fonds des Accidents du Travail — Fonds voor Arbeidsongevallen

- Fonds des Maladies professionnelles — Fonds voor Beroepsziekten
- Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciés en cas de Fermeture d'Entreprises — Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen Werknemers
- Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-Capitale — Woningfonds van de grote Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest
- Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie
- Fonds Film in Vlaanderen
- Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires — Nationaal Warborgfonds voor Schoolgebouwen
- Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers — Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmij-nenschade
- Fonds piscicole de Wallonie
- Fonds pour le Financement des Prêts à des Etats étrangers — Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten
- Fonds pour la Rémunération des Mousses — Fonds voor Scheepsjongens
- Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales — Brussels gewestelijk Herfinancierings-fonds van de gemeentelijke Thesaurieën
- Fonds voor flankerend economisch Beleid
- Fonds wallon d'Avances pour la Réparation des Dommages provoqués par des Pompages et des Prises d'Eau souterraine

G

- Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten
- Grindfonds

H

- Herplaatsingfonds
- Het Gemeenschapsonderwijs
- Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten

I

- Institut belge de Normalisation — Belgisch Instituut voor Normalisatie
- Institut belge des Services postaux et des Télécommunications — Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecom-municatie
- Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle
- Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement — Brussels Instituut voor Milieubeheer
- Institut d'Aéronomie spatiale — Instituut voor Ruimte — aëronomie
- Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises
- Institut des Comptes nationaux — Instituut voor de nationale Rekeningen
- Institut d'Expertise vétérinaire — Instituut voor veterinaire Keuring
- Institut du Patrimoine wallon
- Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen
- Institut géographique nationale — Nationaal geografisch Instituut
- Institution pour le Développement de la Gazéification souterraine — Instelling voor de ontwikkeling van -onder-grondse Vergassing
- Institution royale de Messine — Koninklijke Gesticht van Mesen
- Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamande — Universitaire instellingen van publiek recht afangende van de Vlaamse Gemeenschap

- Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté française — Universitaire instellingen van publiek recht afhankelijk van de Franse Gemeenschap
- Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité — Rijksinstituut voor Ziekte — en Invaliditeitsverzekering
- Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants — Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
- Institut national des Industries extractives — Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven
- Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail — Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden
- Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre — Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers
- Institut national des Radioéléments — Nationaal Instituut voor Radio-Elementen
- Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie — Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
- Institut pour l'Amélioration des Conditions de Travail — Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden
- Institut royal belge des Sciences naturelles — Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
- Institut royal du Patrimoine culturel — Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
- Institut royal météorologique de Belgique — Koninklijk meteorologisch Instituut van België
- Institut scientifique de Service public en Région wallonne
- Institut scientifique de la Santé publique — Louis Pasteur — Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid — Louis Pasteur
- Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen
- Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
- Instituut voor het archeologisch Patrimonium
- Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen
- Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant

J

- Jardin botanique national de Belgique — Nationale Plantentuin van België

K

- Kind en Gezin
- Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen

L

- Loterie nationale — Nationale Loterij

M

- Mémorial national du Fort de Breendonk — Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk
- Musée royal de l'Afrique centrale — Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
- Musées royaux d'Art et d'Histoire — Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
- Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique — Koninklijke Musea voor schone Kunsten van België

O

- Observatoire royal de Belgique — Koninklijke Sterrenwacht van België
- Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense — Centrale Dienst voor sociale en culturele Actie van het Ministerie van Defensie
- Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi

- Office de Contrôle des Assurances — Controledienst voor de Verzekeringen
- Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités — Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen
- Office de la Naissance et de l'Enfance
- Office de Promotion du Tourisme
- Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer — Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid
- Office for Foreign Investors in Wallonia
- Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés — Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
- Office national de l'Emploi — Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
- Office national de Sécurité sociale — Rijksdienst voor sociale Zekerheid
- Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales — Rijksdienst voor sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten
- Office national des Pensions — Rijksdienst voor Pensioenen
- Office national des Vacances annuelles — Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie
- Office national du Ducroire — Nationale Delcrederedienst
- Office régional bruxellois de l'Emploi — Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
- Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture
- Office régional pour le Financement des Investissements communaux
- Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi
- Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel
- Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem
- Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest
- Orchestre national de Belgique — Nationaal Orkest van België
- Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles — Nationale Instelling voor radioactief Afval en Splijtstoffen

P

- Palais des Beaux-Arts — Paleis voor schone Kunsten
- Participatiemaatschappij Vlaanderen
- Pool des Marins de la Marine marchande — Pool van de Zeelieden der Koopvaardij

R

- Radio et Télévision belge de la Communauté française
- Régie des Bâtiments — Regie der Gebouwen
- Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea

S

- Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale — Brusselse hoofdstedelijk Dienst voor Brandweer en dringende medische Hulp
- Société belge d'Investissement pour les pays en développement — Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden
- Société d'Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l'Ouest du Brabant wallon
- Société de Garantie régionale
- Sociaal economische Raad voor Vlaanderen
- Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées — Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen
- Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois
- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon
- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut
- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur
- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège
- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Luxembourg
- Société publique de Gestion de l'Eau
- Société wallonne du Logement et sociétés agréées
- Sofibail
- Sofibru
- Sofico

T

- Théâtre national
- Théâtre royal de la Monnaie — De Koninklijke Muntchouburg
- Toerisme Vlaanderen
- Tunnel Liefkenshoek

U

- Universitair Ziekenhuis Gent

V

- Vlaams Commissariaat voor de Media
- Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
- Vlaams Egalisatie Rente Fonds
- Vlaamse Hogescholenraad
- Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen
- Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek
- Vlaamse interuniversitaire Raad
- Vlaamse Landmaatschappij
- Vlaamse Milieuholding
- Vlaamse Milieumaatschappij
- Vlaamse Onderwijsraad
- Vlaamse Opera
- Vlaamse Radio- en Televisieomroep
- Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt
- Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde
- Vlaams Fonds voor de Lastendelging
- Vlaams Fonds voor de Letteren
- Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap
- Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw
- Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
- Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie
- Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie

- Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen
- Vlaams Landbouwinvesteringsfonds
- Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing
- Vlaams Zorgfonds
- Vlaams Woningenfonds voor de grote Gezinnen

II. DANIMARCA

Organismi

Danmarks Radio
Det landsdækkende TV2
Danmarks Nationalbank
Sund og Bælt Holding A/S
A/S Storebælt
A/S Øresund
Øresundskonsortiet
Ørestadsselskabet I/S
Byfornyelsesselskabet København
Hovedstadsområdets Sygehusfællesskab
Statens og Kommunernes Indkøbsservice
Post Danmark
Arbejdsmarkedets Tillægspension
Arbejdsmarkedets Feriefond
Lønmodtagernes Dyrtidsfond
Naviair

Categorie

- De Almene Boligorganisationer (organismi per l'edilizia popolare),
- Lokale kirkelige myndigheder (amministrazioni ecclesiastiche locali),
- Andre forvaltningssubjekter (altri enti amministrativi).

III. GERMANIA

1. Categorie

Enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico, costituiti dallo Stato, dai Länder o da enti locali, specie nei seguenti settori:

1.1. Enti

- Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften (istituti di istruzione superiore scientifica e associazioni studentesche costituite statutariamente)
- Berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern) (associazioni di professioni liberali: ordini forensi, notarili, di consulenti fiscali, revisori di conti, architetti, medici, farmacisti)
- Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) (associazioni di natura economica: camere dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e commercio, organismi dell'artigianato, cooperative artigiane)
- Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger) (assicurazioni sociali: casse malattia, enti di assicurazione infortuni e pensioni)
- Kassenärztliche Vereinigungen (associazioni di medici delle casse malattia),
- Genossenschaften und Verbände (cooperative e federazioni)

1.2. Istituti e fondazioni

Entità aventi carattere diverso da quello industriale e commerciale, soggette al controllo dello Stato e operanti nell'interesse generale, specie nei seguenti settori:

- Rechtsfähige Bundesanstalten (enti federali dotati di personalità giuridica)
- Versorgungsanstalten und Studentenwerke (enti di assistenza e opere universitarie e scolastiche)
- Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen (fondazioni culturali, di beneficenza, di assistenza)

2. Persone giuridiche di diritto privato

Entità aventi carattere diverso da quello industriale o commerciale, soggette al controllo dello Stato e operanti nell'interesse generale, ivi comprese le «Kommunale Versorgungsunternehmen» (servizi pubblici dei comuni), specie nei seguenti settori:

- Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkörperbeseitigungsanstalten) (sanitario: ospedali, case di cura, centri di ricerca medica, laboratori di analisi e sardigna)
- Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) (culturale: teatri pubblici, orchestre, musei, biblioteche, archivi, giardini zoologici e botanici)
- Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhäuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) (sociale: asili e giardini d'infanzia, convalescenziari, casa del bambino e dei giovani, centri di vacanza, case della collettività e del cittadino, della donna, dell'anziano, del senzatetto)
- Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) (sportivo: piscine, impianti sportivi)
- Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) (civile: pompieri, pronto intervento)
- Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen) (educativo: centri di riqualificazione, perfezionamento, riciclaggio, università popolari)
- Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung) (scientifico, della ricerca e sviluppo: grandi centri di ricerca, società e associazioni scientifiche, promozione della ricerca)
- Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) (della nettezza urbana: pulizia strade, raccolta immondizie e smaltimento acque nere e bianche)
- Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen, Wohnraumvermittlung) (dell'edilizia e edilizia abitativa: urbanistica, sviluppo urbano, edilizia pubblica e assegnazione alloggi)
- Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) (economico: società di promozione dello sviluppo economico)
- Friedhofs- und Bestattungswesen (dei cimiteri e dell'inumazione)
- Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung) (della cooperazione con i paesi in via di sviluppo: finanziamento, cooperazione tecnica, aiuti allo sviluppo, formazione)

IV. GRECIA

Categorie

- a) Le imprese pubbliche e gli enti pubblici
- b) Le persone giuridiche di diritto privato, che appartengono allo Stato o che sono regolarmente sovvenzionate, secondo le disposizioni applicabili, da risorse pubbliche almeno per il 50 % del loro bilancio annuale o il cui capitale sociale è per almeno il 51 % di proprietà dello Stato
- c) Le persone giuridiche di diritto privato che appartengono a persone giuridiche di diritto pubblico, a enti locali di qualsiasi livello, inclusa l'Associazione centrale degli enti locali greci (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), ad associazioni locali dei comuni, nonché alle imprese e enti pubblici e alle persone giuridiche di cui alla lettera b) o regolarmente sovvenzionate dalle stesse, almeno per il 50 % del loro bilancio annuale, secondo le disposizioni applicabili o il proprio statuto, o le persone giuridiche sopraindicate che possiedono almeno il 51 % del capitale sociale di dette persone giuridiche di diritto pubblico.

V. SPAGNA

Categorie

- Gli organismi e gli enti di diritto pubblico soggetti alla «Ley de Contratos de las Administraciones Públicas», (diversi da quelli che fanno parte dell'Administración General del Estado (amministrazione generale dello Stato))
- Gli organismi e gli enti di diritto pubblico soggetti alla «Ley de Contratos de las Administraciones Públicas» (legge sugli appalti delle amministrazioni pubbliche), diversi da quelli che fanno parte dell'Administración de las Comunidades Autónomas (amministrazione delle comunità autonome)
- Gli organismi e gli enti di diritto pubblico soggetti alla «Ley de Contratos de las Administraciones Públicas» (legge sugli appalti delle amministrazioni pubbliche), diversi da quelli che fanno parte delle Corporaciones Locales (enti locali)
- Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social (gli enti di gestione e i servizi comuni della sicurezza sociale)

VI. FRANCIA

Organismi

- Collège de France
- Conservatoire national des arts et métiers
- Observatoire de Paris
- Institut national d'histoire de l'art (INHA)
- Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
- Institut national de la recherche agronomique (INRA)
- Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)
- Institut de recherche pour le développement (IRD)
- Agence nationale pour l'emploi (ANPE)
- Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)
- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)
- Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)
- Compagnies et établissements consulaires: chambres de commerce et d'industrie (CCI), chambres des métiers et chambres d'agriculture
- Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC)

Categorie1. *Enti pubblici nazionali:*

- Agences de l'eau (autorità di bacino)
- Écoles d'architecture (istituti di architettura)
- Universités (università)
- Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) (Istituti universitari di formazione per gli insegnanti)

2. *Enti pubblici regionali, dipartimentali o locali a carattere amministrativo:*

- Collèges (scuole secondarie)
- Lycées (scuole secondarie: licei)
- Établissements publics hospitaliers (enti pubblici ospedalieri)
- Offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM) (enti pubblici per le case popolari)

3. *Consorti fra enti territoriali:*

- Établissements publics de coopération intercommunale (enti pubblici di cooperazione intercomunale)
- Institutions interdépartementales et interrégionales (istituzioni interdipartimentali e interregionali)

VII. IRLANDA

Organismi

- Enterprise Ireland (Marketing, technology and enterprise development)
- Forfás (Policy and advice for enterprise, trade, science, technology and innovation)
- Industrial Development Authority
- Enterprise Ireland
- FÁS (Industrial and employment training)
- Health and Safety Authority
- Bord Fáilte Éireann (Tourism development)
- CERT (Training in hotel, catering and tourism industries)

Irish Sports Council
National Roads Authority
Údarás na Gaeltachta (Authority for Gaelic speaking regions)
Teagasc (Agricultural research, training and development)
An Bord Bia (Food industry promotion)
An Bord Glas (Horticulture industry promotion)
Irish Horseracing Authority
Bord na gCon (Greyhound racing support and development)
Marine Institute
Bord Iascaigh Mhara (Fisheries Development)
Equality Authority
Legal Aid Board

Categorie

Regional Health Boards (consigli regionali ospedalieri)
Hospitals and similar institutions of a public character (ospedali e istituzioni pubbliche simili)
Vocational Education Committees (comitati per l'istruzione tecnica e professionale)
Colleges and educational institutions of a public character (college e istituti di istruzione pubblici)
Central and Regional Fisheries Boards (enti centrali e regionali per la pesca)
Regional Tourism Organisations (organismi regionali per il turismo)
National Regulatory and Appeals bodies (such as in the telecommunications, energy, planning etc. areas) (Organismi nazionali di regolamentazione e ricorso, ad esempio nei settori delle telecomunicazioni, dell'energia, dell'urbanistica, ecc. . . .)
Agencies established to carry out particular functions or meet needs in various public sectors (e.g. Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority etc.) (organismi creati per svolgere funzioni particolari o soddisfare bisogni di settori pubblici, Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority etc.)
Other public bodies falling within the definition of a body governed by public law in accordance with Article 1(7) of this Directive. (Gli altri organismi di diritto pubblico che rientrano nella definizione di organismo di diritto pubblico di cui all'articolo 1, paragrafo 7 della presente direttiva)

VIII. ITALIA

Organismi

Società «Stretto di Messina»
Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo
Ente nazionale per l'aviazione civile — ENAC
Ente nazionale per l'assistenza al volo — ENAV

Categorie

— Enti portuali e aeroportuali
— Consorzi per le opere idrauliche
— Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università
— Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza

- Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici
- Enti di ricerca e sperimentazione
- Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza
- Consorzi di bonifica
- Enti di sviluppo e di irrigazione
- Consorzi per le aree industriali
- Comunità montane
- Enti preposti a servizi di pubblico interesse
- Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero
- Enti culturali e di promozione artistica.

IX. LUSSEMBURGO

Categorie

- Établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement (enti pubblici statali soggetti al controllo di un membro del governo)
 - Établissements publics placés sous la surveillance des communes (enti pubblici soggetti al controllo dei comuni)
- Consorzi intercomunali creati in virtù della legge del 14 febbraio 1990 relativa ai consorzi intercomunali.

X. PAESI BASSI

Organismi

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministry of the Interior and Kingdom Relations)

- Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (NIBRA) (Netherlands Institute for Firemen and Combatting calamities)
- Nederlands Bureau Brandweer Examens (NBBE) (Netherlands Bureau for Exams of Firemen)
- Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP) (National Institute for Selection and Education of Policemen)
- 25 afzonderlijke politieregio's (25 individual police regions)
- Stichting ICTU (ICTU Foundation)

Ministerie van Economische Zaken (Ministry of Economic Affairs)

- Stichting Syntens (Syntens)
- Van Swinden Laboratorium B.V. (NMI van Swinden Laboratory)
- Nederlands Meetinstituut B.V. (NMI Institute for Metrology and Technology)
- Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR)
- (Netherlands Agency for Aerospace Programmes)
- Stichting Toerisme Recreatie Nederland (TRN) (Netherlands Board of Tourism)
- Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) (Cooperative Body of the provincial governments of the Northern Netherlands)
- Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) (Gelderland Development Company)

- Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij (OOM) (OOM International Business Development)
- LIOF (Limburg Investment Development Company LIOF)
- Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) (NOM Investment Development)
- Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) (Noord Brabant Development Agency)
- Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Independent Post and Telecommunications Authority)

Ministerie van Financiën

- De Nederlandse Bank N.V. (the Dutch Central Bank)
- Autoriteit Financiële Markten (the Netherlands Authority for the Financial Markets)
- Pensioen- & Verzekeringskamer (the Pensions and Insurance Supervisory Authority of the Netherlands)

Ministerie van Justitie

- Stichting Reclassering Nederland (SRN) (Dutch Rehabilitation Agency)
- Stichting VEDIVO (VEDIVO Agency, Association for Managers in the (Family) Guardianship)
- Voogdij- en gezinsvoogdij instellingen (Guardianship and Family Guardian ship Institutions)
- Stichting Halt Nederland (SHN) (Dutch Halt (the alternative) Agency)
- Particuliere Internaten (Private Boarding Institutiona)
- Particuliere Jeugdinstellingen (Penal Institutions for Juvenile Offenders)
- Schadefonds Geweldsmisdrijven (Damages Fund for Violent Crimes)
- Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) (Agency for the Reception of Asylum Seekers)
- Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) (National Collection of Support and Maintenance Agency)
- Landelijke organisaties slachtofferhulp (National Victim Compensation Organisations)
- College Bescherming Persoonsgegevens (Dutch Data Protection Authority)
- Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) (Administration of Justice Study Centre Agency)
- Raden voor de Rechtsbijstand (Legal Assistance Councils)
- Stichting Rechtsbijstand Asiel (Asylum Seekers Legal Advice Centres)
- Stichtingen Rechtsbijstand (Legal Assistance Agencies)
- Landelijk Bureau Racisme bestrijding (LBR) (National Bureau against Racial Discrimination)
- Clara Wichman Instituut (Clara Wichmaan Institute)
- Tolkencentra (Interpret Centres)

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

- Bureau Beheer Landbouwgronden (Land Management Service)
- Faunafonds (Fauna Fund)
- Staatsbosbeheer (National Forest Service)
- Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding (Netherlands Bureau for Food and Nutrition Education)
- Universiteit Wageningen (Wageningen University and Research Centre)
- Stichting DLO (Agricultural Research Department)
- (Hoofd) productschappen (Commodity Boards)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

A. Algemene omschrijvingen

- de openbare of uit de openbare kas bekostigde bijzondere scholen voor basisonderwijs in de zin van de Wet op het primair onderwijs

- de openbare of uit de openbare kas bekostigde scholen voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, dan wel instellingen voor speciaal en voortgezet onderwijs in de zin van de Wet op de expertisecentra
- de openbare of uit de openbare kas bekostigde bijzondere scholen of inrichtingen voor voortgezet onderwijs in de zin van de Wet op het Voortgezet Onderwijs
- de openbare of uit de openbare kas bekostigde bijzondere instellingen in de zin van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs
- de openbare of uit de openbare kas bekostigde bijzondere scholen in de zin van de Experimentenwet Onderwijs
- de bekostigde universiteiten en hogescholen, de Open Universiteit, en de academische ziekenhuizen, bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, alsmede de instellingen voor internationaal onderwijs voorzover zij voor meer dan 50 % van overheidswege worden bekostigd Wetenschappelijk Onderzoek
- schoolbegeleidingsdiensten in de zin van de Wet op het primair onderwijs of de Wet op de expertisecentra
- landelijke pedagogische centra in de zin van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten
- omroepverenigingen als bedoeld in de Mediawet
- fondsen als bedoeld in de Wet op het Specifiek Cultuurbeleid
- landelijke organen voor het beroepsonderwijs
- stichtingen als bedoeld in de Wet Verzelfstandiging Rijksmuseum Diensten
- overige musea, die voor meer dan 50 % door OCenW worden bekostigd
- overige organisaties en instellingen op het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschappen die voor meer dan 50 % door OCenW worden bekostigd

B. Nominatieve opsomming

- Informatie Beheer Groep
- Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
- Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent
- Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
- Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
- Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic)
- Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
- Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
- Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
- College van Beroep voor het hoger Onderwijs
- Vereniging van openbare bibliotheken NBLC
- Koninklijke Bibliotheek
- Stichting Muziek Centrum van de Omroep
- Stichting Ether Reclame
- Stichting Radio Nederland Wereldomroep
- Nederlandse Programma Stichting
- Nederlandse Omroep Stichting
- Commissariaat voor de Media
- Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties
- Stichting Lezen
- Dienst Omroepbijdragen
- Centrum voor innovatie en opleidingen

- Bedrijfsfonds voor de Pers
- Centrum voor innovatie van opleidingen
- Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito)
- Instituut voor Leerplanontwikkeling
- Landelijk Dienstverlenend Centrum voor Studie- en Beroepskeuzevoorlichting-
- Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
- Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs
- BVE-Raad
- Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven
- Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs
- Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs
- Combo, Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie
- Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs
- Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO
- Stichting SoFoKles
- Europees Platform
- Stichting mobiliteitsfonds HBO
- Nederlands Audiovisueel Archiefcentrum
- Stichting minderheden Televisie Nederland
- Stichting omroep alloctonen
- Stichting multiculturele Activiteiten Utrecht
- School der Poëzie
- Nederlands Perscentrum
- Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum
- Bibliotheek voor varenden
- Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden
- Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken
- Nederlandse luister- en braillebibliotheek
- Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang
- Bibliotheek Le Sage Ten Broek
- Doe Maar Dicht Maar
- ElHizjra
- Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten
- Fund for Central and East European Bookprojects
- Jongeren Onderwijs Media

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

- Sociale Verzekeringsbank (Social Insurance Bank)
- Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Employment Service)
- Stichting Silicose Oud Mijnwerkers (Foundation for Former Miners suffering from Silicosis)
- Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer (Pensions and Insurance Supervisory Authority of the Netherlands)
- Sociaal Economische Raad (SER) (Social and Economic Council in the Netherlands)

- Raad voor Werk en Inkomen (RWI) (Council for Work and Income)
- Centrale organisatie voor werk en inkomen (Central Organisation for Work and Income)
- Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Implementing body for employee insurance schemes)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Ministry of Transport Public Works and Watermanagement)

- RDW Voertuig informatie en toelating (Vehicle information and administration service)
- Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie (LVB) (Air Traffic Control Agency)
- Nederlandse Loodsencorporatie (NLC) (Dutch maritime pilots association)
- Regionale Loodsencorporatie (RLC) (Regional maritime pilots association)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

- Kadaster (Cadastral and Public Registers Agency)
- Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (Central Housing Fund)
- Stichting Bureau Architectenregister (Architectsregister)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministry for Health, Welfare and Sports)

- Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR)
- College ter beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG) (Medicines Evaluation Board Agency)
- Commissies voor gebiedsaanwijzing
- College sanering Ziekenhuisvoorzieningen (National Board for Redevelopment of Hospital Facilities)
- Zorgonderzoek Nederland (ZON) (Health Research and Development Council)
- Keuringsinstellingen Wet medische hulpmiddelen:
 - N.V. KEMA/Stichting TNO Certification (KEMA/TNO Certification)
- College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ) (National Board for Hospital Facilities)
- College voor Zorgverzekeringen (CVZ) (Health Care Insurance Board)
- Nationaal Comité 4 en 5 mei (National 4 and 5 May Committee)
- Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) (Pension and Benefit Board)
- College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) (Health Service Tariff Tribunal)
- Stichting Uitvoering Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering (SUO)
- Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM) (Foundation for the Advancement of Public Health and Environment)
- Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS
- Stichting Sanquin Bloedvoorziening (Sanquin Blood Supply Foundation)
- College van Toezicht op de Zorgverzekeringen organen ex artikel 14, lid 2c, Wet BIG (Supervisory Board of Health Care Insurance Committees for registration of professional health care practices)
- Ziekenfondsen (Health Insurance Funds)
- Nederlandse Transplantatiestichting (NTS) (Dutch Transplantation Foundation)
- Regionale Indicatieorganen (RIO's) (Regional bodies for Need Assessment).

XI. AUSTRIA

Tutti gli organismi soggetti al controllo finanziario della «Rechnungshof» (Corte dei conti) non aventi carattere industriale o commerciale.

XII. PORTOGALLO

Categorie

- Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial (istituti pubblici senza carattere commerciale o industriale)
- Serviços públicos personalizados (Servizi pubblici dotati di personalità giuridica)
- Fundações públicas (fondazioni pubbliche)
- Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde (enti pubblici per l'insegnamento, la ricerca scientifica e la sanità)

XIII. FINLANDIA

Organismi o imprese pubbliche o soggetti al controllo pubblico non aventi carattere industriale o commerciale.

XIV. SVEZIA

Tutti gli organismi non commerciali i cui appalti pubblici sono soggetti al controllo dell'Ufficio nazionale degli appalti pubblici.

XV. REGNO UNITO

Organismi

- Design Council
- Health and Safety Executive
- National Research Development Corporation
- Public Health Laboratory Service Board
- Advisory, Conciliation and Arbitration Service
- Commission for the New Towns
- National Blood Authority
- National Rivers Authority
- Scottish Enterprise
- Scottish Homes
- Welsh Development Agency

Categorie

- Maintained schools, (scuole sovvenzionate)
- Universities and Colleges financed for the most part by other contracting authorities (università e college finanziati prevalentemente da altre amministrazioni aggiudicatrici)
- National Museums and Galleries, (gallerie e musei nazionali)
- Research Councils, (consigli di ricerca)
- Fire Authorities (autorità competenti in caso di incendi)
- National Health Service Strategic Health Authorities (autorità sanitarie strategiche del servizio sanitario nazionale)
- Police Authorities (autorità di polizia)
- New Town Development Corporations (società di sviluppo di nuove città)
- Urban Development Corporations (società di sviluppo urbano)

ALLEGATO IV

AUTORITÀ GOVERNATIVE CENTRALI ⁽¹⁾

BELGIO

— lo Stato	— de Staat
— le comunità	— de gemeenschappen
— le commissioni comunitarie	— de gemeenschapscommissies
— le regioni	— de gewesten
— le province	— de provincies
— i comuni	— de gemeenten
— i centri pubblici di aiuto sociale	— de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
— le fabbriche di chiese e gli organismi incaricati della gestione dei beni temporali degli altri culti riconosciuti	— de kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporalien van de erkende erediensden
— le società di sviluppo regionale	— de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen
— i polder e wateringues	— de polders en wateringeng
— i comitati di ricomposizione rurale	— de ruilverkavelingscomités
— le zone di polizia	— de politiezones
— le associazioni formate da più autorità aggiudicatrici di cui sopra.	— de verenigingen gevormd door een of meerdere aanbestedende overheden hierboven.

DANIMARCA

1. Folketinget — Il Parlamento danese	Rigsrevisionen — La Corte dei conti
2. Statsministeriet — Il Gabinetto del Primo Ministro	
3. Udenrigsministeriet — Ministero degli affari esteri	
4. Beskæftigelsesministeriet — Ministero dell'occupazione	5 styrelser og institutioner — 5 servizi e istituzioni
5. Domstolsstyrelsen — L'amministrazione giudiziaria	
6. Finansministeriet — Ministero delle finanze	5 styrelser og institutioner — 5 servizi e istituzioni
7. Forsvarsministeriet — Ministero della difesa	Adskillige institutioner — Varie istituzioni
8. Indenrigs- og Sundhedsministeriet — Ministero dell'interno e della sanità	Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut — Vari servizi e istituzioni tra cui lo Statens Serum Institut
9. Justitsministeriet — Ministero della giustizia	Rigspolitechefen, 2 direktorater samt et antal styrelser — Capo della polizia nazionale, 2 direzioni generali e alcuni servizi
10. Kirkeministeriet — Ministero dei culti	10 stiftsøvrigheder — 10 autorità diocesane
11. Kulturministeriet — Ministero della cultura	Departement samt et antal statsinstitutioner — Un servizio e alcune istituzioni
12. Miljøministeriet — Ministero dell'ambiente	6 styrelser — 6 servizi

⁽¹⁾ Ai fini della presente direttiva si intendono per «autorità governative centrali», le autorità che figurano a titolo indicativo nel presente allegato, e i soggetti giuridici che sono loro succeduti qualora siano stati apportati rettifiche, modificazioni o emendamenti a livello nazionale.

13. Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration — Ministero per i rifugiati e gli immigrati e per l'integrazione	1 styrelse — 1 servizio
14. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri — Ministero dell'alimentazione, dell'agricoltura e della pesca	9 direktorater og institutioner — 9 direzioni generali e istituzioni
15. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og herunder Udvikling — Ministero delle scienze, della tecnologia e dello sviluppo	Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger — Vari servizi e istituzioni, tra cui il Laboratorio nazionale Risoe e gli istituti danesi di ricerca e di formazione
16. Skatteministeriet — Ministero delle imposte	1 styrelse og institutioner — 1 servizio e alcune istituzioni
17. Socialministeriet — Ministero degli affari sociali	3 styrelser og institutioner — 3 servizi e alcune istituzioni
18. Trafikministeriet — Ministero dei trasporti	12 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet — 12 servizi e istituzioni, tra cui l'Øresundsbrokonsortiet
19. Undervisningsministeriet — Ministero dell'istruzione	3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner — 3 servizi, 4 istituti di istruzione, 5 altre istituzioni
20. Økonomi- og Erhvervsministeriet — Ministero dell'economia, del commercio e dell'industria	Adskillige styrelser og institutioner — Vari servizi e istituzioni

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Auswärtiges Amt	Ministero federale degli affari esteri
Bundesministerium des Innern (nur zivile Güter)	Ministero federale dell'interno (soltanto beni civili)
Bundesministerium der Justiz	Ministero federale della giustizia
Bundesministerium der Finanzen	Ministero federale delle finanze
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie	Ministero federale dell'economia e della tecnologia
Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft	Ministero federale della protezione dei consumatori, dell'alimentazione e dell'agricoltura
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung	Ministero federale del lavoro e degli affari sociali
Bundesministerium der Verteidigung (keine militärischen Güter)	Ministero federale della difesa (beni non militari)
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	Ministero federale della famiglia, della terza età della condizione femminile e della gioventù
Bundesministerium für Gesundheit	Ministero federale della sanità
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen	Ministero federale dei trasporti, della costruzione e dell'edilizia abitativa
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit	Ministero federale dell'ambiente, della protezione della natura e della sicurezza dei reattori
Bundesministerium für Bildung und Forschung	Ministero federale dell'istruzione e della ricerca
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	Ministero federale per la cooperazione economica e lo sviluppo

GRECIA

1. Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	Ministero dell'interno, della pubblica amministrazione e della decentralizzazione
2. Υπουργείο Εξωτερικών	Ministero degli affari esteri
3. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών	Ministero dell'economia e delle finanze
4. Υπουργείο Ανάπτυξης	Ministero per lo sviluppo
5. Υπουργείο Δικαιοσύνης	Ministero della giustizia
6. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	Ministero della pubblica istruzione e dei culti
7. Υπουργείο Πολιτισμού	Ministero della cultura

8. Υπουργείο Υγείας-Πρόνοιας	Ministero della sanità e della previdenza
9. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων	Ministero dell'ambiente, dell'assetto territoriale e dei lavori pubblici
10. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων	Ministero del lavoro e della sicurezza sociale
11. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών	Ministero dei trasporti e delle comunicazioni
12. Υπουργείο Γεωργίας	Ministero dell'agricoltura
13. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας	Ministero della marina mercantile
14. Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης	Ministero per la Macedonia e la Tracia
15. Υπουργείο Αιγαίου	Ministero del Mare Egeo
16. Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης	Ministero della stampa e dei mezzi di comunicazione di massa
17. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς	Segretariato generale per la gioventù
18. Γενική Γραμματεία Ισότητας	Segretariato generale per la parità
19. Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων	Segretariato generale per la sicurezza sociale
20. Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού	Segretariato generale per i greci residenti all'estero
21. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας	Segretariato generale per l'industria
22. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας	Segretariato generale per la ricerca e la tecnologia
23. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού	Segretariato generale per lo sport
24. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων	Segretariato generale per i lavori pubblici
25. Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος	Istituto statistico nazionale
26. Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας	Ente nazionale di previdenza
27. Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας	Ente per l'edilizia popolare
28. Εθνικό Τυπογραφείο	Istituto poligrafico nazionale
29. Γενικό Χημείο του Κράτους	Laboratorio generale dello Stato
30. Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας	Fondo greco per le autostrade
31. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών	Università di Atene
32. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης	Università di Salonicco
33. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης	Università della Tracia
34. Πανεπιστήμιο Αιγαίου	Università dell'Egeo
35. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων	Università di Ioannina
36. Πανεπιστήμιο Πατρών	Università di Patrasso
37. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας	Università di Macedonia
38. Πολυτεχνείο Κρήτης	Politecnico di Creta
39. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελματιών	Scuola tecnica Sivitanidios
40. Αιγινήτειο Νοσοκομείο	Ospedale Eginitio
41. Αρεταίειο Νοσοκομείο	Ospedale Areteio
42. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης	Centro nazionale della pubblica amministrazione
43. Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού ΑΕ	Ente per la gestione del materiale pubblico
44. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων	Ente per l'assicurazione degli agricoltori
45. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων	Ente per l'edilizia scolastica

46. Γενικό Επιτελείο Στρατού ⁽¹⁾	Stato maggiore dell'esercito
47. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ⁽²⁾	Stato maggiore della marina
48. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ⁽³⁾	Stato maggiore dell'aeronautica
49. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας	Commissione greca per l'energia atomica
50. Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων	Segretariato generale per l'istruzione e la formazione continua

⁽¹⁾ Materiali non bellici di cui all'allegato V.

⁽²⁾ Materiali non bellici di cui all'allegato V.

⁽³⁾ Materiali non bellici di cui all'allegato V.

SPAGNA

Presidencia del Gobierno	Presidenza del Governo
Ministerio de Asuntos Exteriores	Ministero degli affari esteri
Ministerio de Justicia	Ministero della giustizia
Ministerio de Defensa	Ministero della difesa
Ministerio de Hacienda	Ministero delle finanze
Ministerio de Interior	Ministero dell'interno
Ministerio de Fomento	Ministero della promozione dello sviluppo
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes	Ministero dell'istruzione, della cultura e dello sport
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales	Ministero del lavoro e degli affari sociali
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Ministero dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione
Ministerio de la Presidencia	Ministero della Presidenza
Ministerio de Administraciones Públicas	Ministero della funzione pubblica
Ministerio de Sanidad y Consumo	Ministero della sanità e del consumo
Ministerio de Economía	Ministero dell'economia
Ministerio de Medio Ambiente	Ministero dell'ambiente
Ministerio de Ciencia y Tecnología	Ministero delle scienze e della tecnologia

FRANCIA

1. Ministeri

— Services du Premier ministre	— Servizi del Primo Ministro
— Ministère des affaires étrangères	— Ministero degli affari esteri
— Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité	— Ministero degli affari sociali, del lavoro e della solidarietà
— Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales	— Ministero dell'agricoltura, dell'alimentazione, della pesca e degli affari rurali
— Ministère de la culture et de la communication	— Ministero della cultura e della comunicazione
— Ministère de la défense ⁽¹⁾	— Ministero della difesa
— Ministère de l'écologie et du développement durable	— Ministero dell'ecologia e dello sviluppo sostenibile
— Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie	— Ministero dell'economia, delle finanze e dell'industria

- | | |
|--|---|
| — Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer | — Ministero dell'infrastruttura, dei trasporti, dell'edilizia abitativa, del turismo e del mare |
| — Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire | — Ministero della funzione pubblica, della riforma dello Stato e dell'assetto territoriale |
| — Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales | — Ministero dell'interno, della sicurezza interna e delle libertà locali |
| — Ministère de la justice | — Ministero della giustizia |
| — Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche | — Ministero della gioventù, della pubblica istruzione e della ricerca |
| — Ministère de l'outre-mer | — Ministero dell'oltremare |
| — Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées | — Ministero della sanità, della famiglia e dei disabili |
| — Ministère des sports | — Ministero dello sport |

2. Enti pubblici nazionali

- | | |
|---|--|
| — Académie de France à Rome | — Accademia di Francia a Roma |
| — Académie de marine | — Accademia della marina |
| — Académie des sciences d'outre-mer | — Accademia delle scienze d'oltremare |
| — Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) | — Agenzia centrale degli organismi di sicurezza sociale (ACOSS) |
| — Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) | — Agenzia nazionale per il miglioramento delle condizioni di lavoro (ANACT) |
| — Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) | — Agenzia nazionale per il miglioramento dell'habitat (ANAH) |
| — Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) | — Agenzia nazionale per l'indennizzo dei francesi d'oltremare (ANIFOM) |
| — Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) | — Assemblea permanente delle camere d'agricoltura (APCA) |
| — Bibliothèque nationale de France | — Biblioteca nazionale di Francia |
| — Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg | — Biblioteca nazionale e universitaria di Strasburgo |
| — Bibliothèque publique d'information | — Biblioteca pubblica di informazione |
| — Caisse des dépôts et consignations | — Cassa depositi e prestiti |
| — Caisse nationale des autoroutes (CNA) | — Cassa nazionale delle autostrade (CNA) |
| — Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) | — Cassa nazionale militare di sicurezza sociale (CNMSS) |
| — Centre des monuments nationaux (CMN) | — Centro dei monumenti nazionali (CMN) |
| — Caisse de garantie du logement locatif social | — Cassa di garanzia degli alloggi sociali in affitto |
| — Casa de Velasquez | — Casa de Velasquez |
| — Centre d'enseignement zootechnique | — Centro di insegnamento zootecnico |
| — Centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture | — Centro studi dell'ambiente e di pedagogia applicata del ministero dell'agricoltura |
| — Centre d'études supérieures de sécurité sociale | — Centro studi superiori di sicurezza sociale |

- | | |
|---|---|
| — Centres de formation professionnelle agricole | — Centro di formazione professionale agricola |
| — Centre national d'art et de culture Georges Pompidou | — Centro nazionale di arte e cultura Georges Pompidou |
| — Centre national de la cinématographie | — Centro nazionale di cinematografia |
| — Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée | — Centro nazionale di studi e di formazione per l'infanzia disadattata |
| — Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) | — Centro nazionale studi e sperimentazione per la meccanizzazione agricola, il genio rurale, le acque e le foreste (CEMAGREF) |
| — Centre national des lettres | — Centro nazionale delle lettere |
| — Centre national de documentation pédagogique | — Centro nazionale di documentazione pedagogica |
| — Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS) | — Centro nazionale delle opere universitarie e scolastiche (CNOUS) |
| — Centre hospitalier des Quinze-Vingts | — Centro ospedaliero dei Quindici-Venti |
| — Centre national de promotion rurale de Marmilhat | — Centro nazionale di promozione rurale di Marmilhat |
| — Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS) | — Centro di istruzione popolare e sport (CREPS) |
| — Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS) | — Centri regionali delle opere universitarie (CROUS) |
| — Centres régionaux de la propriété forestière | — Centri regionali della proprietà forestale |
| — Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants | — Centro di sicurezza sociale dei lavoratori migranti |
| — Commission des opérations de bourse | — Commissione delle operazioni di borsa |
| — Conseil supérieur de la pêche | — Consiglio superiore della pesca |
| — Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres | — Conservatorio del litorale e delle rive lacustri |
| — Conservatoire national supérieur de musique de Paris | — Conservatorio nazionale superiore di musica di Parigi |
| — Conservatoire national supérieur de musique de Lyon | — Conservatorio nazionale superiore di musica di Lione |
| — Conservatoire national supérieur d'art dramatique | — Conservatorio nazionale superiore di arte drammatica |
| — École centrale — Lyon | — Scuola centrale — Lione |
| — École centrale des arts et manufactures | — Scuola centrale delle arti e manifatture |
| — École du Louvre | — Scuola del Louvre |
| — École française d'archéologie d'Athènes | — Scuola francese d'archeologia di Atene |
| — École française d'Extrême-Orient | — Scuola francese d'Estremo Oriente |
| — École française de Rome | — Scuola francese di Roma |
| — École des hautes études en sciences sociales | — Scuola di altri studi in scienze sociali |
| — École nationale d'administration | — Scuola nazionale di amministrazione |
| — École nationale de l'aviation civile (ENAC) | — Scuola nazionale dell'aviazione civile (ENAC) |
| — École nationale des Chartes | — Scuola nazionale di diplomatica |
| — École nationale d'équitation | — Scuola nazionale di equitazione |
| — École nationale du génie rural des eaux et des forêts (ENGREF) | — Scuola nazionale del genio rurale delle acque e foreste (ENGREF) |

- | | |
|--|---|
| — Écoles nationales d'ingénieurs | — Scuola nazionale di ingegneria |
| — École nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires | — Scuola nazionale di ingegneria delle industrie agricole e alimentari |
| — Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles | — Scuola nazionale di ingegneria delle opere agricole |
| — École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg | — Scuola nazionale del genio dell'acqua e dell'ambiente di Strasburgo |
| — École nationale de la magistrature | — Scuola nazionale della magistratura |
| — Écoles nationales de la marine marchande | — Scuola nazionale della marina mercantile |
| — École nationale de la santé publique (ENSP) | — Scuola nazionale della salute pubblica (ENSP) |
| — École nationale de ski et d'alpinisme | — Scuola nazionale di sci e di alpinismo |
| — École nationale supérieure agronomique — Montpellier | — Scuola nazionale superiore di agronomia di Montpellier |
| — École nationale supérieure agronomique — Rennes | — Scuola nazionale superiore di agronomia di Rennes |
| — École nationale supérieure des arts décoratifs | — Scuola nazionale superiore di arti decorative |
| — École nationale supérieure des arts et industries — Strasbourg | — Scuola nazionale superiore delle arti e delle industrie — Strasburgo |
| — École nationale supérieure des arts et industries textiles — Roubaix | — Scuola nazionale superiore delle arti e delle industrie tessili — Roubaix |
| — Écoles nationales supérieures d'arts et métiers | — Scuole nazionali superiori di arti e mestieri |
| — École nationale supérieure des beaux-arts | — Scuola nazionale superiore delle belle arti |
| — École nationale supérieure des bibliothécaires | — Scuola nazionale superiore dei bibliotecari |
| — École nationale supérieure de céramique industrielle | — Scuola nazionale superiore di ceramica industriale |
| — École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA) | — Scuola nazionale superiore di elettronica e sue applicazioni (ENSEA) |
| — École nationale supérieure des industries agricoles alimentaires | — Scuola nazionale superiore delle industrie agricole alimentari |
| — École nationale supérieure du paysage | — Scuola nazionale superiore di paesaggistica |
| — Écoles nationales vétérinaires | — Scuole nazionali veterinarie |
| — École nationale de voile | — Scuola nazionale di vela |
| — Écoles normales nationales d'apprentissage | — Scuole normali nazionali di apprendistato |
| — Écoles normales supérieures | — Scuole normali superiori |
| — École polytechnique | — Scuola politecnica |
| — École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze) | — Scuola tecnica professionale agricola e forestale di Meymac (Corrèze) |
| — École de sylviculture — Croigny (Aube) | — Scuola di silvicoltura — Croigny (Aube) |
| — École de viticulture et d'oenologie de la Tour-Blanche (Gironde) | — Scuola di viticoltura e di enologia di la Tour-Blanche (Gironde) |
| — École de viticulture — Avize (Marne) | — Scuola di viticoltura — Avize (Marne) |
| — Hôpital national de Saint-Maurice | — Ospedale nazionale di Saint-Maurice |
| — Établissement national des invalides de la marine (ENIM) | — Ente nazionale degli invalidi della marina (ENIM) |

- | | |
|--|---|
| — Établissement national de bienfaisance Koenigswarter | — Ente nazionale di beneficenza Koenigswarter |
| — Établissement de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EMOC) | — Ente di committenza per le opere culturali (EMOC) |
| — Établissement public du musée et du domaine national de Versailles | — Ente pubblico del museo e della proprietà demaniale di Versailles |
| — Fondation Carnegie | — Fondazione Carnegie |
| — Fondation Singer-Polignac | — Fondazione Singer-Polignac |
| — Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations | — Fondo d'azione e sostegno per l'integrazione e la lotta contro la discriminazione |
| — Institut de l'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux (IEMVPT) | — Istituto dell'allevamento e di medicina veterinaria dei paesi tropicali (IEMVPT) |
| — Institut français d'archéologie orientale du Caire | — Istituto francese di archeologia orientale del Cairo |
| — Institut français de l'environnement | — Istituto francese dell'ambiente |
| — Institut géographique national | — Istituto geografico nazionale |
| — Institut industriel du Nord | — Istituto industriale del Nord |
| — Institut national agronomique de Paris-Grignon | — Istituto nazionale agronomico di Parigi-Grignon |
| — Institut national des appellations d'origine (INAO) | — Istituto nazionale delle denominazioni di origine (INAO) |
| — Institut national d'astronomie et de géophysique (INAG) | — Istituto nazionale di astronomia e geofisica (INAG) |
| — Institut national de la consommation (INC) | — Istituto nazionale del consumo (INC) |
| — Institut national d'éducation populaire (INEP) | — Istituto nazionale di istruzione popolare (INEP) |
| — Institut national d'études démographiques (INED) | — Istituto nazionale di studi demografici (INED) |
| — Institut national des jeunes aveugles — Paris | — Istituto nazionale dei giovani ciechi — Parigi |
| — Institut national des jeunes sourds — Bordeaux | — Istituto nazionale dei giovani sordi — Bordeaux |
| — Institut national des jeunes sourds — Chambéry | — Istituto nazionale dei giovani sordi — Chambéry |
| — Institut national des jeunes sourds — Metz | — Istituto nazionale dei giovani sordi — Metz |
| — Institut national des jeunes sourds — Paris | — Istituto nazionale dei giovani sordi — Parigi |
| — Institut national du patrimoine | — Istituto nazionale del patrimonio |
| — Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N2.P3) | — Istituto nazionale di fisica nucleare e fisica delle particelle (I.N2.P3) |
| — Institut national de la propriété industrielle | — Istituto nazionale della proprietà industriale |
| — Institut national de recherches archéologiques préventives | — Istituto nazionale di ricerche archeologiche preventive |
| — Institut national de recherche pédagogique (INRP) | — Istituto nazionale di ricerca pedagogica (INRP) |
| — Institut national des sports et de l'éducation physique | — Istituto nazionale degli sport e dell'educazione fisica |
| — Instituts nationaux polytechniques | — Istituti nazionali politecnici |
| — Instituts nationaux des sciences appliquées | — Istituti nazionali di scienze applicate |
| — Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen | — Istituto nazionale di chimica industriale di Rouen |

— Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)	— Istituto nazionale di ricerca in informatica e automazione (INRIA)
— Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)	— Istituto nazionale di ricerca sui trasporti e loro sicurezza (INRETS)
— Instituts régionaux d'administration	— Istituti regionali di amministrazione
— Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de Saint-Ouen	— Istituto superiore dei materiali e della costruzione meccanica di Saint-Ouen
— Musée Auguste-Rodin	— Museo Auguste-Rodin
— Musée de l'armée	— Museo dell'esercito
— Musée Gustave-Moreau	— Museo Gustave-Moreau
— Musée du Louvre	— Museo del Louvre
— Musée du quai Branly	— Museo del quai Branly
— Musée national de la marine	— Museo nazionale della marina
— Musée national J.-J.-Henner	— Museo nazionale J.-J.-Henner
— Musée national de la Légion d'honneur	— Museo nazionale della Legione d'onore
— Muséum national d'histoire naturelle	— Museo nazionale di storia naturale
— Office de coopération et d'accueil universitaire	— Ufficio di cooperazione e di accoglienza universitaria
— Office français de protection des réfugiés et apatrides	— Ufficio francese di protezione dei profughi e apolidi
— Office national de la chasse et de la faune sauvage	— Ufficio nazionale della caccia e della fauna selvatica
— Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)	— Ufficio nazionale di informazione sugli insegnamenti e le professioni (ONISEP)
— Office des migrations internationales (OMI)	— Ufficio delle migrazioni internazionali (OMI)
— Office universitaire et culturel français pour l'Algérie	— Ufficio universitario e culturale francese per l'Algeria
— Palais de la découverte	— Palazzo della scoperta
— Parcs nationaux	— Parchi nazionali
— Syndicat des transports parisiens d'Ile-de-France	— Sindacato dei trasporti parigini dell'Ile-de-France
— Thermes nationaux — Aix-les-Bains	— Terme nazionali — Aix-les-Bains

3. Altri enti pubblici nazionali

— Union des groupements d'achats publics (UGAP)	— Unione delle associazioni di acquisti pubblici (UGAP)
---	---

(¹) Materiali non bellici.

IRLANDA

President's Establishment	Presidenza della Repubblica
Houses of the Oireachtas (Parliament) and European Parliament	Camera del Parlamento (Oireachtas) e Parlamento europeo
Department of the Taoiseach (Prime Minister)	Gabinetto del Primo Ministro (Taoiseach)
Central Statistics Office	Ufficio Centrale di Statistica

Department of Finance	Ministero delle Finanze
Office of the Comptroller and Auditor General	Ufficio del Controllore e Revisore Generale dei Conti
Office of the Revenue Commissioners	Amministrazione Fiscale e Tributaria
Office of Public Works	Ufficio dei Lavori Pubblici
State Laboratory	Laboratorio di Stato
Office of the Attorney General	Ufficio del Procuratore Generale
Office of the Director of Public Prosecutions	Ufficio del Direttore della Pubblica Accusa
Valuation Office	Ufficio «Stime»
Civil Service Commission	Commissione della Funzione Pubblica
Office of the Ombudsman	Ufficio del Mediatore
Chief State Solicitor's Office	Ufficio dell'Avvocato Generale dello Stato
Department of Justice, Equality and Law Reform	Ministero della Giustizia, della Parità e delle Riforme legislative
Courts Service	Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria
Prisons Service	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests	Ufficio «Lasciti e Donazioni a scopo di Beneficenza»
Department of the Environment and Local Government	Ministero dell'Ambiente e degli Enti Locali
Department of Education and Science	Ministero dell'Istruzione e delle Scienze
Department of Communications, Marine and Natural Resources	Ministero delle Comunicazioni, degli Affari Marittimi e delle Risorse Naturali
Department of Agriculture and Food	Ministero dell'Agricoltura e dell'Alimentazione
Department of Transport	Ministero dei Trasporti
Department of Health and Children	Ministero della Sanità e dell'Infanzia
Department of Enterprise, Trade and Employment	Ministero per le Imprese, il Commercio e l'Occupazione
Department of Arts, Sports and Tourism	Ministero delle Arti, dello Sport e del Turismo
Department of Defence	Ministero della Difesa
Department of Foreign Affairs	Ministero degli Affari Esteri
Department of Social and Family Affairs	Ministero degli Affari sociali e della Famiglia
Department of Community, Rural and Gaeltacht [Gaelic speaking regions] Affairs	Ministero degli Affari Comunitari e Rurali e della regione di espressione Gaelica
Arts Council	Consiglio delle Arti
National Gallery	Galleria Nazionale

ITALIA

1. **Enti acquirenti**

1. Presidenza del Consiglio dei Ministri	Presidency of the Council of Ministers
2. Ministero degli Affari Esteri	Ministry of Foreign Affairs
3. Ministero dell'Interno	Ministry of Interior
4. Ministero della Giustizia	Ministry of Justice
5. Ministero della Difesa	Ministry of Defence ⁽¹⁾
6. Ministero dell'economia e delle finanze (ex Ministero del tesoro e Ministero delle finanze)	Ministry of Economy and Finance (former Ministry of Treasury and Ministry of Finance)
7. Ministero delle attività produttive (ex Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e Ministero del commercio estero)	Ministry of Productive Activities (former Ministry of Industry, trade, handicraft tourism and Ministry of foreign trade)
8. Ministero delle comunicazioni (Ministero delle poste e delle telecomunicazioni)	Ministry of Communications (former Ministry of posts and telecommunications)
9. Ministero delle politiche agricole e forestali (ex Ministero delle risorse agricole)	Ministry of Agricultural and Forestal Policies (former Ministry of agricultural resources)
10. Ministero dell'ambiente e tutela del territorio	Ministry of Environment and defence of Territory (former Ministry of environment)
11. Ministero delle infrastrutture e trasporti (ex Ministero dei trasporti e Ministero dei lavori pubblici)	Ministry of Infrastructures and Transports (former Ministry of transports and Ministry of Public works)
12. Ministero del lavoro e delle politiche sociali (ex Ministero del lavoro e della previdenza sociale)	Ministry of Employment and social policies (former Ministry of employment and social security)
13. Ministero della salute	Ministry of Health
14. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	Ministry of Education, University and scientific Research
15. Ministero per i beni e le attività culturali	Ministry for Cultural heritage and activities

2. **Altri enti pubblici nazionali:**

CONSIP SPA (Concessionaire of Public Informatic Services) CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) ⁽²⁾

⁽¹⁾ Materiali non bellici.

⁽²⁾ Questo ente pubblico nazionale funge da centrale di acquisto per tutti i ministeri e, su richiesta, per altri enti pubblici in base a una convenzione o a un accordo quadro.

LUSSEMBURGO

1. Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural: Administration des services techniques de l'agriculture (ministero dell'Agricoltura, della Viticoltura e dello Sviluppo rurale: amministrazione dei servizi tecnici dell'agricoltura)
2. Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur, de la Coopération et de la Défense: Armée (ministero degli Affari esteri e del Commercio con l'estero, della Cooperazione e della Difesa: esercito)
3. Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports: Lycées d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire technique (ministero della Pubblica istruzione, della Formazione professionale e dello Sport: scuole medie secondarie e tecniche)
4. Ministère de l'Environnement: Administration de l'environnement (ministero dell'Ambiente: amministrazione dell'ambiente)
5. Ministère d'Etat, département des Communications: Entreprise des P et T (Postes seulement). [ministero di Stato, dipartimento delle Comunicazioni: Azienda PT (solamente Poste)]
6. Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse: Maisons de retraite de l'Etat, Homes d'enfants (ministero della Famiglia, della Solidarietà sociale e della Gioventù: case di riposo statali, brefotrofi)
7. Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative: Centre informatique de l'Etat, Service central des imprimés et des fournitures de bureau de l'Etat (ministero della Funzione pubblica e della Riforma amministrativa: centro informatico dello Stato, servizio centrale stampe e forniture per uffici dello Stato)
8. Ministère de la Justice: Etablissements pénitentiaires. (Ministero della Giustizia: penitenziari)

9. Ministère de l'Intérieur: Police grand-ducale, Service national de la protection civile (ministero dell'Interno: polizia grandducale, servizio nazionale della protezione civile)
10. Ministère des Travaux publics: Administration des bâtiments publics; Administration des ponts et chaussées (ministero dei Lavori pubblici: amministrazione degli edifici pubblici, amministrazione ponti e strade)

PAESI BASSI

Ministerie van Algemene Zaken (Ministero degli affari generali)

- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (consiglio consultivo sulla politica governativa)
- Rijksvoorlichtingsdienst (servizio d'informazione governativo dei Paesi Bassi)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministero dell'interno e delle relazioni tra le diverse parti del Regno)

- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Agentschap Informatievoorziening Overheidspersoneel (IVOP) (servizio di informazione dei funzionari pubblici)
- Centrale Archiefsselectiedienst (CAS) (servizio centrale di selezione della documentazione)
- Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) (servizio generale di informazione e di sicurezza)
- Beheerorganisatie GBA (servizio documenti di viaggio e documentazione del personale)
- Organisatie Informatie- en communicatietechnologie OOV (ITO) (organismo per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione)
- Korps Landelijke Politiediensten (corpo nazionale dei servizi di polizia)

Ministerie van Buitenlandse Zaken (Ministero degli affari esteri)

- Directoraat Generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC) (direzione generale per la politica regionale e gli affari consolari)
- Directoraat Generaal Politieke Zaken (DGPZ) (direzione generale per gli affari politici)
- Directoraat Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) (direzione generale per la cooperazione internazionale)
- Directoraat Generaal Europese Samenwerking (DGES) (direzione generale per la cooperazione europea)
- Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) (centro per la promozione delle importazioni dai paesi in via di sviluppo)
- Centrale diensten ressorterend onder P/PlvS (servizi di sostegno di competenza del Segretario generale e del Segretario generale aggiunto)
- Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk) (le varie missioni estere)

Ministerie van Defensie (Ministero della difesa)

- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Staf Defensie Interservice Commando (DICO) (stato maggiore, comando interservizio della difesa per i servizi di sostegno)
- Defensie Telematica Organisatie (DTO) (organismo per la telematica della difesa)
- Centrale directie van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (servizio infrastrutture della difesa, direzione generale)
- De afzonderlijke regionale directies van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (servizio infrastrutture della difesa, direzioni regionali)

- Directie Materieel Koninklijke Marine (direzione del materiale, marina reale olandese)
- Directie Materieel Koninklijke Landmacht (direzione del materiale, Esercito reale olandese)
- Directie Materieel Koninklijke Luchtmacht (direzione del materiale, aeronautica reale olandese)
- Landelijk Bevoorradingsbedrijf Koninklijke Landmacht (LBBKL) (servizio nazionale di approvvigionamento dell'esercito reale olandese)
- Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) (organismo per la rete di rifornimento per la difesa)
- Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht (centro logistico, aeronautica reale olandese)
- Koninklijke Marine, Marinebedrijf (marina reale olandese, stabilimento di manutenzione)

Ministerie van Economische Zaken (Ministero dell'economia)

- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (ufficio centrale olandese di statistica)
- Centraal Planbureau (CPB) (ufficio centrale della pianificazione)
- Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE) (ufficio della proprietà industriale)
- Senter (Senter)
- Staattoezicht op de Mijnen (SodM) (controllo statale delle miniere)
- Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) (autorità olandese garante della concorrenza)
- Economische Voorlichtingsdienst (EVD) (servizio olandese per il commercio estero)
- Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu BV (Novem) (servizio per l'energia e l'ambiente)
- Agentschap Telecom (agenzia telecomunicazioni)

Ministerie van Financiën (Ministero delle finanze)

- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Belastingdienst Automatiseringscentrum (centro informatico fiscale e doganale)
- Belastingdienst (amministrazione fiscale e doganale):
 - de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (le varie direzioni dell'amministrazione fiscale e doganale presenti sul territorio olandese)
 - Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst [incl. Economische Controle dienst (ECD)] [servizio di informazione e indagine fiscale (incluso il servizio di indagine economica)]
 - Belastingdienst Opleidingen (centro di formazione fiscale e doganale)
- Dienst der Domeinen (servizio per i beni demaniali)

Ministerie van Justitie (Ministero della giustizia)

- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Dienst Justitiële Inrichtingen (servizio per gli istituti penitenziari)
- Raad voor de Kinderbescherming (servizio per l'assistenza e la protezione dell'infanzia)
- Centraal Justitie Incasso Bureau (servizio centrale di riscossione delle multe)
- Openbaar Ministerie (ufficio del pubblico ministero)

- Immigratie en Naturalisatiedienst (servizio per l'immigrazione e la naturalizzazione)
- Nederlands Forensisch Instituut (istituto olandese di scienza forense)
- Raad voor de Rechtspraak (consiglio consultivo e direttivo giudiziario)

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Ministero dell'agricoltura, della gestione del patrimonio naturale e della pesca)

- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Agentschap Landelijke Service bij Regelingen (LASER) [servizio nazionale per l'attuazione della normativa (agenzia)]
- Agentschap Plantenziekte kundige Dienst (PD) [servizio fitosanitario] (agenzia)]
- Algemene Inspectiedienst (AID) (servizio ispettivo generale)
- De afzonderlijke Regionale Beleidsdirecties (servizi per la politica regionale)
- Agentschap Bureau Heffingen [ufficio per i prelievi fiscali] (agenzia)]
- Dienst Landelijk Gebied (DLG) (servizio governativo per lo sviluppo rurale sostenibile)
- De afzonderlijke Regionale Beleidsdirecties (le varie direzioni regionali)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministero dell'istruzione, della cultura e delle scienze)

- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Inspectie van het Onderwijs (ispettorato dell'istruzione)
- Inspectie Cultuurbezit (ispettorato del patrimonio culturale)
- Centrale Financiën Instellingen (servizio centrale di finanziamento delle istituzioni)
- Nationaal archief (archivi nazionali)
- Rijksdienst voor de archeologie (ispettorato nazionale per l'archeologia)
- Rijksarchiefinspectie (ispettorato degli archivi pubblici)
- Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (consiglio consultivo per la politica scientifica e tecnologica)
- Onderwijsraad (consiglio dell'istruzione)
- Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (istituto nazionale per la documentazione bellica)
- Instituut Collectie Nederland (istituto olandese del patrimonio culturale)
- Raad voor Cultuur (consiglio della cultura)
- Rijksdienst voor de Monumentenzorg (servizio olandese per la conservazione dei monumenti)
- Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek (servizio nazionale per il patrimonio archeologico)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministero degli affari sociali e dell'occupazione)

- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Ministero dei trasporti, delle comunicazioni e dei lavori pubblici)

- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Directoraat-Generaal Luchtvaart (direzione generale per l'aviazione civile)

- Directoraat-Generaal Goederenvervoer (direzione generale per il trasporto di merci)
- Directoraat-Generaal Personenvervoer (direzione generale per il trasporto di persone)
- Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (direzione generale per i lavori pubblici e le comunicazioni)
- Hoofdkantoor Directoraat-Generaal Rijks Waterstaat (ufficio centrale per i lavori pubblici e le comunicazioni)
- De afzonderlijke regionale directies van Rijkswaterstaat (ciascun servizio regionale della Direzione generale per i lavori pubblici e le comunicazioni)
- De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (ciascun servizio specializzato della Direzione generale per i lavori pubblici e le comunicazioni)
- Directoraat-Generaal Water (Direzione generale delle acque)
- Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (ispettore generale, Ispettorato olandese per i trasporti e le comunicazioni)
- Divisie Luchtvaart van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (sezione aviazione civile dell'Ispettore generale, Ispettorato olandese per i trasporti e le comunicazioni)
- Divisie Vervoer van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (sezione trasporti terrestri dell'Ispettore generale, ispettorato olandese per i trasporti e le comunicazioni)
- Divisie Scheepvaart van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (sezione trasporti marittimi dell'Ispettore generale, ispettorato olandese per i trasporti e le comunicazioni)
- Centrale Diensten (servizi centrali)
- Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) (istituto meteorologico reale olandese)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Ministero dell'edilizia abitativa, dell'assetto territoriale e dell'ambiente)

- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Directoraat-Generaal Wonen (direzione generale per l'edilizia abitativa)
- Directoraat-Generaal Ruimte (direzione generale per l'assetto territoriale)
- Directoraat General Milieubeheer (direzione generale per la tutela dell'ambiente)
- Rijksgebouwendienst (servizio per gli edifici pubblici)
- VROM inspectie (ispettorato)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministero della sanità, del benessere e dello sport)

- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken (ispettorato per la tutela della salute e la sanità pubblica nel settore veterinario)
- Inspectie Gezondheidszorg (ispettorato per l'assistenza sanitaria)
- Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming (ispettorato per i servizi e la protezione della gioventù)
- Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (istituto nazionale della sanità pubblica e dell'ambiente)
- Sociaal en Cultureel Planbureau (ufficio di programmazione sociale e culturale)
- Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (agenzia della commissione di valutazione dei medicinali)

Tweede Kamer der Staten-Generaal (Seconda Camera degli Stati generali)

Eerste Kamer der Staten-Generaal (Prima Camera degli Stati generali)

Raad van State (Consiglio di Stato)

Algemene Rekenkamer (Corte dei conti olandese)

Nationale Ombudsman (Ombudsman nazionale)

Kanselarij der Nederlandse Orden (Cancelleria dell'Ordine olandese)

Kabinet der Koningin (Gabinetto della Regina)

AUSTRIA

1. Bundeskanzleramt	Cancelleria federale
2. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten	Ministero federale degli affari esteri
3. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	Ministero federale dell'istruzione, delle scienze e della cultura
4. Bundesministerium für Finanzen	Ministero federale delle finanze
5. Bundesministerium für Inneres	Ministero federale dell'interno
6. Bundesministerium für Justiz	Ministero federale della giustizia
7. Bundesministerium für Landesverteidigung	Ministero federale della difesa
8. Bundesministerium für Land-und Forstwirtschaft, Umweltschutz und Wasserwirtschaft	Ministero federale dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e delle risorse idriche
9. Bundesministerium für öffentliche Leistung und Sport	Ministero federale del servizio pubblico e dello sport
10. Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen	Ministero federale della sicurezza sociale e delle questioni generazionali
11. Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie	Ministero federale dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia
12. Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit	Ministero federale dell'economia e del lavoro
13. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen	Ufficio federale per la taratura e la misurazione
14. Österreichische Forschungs-und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H	Arsenal s.r.l., centro austriaco per la ricerca e le prove
15. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge	Istituto federale per le prove sui veicoli a motore
16. Bundesbeschaffung GmbH	Appalti federali s.r.l.
17. Bundesrechenzentrum GmbH	Centro federale per il trattamento dei dati s.r.l.

PORTUGAL

— Presidência do Conselho de Ministros	Presidenza del Governo
— Ministério das Finanças	Ministero delle finanze
— Ministério da Defesa Nacional (1)	Ministero della difesa

— Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas	Ministro degli affari esteri e delle comunità portoghesi all'estero
— Ministério da Administração Interna	Ministero dell'interno
— Ministério da Justiça	Ministero della giustizia
— Ministério da Economia	Ministero dell'economia
— Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas	Ministero dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
— Ministério da Educação	Ministero dell'istruzione
— Ministério da Ciência e do Ensino Superior	Ministero delle scienze e dell'istruzione superiore
— Ministério da Cultura	Ministero della cultura
— Ministério da Saúde	Ministero della sanità
— Ministério da Segurança Social e do Trabalho	Ministero della previdenza sociale e del lavoro
— Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação	Ministero dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'edilizia abitativa
— Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente	Ministero dei centri urbani, dell'assetto territoriale e dell'ambiente

(³) Materiali non bellici di cui all'allegato V.

FINLANDIA

Oikeuskanslerinvirasto – Justitiekanslersämbetet	Ufficio del cancelliere della giustizia
Kauppa- ja teollisuusministeriö – Handels- och industriministeriet	Ministero del commercio e dell'industria
Kuluttajavirasto – Konsumentverket	Agenzia dei consumatori finlandese
Kilpailuvirasto – Konkurrensverket	Autorità finlandese garante della concorrenza
Kuluttajavalituslautakunta – Konsumentklagonämnden	Commissione per i reclami dei consumatori
Patentti- ja rekisterihallitus – Patent- och registerstyrelsen	Commissione nazionale dei brevetti e delle registrazioni
Liikenne- ja viestintäministeriö – Kommunikationsministeriet	Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni
Viestintävirasto – Kommunikationsverket	Autorità finlandese di regolamentazione in materia di comunicazioni
Maa- ja metsätalousministeriö – Jord- och skogsbruksministeriet	Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste
Elintarvikevirasto – Livsmedelsverket	Agenzia nazionale per i prodotti alimentari
Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket	Agrimensura nazionale della Finlandia
Oikeusministeriö – Justitieministeriet	Ministero della Giustizia
Tietosuojavaltuutetun toimisto – Dataombudsmannens byrå	Ufficio dell'Ombudsman sulla protezione dei dati
Tuomioistuimet – domstolar	Tribunali ordinari
Korkein oikeus – Högsta domstolen	Corte suprema
Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen	Corte amministrativa suprema
Hovioikeudet – hovrätter	Corti d'appello
Käräjäoikeudet – tingsrätter	Tribunali distrettuali
Hallinto-oikeudet – förvaltningsdomstolar	Tribunali amministrativi

Markkinaoikeus – Marknadsdomstolen	Tribunale economico
Työtuomioistuim – Arbetsdomstolen	Tribunale del lavoro
Vakuutusoiikeus – Försäkringsdomstolen	Tribunali competenti in materia di previdenza sociale
Vankeinhoitolaitos – Fängvårdsväsendet	Amministrazione penitenziaria
Opetusministeriö – Undervisningsministeriet	Ministero dell'Istruzione
Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen	Commissione nazionale dell'istruzione
Valtion elokuvataarkastamo – Statens filmgranskningsbyrå	Commissione nazionale per la classificazione dei film
Puolustusministeriö – Försvarsministeriet	Ministero della Difesa
Puolustusvoimat ⁽¹⁾ – Försvarsmakten	Forze della difesa finlandesi
Sisäasiainministeriö – Inrikesministeriet	Ministero dell'Interno
Väestörekisterikeskus – Befolkningsregistercentralen	Centro anagrafico
Keskusrikospoliisi – Centralkriminalpolisen	Ufficio investigativo nazionale
Liikkuva poliisi – Rörliga polisen	Polizia stradale nazionale
Rajavartiolaitos ⁽¹⁾ – Gränsbevakningsväsendet	Guardia di frontiera
Sosiaali- ja terveystministeriö	Ministero degli Affari Sociali e della Sanità
Työttömyysturvalautakunta – Arbetslöshetsnämnden	Commissione di ricorso per la disoccupazione
Tarkastuslautakunta – Prövningsnämnden	Tribunale di ricorso
Lääkelaitos – Läkemedelsverket	Agenzia nazionale per i medicinali
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus – Rättsskyddscentralen för hälsovården	Autorità nazionale per le questioni medico-legali
Tapaturmavirasto – Olycksfallsverket	Ufficio nazionale di indennizzo degli infortuni
Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen	Autorità per la sicurezza nucleare
Työministeriö – Arbetsministeriet	Ministero del Lavoro
Valtakunnansovittelijain toimisto – Riksförlikningsmännens byrå	Ufficio nazionale dei conciliatori
Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset – Statliga förläggningar för asylsökande	Centri nazionali di accoglienza per i richiedenti asilo
Työneuvosto – Arbetsrådet i Finland	Consiglio del lavoro
Ulkoasiainministeriö – Utrikesministeriet	Ministero degli Affari Esteri
Valtiovarainministeriö – Finansministeriet	Ministero delle Finanze
Valtiontalouden tarkastusvirasto – Statens revisionsverk	Corte dei conti
Valtiokonttori – Statskontoret	Tesoreria dello Stato
Valtion työmarkkinalaitos – Statens arbetsmarknadsverk	Ufficio del mercato del lavoro statale
Verohallinto – Skatteförvaltningen	Amministrazione tributaria
Tullilaitos – Tullverket	Dogane
Valtion vakuusrahasto – Statsgarantifonden	Fondo nazionale di garanzia
Ympäristöministeriö – Miljöministeriet	Ministero dell'Ambiente

⁽¹⁾ Materiali non bellici.

SVEZIA

A

Akademien för de fria konsterna	Accademia reale di belle arti
Alkoholinspektionen	Commissione nazionale per l'alcol
Alkoholsortimentsnämnden	Commissione nazionale sulla gamma di bevande alcoliche
Allmänna pensionsfonden	Fondo pensionistico nazionale svedese
Allmänna reklamationsnämnd	Commissione nazionale per i reclami dei consumatori
Ambassader	Ambasciate
Arbetsdomstolen	Tribunale del lavoro
Arbetsgivarverk, statens	Ente nazionale dei datori di lavoro pubblici
Arbetslivsfonden	Fondo per la vita lavorativa
Arbetslivsinstitutet	Istituto nazionale per la vita lavorativa
Arbetsmarknadsstyrelsen	Direzione nazionale del mercato del lavoro
Arbetsmiljöfonden	Fondo per l'ambiente di lavoro
Arbetsmiljöinstitutet	Istituto nazionale per la salute sul lavoro
Arbetsmiljönämnd, statens	Commissione per la sicurezza e la salute sul lavoro dei dipendenti pubblici
Arbetsmiljöverket	Ente svedese per l'ambiente di lavoro
Arkitekturmuseet	Museo svedese di architettura
Arrendenämnder (12)	Tribunali regionali delle locazioni (12)

B

Banverket	Amministrazione ferroviaria nazionale
Barnombudsmannen	Ufficio dell'Ombudsman per l'infanzia
Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens	Comitato nazionale per la valutazione tecnologica dell'assistenza sanitaria
Besvärnämnden för rättshjälp	Commissione per i ricorsi di patrocinio gratuito
Biografbyrå, statens	Commissione nazionale dei censori cinematografici
Biografiskt lexikon, svenskt	Dizionario biografico svedese
Birgittaskolan	Scuola Birgitta
Blekinge tekniska högskola	Istituto di tecnologia di Blekinge
Bokföringsnämnden	Commissione nazionale dei principi contabili
Bostadskreditnämnd, statens (BKN)	Commissione nazionale per la garanzia dei crediti edilizi
Boverket	Commissione nazionale per le abitazioni, le costruzioni e la pianificazione
Brottsförebyggande rådet	Consiglio nazionale per la prevenzione del crimine
Brottsoffermyndigheten	Autorità di sostegno e risarcimento alle vittime del crimine
Brottskadenämnden	Commissione per il risarcimento dei danni causati da reati
Byggnadsnämnden	Consiglio per la ricerca edilizia

C

Centrala försöksdjursnämnden	Commissione centrale per gli animali da laboratorio
Centrala studiestödsnämnden	Commissione nazionale degli aiuti agli studenti
Centralnämnden för fastighetsdata	Commissione centrale per i dati immobiliari

D

Danshögskolan	Istituto universitario di danza
Datainspektionen	Commissione per l'ispezione dei dati
Delegationen för utländska investeringar Sverige, ISA	Agenzia per gli investimenti stranieri in Svezia
Departementen	Ministeri
Domstolsverket	Amministrazione giudiziaria nazionale
Dramatiska institutet	Istituto universitario di cinematografia, radiotelevisione e teatro

E

Ekeskolan	Scuola Eke
Ekobrottsmyndigheten	Ufficio della criminalità economica
Ekonomistyrningsverket	Autorità nazionale di gestione finanziaria
Elsäkerhetsverket	Commissione nazionale per la sicurezza elettrica
Energimyndigheten, statens	Amministrazione nazionale svedese per l'energia
EU/FoU-rådet	Consiglio svedese per la R&S dell'UE
Exportkreditnämnden	Commissione per la garanzia dei crediti all'esportazione
Exportråd, Sveriges	Consiglio svedese per gli scambi con l'estero

F

Fastighetsmäklarnämnden	Commissione di controllo degli agenti immobiliari
Fastighetsverk, statens	Ente nazionale degli immobili
Fideikommissnämnden	Consiglio del patrimonio inalienabile
Finansinspektionen	Autorità di vigilanza finanziaria
Fiskeriverket	Ente nazionale della pesca
Flygmedicincentrum	Centro medico aereo
Flygtekniska försöksanstalten	Istituto per la ricerca aeronautica
Folkhälsoinstitut, statens	Istituto della sanità pubblica
Fonden för fukt- och mögelskador	Organismo nazionale per l'aiuto ai proprietari di piccoli edifici privati
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas	Consiglio svedese di ricerca per l'ambiente, le scienze agricole e l'assetto territoriale
Fortifikationsverket	Ente nazionale delle fortificazioni
Förläkningsmannaxpedition, statens	Ufficio nazionale dei conciliatori
Försvarets forskningsanstalt	Istituto nazionale di ricerca della difesa
Försvarets materielverk	Amministrazione del materiale della difesa
Försvarets radioanstalt	Istituto nazionale di sorveglianza radio della difesa
Försvarshistoriska museer, statens	Musei nazionali svedesi di storia militare

Försvarshögskolan	Accademia nazionale della difesa
Försvarsmakten	Forze armate svedesi
Försäkringskassorna (21)	Uffici delle assicurazioni sociali (21)
G	
Gentekniknämnden	Commissione consultiva svedese di ingegneria genetica
Geologiska undersökning, Sveriges	Rilevamento geologico della Svezia
Geotekniska institut, statens	Istituto geotecnico svedese
Giftinformationscentralen	Centro svedese di informazione sui veleni
Glesbygdsverket	Ente nazionale per lo sviluppo delle zone rurali
Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation- och reklamutbildning	Istituto grafico e Scuola superiore delle comunicazioni
Granskningsnämnden för radio och TV	Commissione svedese della radiodiffusione
Göteborgs universitet	Università di Göteborg
H	
Handelsflottans kultur- och fritidsråd	Servizio svedese dei marittimi pubblici
Handelsflottans pensionsanstalt	Istituto pensionistico della marina mercantile
Handikappombudsmannen	Ufficio dell'ombudsman sulla disabilità
Handikappråd, statens	Consiglio nazionale dei disabili
Haverikommision, statens	Commissione per le indagini sugli incidenti
Historiska museer, statens	Musei di storia naturale
Hjälpmiddelsinstitutet	Istituto svedese sull'handicap
Hovrätterna (6)	Corti d'appello (6)
Hyresnämnder (12)	Tribunali regionali per le locazioni (12)
Häktena (30)	Case di correzione (30)
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd	Comitato sulla responsabilità medica
Högskolan Dalarna	Istituto universitario di Dalarna
Högskolan i Borås	Istituto universitario di Borås
Högskolan i Gävle	Istituto universitario di Gävle
Högskolan i Halmstad	Istituto universitario di Halmstad
Högskolan i Kalmar	Istituto universitario di Kalmar
Högskolani Karlskrona/Ronneby	Istituto universitario di Karlskrona/Ronneby
Högskolan i Kristianstad	Istituto universitario di Kristianstad
Högskolan i Skövde	Istituto universitario di Skövde
Högskolani Trollhättan/Uddevalla	Istituto universitario di Trollhättan/Uddevalla
Högskolan på Gotland	Istituto universitario di Gotland
Högskoleverket	Ente nazionale per l'istruzione superiore
Högsta domstolen	Corte suprema

I

Idrottshögskolan i Stockholm	Istituto universitario dell'educazione fisica e dello sport di Stoccolma
Inspektionen för strategiska produkter	Ispettorato nazionale dei prodotti strategici
Institut för byggnadsforskning, statens	Istituto della ricerca edilizia
Institut för ekologisk hållbarhet, statens	Istituto svedese per la sostenibilità ecologica
Institut för kommunikationsanalys, statens	Istituto svedese dell'analisi dei trasporti e delle comunicazioni
Institut för psykosocial miljömedicin, statens	Istituto nazionale dei fattori psicosociali e della salute
Institut för särskilt utbildningsstöd	Servizio nazionale svedese di assistenza alla formazione
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering	Ufficio per la valutazione delle politiche del mercato del lavoro
Institutet för rymdfysik	Istituto svedese di fisica spaziale
Institutionsstyrelse, Statens	Commissione nazionale dell'assistenza in istituti
Insättningsgarantinämnden	Commissione per la garanzia dei depositi
Integrationsverket	Ente nazionale per l'integrazione
Internationella adoptionsfrågor, Statens nämnd för	Commissione nazionale per le adozioni internazionali
Internationella programkontoret för utbildningsområdet	Ufficio del programma internazionale per l'istruzione e la formazione

J

Jordbruksverk, statens	Ente nazionale per l'agricoltura
Justitiekanslern	Ufficio del Cancelliere della giustizia
Jämställdhetsombudsmannen	Ufficio dell'ombudsmannen per le pari opportunità

K

Kammarkollegiet	Agenzia dei servizi giuridici, finanziari e amministrativi
Kammarrätterna (4)	Corti d'appello amministrative (4)
Karlstads universitet	Università di Karlstad
Karolinska Institutet	Istituto Karolinska
Kemikalieinspektionen	Ispettorato nazionale delle sostanze chimiche
Kommerskollegium	Commissione nazionale degli scambi
Koncessionsnämnden för miljöskydd	Commissione nazionale della franchigia per la protezione ambientale
Konjunkturinstitutet	Istituto nazionale della ricerca economica
Konkurrensverket	Ente nazionale per la concorrenza
Konstfack	Accademia di arti, mestieri e design
Konsthögskolan	Accademia delle belle arti
Konstmuseer, statens	Musei nazionali d'arte
Konstnärsnämnden	Commissione delle sovvenzioni per l'arte
Konstråd, statens	Consiglio nazionale dell'arte
Konsulat	Consolati
Konsumentverket	Ente nazionale consumatori
Kriminaltekniska laboratorium, statens	Laboratorio nazionale di scienza forense
Kriminalvårdens regionkanslier (4)	Uffici correzionali regionali (4)

Kriminalvårdsanstalterna (35)	Istituti penitenziari nazionali/locali (35)
Kriminalvårdsstyrelsen	Amministrazione nazionale penitenziaria e di sorveglianza
Kristinaskolan	Scuola Kristina
Kronofogdemyndigheterna (10)	Servizi di esecuzione (10)
Kulturråd, statens	Consiglio nazionale degli affari culturali
Kungl. Biblioteket	Biblioteca reale
Kungl. Konsthögskolan	Istituto universitario reale di belle arti
Kungl. Musikhögskolan	Istituto universitario reale di musica di Stoccolma
Kungl. Tekniska högskolan	Reale Politecnico
Kustbevakningen	Guardia costiera nazionale
Kvalitets- och kompetensråd, statens	Consiglio nazionale per la qualità e lo sviluppo
Kärnkraftinspektion, statens	Ispettorato nazionale dell'energia nucleare
<i>L</i>	
Lagrådet	Consiglio sulla legislazione
Lantbruksuniversitet, Sveriges	Università svedese di scienze agricole
Lantmäteriverket	Ente nazionale per l'agrimensura
Linköpings universitet	Università di Linköping
Livruskammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet	Arsenale reale
Livsmedelsverk, statens	Ente nazionale dell'alimentazione
Ljud- och bildarkiv, statens	Archivio nazionale delle immagini e dei suoni
Lotteriinspektionen	Commissione nazionale delle lotterie
Luftfartsverket	Ente per l'aviazione civile
Luleå tekniska universitet	Università di tecnologia di Luleå
Lunds universitet	Università di Lund
Läkemedelsverket	Ente per i prodotti medicinali
Länsarbetsnämnderna (20)	Commissioni provinciali del lavoro (20)
Länsrätterna (23)	Tribunali amministrativi provinciali (23)
Länsstyrelserna (21)	Direzioni amministrative provinciali (21)
Lärarhögskolan i Stockholm	Istituto universitario di scienze dell'educazione di Stoccolma
<i>M</i>	
Malmö högskola	Università di Malmö
Manillaskolan	Scuola Manilla, scuola speciale per bambini sordi o sordisti
Marknadsdomstolen	Tribunale economico
Medlingsinstitutet	Ufficio nazionale di mediazione
Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges	Istituto meteorologico e idrologico svedese
Migrationsverket	Ente nazionale per la migrazione
Militärhögskolor	Accademie militari
Mitthögskolan	Università della Svezia centrale
Moderna museet	Museo moderno

Museer för världskultur, statens	Musei nazionali della cultura mondiale
Musiksamlingar, statens	Biblioteca musicale nazionale
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning	Autorità svedese per la formazione professionale avanzata
Myndigheten för Sveriges nätuniversitet	Autorità svedese per l'istruzione a distanza
Mälardalens högskola	Istituto universitario di Mälardalen
N	
Nationalmuseum	Museo nazionale delle belle arti
Nationellt centrum för flexibelt lärande	Centro nazionale per l'apprendimento flessibile
Naturhistoriska riksmuseet	Museo di storia naturale
Naturvårdsverket	Ente nazionale di protezione dell'ambiente
Nordiska Afrikainstitutet	Istituto nordico di studi africani
Notarienämnden	Commissione dei notai
Nämnden för offentlig upphandling	Commissione nazionale degli appalti pubblici
O	
Ombudsmannen mot diskriminering på grundav sexuell läggning	Ufficio dell'ombudsman contro le discriminazioni fondate sulle tendenze sessuali
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering	Ufficio dell'ombudsman contro le discriminazioni fondate sull'origine etnica
Operahögskolan i Stockholm	Istituto universitario della lirica di Stoccolma
P	
Patent- och registreringsverket	Ufficio di registrazione e brevetti
Patentbesvärsträtten	Tribunale dei ricorsi sui brevetti
Pensionsverk, statens	Ente nazionale delle pensioni dei dipendenti pubblici
Person- och adressregisternämnd, statens	Commissione nazionale dell'anagrafe
Pliktverk, Totalförsvarets	Amministrazione nazionale del servizio militare e civile
Polarforskningssekretariatet	Segretariato svedese per la ricerca sul polo
Polismyndigheter (21)	Autorità di polizia (21)
Post- och telestyrelsen	Servizio nazionale di poste e telecomunicazioni
Premiepensionsmyndigheten	Autorità per le pensioni a premio
Presstödsnämnden	Commissione delle sovvenzioni alla stampa
R	
Radio- och TV-verket	Ente della radiotelevisione
Regeringskansliet	Uffici governativi
Regeringsrätten	Corte suprema amministrativa
Revisorsnämnden	Commissione di controllo dei commercialisti
Riksantikvarieämbetet	Commissione centrale dei beni culturali
Riksarkivet	Archivi nazionali
Riksbanken	Banca di Svezia

Riksdagens förvaltningskontor	Dipartimento amministrativo del Parlamento svedese
Riksdagens ombudsmän	Ombudsman parlamentari
Riksdagens revisorer	Revisori dei conti parlamentari
Riksförsäkringsverket	Ente nazionale delle assicurazioni sociali
Riksgäldskontoret	Ufficio del debito nazionale
Rikspolisstyrelsen	Direzione nazionale di polizia
Riksrevisionsverket	Ente nazionale della revisione contabile
Riksskatteverket	Ente nazionale tributario
Rikstrafiken	Ente nazionale dei trasporti pubblici
Riksutställningar, Stiftelsen	Servizio delle esposizioni itineranti
Riksåklagaren	Ufficio del pubblico ministero
Rymdstyrelsen	Commissione nazionale dello spazio
Råd för byggnadsforskning, statens	Consiglio nazionale per la ricerca edilizia
Rådet för grundläggande högskoleutbildning	Consiglio per l'istruzione universitaria di base
Räddningsverk, statens	Ente nazionale dei servizi di soccorso
Rättshjälpsmyndigheten	Autorità nazionale per il patrocinio gratuito
Rättsmedicinalverket	Ente nazionale della medicina legale
S	
Sameskolstyrelsen och sameskolor	Direzione scolastica sami e scuole sami
Sametinget	Parlamento sami
Sjöfartsverket	Ente nazionale marittimo
Sjöhistoriska museer, statens	Musei nazionali marittimi
Skattemyndigheterna (10)	Uffici tributari (10)
Skogsstyrelsen	Direzione nazionale delle foreste
Skolverk, statens	Ente nazionale per l'istruzione
Smittskyddsinstitutet	Istituto svedese per il controllo delle malattie infettive
Socialstyrelsen	Direzione nazionale della salute e del benessere
Specialpedagogiska institutet	Istituto svedese per l'istruzione collegata a esigenze specifiche
Specialskolemyndigheten	Autorità nazionale per le scuole speciali per sordi e sordisti
Språk- och folkminnesinstitutet	Istituto di dialettologia, onomastica e ricerca sul folklore
Sprängämnesinspektionen	Ispettorato nazionale sulle sostanze esplosive e infiammabili
Statens personregisternämnd, SPAR-nämnden	Commissione nazionale dell'anagrafe
Statistiska centralbyrån	Istituto nazionale di statistica
Statskontoret	Ufficio nazionale per la gestione pubblica
Stockholms universitet	Università di Stoccolma
Strålskyddsinstitut, statens	Istituto nazionale per la protezione radiologica
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll	Direzione nazionale per l'accreditamento e la valutazione della conformità
Styrelsen för internationell utvecklingssamarbete, SIDA	Direzione nazionale per la cooperazione internazionale allo sviluppo

Styrelsen för psykologiskt försvar	Direzione nazionale per la difesa psicologica
Svenska institutet	Istituto svedese
Säkerhetspolisen	Servizio svedese di sicurezza
Södertörns högskola	Istituto universitario di Stoccolma sud (Södertörn)
T	
Talboks- och punktskriftsbiblioteket	Biblioteca dei libri parlanti e delle pubblicazioni Braille
Teaterhögskolan	Istituto universitario di recitazione
Tekniska museet, stiftelsen	Museo nazionale della scienza e della tecnologia
Tingsrätterna (72)	Tribunali di primo grado (72)
Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet	Commissione per le proposte di nomina di giudici
Totalförsvarets forskningsinstitut	Istituto nazionale di ricerca per la difesa
Transportforskningsberedningen	Comitato di ricerca per i trasporti
Transportrådet	Consiglio dei trasporti
Tullverket	Amministrazione doganale
Turistdelegationen	Autorità svedese per il turismo
U	
Umeå universitet	Università di Umeå
Ungdomsstyrelsen	Direzione nazionale della gioventù
Uppsala universitet	Università di Uppsala
Utlänningsnämnden	Commissione per gli stranieri
Utsädeskontroll, statens	Istituto nazionale di certificazione e analisi delle sementi
V	
Valmyndigheten	Autorità elettorale
Vatten- och avloppsnämnd, statens	Commissione nazionale per l'approvvigionamento idrico e le acque reflue
Vattenöverdomstolen	Corte d'appello per i diritti in materia di acque
Verket för högskoleservice (VHS)	Ente nazionale per l'istruzione superiore
Verket för innovationssystem (VINNOVA)	Ente nazionale per i sistemi innovativi
Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)	Ente nazionale per lo sviluppo delle imprese
Vetenskapsrådet	Consiglio nazionale delle ricerche
Veterinärmedicinska anstalt, statens	Istituto nazionale veterinario
Vägverket	Amministrazione nazionale delle strade
Vänerskolan	Scuola del Väner
Växjö universitet	Università di Växjö
Växsortsnämnd, statens	Commissione nazionale delle varietà vegetali

Å

Åklagarmyndigheterna	Uffici regionali del pubblico ministero (6)
Åsbackaskolan	Scuola di Åsbacka

Ö

Örebro universitet	Università di Örebro
Östervångsskolan	Scuola di Östervång
Överbefälhavaren	Comandante supremo delle forze armate
Överstyrelsen för civil beredskap	Direzione nazionale della pianificazione civile di emergenza

REGNO UNITO

— Cabinet Office	— Gabinetto del Primo Ministro
Civil Service College	Scuola superiore di pubblica amministrazione
Office of the Parliamentary Counsel	Ufficio legislativo
— Central Office of Information	— Ufficio centrale Informazioni
— Charity Commission	— Commissione per il riconoscimento delle fondazioni benefiche
— Crown Prosecution Service	— Pubblica accusa
— Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)	— Commissariato per il Demanio della Corona (solo voto della spesa)
— HM Customs and Excise	— Amministrazione delle dogane e delle accise
— Department for Culture, Media and Sport	— Ministero della cultura, dei mezzi di comunicazione e dello sport
British Library	Biblioteca Britannica
British Museum	Museo Britannico
Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)	Commissione per gli edifici e monumenti storici in Inghilterra (Patrimonio nazionale inglese)
Imperial War Museum	Museo imperiale della guerra
Museums and Galleries Commission	Commissione per i musei e le gallerie
National Gallery	Galleria nazionale
National Maritime Museum	Museo marittimo nazionale
National Portrait Gallery	Galleria nazionale dei ritratti
Natural History Museum	Museo di storia naturale
Royal Commission on Historical Manuscripts	Regia Commissione per i manoscritti storici
Royal Commission on Historical Monuments of England	Regia Commissione per i monumenti storici dell'Inghilterra
Royal Fine Art Commission (England)	Regia Commissione per le belle arti (Inghilterra)
Science Museum	Museo della scienza
Tate Gallery	Galleria Tate
Victoria and Albert Museum	Museo Vittoria e Alberto
Wallace Collection	Collezione Wallace

— Department for Education and Skills	— Ministero dell'istruzione e delle specializzazioni professionali
Higher Education Funding Council for England	Consiglio per il finanziamento dell'istruzione superiore in Inghilterra
— Department for Environment, Food and Rural Affairs	— Ministero dell'ambiente, dell'alimentazione e delle questioni rurali
Agricultural Dwelling House Advisory Committees	Comitati consultivi per gli abitati agricoli
Agricultural Land Tribunals	Tribunali agrari
Agricultural Wages Board and Committees	Commissione e Comitati per i salari agricoli
Cattle Breeding Centre	Centro per la riproduzione del bestiame
Countryside Agency	Agenzia rurale
Plant Variety Rights Office	Ufficio dei ritrovati vegetali
Royal Botanic Gardens, Kew	Orti botanici reali, Kew
Royal Commission on Environmental Pollution	Regia Commissione per l'inquinamento ambientale
— Department of Health	— Ministero della sanità
Central Council for Education and Training in Social Work	Consiglio centrale dell'istruzione e formazione ai lavori sociali
Dental Practice Board	Consiglio di odontoiatria
National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for England	Consiglio nazionale per le professioni infermieristiche e ostetriche e per l'attività professionale dei paramedici stranieri in Inghilterra
National Health Service Strategic Health Authorities and Trusts	Autorità d'indirizzo sanitario e trust del Servizio sanitario nazionale
Prescription Pricing Authority	Autorità per la fissazione dei prezzi dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale
Public Health Service Laboratory Board	Consiglio di vigilanza sui laboratori del Servizio sanitario nazionale
UK Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting	Consiglio centrale del Regno Unito per le professioni infermieristiche e ostetriche e per l'attività professionale dei paramedici stranieri
— Department for International Development	— Ministero per lo sviluppo internazionale
— Department for National Savings	— Dipartimento del risparmio nazionale
— Department for Transport	— Ministero dei trasporti
Maritime and Coastguard Agency	Agenzia per la sicurezza marittima e la Guardia costiera
— Department for Work and Pensions	— Ministero del lavoro e delle pensioni
Disability Living Allowance Advisory Board	Commissione consultiva per i sussidi d'invalidità
Independent Tribunal Service	Servizio indipendente di assistenza per i ricorsi
Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)	Commissioni mediche e medici legali (pensioni di guerra)
Occupational Pensions Regulatory Authority	Autorità di regolamentazione per le pensioni integrative
Regional Medical Service	Servizio medico regionale
Social Security Advisory Committee	Commissione consultiva per la sicurezza sociale
— Department of the Procurator General and Treasury Solicitor	— Dipartimento del Procuratore Generale e dell'Avvocato del Tesoro
Legal Secretariat to the Law Officers	Segreteria legale degli Avvocati della Corona

— Department of Trade and Industry	— Ministero del commercio e dell'industria
Central Transport Consultative Committees	Commissioni consultive centrali per i trasporti
Competition Commission	Autorità garante per la concorrenza
Electricity Committees	Commissioni per l'energia elettrica
Employment Appeal Tribunal	Tribunale d'appello in materia di lavoro
Employment Tribunals	Tribunali del lavoro
Gas Consumers' Council	Consiglio dei consumatori di gas
National Weights and Measures Laboratory	Laboratorio metrologico nazionale
Office of Manpower Economics	Ufficio per la retribuzione della forza lavoro
Patent Office	Ufficio Brevetti
— Export Credits Guarantee Department	— Dipartimento per la garanzia dei crediti all'esportazione
— Foreign and Commonwealth Office	— Ministero degli affari esteri e del Commonwealth
Wilton Park Conference Centre	Centro conferenze di Wilton Park
— Government Actuary's Department	— Dipartimento dell'Attuario del Governo
— Government Communications Headquarters	— Quartiere generale per le comunicazioni del Governo
— Home Office	— Ministero dell'interno
Boundary Commission for England	Commissione sulle circoscrizioni elettorali in Inghilterra
Gaming Board for Great Britain	Autorità per lotterie, scommesse e case da gioco in Gran Bretagna
Inspectors of Constabulary	Ispettorato per le forze di polizia
Parole Board and Local Review Committees	Organo consultivo sulle liberazioni condizionali e Commissioni locali di riesame
— House of Commons	— Camera dei Comuni
— House of Lords	— Camera dei Pari del Regno
— Inland Revenue, Board of	— Consiglio dell'Amministrazione fiscale
— Lord Chancellor's Department	— Ufficio del Lord Cancelliere
Circuit Offices and Crown, County and Combined Courts (England and Wales)	Uffici dei circuiti giudiziari e tribunali penali locali, tribunali civili locali e tribunali misti (Inghilterra e Galles)
Combined Tax Tribunal	Tribunale fiscale congiunto
Council on Tribunals	Consiglio di vigilanza sui tribunali
Court of Appeal — Criminal	Corte penale d'appello
Immigration Appellate Authorities	Autorità d'appello in materia d'immigrazione
Immigration Adjudicators	Primi giudici d'appello in materia d'immigrazione
Immigration Appeals Tribunal	Tribunali d'appello in materia d'immigrazione
Lands Tribunal	Tribunale degli espropri per pubblica utilità
Law Commission	Commissione di riforma della legge
Legal Aid Fund (England and Wales)	Fondo per il patrocinio a spese dello Stato (Inghilterra e Galles)
Office of the Social Security Commissioners	Commissariato di sicurezza sociale
Pensions Appeal Tribunals	Tribunali d'appello in materia pensionistica

Public Trust Office	Ufficio pubblico di amministrazione sotto tutela dei beni degli incapaci
Supreme Court Group (England and Wales)	Raggruppamento della Corte suprema (Inghilterra e Galles)
Transport Tribunal	Tribunale dei trasporti
— Ministry of Defence	— Ministero della difesa
Meteorological Office	Ufficio meteorologico
Defence Procurement Agency	Agenzia degli acquisti per la difesa
— National Assembly for Wales	— Assemblea nazionale del Galles
Higher Education Funding Council for Wales	Consiglio per il finanziamento dell'istruzione superiore in Galles
Local Government Boundary Commission for Wales	Commissione sulle circoscrizioni elettorali del Governo locale in Galles
Royal Commission for Ancient and Historical Monuments in Wales	Regia Commissione per i monumenti archeologici e storici in Galles
Valuation Tribunals (Wales)	Tribunali d'appello in materia d'imposte immobiliari (Galles)
Welsh National Health Service Authorities and Trusts	Autorità e trust del Servizio sanitario nazionale gallese
Welsh Rent Assessment Panels	Comitati di valutazione dei canoni di locazione in Galles
Welsh National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting	Consiglio nazionale gallese per le professioni infermieristiche e ostetriche e per l'attività professionale dei paramedici stranieri
— National Audit Office	— Ufficio nazionale di revisione dei conti
— National Investment and Loans Office	— Ufficio nazionale Investimenti e prestiti
— Northern Ireland Assembly Commission	— Commissione dell'Assemblea dell'Irlanda del Nord
— Northern Ireland Court Service	— Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria dell'Irlanda del Nord
Coroners Courts	Organi giudiziari di mero accertamento dei fatti
County Courts	Tribunali civili locali
Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland	Corte d'appello e Alta Corte di giustizia dell'Irlanda del Nord
Crown Court	Tribunali penali locali
Enforcement of Judgements Office	Ufficio per l'esecuzione delle sentenze
Legal Aid Fund	Fondo per il patrocinio a spese dello Stato
Magistrates Courts	Tribunali penali con parziali competenze civili
Pensions Appeals Tribunals	Tribunali d'appello in materia pensionistica
— Northern Ireland, Department for Employment and Learning	— Ministero dell'occupazione e dell'istruzione dell'Irlanda del Nord
— Northern Ireland, Department for Regional Development	— Ministero dello sviluppo regionale dell'Irlanda del Nord
— Northern Ireland, Department for Social Development	— Ministero dello sviluppo sociale dell'Irlanda del Nord
— Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development	— Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale dell'Irlanda del Nord
— Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure	— Ministero della cultura, delle arti e delle attività ricreative dell'Irlanda del Nord
— Northern Ireland, Department of Education	— Ministero dell'istruzione dell'Irlanda del Nord
— Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment	— Ministero dell'impresa, del commercio e dell'investimento dell'Irlanda del Nord
— Northern Ireland, Department of the Environment	— Ministero dell'ambiente dell'Irlanda del Nord
— Northern Ireland, Department of Finance and Personnel	— Ministero delle finanze e del personale dell'amministrazione dell'Irlanda del Nord
— Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety	— Ministero della salute, dei servizi sociali e dell'igiene pubblica dell'Irlanda del Nord
— Northern Ireland, Department of Higher and Further Education, Training and Employment	— Ministero dell'università e dell'insegnamento superiore, della formazione e dell'occupazione dell'Irlanda del Nord
— Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister	— Gabinetto del Primo Ministro e del Vice Primo Ministro dell'Irlanda del Nord
— Northern Ireland Office	— Ufficio per l'Irlanda del Nord

Crown Solicitor's Office	Ufficio dell'Avvocato della Corona
Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland	Dipartimento del Direttore della Pubblica accusa per l'Irlanda del Nord
Forensic Science Agency of Northern Ireland	Agenzia di scienze forensi dell'Irlanda del Nord
Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland	Ufficio del Commissario elettorale per l'Irlanda del Nord
Police Service of Northern Ireland	Corpo di polizia dell'Irlanda del Nord
Probation Board for Northern Ireland	Organo consultivo sulla libertà vigilata per l'Irlanda del Nord
State Pathologist Service	Ufficio di medicina legale dello Stato
— Office of Fair Trading	— Ufficio per le pratiche commerciali leali
— Office for National Statistics	— Ufficio nazionale di statistica
National Health Service Central Register	Registro centrale del Servizio sanitario nazionale
Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners	Ufficio del Mediatore parlamentare per i rapporti con l'Amministrazione e dei Mediatori per i rapporti con il Servizio sanitario
— Office of the Deputy Prime Minister	— Gabinetto del Vice Primo Ministro
Rent Assessment Panels	Comitati di valutazione dei canoni di locazione
— Paymaster General's Office	Ragioneria di Stato
— Postal Business of the Post Office	— Divisione postale della Posta
— Privy Council Office	— Consiglio privato della Corona
— Public Record Office	— Archivio di Stato
— Royal Commission on Historical Manuscripts	— Regia Commissione sui manoscritti storici
— Royal Hospital, Chelsea	— Regio ospedale, Chelsea
— Royal Mint	— Zecca del Regno
— Rural Payments Agency	— Agenzia per i pagamenti rurali
— Scotland, Auditor-General	— Revisore generale dei conti della Scozia
— Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service	— Ufficio della Pubblica accusa della Scozia
— Scotland, General Register Office	— Ufficio centrale dell'Anagrafe in Scozia
— Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer	— Amministratore dei lasciti alla Corona in Scozia
— Scotland, Registers of Scotland	— Conservatoria dei registri in Scozia
— The Scotland Office	— Dipartimento per la Scozia
— The Scottish Executive Corporate Services	— Segreteria dell'Esecutivo scozzese
— The Scottish Executive Education Department	— Ministero dell'istruzione dell'Esecutivo scozzese
National Galleries of Scotland	Gallerie nazionali della Scozia
National Library of Scotland	Biblioteca nazionale della Scozia
National Museums of Scotland	Musei nazionali della Scozia
Scottish Higher Education Funding Council	Consiglio per il finanziamento dell'istruzione superiore in Scozia
— The Scottish Executive Development Department	— Ministero dello sviluppo dell'Esecutivo scozzese
— The Scottish Executive Enterprise and Lifelong Learning Department	— Ministero per le imprese e la formazione permanente dell'Esecutivo scozzese
— The Scottish Executive Finance	— Ministero delle finanze dell'Esecutivo scozzese
— The Scottish Executive Health Department	— Ministero della sanità dell'Esecutivo scozzese
Local Health Councils	Consigli sanitari locali
National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland	Consiglio nazionale per le professioni infermieristiche e ostetriche e per l'attività professionale dei paramedici stranieri in Scozia

Scottish Council for Postgraduate Medical Education	Consiglio scozzese per i corsi di specializzazione medica postuniversitaria
Scottish National Health Service Authorities and Trusts	Autorità e trust del Servizio sanitario nazionale scozzese
— The Scottish Executive Justice Department	— Ministero della giustizia dell'Esecutivo scozzese
Accountant of Court's Office	Ufficio di vigilanza sull'amministrazione sotto tutela dei beni degli incapaci
High Court of Justiciary	Alta Corte di giustizia
Court of Session	Corte di Sessione
HM Inspectorate of Constabulary	Ispettorato di SM per le forze di polizia
Lands Tribunal for Scotland	Tribunale degli espropri per pubblica utilità in Scozia
Parole Board for Scotland and Local Review Committees	Organo consultivo sulle liberazioni condizionali in Scozia e Commissioni locali di riesame
Pensions Appeal Tribunals	Tribunali d'appello in materia pensionistica
Scottish Land Court	Tribunale agrario della Scozia
Scottish Law Commission	Commissione scozzese di riforma della legge
Sheriff Courts	Tribunali delle circoscrizioni sceriffali
Scottish Criminal Record Office	Casellario giudiziale scozzese
Scottish Crime Squad	Polizia criminale scozzese
Scottish Fire Service Training Squad	Corpo scozzese di addestramento dei vigili del fuoco
Scottish Police College	Accademia scozzese di polizia
Social Security Commissioners' Office	Commissariato scozzese di sicurezza sociale
— The Scottish Executive Rural Affairs Department	— Ministero delle questioni rurali dell'Esecutivo scozzese
Crofters Commission	Commissione per gli affittuari agricoli
Red Deer Commission	Commissione per il cervo rosso
Rent Assessment Panel and Committees	Comitato e Commissioni di valutazione dei canoni di locazione
Royal Botanic Garden, Edinburgh	Orto botanico reale, Edimburgo
Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland	Regia Commissione per i monumenti archeologici e storici in Scozia
Royal Fine Art Commission for Scotland	Regia Commissione per le belle arti della Scozia
— The Scottish Executive Secretariat	— Segreteria dell'Esecutivo scozzese
— The Scottish Parliamentary Body Corporate	— Segreteria del Parlamento scozzese
— Scottish Record Office	— Archivio di Stato scozzese
— HM Treasury	— Tesoreria di SM
— Office of Government Commerce	— Ufficio per l'attività commerciale del Governo
— The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)	— Ufficio per il Galles (Ufficio del Sottosegretario di Stato per il Galles)

ALLEGATO V

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 PER QUANTO RIGUARDA GLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA ⁽¹⁾

- Capitolo 25: Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi
- Capitolo 26: Minerali metallurgici, scorie e ceneri
- Capitolo 27: Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
eccettuati:
ex 27.10: Carburanti speciali (tranne che per l'Austria)
Oli combustibili e carburanti (solo per l'Austria)
- Capitolo 28: Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi
eccettuati:
ex 28.09: Esplosivi
ex 28.13: Esplosivi
ex 28.14: Gas lacrimogeni
ex 28.28: Esplosivi
ex 28.32: Esplosivi
ex 28.39: Esplosivi
ex 28.50: Prodotti tossicologici
ex 28.51: Prodotti tossicologici
ex 28.54: Esplosivi
- Capitolo 29: Prodotti chimici organici
eccettuati:
ex 29.03: Esplosivi
ex 29.04: Esplosivi
ex 29.07: Esplosivi
ex 29.08: Esplosivi
ex 29.11: Esplosivi
ex 29.12: Esplosivi
ex 29.13: Prodotti tossicologici
ex 29.14: Prodotti tossicologici
ex 29.15: Prodotti tossicologici
ex 29.21: Prodotti tossicologici
ex 29.22: Prodotti tossicologici
ex 29.23: Prodotti tossicologici
ex 29.26: Esplosivi
ex 29.27: Prodotti tossicologici
ex 29.29: Esplosivi

⁽¹⁾ Questa lista è quella che figura nell'allegato I, punto 3, dell'accordo sugli appalti pubblici concluso in seguito ai negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994).

- Capitolo 30: Prodotti farmaceutici
- Capitolo 31: Concimi
- Capitolo 32: Estratti per conca e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri
- Capitolo 33: Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati
- Capitolo 34: Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e «cere per l'odontoiatria»
- Capitolo 35: Sostanze albuminoidi; colle; enzimi
- Capitolo 37: Prodotti per la fotografia e per la cinematografia
- Capitolo 38: Prodotti vari delle industrie chimiche
eccettuati:
ex 38.19: prodotti tossicologici (tranne che per la Svezia)
- Capitolo 39: Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze
eccettuati:
ex 39.03: esplosivi (tranne che per la Svezia)
- Capitolo 40: Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori
eccettuati:
ex 40.11: Pneumatici per automobili (tranne che per la Svezia)
- Capitolo 41: Pelli e cuoio: (tranne che per l'Austria)
- Capitolo 42: Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili con tenitori; lavori di budella: (tranne che per l'Austria)
- Capitolo 43: Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
- Capitolo 44: Legno, carbone di legna e lavori di legno: (tranne che per l'Austria)
- Capitolo 45: Sughero e suoi lavori
- Capitolo 46: Lavori di intreccio, da panierai e da stuoiaio
- Capitolo 47: Materie occorrenti per la fabbricazione della carta
- Capitolo 48: Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone: (tranne che per l'Austria)
- Capitolo 49: Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche: (tranne che per l'Austria)
- Capitolo 65: Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti
eccettuati (solo per l'Austria):
ex 65.05: Copricapi militari
- Capitolo 66: Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti
- Capitolo 67: Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
- Capitolo 68: Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili
- Capitolo 69: Prodotti ceramici
- Capitolo 70: Vetro e lavori di vetro

- Capitolo 71: Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia
- Capitolo 72: Monete (solo per l'Austria e per la Svezia)
- Capitolo 73: Ghisa, ferro e acciaio
- Capitolo 74: Rame
- Capitolo 75: Nichel
- Capitolo 76: Alluminio
- Capitolo 77: Magnesio, berillio (glucinio)
- Capitolo 78: Piombo
- Capitolo 79: Zinco
- Capitolo 80: Stagno
- Capitolo 81: Altri metalli comuni
- Capitolo 82: Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni eccettuati:
ex 82.05: Utensili (tranne che per l'Austria)
ex 82.07: Pezzi per utensili
ex 82.08: Utensileria a mano (solo per l'Austria)
- Capitolo 83: Lavori diversi di metalli comuni
- Capitolo 84: Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici eccettuati:
ex 84.06: Motori
ex 84.08: Altri propulsori
ex 84.45: Macchine
ex 84.53: Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione (tranne che per l'Austria)
ex 84.55: Pezzi della voce 84.53 (tranne che per l'Austria e per la Svezia)
ex 84.59: Reattori nucleari (tranne che per l'Austria e per la Svezia)
- Capitolo 85: Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici eccettuati:
ex 85.03: Pile elettriche (solo per l'Austria)
ex 85.13: Telecomunicazioni
ex 85.15: Apparecchi di trasmissione
- Capitolo 86: Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione eccettuati:
ex 86.02: Locomotive blindate
ex 86.03: Altre locomotive blindate
ex 86.05: Vetture blindate
ex 86.06: Carri officine
ex 86.07: Carri

- Capitolo 87: Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri
eccettuati:
ex 87.08: Carri da combattimento e autoblindate
ex 87.01: Trattori
ex 87.02: Veicoli militari
ex 87.03: Veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne
ex 87.09: Motocicli
ex 87.14: Rimorchi
- Capitolo 88: Navigazione aerea (solo per l'Austria)
- Capitolo 89: Navigazione marittima e fluviale
eccettuati:
ex 89.01: Navi da guerra (solo per l'Austria)
ex 89.01A: Navi da guerra (tranne che per l'Austria)
ex 89.03: Congegni galleggianti (solo per l'Austria)
- Capitolo 90: Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici
eccettuati:
ex 90.05: Binocoli
ex 90.13: Strumenti vari, laser
ex 90.14: Telemetri
ex 90.28: Strumenti di misura elettrici o elettronici
ex 90.11: Microscopi (tranne che per l'Austria e per la Svezia)
ex 90.17: Strumenti per la medicina (tranne che per l'Austria e per la Svezia)
ex 90.18: Apparecchi di meccanoterapia (tranne che per l'Austria e per la Svezia)
ex 90.19: Apparecchi di ortopedia (tranne che per l'Austria e per la Svezia)
ex 90.20: Apparecchi a raggi X (tranne che per l'Austria e per la Svezia)
- Capitolo 91: Orologeria
- Capitolo 92: Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi
- Capitolo 94: Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili
eccettuati:
ex 94.01A: Sedili per aerodine (tranne che per l'Austria)
- Capitolo 95: Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori)
- Capitolo 96: Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci
- Capitolo 97: Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport (solo per l'Austria e per la Svezia)
- Capitolo 98: Lavori diversi
-

ALLEGATO VI

DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1. a) «specifiche tecniche», nel caso di appalti pubblici di lavori, l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale, la concezione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura nonché i processi e i metodi di produzione. Esse comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione alle opere finite ed ai materiali o alle parti che la compongono;
- b) «specifiche tecniche», nel caso di appalti pubblici di forniture o di servizi, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale, la concezione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili) la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità;
2. «norma», la specifica tecnica, approvata da un organismo di normalizzazione, la cui osservanza non è obbligatoria, ai fini di un'applicazione ripetuta o continua e che rientri in una delle seguenti categorie:
 - norma internazionale: una norma adottata da un organismo internazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico,
 - norma europea: una norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e disponibile al pubblico,
 - norma nazionale: una norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico;
3. «omologazione tecnica europea», la valutazione tecnica favorevole dell'idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, in funzione delle caratteristiche intrinseche del prodotto e di determinate condizioni d'applicazione e di impiego. L'omologazione tecnica europea è rilasciata dall'organismo designato a tale scopo dallo Stato membro;
4. «specifica tecnica comune», una specifica tecnica stabilita conformemente ad una procedura riconosciuta dagli Stati membri e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
5. «riferimento tecnico», qualsiasi prodotto elaborato dagli organismi europei di normalizzazione, diverso dalle norme ufficiali, secondo procedure adattate all'evoluzione delle esigenze di mercato.

ALLEGATO VII

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI

ALLEGATO VII A

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI APPALTI PUBBLICI

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE SUL PROFILO DI COMMITTENTE

1. Paese dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Nome dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. Indirizzo Internet del «profilo di committente» (URL).
4. Numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV.

AVVISO DI PREINFORMAZIONE

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diversi, del servizio presso il quale possono essere richieste informazioni complementari.
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata nell'ambito di programmi di occupazione protetti.
3. Per gli appalti pubblici di lavori: natura ed entità dei lavori, luogo di esecuzione; nel caso in cui l'opera sia ripartita in più lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera; se disponibile, stima dell'importo minimo e massimo dei lavori previsti; numero(i) di riferimento alla nomenclatura.
Per gli appalti pubblici di forniture: natura e quantità o valore dei prodotti da fornire, numero di riferimento della nomenclatura, numero(i) di riferimento alla nomenclatura.
Per gli appalti pubblici di servizi: importo complessivo previsto delle commesse per ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato II A; numero(i) di riferimento alla nomenclatura.
4. Date provvisoriamente previste per l'avvio delle procedure d'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti, nel caso degli appalti pubblici di servizi per categoria.
5. Se del caso, indicazione che si tratta di un accordo quadro.
6. Se del caso, altre informazioni.
7. Data di spedizione dell'avviso oppure di spedizione dell'avviso di pubblicazione del presente avviso sul profilo di committente.
8. Indicare se l'appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell'Accordo.

BANDO DI GARA

Procedure aperte, ristrette, dialogo competitivo, procedure negoziate:

1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata nell'ambito di programmi di occupazione protetti.
3. a) Procedura di aggiudicazione prescelta.
b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure ristrette e negoziate).
c) Eventualmente, indicazione se si tratta di un accordo quadro.

- d) Eventualmente, indicare se si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.
- e) Eventualmente, ricorso a un'asta elettronica [in caso di procedure aperte, ristrette o negoziate, come previsto all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a)].
4. Forma dell'appalto.
5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi.
6. a) Appalti pubblici di lavori:
- natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera. Specificare, in particolare, le opzioni per lavori complementari e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni, così come il numero di eventuali rinnovi del contratto. Se l'opera o l'appalto sono suddivisi in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti; numero(i) di riferimento alla nomenclatura,
 - indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti,
 - nel caso di accordi quadro, indicare anche la durata prevista dell'accordo, il valore complessivo stimato dei lavori per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare.
- b) Appalti pubblici di forniture:
- Natura dei prodotti da fornire, specificando in particolare gli scopi per i quali le offerte sono richieste, se per l'acquisto, il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto, oppure per una combinazione di tali scopi; numero di riferimento alla nomenclatura. Quantità dei prodotti da fornire, specificando eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni e il numero di eventuali rinnovi del contratto, numero(i) di riferimento alla nomenclatura.
 - Nel caso di appalti regolari o di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire altresì, se noto, il calendario dei successivi appalti pubblici di forniture previsti.
 - Nel caso di accordi quadro indicare anche la durata prevista dell'accordo quadro, il valore complessivo stimato delle forniture per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare.
- c) Appalti pubblici di servizi:
- categoria del servizio e sua descrizione. Numero(i) di riferimento della nomenclatura. Quantità dei servizi da prestare. Specificare eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni e il numero di eventuali rinnovi del contratto. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire una indicazione di massima del calendario, se noto, dei successivi appalti pubblici di servizi previsti.
- Nel caso di accordi quadro indicare anche la durata prevista dell'accordo quadro, il valore complessivo stimato delle prestazioni per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare,
- indicazione se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione.
- Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione,
- menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
7. Se l'appalto è suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno, per più e/o per l'insieme dei lotti.
8. Termine ultimo per la realizzazione dei lavori, per il completamento delle forniture o per la prestazione dei servizi o durata dell'appalto di lavori/forniture/servizi; per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori, per la consegna delle forniture o per la prestazione dei servizi.
9. Ammissione o divieto di varianti.
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto.

11. Nel caso delle procedure aperte:
 - a) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere il capitolato d'oneri e i documenti complementari;
 - b) eventualmente, termine ultimo per la presentazione di tale domanda;
 - c) eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti.
12. a) termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si tratta dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (procedure aperte).
 - b) termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione (procedure ristrette e negoziate).
 - c) indirizzo cui devono essere trasmesse.
 - d) lingua o lingue in cui devono essere redatte.
13. Nel caso delle procedure aperte:
 - a) persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte;
 - b) data, ora e luogo di tale apertura.
14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto.
17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l'esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l'esclusione. Criteri di selezione e informazioni riguardanti la situazione personale dell'operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti.
18. Per gli accordi quadro: numero ed eventualmente numero massimo previsto di operatori economici che ne faranno parte, durata dell'accordo quadro precisando, se del caso, i motivi che giustificano una durata dell'accordo quadro superiore a quattro anni.
19. Per il dialogo competitivo e le procedure negoziate con pubblicazione di bando di gara indicare, se del caso, il ricorso a una procedura che si svolge in più fasi successive, al fine di ridurre gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare.
20. Per le procedure ristrette, il dialogo competitivo e le procedure negoziate con pubblicazione di bando di gara, quando ci si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare: numero minimo e, se del caso, numero massimo previsto di candidati e criteri oggettivi da applicare per la scelta di tale numero di candidati.
21. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte).
22. Se del caso, nome e indirizzo degli operatori economici già selezionati dall'amministrazione aggiudicatrice (procedure negoziate).
23. Criteri di cui all'articolo 53 che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e la loro ponderazione vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d'oneri ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo.

24. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.
25. Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione conformemente alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato VIII o menzione della sua mancata pubblicazione.
26. Data di spedizione del bando di gara.
27. Indicare se l'appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell'Accordo.

AVVISO DI GARA SEMPLIFICATO NELL'AMBITO DI UN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

1. Paese dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Nome e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. Riferimento della pubblicazione del bando di gara sul sistema dinamico di acquisizione.
4. Indirizzo elettronico in cui sono disponibili il capitolato d'oneri e i documenti complementari relativi al sistema dinamico di acquisizione.
5. Oggetto dell'appalto: descrizione mediante il(i) numero(i) di riferimento alla nomenclatura «CPV» e quantità o entità dell'appalto da aggiudicare.
6. Termine per la presentazione delle offerte indicative.

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice.
 2. Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso di procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura (articolo 28).
 3. Appalti pubblici di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera.
Appalti pubblici di forniture: natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente, per fornitore; numero di riferimento della nomenclatura.
Appalti pubblici di servizi: categoria del servizio e sua descrizione; numero di riferimento della nomenclatura; quantità di servizi oggetto della commessa.
 4. Data di aggiudicazione dell'appalto.
 5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.
 6. Numero di offerte ricevute.
 7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.
 8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.
 9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o offerta massima e offerta minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione.
 10. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi.
 11. Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato VIII.
 12. Data d'invio del presente avviso.
 13. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.
-

*ALLEGATO VII B***INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI**

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. a) Luogo di esecuzione.
b) Oggetto della concessione; natura ed entità delle prestazioni.
3. a) Termine ultimo per la presentazione delle candidature.
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
4. Requisiti personali, tecnici e finanziari che i candidati devono possedere.
5. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.
6. Eventualmente, percentuale minima dei lavori affidati a terzi.
7. Data di spedizione del bando.
8. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.

*ALLEGATO VII C***INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI DI GARA DEL CONCESSIONARIO DEI LAVORI CHE NON È UN'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

1. a) Luogo di esecuzione.
b) Natura ed entità delle prestazioni e caratteristiche generali dell'opera.
 2. Termine di esecuzione eventualmente imposto.
 3. Nome e indirizzo dell'organismo presso il quale si possono richiedere i capitolati d'onori e i documenti complementari.
 4. a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione e/o delle offerte.
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
 5. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
 6. Requisiti di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve possedere.
 7. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.
 8. Data di spedizione del bando.
-

ALLEGATO VII D

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI PER I CONCORSI DI SERVIZI

BANDO DI CONCORSO

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice e del servizio presso il quale possono essere richiesti i documenti complementari.
2. Descrizione del progetto.
3. Natura del concorso: aperto o ristretto.
4. Nel caso di concorsi aperti: termine ultimo per la presentazione dei progetti.
5. Nel caso di concorsi ristretti:
 - a) numero previsto di partecipanti;
 - b) se del caso, nomi dei partecipanti già selezionati;
 - c) criteri di selezione dei partecipanti;
 - d) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.
6. Se del caso, indicare se la partecipazione è riservata a una particolare professione.
7. Criteri che verranno applicati in sede di valutazione dei progetti.
8. Se del caso, nomi dei membri della commissione giudicatrice selezionati.
9. Indicare se la decisione della commissione giudicatrice è vincolante o meno per l'amministrazione aggiudicatrice.
10. Se del caso, numero e valore dei premi.
11. Se del caso, indicazione degli importi pagabili a tutti i partecipanti.
12. Indicare se gli appalti conseguenti al concorso saranno o non saranno affidati al(ai) vincitore(i) del concorso.
13. Data di spedizione del bando.

AVVISO RELATIVO AI RISULTATI DI UN CONCORSO

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.
 2. Descrizione del progetto.
 3. Numero complessivo dei partecipanti.
 4. Numero di partecipanti stranieri.
 5. Vincitore o vincitori del concorso.
 6. Se del caso, premi assegnati.
 7. Riferimento del bando di concorso.
 8. Data di spedizione dell'avviso.
-

ALLEGATO VIII

CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE

1. Pubblicazione di bandi e avvisi

a) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 35, 58, 64 e 69 sono trasmessi dalle amministrazioni aggiudicatrici all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nella forma richiesta dalla direttiva 2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, relativa all'utilizzazione di modelli uniformi per la pubblicazione di bandi e avvisi di appalti pubblici ⁽¹⁾. Anche gli avvisi di preinformazione previsti all'articolo 35, paragrafo 1, primo comma, pubblicati sul profilo di committente quale previsto al punto 2, lettera b), rispettano questa forma, come l'avviso che annuncia tale pubblicazione.

b) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 35, 58, 64 e 69 sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee o dalle amministrazioni aggiudicatrici qualora si tratti di avvisi di preinformazione pubblicati sul profilo di committente ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, primo comma.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicando il loro «profilo di committente» come specificato al punto 2, lettera b).

c) L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee conferma all'amministrazione aggiudicatrice la pubblicazione di cui all'articolo 36, paragrafo 8.

2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive

a) Le amministrazioni aggiudicatrici sono incoraggiate a pubblicare integralmente il capitolato d'oneri e i documenti complementari su Internet.

b) Il profilo di committente può contenere avvisi di preinformazione, di cui all'articolo 35, paragrafo 1, primo comma, informazioni sugli appalti in corso, sulle commesse programmate, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra informazione generale utile come persone da contattare, numeri di telefono e di fax, indirizzi postali ed elettronici (e-mail).

3. Forma e modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica

La forma e le modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica sono accessibili all'indirizzo Internet: «<http://simap.eu.int>».

⁽¹⁾ GU L 285 del 29.10.2001, pag. 1.

ALLEGATO IX

REGISTRI ⁽¹⁾

(¹) Ai fini dell'articolo 46 s'intendono per «registri» quelli che figurano nel presente allegato e, qualora siano apportate modifiche a livello nazionale, i registri che li hanno sostituiti.

ALLEGATO IX A

APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti per ogni Stato membro sono:

- per il Belgio, «Registre du Commerce», «Handelsregister»,
- per la Danimarca, «Handelsregistret», «Aktieselskabersregistret» e «Erhvervsregistret»
- per la Germania, «Handelsregister» e «Handwerksrolle»,
- per la Grecia, il «Registro delle imprese centrali» («Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων» — MEFTT) del Ministero dell'ambiente, dell'assetto del territorio e dei lavori pubblici (ΥΠΕΧΩΔΕ),
- per la Spagna, «Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo»,
- per la Francia, «Registre du commerce» e «Repertoire des métiers»,
- per l'Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»,
- per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Rôle de la chambre des métiers»,
- per i Paesi Bassi, «Handelsregister»,
- per l'Austria, «Firmenbuch», «Gewerberegister» e «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,
- per il Portogallo, «Comissão de Alvarás de Empresas de Obras Públicas e Particulares (CAEOPP)»,
- per la Finlandia, «Kaupparekisteri», «Handelregistret»,
- per la Svezia, «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren».
- per il Regno Unito e per l'Irlanda, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» o, in mancanza, una attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.

ALLEGATO IX B

APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE

I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti:

- per il Belgio, «Registre du Commerce», «Handelsregister»,
 - per la Danimarca, «Aktieselskabersregistret», «Foreningsregistret» e «Handelsregistret»,
 - per la Germania, «Handelsregister» e «Handwerksrolle»,
 - per la Grecia, il «Βιοτεχνικό ή Βιομηχανικό ή Εμπορικό Επιμελητήριο»
 - per la Spagna, «Registro Mercantil» oppure, nel caso delle persone fisiche non iscritte, un'attestazione che specifichi che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la professione in questione,
 - per la Francia, «Registre du commerce» e «Repertoire des métiers»,
 - per l'Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato», e «Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato»,
 - per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Rôle de la chambre des métiers»,
 - per i Paesi Bassi, «Handelsregister»,
 - per l'Austria, «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,
 - per il Portogallo, «Registro Nacional das Pessoas Colectivas»,
 - per la Finlandia, «Kaupparekisteri», «Handelregistret»,
 - per la Svezia, «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren».
 - per il Regno Unito e per l'Irlanda, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» che individui che l'attività del fornitore è «incorporated» o «registered» o, in mancanza, una attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.
-

ALLEGATO IX C

APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti sono:

- per il Belgio, «Registre du Commerce», «Handelsregister», e «Ordres professionnels — Beroepsorden»,
 - per la Danimarca, «Erhvervs- og Selskabstyrelsen»,
 - per la Germania, «Handelsregister» e «Handwerksrolle», e «Vereinsregister»,
 - per la Grecia, il prestatore di servizi può essere invitato a produrre una dichiarazione giurata resa innanzi a un notaio, riguardante l'esercizio dell'attività professionale in questione; nei casi previsti dalla legislazione nazionale vigente, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all'allegato I A, registro professionale «Μητρώο Μελετητών» nonché «Μητρώο Γραφείων Μελετών»,
 - per la Spagna, «Registro central de empresas consultoras y de servicios del ministerio de Economía y Hacienda»,
 - per la Francia, «Registre du commerce» e «Repertoire des métiers»,
 - per l'Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato», e «Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato», o il «Consiglio nazionale degli ordini professionali»,
 - per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Rôle de la chambre des métiers»,
 - per i Paesi Bassi, «Handelsregister»,
 - per l'Austria, «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,
 - per il Portogallo, «Registro Nacional das Pessoas Colectivas»,
 - per la Finlandia, «Kaupparekisteri», «Handelregistret»,
 - per la Svezia, «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren».
 - per il Regno Unito e per l'Irlanda, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» o, in mancanza, un'attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.
-

ALLEGATO X

REQUISITI RELATIVI AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE OFFERTE, DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE O DEI PIANI E PROGETTI NEI CONCORSI

I dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione e dei piani e progetti devono garantire, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, almeno che:

- a) le firme elettroniche relative alle offerte, alle domande di partecipazione e all'invio di piani e progetti siano conformi alle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva 1999/93/CE;
 - b) l'ora e la data esatte della ricezione delle offerte, delle domande di partecipazione e dei piani e progetti possano essere stabilite con precisione;
 - c) si possa ragionevolmente assicurare che nessuno possa avere accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti prima della scadenza dei termini specificati;
 - d) in caso di violazione di questo divieto di accesso, si possa ragionevolmente assicurare che la violazione sia chiaramente rilevabile;
 - e) solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;
 - f) solo l'azione simultanea delle persone autorizzate possa permettere l'accesso alla totalità o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione dell'appalto o del concorso;
 - g) l'azione simultanea delle persone autorizzate possa dare accesso ai dati trasmessi solo dopo la data specificata;
 - h) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti restino accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne conoscenza.
-

ALLEGATO XI

TERMINI DI RECEPIMENTO E DI ATTUAZIONE (Articolo 80)

Direttiva	Termini di recepimento e di attuazione
92/50/CEE (GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1) Austria, Finlandia, Svezia ⁽¹⁾	1° luglio 1993 1° gennaio 1995
93/36/CEE (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1) Austria, Finlandia, Svezia ⁽¹⁾	13 giugno 1994 1° gennaio 1995
93/37/CEE (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54) codificazione delle direttive: — 71/305/CEE (GU L 185 del 16.8.1971, pag. 5): — CE — 6 — DK, IRL, UK — Grecia — Spagna, Portogallo — Austria, Finlandia, Svezia ⁽¹⁾ — 89/440/CEE (GU L 210 del 21.7.1989, pag. 1): — CE — 9 — Grecia, Spagna, Portogallo — Austria, Finlandia, Svezia ⁽¹⁾	30 luglio 1972 1° gennaio 1973 1° gennaio 1981 1° gennaio 1986 1° gennaio 1995 19 luglio 1990 1° marzo 1992 1° gennaio 1995
97/52/CE (GU L 328 del 28.11.1997, pag. 1)	13 ottobre 1998

⁽¹⁾ SEE: 1° gennaio 1994.

ALLEGATO XII

TAVOLA DI CONCORDANZA ⁽¹⁾

Presente direttiva	Direttiva 93/37/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 92/50/CEE	Altri atti	
Art. 1, par. 1	Art. 1, prima riga, adattato	Art. 1, prima riga, adattato	Art. 1, prima riga, adattato		
Art. 1, par. 2 lettera a)	Art. 1, lettera a), prima parte di frase	Art. 1, lettera a), prima e ultima parte della prima frase	Art. 1, lettera a)		Modificato
Art. 1, par. 2 lettera b)	Art. 1, lettera a) e lettera c), adattato	—	—		
Art. 1, par. 2 lettera c), primo comma	—	Art. 1, lettera a), seconda parte della prima frase e seconda frase, adattato	—		
Art. 1, par. 2 lettera c), secondo comma	—	Art. 1, lettera a), adattato	—		
Art. 1, par. 2 lettera d), primo comma	—	—	—		Nuovo
Art. 1, par. 2 lettera d), secondo comma	—	—	Art. 2, adattato		
Art. 1, par. 2 lettera d), terzo comma	—	—	sedicesimo considerando adattato		
Art. 1, par. 3	Art. 1, lettera d)	—	—		
Art. 1, par. 4	—	—	—		Nuovo
Art. 1, par. 5	—	—	—		Nuovo
Art. 1, par. 6	—	—	—		Nuovo
Art. 1, par. 7	—	—	—		Nuovo
Art. 1, par. 8, primo comma	—	—	Art. 1, lettera c), prima frase adattato		
Art. 1, par. 8, secondo comma	—	—	—		Nuovo
Art. 1, par. 8, terzo comma	Art. 1, lettera h)	Art. 1, lettera c)	Art. 1, lettera c), seconda frase		Modificato
Art. 1, par. 9	Art. 1, lettera b), adattato	Art. 1 lettera b), adattato	Art. 1, lettera b), adattato		
Art. 1, par. 10	—	—	—		Nuovo

⁽¹⁾ La menzione «adattato» indica una nuova formulazione del testo che non modifica il contenuto del testo delle direttive abrogate. Le modifiche del contenuto delle disposizioni delle direttive abrogate sono evidenziate dalla menzione «modificato». Quest'ultima menzione figura nell'ultima colonna della tabella quando la modifica riguarda le disposizioni delle tre direttive abrogate e nella colonna della direttiva in questione quando, per contro, essa riguarda solo una o due delle direttive.

Presente direttiva	Direttiva 93/37/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 92/50/CEE	Altri atti	
Art. 1, par. 11, primo comma	Art. 1, lettera e), adattato	Art. 1, lettera d), adattato	Art. 1, lettera d), adattato		
Art. 1, par. 11, secondo comma	Art. 1, lettera f), adattato	Art. 1, lettera e), adattato	Art. 1, lettera e), adattato		
Art. 1, par. 11, terzo comma	—	—	—		Nuovo
Art. 1, par. 11, quarto comma	Art. 1, lettera g), adattato	Art. 1, lettera f), adattato	Art. 1, lettera f), adattato		
Art. 1, par. 11, quinto comma	—	—	Art. 1, lettera g), adattato		
Art. 1, par. 12	—	—	—		Nuovo
Art. 1, par. 13	—	—	—		Nuovo
Art. 1, par. 14	—	—	—		Nuovo
Art. 1, par. 15	—	—	—		Nuovo
Art. 2	Art. 6, par. 6	Art. 5, par. 7	Art. 3, par. 2		Modificato
Art. 3	—	Art. 2, par. 2	—		
Art. 4, par. 1	Nuovo	Nuovo	Art. 26, par. 2 e 3, adattato		
Art. 4, par. 2	Art. 21 modificato	Art. 18 adattato	Art. 26, par. 1 modificato		
Art. 5	Art. 33 bis adattato	Art. 28 modificato	Art. 38 bis adattato		
Art. 6	—	Art. 15, par. 2	—		Modificato
Art. 7, lettere a) e b)	—	Art. 5, par. 1, lettera a), adattato	Art. 7, par. 1, lettera a), adattato		
Art. 7, lettera c)	Art. 6, par. 1, lettera a), adattato	—	—		
Art. 8	Art. 2 e art. 6, par. 1, lettera b), adattato	—	Art. 3, par. 3 e art. 7, par. 1, lettera a), adattato		
Art. 9, par. 1, primo comma	—	Art. 5, par. 5	Art. 7, par. 2 e 7		Modificato
Art. 9, par. 1, secondo comma	—	—	—		Nuovo
Art. 9, par. 2	—	Art. 5, par. 1, lettera b)	—		Modificato
Art. 9, par. 3	Art. 6, par. 4	Art. 5, par. 6	Art. 7, par. 3, seconda parte di frase		
Art. 9, par. 4	Art. 6, par. 5, adattato				

Presente direttiva	Direttiva 93/37/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 92/50/CEE	Altri atti	
Art. 9, par. 5 lettera a)	Art. 6, par. 3, adattato	—	Art. 7, par. 4, terzo comma, adattato		
Art. 9, par. 5 lettera b)	—	Art. 5, par. 4	—		Modificato
Art. 9, par. 6	—	Art. 5, par. 2	—		
Art. 9, par. 7	—	Art. 5, par. 3	Art. 7, par. 6		
Art. 9, par. 8, lettera a)	—	—	Art. 7, par. 4,		Modificato
Art. 9, par. 8, lettera b)	—	—	Art. 7, par. 5,		Modificato
Art. 9, par. 9	—	—	—		Nuovo
Art. 10	Nuovo	Art. 3 adattato	Art. 4, par. 1 adattato		
Art. 11	—	—	—		Nuovo
Art. 12	Art. 4, lettera a)	Art. 2, lettera a)	Art. 1, lettera a) ii)		Modificato
Art. 13	—	—	—		Nuovo
Art. 14	Art. 4, lettera b)	Art. 2, par. 1, lettera b)	Art. 4, par. 2		
Art. 15, lettera a)	Art. 5, lettera a) adattato	Art. 4, lettera a) adattato	Art. 5, lettera a) adattato		
Art. 15, lettere b) e c)	Art. 5, lettere b) e c)	Art. 4, lettere b) e c)	Art. 5, lettere b) e c)		
Art. 16	—	—	Art. 1, lettera a), da iii) a ix), adattato		
Art. 17	—	—	—		Nuovo
Art. 18	—	—	Art. 6		Modificato
Art. 19	—	—	—		Nuovo
Art. 20	—	—	Art. 8		
Art. 21	—	—	Art. 9		
Art. 22	—	—	Art. 10		
Art. 23	Art. 10	Art. 8	Art. 14		Modificato
Art. 24, par. da 1 a 4, primo comma	Art. 19	Art. 16, par. 1,	Art. 24, par. 1		Modificato
Art. 24, par. 4, secondo comma	—	Art. 16, par. 2, adattato	Art. 24, par. 2, adattato		

Presente direttiva	Direttiva 93/37/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 92/50/CEE	Altri atti	
Art. 25, primo comma	Art. 20, primo comma	Art. 17, primo comma	Art. 25, primo comma		Modificato
Art. 25, secondo comma	Art. 20, secondo comma	Art. 17, secondo comma	Art. 25, secondo comma		
Art. 26	—	—	—		Nuovo
Art. 27, primo comma	Art. 23, par. 1	—	Art. 28, par. 1		Modificato
Art. 27, secondo e terzo comma	Art. 23, par. 2	—	Art. 28, par. 2		
Art. 28, primo comma	Art. 7, par. 1 adattato	Art. 6, par. 1 adattato	Art. 11, par. 1 adattato		
Art. 28, secondo comma	Art. 7, par. 4	Art. 6, par. 4	Art. 11, par. 4		Modificato
Art. 29	—	—	—		Nuovo
Art. 30, par. 1, lettera a)	Art. 7, par. 2, lettera a)	Art. 6, par. 2	Art. 11, par. 2, lettera a)		
Art. 30, par. 1, lettera b)	Art. 7, par. 2, lettera c)	Nuovo	Art. 11, par. 2, lettera b)		
Art. 30, par. 1, lettera c)		—	Art. 11, par. 2, lettera c)		
Art. 30, par. 1, lettera d)	Art. 7, par. 2, lettera b)	—	—		
Art. 30, paragrafi 2, 3 e 4	—	—	—		Nuovo
Art. 31, punto 1), lettera a)	Art. 7, par. 3, lettera a)	Art. 6, par. 3, lettera a)	Art. 11, par. 3, lettera a)		
Art. 31, punto 1), lettera b)	Art. 7, par. 3, lettera b)	Art. 6, par. 3, lettera c)	Art. 11, par. 3, lettera b)		
Art. 31, punto 1), lettera c)	Art. 7, par. 3, lettera c)	Art. 6, par. 3, lettera d)	Art. 11, par. 3, lettera d)		
Art. 31, punto 2), lettera a)	—	Art. 6, par. 3, lettera b)	—		
Art. 31, punto 2), lettera b)	—	Art. 6, par. 3, lettera e)	—		
Art. 31, punto 2, lettera c)	—	Nuovo	—		
Art. 31, punto 2), lettera d)	—	Nuovo	—		
Art. 31, punto 3)	—	—	Art. 11, par. 3, lettera c)		
Art. 31, punto 4), lettera a)	Art. 7, par. 3, lettera d)	—	Art. 11, par. 3, lettera e)		
Art. 31, punto 4, lettera b)	Art. 7, par. 3, lettera e)	—	Art. 11, par. 3, lettera f)		
Art. 32	—	—	—		Nuovo

Presente direttiva	Direttiva 93/37/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 92/50/CEE	Altri atti	
Art. 33	—	—	—		Nuovo
Art. 34, primo e secondo comma	Art. 9, primo e secondo comma	—	—		
Art. 34, terzo comma	Art. 9, terzo comma				Modificato
Art. 35, par. 1, primo comma, lettera a), primo comma	—	Art. 9, par. 1, primo comma	—		
Art. 35, par. 1, primo comma, lettera a), secondo comma	—	Art. 9, par. 1, secondo comma, prima frase	—		Modificato
Art. 35, par. 1, primo comma, lettera b)	—	—	Art. 15, par. 1		
Art. 35, par. 1, primo comma, lettera c)	Art. 11, par. 1	—	—		
Art. 35, par. 1, secondo comma	—	Art. 9, par. 5, secondo comma	Art. 17, par. 2, secondo comma		Modificato
Art. 35, par. 1, terzo comma	Art. 11, par. 7, secondo comma	—	—		Modificato
Art. 35, par. 1, quarto, quinto e sesto comma	—	—	—		Nuovo
Art. 35, par. 2	Art. 11, par. 2	Art. 9, par. 2	Art. 15, par. 2		Modificato
Art. 35, par. 3	—	—	—		Nuovo
Art. 35, par. 4, primo comma	Art. 11, par. 5, prima frase	Art. 9, par. 3, prima frase	Art. 16, par. 1		Modificato
Art. 35, par. 4, secondo e terzo comma	—	—	—		Nuovo
Art. 35, par. 4, quarto comma			Art. 16, par. 3 e 4		
Art. 35, par. 4, quinto comma	Art. 11, par. 5, seconda frase	Art. 9, par. 3, seconda frase	Art. 16, par. 5		Modificato
Art. 36, par. 1	Art. 11, par. 6, primo comma, adattato	Art. 9, par. 4, prima frase, adattato	Art. 17, par. 1, prima frase, adattato		
Art. 36, par. 2, primo comma	Art. 11, par. 7, prima frase	Art. 9, par. 5, primo comma	Art. 17, par. 2, primo comma		Modificato
Art. 36, par. 2, secondo comma	—	—	—		Nuovo
Art. 36, par. 3	Art. 11, par. 10	Art. 9, par. 8	Art. 17, par. 5		Modificato
Art. 36, par. 4	Art. 11, par. 8 e 13	Art. 9, par. 6 e 11	Art. 17, par. 4 e 8		Modificato
Art. 36, par. 5	Art. 11, par. 11, adattato	Art. 9, par. 9, adattato	Art. 17, par. 6, adattato		

Presente direttiva	Direttiva 93/37/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 92/50/CEE	Altri atti	
Art. 36, par. 6	Art. 11, par. 13, seconda frase	Art. 9, par. 11, seconda frase	Art. 17, par. 8, seconda frase		Modificato
Art. 36, par. 7, primo comma	Art. 11, par. 12	Art. 9, par. 10	Art. 17, par. 7		
Art. 36, par. 7, secondo comma	—	—	—		Nuovo
Art. 37	Art. 17	Art. 13	Art. 21		Modificato
Art. 38, par. 1	—	—	—		Nuovo
Art. 38, par. 2	Art. 12, par. 2, adattato	Art. 10, par. 1, adattato	Art. 18, par. 1, adattato		
Art. 38, par. 3	Art. 13, par. 1 e 3, adattato	Art. 11, par. 1 e 3, adattato	Art. 19, par. 1 e 3, adattato		Modificato
Art. 38, par. 4	Art. 12, par. 2 e art. 13, par. 4, adattati	Art. 10, par. 1 bis e art. 11, par. 3 bis, adattati	Art. 18, par. 2 e art. 19, par. 4, adattati		
Art. 38, par. 5 e 6	—	—	—		Nuovo
Art. 38, par. 7	Art. 12, par. 5	Art. 10, par. 4	Art. 18, par. 5		Modificato
Art. 38, par. 8	Art. 14, par. 1	Art. 12, par. 1	Art. 20, par. 1		Modificato
Art. 39	Art. 12, par. 3 e 4, art. 13, par. 6, e art. 14, par. 2 adattati	Art. 10, par. 2 e 3, art. 11, par. 5, e art. 12, par. 2 adattati	Art. 18, par. 3 e 4, art. 19, par. 6 e art. 20, par. 2 adattati		
Art. 40	Art. 13, par. 2, e art. 14, par. 3	Art. 11, par. 2, e art. 12, par. 3	Art. 19, par. 2, e art. 20, par. 3		Modificato
Art. 41, par. 1	Art. 8, par. 2, prima frase, adattato	Art. 7, par. 2, prima frase, adattato	Art. 12, par. 2, prima frase, adattato		
Art. 41, par. 2	Art. 8, par. 1, primo comma, adattato	Art. 7, par. 1, primo comma, adattato	Art. 12, par. 1, primo comma, adattato		
Art. 41, par. 3	Art. 8, par. 1, secondo comma, adattato	Art. 7, par. 1, secondo comma, adattato	Art. 12, par. 1, secondo comma, adattato		
	Art. 8, par. 2, ultima frase	Art. 7, par. 2, ultima frase	Art. 12, par. 2, ultima frase		Soppresso
Art. 42, par. 1, 3 e 6	Art. 13, par. 5, e art. 18, par. 2	Art. 11, par. 4, e art. 15, par. 3	Art. 19, par. 5, e art. 23, par. 2		Modificato
Art. 42, par. 2, 4 e 5	—	—	—		Nuovo
Art. 43	Art. 8, par. 3	Art. 7, par. 3	Art. 12, par. 3		Modificato
Art. 44, par. 1	Art. 18, par. 1 adattato	Art. 15, par. 1 adattato	Art. 23, par. 1 adattato		Modificato

Presente direttiva	Direttiva 93/37/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 92/50/CEE	Altri atti	
Art. 44, par. 2	—	—	—		Nuovo
Art. 44, par. 3	Art. 22	Art. 23, par. 3	Art. 32, par. 4		Modificato
Art. 44, par. 4	—	—	—		Nuovo
Art. 45, par. 1	—	—	—		Nuovo
Art. 45, par. 2, primo comma	Art. 24, primo comma, adattato	Art. 20, par. 1, adattato	Art. 29, primo comma, adattato		
Art. 45, par. 2, secondo comma	—	—	—		Nuovo
Art. 45, par. 3	Art. 24, secondo e terzo comma, adattato	Art. 20, par. 2 e 3 adattato	Art. 29, secondo e terzo comma, adattato		
Art. 45, par. 4	Art. 24, quarto comma	Art. 20, par. 4	Art. 29, quarto comma		Modificato
Art. 46, primo comma	Art. 25, prima frase modificato	Art. 21, par. 1 e par. 2, prima frase, adattato	Art. 30, par. 1 e 3, prima frase, adattato		
Art. 46, secondo comma	—	—	Art. 30, par. 2		
Art. 47, par. 1, lettere a) e b)	Art. 26, par. 1, lettere a) e b), adattato	Art. 22, par. 1, lettere a) e b), adattato	Art. 31, par. 1, lettere a) e b), adattato		
Art. 47, par. 1, lettera c)	Art. 26, par. 1, lettera c)	Art. 22, par. 1, lettera c)	Art. 31, par. 1, lettera c)		Modificato
Art. 47, par. 2 e 3	—	—	—		Nuovo
Art. 47, par. 4 e 5	Art. 26, par. 2 e 3, adattato	Art. 22, par. 2 e 3, adattato	Art. 31, par. 2 e 3, adattato		Modificati
Art. 48, par. 1 e par. 2 lettere da a) a e) e da g) a j)	Art. 27, par. 1, adattato	Art. 23, par. 1, adattato	Art. 32, par. 2, adattato		
Art. 48, par. 2, lettera f)	—	—	—		Nuovo
Art. 48, par. 3 e 4	—	—	—		Nuovo
Art. 48, par. 5	Nuovo	Nuovo	Art. 32, par. 1, adattato		
Art. 48, par. 6	Art. 27, par. 2	Art. 23, par. 2	Art. 32, par. 3		
Art. 49	Nuovo	Nuovo	Art. 33		Modificato
Art. 50	—	—	—		Nuovo
Art. 51	Art. 28	Art. 24	Art. 34		
Art. 52	Art. 29	Art. 25	Art. 35		Modificato
Art. 53, par. 1	Art. 30, par. 1 adattato	Art. 26, par. 1 adattato	Art. 36, par. 1 adattato		

Presente direttiva	Direttiva 93/37/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 92/50/CEE	Altri atti	
Art. 53, par. 2	Art. 30, par. 2	Art. 26, par. 2	Art. 36, par. 2		Modificato
	Art. 30, par. 3	—	—		Soppresso
Art. 54	—	—	—		Nuovo
Art. 55	Art. 30, par. 4, primo e secondo comma	Art. 27, primo e secondo comma	Art. 37, primo e secondo comma		Modificato
	Art. 30, par. 4, terzo comma	Art. 27, terzo comma	Art. 37, terzo comma		Soppresso
	Art. 30, par. 4, quarto comma	—	—		Soppresso
	Art. 31	—	—		Soppresso
	Art. 32	—	—		Soppresso
Art. 56	Art. 3, par. 1, adattato				
Art. 57	—				Nuovo
Art. 58	Art. 11 par. 3, da par. 6 a par. 11 e par. 13				Modificato
Art. 59	Art. 15	—	—		
Art. 60	Art. 3, par. 2	—	—		
Art. 61	Nuovo	—	—		
Art. 62	Art. 3, par. 3				
Art. 63	Art. 3, par. 4				Modificato
Art. 64	Art. 11, par. 4, par. 6, primo comma, par. 7, primo comma, e par. 9	—	—		Modificato
Art. 65	Art. 16				
Art. 66	—	—	Art. 13, par. 3 e 4		
Art. 67, par. 1	—	—	Art. 13, par. 1, primo comma e par. 2, primo comma		
Art. 67, par. 2			Art. 13, par. 1, trattini da 1 a 3 e par. 2, trattini da 1 a 3		Modificato
Art. 68	—	—	Nuovo		
Art. 69, par. 1	—	—	Art. 15, par. 3		

Presente direttiva	Direttiva 93/37/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 92/50/CEE	Altri atti	
Art. 69, par. 2, primo comma	—	—	Art. 16, par. 1 e par. 2, secondo trattino		Modificato
Art. 69, par. 2, secondo comma e par. 3	—	—	Nuovo		
Art. 70	—	—	Art. 17, par. 1, par. 2, primo e terzo comma, da par. 3 a par. 6 e par. 8		Modificato
Art. 71	—	—	Nuovo		
Art. 72	—	—	Art. 13, par. 5		
Art. 73	—	—	Art. 13, par. 6, primo comma		
Art. 74	—	—	Art. 13, par. 6, secondo comma		Modificato
	Art. 33	Art. 30	Art. 38		Soppresso
Art. 75	Art. 34, par. 1, adattato	Art. 31, par. 1, adattato	Art. 39, par. 1, adattato		
Art. 76	Art. 34, par. 2	Art. 31, par. 2	Art. 39, par. 2		Modificato
			Art. 39, par. 2, lettera d), secondo comma		Soppresso
Art. 77, par. 1	—	Art. 32, par. 1	Art. 40, par. 1		
Art. 77, par. 2	Art. 35, par. 3	Art. 32, par. 2	Art. 40, par. 3		Modificato
	—	—	Art. 40, par. 2		Soppresso
Art. 77, par. 3	—	Art. 32, par. 3	Art. 40, par. 4		Modificato
Art. 78, par. 1 e 2					Nuovo
Art. 78, par. 3 e 4	Art. 6, par. 2, lettera a),	Art. 5, par. 1, lettera d)	Art. 7, par. 1, lettera c)		Modificato
Art. 79, lettera a)	Art. 6, par. 1, lettera b), adattato	Art. 5, par. 1, lettera c), secondo comma, adattato	Art. 7, par. 1, lettera b), secondo comma, adattato		
Art. 79, lettera b)	Art. 35, par. 2	—	Art. 16, par. 4		Modificato
Art. 79, lettera c)	—	—	—		Nuovo
Art. 79, lettera d)	Art. 35, par. 1, adattato	—	—		
Art. 79, lettera e)		Art. 29, par. 3, adattato	—		

Presente direttiva	Direttiva 93/37/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 92/50/CEE	Altri atti	
Art. 79, lettera f)	Art. 35, par. 2 adattato	—	—		Nuovo
Art. 79, lettera g)	—	—	—		
Art. 79, lettere h) e i)	—	—	—		Nuovo
Art. 80					
Art. 81					
Art. 82					
Art. 83					
Allegato I	Allegato II				Modificato
Allegati II A e II B	—	—	Allegati I A e I B		Modificato
Allegato III	Allegato I	—	—	Atti relativi all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	Adattato
Allegato IV	—	Allegato I	—	Atti relativi all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	Adattato
Allegato V	—	Allegato II	—		Modificato
Allegato VI	Allegato III	Allegato III	Allegato II		Modificato
Allegato VII A, B, C e D	Allegati IV, V e VI	Allegato IV	Allegati III e IV		Modificato
Allegato VIII	—	—	—		Nuovo
Allegato IX					Adattato
Allegato IX A	—	Art. 21, par. 2	—	Atti relativi all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	
Allegato IX B	—	—	Art. 30, par. 3	Atti relativi all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	
Allegato IX C	Art. 25, adattato	—	—	Atti relativi all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	
Allegato X					Nuovo
Allegato XI					Nuovo
Allegato XII					Nuovo

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

L'11 luglio 2000 la Commissione ha presentato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ⁽¹⁾, fondata sull'articolo 47, paragrafo 2 e sugli articoli 55 e 95 del trattato.

Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura il 17 gennaio 2002 ⁽²⁾.

Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 26 aprile 2001 ⁽³⁾.

Il Comitato delle regioni ha formulato il suo parere ⁽⁴⁾ il 13 dicembre 2000.

Il 21 maggio 2002 il Consiglio ha confermato l'accordo politico raggiunto in vista dell'adozione di una posizione comune conformemente all'articolo 251, paragrafo 2 del trattato.

Il 20 marzo 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune figurante nel doc. 11029/02 MAP 30 CODEC 922.

II. OBIETTIVO

La proposta summenzionata mira a semplificare il quadro giuridico esistente modificando e rifondendo le direttive sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/38/CEE) e accorpandole in un testo unico.

In sostanza, la proposta della Commissione aggiunge nuovi requisiti e salvaguardie procedurali al fine di modernizzare, semplificare e chiarire il quadro giuridico esistente. Al riguardo la proposta introduce, tra l'altro, meccanismi di acquisizione elettronica, una nuova procedura che permette un «dialogo» tra le amministrazioni aggiudicatrici e i vari candidati in caso di appalti complessi, la possibilità per i committenti pubblici di stipulare accordi «quadro», nell'ambito dei quali possono essere aggiudicati degli appalti senza applicare il complesso degli obblighi della direttiva, un chiarimento delle disposizioni relative alle specifiche tecniche e varie modifiche delle disposizioni relative ai criteri di aggiudicazione e di selezione.

Il testo si prefigge inoltre di ridurre il numero dei vari valori soglia. Infine, il merito delle disposizioni della «direttiva classica» dovrebbe essere adeguato alle altre due parti del pacchetto normativo, vale a dire la proposta di introdurre un vocabolario comune per gli appalti (common procurement vocabulary — CPV) [regolamento (CE) n. 2195/2002] e la proposta relativa alla direttiva «settori speciali» (direttiva 2003/.../CE) che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO ⁽⁵⁾

1. Osservazioni generali

La posizione comune del Consiglio mantiene l'impostazione di base della Commissione, pur inglobando vari emendamenti adottati dal Parlamento europeo. Alcuni di tali emendamenti sono stati accolti anche dalla Commissione nella sua proposta modificata [COM(2002) 236] ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 11.

⁽²⁾ GU C 217 E del 7.11.2002, pag. 176.

⁽³⁾ GU C 193 del 10.7.2001, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU C 144 del 15.5.2001, pag. 23.

⁽⁵⁾ La numerazione degli articoli si riferisce ai risultati della prima lettura del Parlamento (doc. 5307/02) o, se indicato («attuale . . .»), alla posizione comune (doc. 11029/02).

⁽⁶⁾ GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 210.

Si è operato in tal modo al fine di venire incontro ad alcune delle principali preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo, agevolare l'attuazione pratica delle disposizioni e introdurre opzioni per gli Stati membri. In particolare, si è proceduto alla sostituzione di disposizioni dettagliate con clausole più generali. Sono stati rafforzati o introdotti — in particolare attraverso una serie di considerando nuovi o modificati — collegamenti con settori d'azione paralleli aventi importanti implicazioni per gli appalti pubblici e sono state chiarite talune definizioni e disposizioni al fine di evitare malintesi o incongruenze.

Il Consiglio ha inoltre inserito disposizioni più dettagliate sulle aste elettroniche e sui sistemi dinamici di acquisizione, che costituiscono ora metodi disponibili nell'ambito delle procedure esistenti. Il Consiglio ha altresì tentato di chiarire il rapporto tra la direttiva «classica» e la direttiva «settori speciali» inserendo i servizi postali nel settore dei servizi di pubblica utilità e adeguando le disposizioni della presente proposta in modo corrispondente.

2. **Emendamenti del Parlamento europeo**

Il Consiglio ha accolto vari emendamenti adottati dal Parlamento europeo e li ha integrati nel testo attuale. Alcuni di essi sono stati accolti quanto alla sostanza ma con una formulazione leggermente modificata. Alcuni altri emendamenti sono stati respinti dal Consiglio.

2.1 *I seguenti emendamenti del Parlamento europeo sono stati accolti dal Consiglio e integrati nel testo della sua posizione comune:*

I seguenti emendamenti sono stati accolti senza modifiche:

Emendamento 5 — nuovo considerando 13 bis; attuale considerando 14 (definizione di centrale di committenza)

Emendamento 141 — nuovo considerando 3 quater; attuale considerando 6 (riferimento alla possibilità per gli Stati membri di adottare misure in conformità dell'articolo 3 del trattato)

Emendamento 125 — considerando 31; attuale considerando 45 (inclusione degli ingegneri)

Emendamento 24 — articolo 1, paragrafo 7; attuale articolo 1, paragrafo 5 (definizione di accordo quadro)

Emendamento 34 — articolo 12, paragrafo 3, lettera a); attuale articolo 9, paragrafo 8, lettera a) (inclusione di altre forme di remunerazione con riguardo ai servizi assicurativi)

Emendamento 121 — articolo 18, lettera b); attuale articolo 16, lettera b) (chiarimento relativo ai «programmi»)

L'emendamento del Parlamento europeo mira a correggere una palese incongruenza nel testo che era presente in alcune versioni linguistiche della normativa vigente. L'emendamento è stato accolto dal Consiglio. Il considerando 24 fornisce ulteriori spiegazioni.

Emendamento 37 — articolo 18, lettera d); attuale articolo 16, lettera d) (esclusione di taluni servizi finanziari)

Emendamento 150 — articolo 31 (punto 4); attuale articolo 61 (possibilità di aggiudicazione di lavori complementari)

Il Consiglio ha integrato questo emendamento del Parlamento europeo, accettando gli evidenti vantaggi di una maggiore flessibilità e dell'agevolazione dell'applicazione delle disposizioni.

Emendamento 88 — articolo 46, paragrafo 2, lettera h) (soppresso); attuale articolo 45, paragrafo 2 (riferimento generale alla frode e all'attività illegale)

Il Consiglio ha ripreso gli obiettivi dell'emendamento del Parlamento europeo e ha soppresso la clausola poiché è già coperta, quanto alla sostanza, dall'articolo 45, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento 94 — articolo 49, paragrafo 4; attuale articolo 48, paragrafo 5 (affidabilità degli imprenditori)

Il Consiglio ha ripreso la sostanza dell'emendamento del Parlamento europeo aggiungendovi ulteriori riferimenti e spiegazioni.

2.2 I seguenti emendamenti del Parlamento europeo sono stati accolti quanto al principio ma sono stati integrati con alcune modifiche

Emendamento 1 — nuovo considerando 3 bis; attuale considerando 4 (necessità di evitare distorsioni della concorrenza)

Questo emendamento è stato integrato parzialmente nel testo di detto considerando.

Emendamento 2 — nuovo considerando 3 ter; attuale considerando 5 (obbligo di sviluppo sostenibile per le politiche comunitarie)

Questo emendamento è stato accolto parzialmente ed integrato nel testo del considerando.

Emendamento 168 — nuovo considerando 13 ter; attuale considerando 14 (valutazione semplificata dell'osservanza della direttiva in taluni casi di ricorso alle centrali di committenza)

L'emendamento è stato accolto parzialmente ed integrato nel testo del considerando 14 con varie modifiche redazionali.

Emendamento 142 — nuovo considerando 14 bis (servizi complementari negli appalti di lavori)

L'oggetto dell'emendamento è stato trattato nel considerando 9.

Emendamento 7 — nuovo considerando 15 bis; attuale considerando 9 (aggiudicazione congiunta o separata degli appalti)

La disposizione è stata inserita, ma il Consiglio ha preferito utilizzare una formulazione che offre ancora più flessibilità alla legislazione nazionale.

Emendamento 10 — considerando 22; attuale considerando 31 (inclusione dell'uso non discriminatorio di criteri ambientali)

L'emendamento è stato accolto quanto al principio con alcune modifiche redazionali.

Emendamento 11 — nuovo considerando 22 bis; attuale considerando 32 (riferimento alla direttiva relativa al distacco dei lavoratori)

L'emendamento è stato accolto quanto al principio; è stato tuttavia chiarito ulteriormente il campo di applicazione della disposizione modificando la formulazione.

Emendamento 170 — nuovo considerando 33 bis; attuale considerando 41 (esclusione di taluni partecipanti)

Accolto con leggere modifiche redazionali.

Emendamenti 171 e 145 — articolo 1, paragrafo 2 (portata particolare degli «appalti di lavori»)

Il Consiglio ha accolto gli emendamenti quanto alla sostanza, fatta eccezione per la motivazione obbligatoria dell'aggiudicazione complessiva della progettazione e dell'esecuzione, ma ha ritenuto più opportuno inserire il chiarimento nei considerando.

Emendamenti 126 e 172 — articolo 1, paragrafo 5; attuale articolo 1, paragrafo 10 (inclusione delle centrali di committenza nella definizione di «amministrazioni aggiudicatrici»)

Il Consiglio ha riconosciuto la necessità di chiarire il rapporto tra le amministrazioni aggiudicatrici e le centrali di committenza, ritenendo tuttavia più opportuno aggiungere una definizione separata delle centrali di committenza nel paragrafo 10.

Emendamento 21 — articolo 1, paragrafo 5 bis (nuovo); attuale articolo 1, paragrafo 10 (definizione di «centrale di committenza»)

Accolto quanto al principio (cfr. motivi esposti in relazione agli emendamenti 126 e 172).

Emendamento 23 — articolo 1, paragrafo 6 bis (nuovo); attuale articolo 1, paragrafo 7 (definizione di «aste»)

L'integrazione delle aste elettroniche è stata accettata dal Consiglio con ulteriori chiarimenti e disposizioni dettagliate.

Emendamento 31 — articolo 5; attuale articolo 6 (chiarimento relativo alla riservatezza delle informazioni)

Il Consiglio ha integrato la sostanza dell'emendamento nella nuova formulazione dell'articolo 6.

Emendamento 147 — articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo) (principi di trasparenza e di non discriminazione)

Il Consiglio ha accolto l'emendamento quanto alla sostanza, ritenendo tuttavia più opportuno far riferimento a tali principi generali e indiscussi nei considerando e non nel dispositivo. Le disposizioni degli articoli non si applicano agli appalti di valore inferiore alle soglie previste.

Emendamento 175 — articolo 6 bis (nuovo); attuale articolo 11 (centrali di committenza)

Il Consiglio ha inserito questa disposizione generale sulle centrali di committenza in un articolo nuovo e ristrutturato modificando la formulazione dell'emendamento del Parlamento europeo.

Emendamento 32 — articolo 8, lettere a), b) e c); attuale articolo 7, lettere a), b) e c) (importi delle soglie)

Il Consiglio ha convenuto importi diversi da quelli previsti sia dalla proposta iniziale della Commissione sia dall'emendamento del Parlamento europeo. Il Consiglio ha basato gli importi su un diverso metodo di calcolo, tenendo conto dei cambiamenti delle parità intervenuti dalla data in cui la Commissione ha presentato la sua proposta.

Emendamento 35 — articolo 12, paragrafo 6, lettera b); attuale articolo 9 (presa in considerazione del tacito rinnovo degli appalti nelle disposizioni relative ai metodi di calcolo)

Questo emendamento è rispecchiato, quanto alla sostanza, nell'articolo 9, paragrafo 1.

Emendamento 36 — articolo 15 bis (nuovo); attuale articolo 19 (appalti nell'ambito di un programma per posti di lavoro protetti)

Il Consiglio ha fatto propria l'idea di facilitare la stipulazione di appalti con enti che offrono posti di lavoro protetti. La formulazione dell'emendamento del Parlamento europeo è stata leggermente modificata.

Emendamento 38 — articolo 19; attuale articolo 18 (esclusione degli appalti affidati ad altre amministrazioni aggiudicatrici)

Il Consiglio ha accolto parzialmente l'emendamento del Parlamento europeo, ma ha seguito la proposta della Commissione rifiutando l'estensione ad appalti diversi da quelli di servizi.

Emendamento 45 — articolo 24, paragrafo 3; attuale articolo 23, paragrafo 6 (ecoetichettature europee come specifiche tecniche)

Il Consiglio ha accolto l'emendamento quanto alla sostanza, ma ha preferito fissare le condizioni relative alle ecoetichettature come specifiche tecniche in un nuovo paragrafo 6 ristrutturato.

Emendamento 46 — articolo 24, paragrafo 5; attuale articolo 23, paragrafo 4 (respingimento di offerenti per mancata conformità alle specifiche)

Il Consiglio ha accolto parti importanti della sostanza dell'emendamento, ma ha modificato la formulazione al fine di rendere la disposizione più funzionale.

Emendamenti 47 e 123 — articolo 24, paragrafo 7; attuale articolo 23, paragrafo 8 (riferimenti inammissibili)

Il Consiglio non ha potuto accettare la formulazione dell'emendamento del Parlamento europeo. Tuttavia, reimpostando l'introduzione del paragrafo ed aggiungendo una motivazione generale, la formulazione dovrebbe ora rispondere ad alcune delle preoccupazioni espresse dal Parlamento che, per ovvi motivi tecnici, desidera consentire riferimenti a processi di produzione ecc. Anche l'allegato VI contiene inoltre un riferimento ai «processi di produzione».

Emendamento 50 — articolo 27, titolo e paragrafo 1 (integrazione degli obblighi relativi alla fiscalità e alla tutela dell'ambiente nell'elenco delle informazioni destinate all'offerente)

Il Consiglio ha inserito questo emendamento al fine di aumentare la trasparenza, ma ha preferito una formulazione diversa che offre agli Stati membri la possibilità di scelta su quanto prescrivere alle amministrazioni aggiudicatrici.

Emendamento 51 — articolo 27, paragrafi 1 bis e 1 ter (nuovo) (rispetto della legislazione sociale e delle disposizioni a tutela del lavoro)

Il Consiglio ha accettato la sostanza dell'emendamento, ma ha preferito integrare le corrispondenti considerazioni nel considerando 31.

Emendamento 57 — articolo 29, punto 3; attuale articolo 30, lettera c) (disposizione speciale relativa agli appalti di forniture o di servizi)

Il Consiglio ha integrato alcuni elementi dell'emendamento ristrutturando l'intero articolo 30.

Emendamento 137 — articolo 30; attuale articolo 29 (dialogo competitivo)

Il Consiglio ha integrato alcune delle modifiche proposte mediante una profonda ristrutturazione dell'articolo 29.

Emendamento 65 — articolo 32 bis (nuovo); attuale articolo 54 (Disposizioni sulle aste elettroniche)

Il Consiglio ha ripreso il concetto delle aste elettroniche ma ha convenuto di inserire disposizioni più dettagliate nell'articolo 54. Sono stati inoltre introdotti come criteri elementi quantificabili diversi dal prezzo ed è stato precisato che il ricorso alle aste elettroniche dovrebbe essere ammesso ora anche nel settore «classico».

Emendamento 161 — articolo 37, paragrafo 1; attuale articolo 38 (soppressione dell'osservazione generale sui termini per la ricezione delle offerte)

Il Consiglio ha accolto parte dell'emendamento e soppresso la prima frase del paragrafo in quanto priva di valore normativo.

Emendamento 74 — articolo 42, paragrafo 2; attuale articolo 42, paragrafo 3 (requisito supplementare volto ad assicurare un'adeguata protezione dei dati)

Il Consiglio ha parzialmente tenuto conto dell'emendamento estendendo il requisito all'archiviazione delle informazioni.

Emendamenti 77 e 132 — articolo 44, paragrafo 6 (rispetto della riservatezza riguardo ai segreti tecnici e commerciali)

Il Consiglio ha accettato la sostanza dell'emendamento ma ha preferito mantenere la disposizione in relazione diretta con principi generali. Il testo pertinente è pertanto contenuto essenzialmente nell'articolo 6.

Emendamento 80 — articolo 46, paragrafo 1, lettera c bis) (nuovo); attuale articolo 45, paragrafo 1, lettera d) (aggiunta del riciclaggio dei proventi di attività illecite ai possibili motivi di esclusione degli offerenti)

Il Consiglio ha accolto l'emendamento con una leggera modifica redazionale.

Emendamento 85 — articolo 46, paragrafo 2, lettera c); attuale articolo 45, paragrafo 2, lettera c) [precisazione relativa al tipo di sentenza in questione (sentenze emesse conformemente alle disposizioni di legge nazionali)]

Il Consiglio ha accettato la sostanza e l'obiettivo dell'emendamento integrandolo con alcune modifiche redazionali.

Emendamento 86 — articolo 46, paragrafo 2, lettera d); attuale articolo 45 (Inclusione della violazione delle norme in materia di lavoro e delle disposizioni a tutela del lavoro come errore professionale grave)

Il Consiglio non ha inserito questa disposizione nell'articolo 45 ma lo ha integrato come motivo di esclusione in caso di offerte anormalmente basse nell'articolo 55 e come riferimento generale nel considerando 31.

Emendamento 87 — articolo 46, paragrafo 2, lettera e bis) (nuovo); attuale articolo 45 (inosservanza della legislazione in materia di tutela del lavoro o di accordi collettivi)

Analogamente a quanto avvenuto per l'emendamento 86, il Consiglio ha ritenuto sufficiente trattare questo tipo di infrazione nell'ambito dell'articolo 55 o del considerando 31.

Emendamento 89 — articolo 46, paragrafo 2, lettera h bis) (nuovo); attuale articolo 45 (inosservanza degli obblighi in materia di sicurezza e salute)

Il Consiglio ha riconosciuto la validità degli obiettivi di questo emendamento, ma ritiene che la sostanza degli emendamenti 86, 87 e 89 possa essere coperta da una disposizione generale nel considerando 31 che specifichi ciò che è possibile in virtù della presente direttiva e/o della normativa vigente.

Emendamento 93 — articolo 49, paragrafo 3, lettera c); attuale articolo 48, paragrafo 2, lettera f) (inclusione della gestione ambientale e della sicurezza e salute dei lavoratori)

Il Consiglio ha accolto l'emendamento quanto alla sostanza, ma ha preferito inserire una lettera f) più generale facente riferimento soltanto alla gestione ambientale.

Emendamento 95 — articolo 49, paragrafo 4, lettera e bis) (nuovo); attuale articolo 48, paragrafo 2, lettera f) (riferimento alle pratiche di gestione ambientale)

Il Consiglio ritiene che la disposizione di cui all'articolo 48, paragrafo 2, lettera f) consenta di tener conto delle misure di gestione ambientale ove siano rilevanti per le capacità di un offerente. La disposizione in questione è pertanto in linea con gli obiettivi degli emendamenti 93 e 95.

Emendamento 97 — articolo 50 bis (nuovo); attuale articolo 50 (inclusione delle norme di gestione ambientale come punto di riferimento per la certificazione)

Il Consiglio ha accettato questo emendamento quanto alla sostanza, con alcune modifiche redazionali e con un riferimento ai casi di cui all'articolo 48, lettera f).

Emendamento 153 — articolo 52 bis (nuovo) (organismi di attestazione di diritto privato)

Il Consiglio ha integrato la sostanza dell'emendamento del Parlamento europeo riformulando il primo paragrafo dell'articolo 52 per coprire tutti i casi pertinenti.

Emendamenti 15 e 100 — articolo 54, e corrispondente considerando; attuali articolo 54 e considerando 31 (integrazione dell'inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro come motivo per costituire un'offerta anormalmente bassa)

Il Consiglio ha accolto gli emendamenti con alcune modifiche redazionali.

Emendamento 103 — articolo 61, nuovo paragrafo 1 bis (riferimento ai requisiti relativi alla firma elettronica)

Il Consiglio ha accolto l'emendamento quanto alla sostanza, preferendo tuttavia un chiarimento nell'allegato X e nel considerando 35. La questione della criptazione non è stata tenuta in conto.

Emendamento 104 — articolo 61, paragrafo 2; attuale articolo 71, paragrafo 2 (chiarimento sullo scambio e l'archiviazione di informazioni)

Il Consiglio ha accettato una variante più corta dell'emendamento. Il testo va letto in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 3.

Emendamento 108 — articolo 81 bis (nuovo) (meccanismi di controllo)

Il Consiglio ha accolto gli obiettivi dell'emendamento del Parlamento europeo, ma ha preferito un considerando 18 esplicativo invece di una disposizione dettagliata nel dispositivo.

Emendamento 109 — Allegato VI, punto 1 (precisazione della definizione di «specifiche tecniche» per includervi appalti di servizi ed aspetti ambientali)

Il Consiglio ha accolto per buona parte la sostanza dell'emendamento, ma ha preferito concentrarsi sui parametri menzionati nell'emendamento del Parlamento europeo che possono essere definiti a priori come specifiche tecniche.

Emendamenti 110, 111, 112, 113 e 114 — Allegato VII A (inserimento di informazioni supplementari relative all'appalto ed alle amministrazioni aggiudicatrici nei documenti dell'appalto)

Il Consiglio ha potuto accogliere solo alcuni dei requisiti addizionali in materia di informazioni previsti dagli emendamenti del Parlamento europeo, e cioè quelli relativi alle procedure di revisione. Quanto all'indicazione delle autorità competenti in materia di salute e sicurezza, il Consiglio ha rilevato che, a norma dell'articolo 27, tale indicazione dovrebbe essere inserita nei capitolati d'onere e non nell'avviso di gara. Pertanto non dovrebbe figurare nell'elenco di informazioni da inserire negli avvisi di gara.

2.3 I seguenti emendamenti sono stati respinti e non sono pertanto stati inseriti nel testo:

Emendamento 162 — Nuovo considerando 1 bis (riferimento alla direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale)

Il Consiglio ha preferito introdurre in altro modo nel testo considerazioni di carattere ambientale.

Emendamento 4 — Nuovo considerando 7 bis (esclusione degli appalti assegnati a talune istituzioni dal campo di applicazione della direttiva)

Il Consiglio non ha potuto concordare con il riferimento ai casi descritti in un considerando distinto. La reiezione di tale emendamento è una conseguenza di quella dell'emendamento 40 in appresso.

Emendamento 8 — Considerando 17 (possibilità, per l'amministrazione aggiudicatrice, di prescrivere norme nazionali)

Il Consiglio ha ritenuto sufficiente il riferimento generale alla possibilità di prescrivere una norma nazionale in mancanza di norme europee o internazionali, e non ha accolto una più lunga frase esplicativa proposta dall'emendamento del Parlamento europeo. Anche tale reiezione è una conseguenza della reiezione parziale dell'ultima frase dell'emendamento 45.

Emendamento 9 — Considerando 18 (fine delle trattative nella procedura negoziata)

Il Consiglio non ha potuto accogliere questo emendamento. Ha convenuto di introdurre una nuova procedura invece di creare una nuova fattispecie per la procedura negoziata preceduta da pubblicazione. Il Consiglio ha tuttavia inserito in questa nuova procedura disposizioni per la sorveglianza del dialogo competitivo al fine di evitare disparità di trattamento (vedere anche il nuovo considerando 29).

Emendamento 13 — Nuovo considerando 30 bis) (procedure per l'applicazione e l'attuazione della direttiva)

Il Consiglio ha ritenuto che in alcuni casi il riferimento alle giurisdizioni nazionali proposto da questo emendamento possa essere fuorviante.

Emendamento 15 — Nuovo considerando 31 bis (possibilità di respingere offerte anormalmente basse a causa del mancato rispetto delle disposizioni in materia di protezione sociale)

Il Consiglio ha ritenuto sufficiente includere questo caso speciale di offerte anormalmente basse nelle parti pertinenti dell'articolo 27, paragrafo 2 e dell'articolo 55.

Emendamento 17 — Nuovo considerando 34 bis (invito alla Commissione affinché esamini la possibilità di una direttiva in materia di concessioni e di «project financing»)

Il Consiglio ha ritenuto troppo specifica questa richiesta in relazione alle esigenze delle future iniziative legislative, tenuto conto del fatto che l'attuale direttiva esclude le concessioni di servizi.

Emendamento 173 — Articolo 1, paragrafo 5 bis (nuovo) (appalti eccezionalmente complessi)

Il Consiglio non ha potuto accogliere la definizione di «appalti eccezionalmente complessi» proposta per i casi in cui i concorsi di progettazione non siano considerati dalle amministrazioni aggiudicatrici strumenti adeguati, appellandosi al fatto che una siffatta definizione non sarebbe più coerente con la modifica delle disposizioni relative al «dialogo competitivo» introdotta dal testo del Consiglio.

Emendamento 25 — Articolo 1, paragrafo 7 bis (nuovo) (accordi quadro nel settore dei servizi di traduzione ed interpretazione)

Il Consiglio non ha ritenuto indispensabile aggiungere una definizione speciale per questo settore, in quanto i servizi in questione non sono soggetti a tutte le norme procedurali della direttiva.

Emendamento 29 — Articolo 1, paragrafo 9; attuale paragrafo 8, quinto comma (concorsi di progettazione con e/o senza assegnazione di premi)

Il Consiglio non ha ritenuto applicabili pagamenti obbligatori nei concorsi di progettazione.

Emendamento 30 — Articolo 3, paragrafo 1; attuale articolo 4, paragrafo 2 (requisiti per i raggruppamenti di operatori economici)

Il Consiglio ritiene che il fatto che i membri di un raggruppamento di offerenti possano soddisfare in modo cumulativo i requisiti previsti dalla direttiva non risulti più rassicurante per le amministrazioni aggiudicatrici.

Emendamento 40 — Articolo 19 ter (nuovo) (appalti aggiudicati ad entità costituite da amministrazioni aggiudicatrici)

Il Consiglio è dell'avviso che i casi descritti siano sufficientemente disciplinati dalle attuali disposizioni.

Emendamento 127 — Articolo 23, paragrafo 3 (requisiti supplementari nel rispetto del principio di non discriminazione)

Il Consiglio ha ritenuto sufficiente fare riferimento a principi generali quali la non discriminazione e la trasparenza nell'articolo 2 e nei considerando.

Emendamento 159 — Articolo 26; attuale articolo 25 (obbligo per i subappaltatori di conformarsi agli articoli da 46 a 49 della direttiva)

Il Consiglio ha preferito mantenere la maggior parte del testo proposto dalla Commissione, pur introducendovi un'opzione per gli Stati membri.

Emendamento 49 — Articolo 26, nuovo paragrafo 1 bis; attuale articolo 25 (applicazione dei requisiti ai subappaltatori)

Vedere i motivi esposti in relazione all'emendamento 159.

Emendamento 54 — Articolo 28, paragrafo 3 bis (nuovo) (asta inversa)

Il Consiglio ha ritenuto che l'emendamento sia eccessivamente particolareggiato e rischi di creare malintesi su quanto è permesso o proibito nell'ambito delle aste elettroniche. Tuttavia la direttiva non esclude la possibilità di aste inverse.

Emendamento 138 — Articolo 30 bis (nuovo) (dialogo esclusivo)

Il Consiglio ha deciso di non introdurre un'altra procedura, che non gioverebbe alla trasparenza. Tuttavia le disposizioni relative al «dialogo competitivo» sono state allineate in modo da potervi includere alcuni dei casi descritti (vedere anche i motivi esposti in relazione all'emendamento 9).

Emendamento 151 — Articolo 32, paragrafo 2 bis (nuovo); attuale articolo 31 (istituzione di un sistema di qualificazione)

Il Consiglio non ravvisa la necessità della disposizione proposta e ritiene che essa rischierebbe di creare nuovi complessi obblighi per gli offerenti. Tuttavia si può considerare che le disposizioni relative ai sistemi dinamici di acquisizione, introdotte in un'altra parte del testo, perseguano gli stessi fini dei «sistemi di qualificazione», ma in modo più trasparente.

Emendamento 63 — Articolo 32, paragrafo 3 bis (nuovo) (esclusione dei servizi intellettuali e disposizioni speciali per i servizi)

Il Consiglio non ha ritenuto adeguata questa disposizione speciale, non essendo i servizi in questione soggetti a tutte le norme procedurali della direttiva.

Emendamento 139 — Articolo 32, paragrafo 3 ter (nuovo) (limitazione agli accordi quadro relativi alle forniture ed ai servizi)

Il Consiglio non ritiene che gli accordi quadro debbano essere limitati ai servizi ed alle forniture, in quanto essi svolgono un ruolo utile anche negli appalti di lavori.

Emendamento 66 — Articolo 33, titolo e comma 1; attuale articolo 34 (disposizioni specifiche per la cooperazione fra pubblico e privato)

Il Consiglio ha preferito mantenere la formulazione della proposta della Commissione, che prevede disposizioni specifiche solo per l'edilizia sociale, dato che gli appalti complessi e il «project financing» sono già oggetto di altre disposizioni.

Emendamento 68 — Articolo 34, paragrafo 2; attuale articolo 35 (introduzione dei sistemi di qualificazione fra i casi che richiedono bandi di gara)

La reiezione di questo emendamento è una conseguenza di quella dell'emendamento 151.

Emendamento 69 — Articolo 35, paragrafo 1, comma 1, attuale articolo 36, paragrafo 1, comma 1 (pubblicazione di bandi di gara nella Gazzetta ufficiale)

Il Consiglio ha ritenuto che le disposizioni relative alla pubblicazione siano descritte in modo sufficientemente adeguato nell'articolo 36, paragrafo 4 e nell'allegato VIII.

Emendamento 70 — Articolo 37, paragrafi da 3 a 7; attuale articolo 38, paragrafi da 3 a 7 (termine minimo unificato di 40 giorni)

Il Consiglio ha deciso di seguire più fedelmente la proposta originaria della Commissione e pertanto non ha inserito un termine minimo unificato di 40 giorni.

Emendamento 71 — Articolo 40, paragrafo 4, lettera g) (non discriminazione tra gli offerenti)

Il Consiglio non ha accolto questo emendamento la cui sostanza è già oggetto dell'articolo 2, che si applica all'intera direttiva.

Emendamento 72 — Articolo 41 bis (nuovo) (compimento della procedura di aggiudicazione)

Il Consiglio ritiene sufficientemente chiare le disposizioni della proposta originaria della Commissione.

Emendamento 131 — Articolo 42, paragrafo 1 (scelta del metodo di comunicazione)

Il Consiglio ha respinto questo emendamento in quanto non comporta alcun miglioramento evidente dal punto di vista dell'applicazione pratica.

Emendamento 73 — Articolo 42, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo) (metodi di comunicazione per gli offerenti)

Il Consiglio ha respinto l'emendamento ritenendolo eccessivamente dettagliato e di difficile attuazione. L'obiettivo dell'emendamento può essere realizzato in quanto le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di determinare la gamma di possibili metodi di comunicazione.

Emendamento 75 — Articolo 42, paragrafo 4 bis (nuovo) (certificazione delle misure per la salvaguardia della sicurezza)

Il Consiglio ritiene la disposizione proposta troppo difficile da attuare in pratica.

Emendamento 76 — Articolo 44, paragrafo 2 (compensazione per la mancanza di esperienza)

Il Consiglio non ritiene che l'aggiunta della specifica frase in questione apporti qualcosa in più. Al contrario, essa potrebbe dar luogo all'incertezza del diritto, non essendo definite le capacità specifiche.

Emendamento 78 — Articolo 45 bis (nuovo) (sistemi di qualificazione)

La reiezione di questo emendamento è una conseguenza di quella degli emendamenti 68 e 151. Si può ritenere che le disposizioni relative ai sistemi dinamici di acquisizione perseguano gli stessi fini dei «sistemi di qualificazione», ma in modo più trasparente.

Emendamento 81 — Articolo 46, paragrafo 1, lettera c ter) (nuovo); attuale articolo 45, paragrafo 1 (esclusione per comportamento fraudolento o sleale nei confronti della concorrenza)

Il Consiglio ha respinto l'emendamento in quanto aggiungerebbe poca sostanza giuridica all'elenco dei motivi di esclusione già previsti dall'articolo 45, paragrafo 2 (vedere anche il nuovo considerando 41).

Emendamento 82 — Articolo 46, paragrafo 1, lettera c quater) (nuovo); attuale articolo 45, paragrafo 1 (esclusione per il mancato rispetto delle disposizioni dei contratti collettivi)

Il Consiglio non ha potuto accogliere questo emendamento. L'obiettivo che sottende all'emendamento è tuttavia parzialmente rispecchiato dai considerando 31 e 32, che precisano le possibilità di esclusione di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

Emendamento 83 — Articolo 46, paragrafo 1, lettera c quinquies) (nuovo); attuale articolo 45, paragrafo 1 (esclusioni per reati di droga)

Il Consiglio respinge questo emendamento poiché l'obiettivo soggiacente sarebbe difficile da integrare nelle disposizioni relative agli appalti pubblici e poiché le definizioni dei reati descritti non sono armonizzate in tutta l'UE.

Emendamenti 84 e 90 — Articolo 46, paragrafo 2 bis; attuale articolo 45 (esclusione per bancarotta o circostanze analoghe)

Il Consiglio ha preferito mantenere l'esclusione di alcuni offerenti quale opzione e non quale obbligo rigoroso. Un'esclusione obbligatoria potrebbe portare all'esclusione sistematica degli offerenti che si trovano in stato di concordato preventivo, condannandoli alla bancarotta. La decisione di aggiudicare o meno un appalto a tali offerenti dovrebbe essere lasciata alle amministrazioni aggiudicatrici.

Emendamento 92 — Articolo 49, paragrafo 2, lettere b) e c); attuale articolo 48 (inclusione della protezione dell'ambiente, della gestione ambientale e del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei criteri relativi alle «capacità tecniche»)

Il Consiglio ha respinto l'ampliamento della portata del termine «capacità tecniche» proposta dall'emendamento. Vedere tuttavia i motivi esposti in relazione all'emendamento 93.

Emendamento 176 — Articolo 53, paragrafo 1, lettera b); attuale lettera a) (inclusione di vantaggi per terzi nei criteri di aggiudicazione dell'appalto)

Il Consiglio ha preferito seguire la proposta della Commissione per precisare che il «vantaggio economico» deve considerarsi dal punto di vista del «vantaggio per le amministrazioni aggiudicatrici» e pertanto non può accettare l'emendamento. Esso ritiene inoltre che il termine «giustificati da» sia più appropriato di «in connessione con» o «in diretta connessione con». Il considerando 31 contiene un'ulteriore spiegazione delle modalità di interpretazione di tale termine.

Emendamento 99 — Articolo 53, paragrafo 2 (ponderazione dei criteri)

Il Consiglio ha respinto l'emendamento e ha mantenuto la sostanza della proposta della Commissione per quanto concerne la ponderazione dei criteri. Nei casi debitamente giustificati la ponderazione potrebbe essere espressa a posteriori (considerando 44).

Emendamento 102 — Articolo 61, paragrafo 1 (scelta dei mezzi di comunicazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici)

Vedasi la motivazione concernente l'emendamento 131.

Emendamento 107 — articolo 78, paragrafo 1; attuale articolo 79 paragrafo 1 (portata delle eventuali modifiche attraverso la procedura del comitato consultivo)

Il Consiglio ha respinto la restrizione della portata della procedura del comitato in quanto mette in pericolo la praticabilità del quadro globale.

Emendamento 115 — Allegato VIII, punto 1, nuova lettera d bis) (chiarimento relativo alle informazioni sul sito web)

Il Consiglio ritiene che le disposizioni esistenti sulla forma delle informazioni sul sito web siano adeguate allo scopo.

Emendamenti 117 e 116 — nuovi Allegati IX bis e IX ter (nuovi allegati contenenti informazioni sui sistemi elettronici e sulle norme in materia di lavoro)

Il Consiglio ha respinto gli emendamenti del Parlamento europeo in quanto la forma proposta dei nuovi allegati non sarebbe stata adatta al quadro definito dalla direttiva.

3. Modifiche importanti contenute dal Consiglio rispetto alla proposta iniziale della Commissione

Sistemi dinamici di acquisizione e aste elettroniche — articolo 32 bis/articolo 53 bis

Introducendo disposizioni dettagliate riguardanti i sistemi dinamici di acquisizione, il Consiglio ha riconosciuto la necessità di fornire a tutte le parti interessate norme sulle nuove tecniche per mantenere il quadro degli appalti pubblici al passo con i nuovi sviluppi.

Norme di gestione ambientale — articolo 50 bis; criteri ambientali come specifiche tecniche — articolo 24 (paragrafo 5 bis)

Introducendo queste disposizioni, il Consiglio intende contribuire ad un chiarimento dell'utilizzo delle specifiche tecniche ambientali in generale e dei certificati in particolare, allo scopo di offrire agli Stati membri un maggior grado di flessibilità e di rispondere alle esigenze pratiche.

Decisioni della commissione aggiudicatrice — articolo 63 bis

La razionalizzazione delle condizioni alle quali la commissione aggiudicatrice prende le sue decisioni è stata ritenuta necessaria per salvaguardare l'anonimato come presupposto di una concorrenza leale.

Allegato X

Questo nuovo allegato definisce i requisiti essenziali in materia di appalti per via elettronica. Il concetto principale è stato riconosciuto in un emendamento del Parlamento europeo. Il Consiglio ha convenuto un testo che chiarisce ulteriormente la questione.

4. Conclusione

La posizione comune del Consiglio mira a fornire un quadro giuridico chiaro in materia di appalti pubblici tenendo in debito conto la necessità di un elevato grado di praticabilità per tutte le parti interessate. Essa mantiene l'idea e l'obiettivo originari della proposta della Commissione. Parallelamente, il Consiglio ha deciso di integrare vari emendamenti del Parlamento europeo, perlomeno quanto alla sostanza, nel tentativo di venire incontro alle preoccupazioni del Parlamento e di chiarire meglio una serie di punti importanti.

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 34/2003**definita dal Consiglio il 20 marzo 2003**

**in vista dell'adozione della direttiva 2003/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... ,
che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che
forniscono servizi di trasporto e servizi postali**

(2003/C 147 E/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

partecipando al loro capitale sociale o inserendo propri
rappresentanti nei loro organi amministrativi, direttivi o
di vigilanza.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in partico-
lare gli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) In occasione di nuove modificazioni alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni ⁽⁵⁾, necessarie per rispondere alle esigenze di semplificazione e di modernizzazione formulate sia dagli enti aggiudicatori che dagli operatori economici nel contesto delle risposte al Libro verde adottato dalla Commissione il 27 novembre 1996, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione della direttiva.
- (2) Un importante motivo per introdurre norme che coordinino le procedure di aggiudicazione degli appalti in questi settori è il fatto che le autorità nazionali possono influenzare il comportamento degli enti in questione in vari modi,

⁽¹⁾ GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 112 e GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 183.

⁽²⁾ GU C 193 del 10.7.2001, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 144 del 16.5.2001, pag. 23.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 17.1.2002 (GU C 271 E del 7.11.2002, pag. 29), posizione comune del Consiglio del 20 marzo 2003 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 1).

- (3) Un'altra delle ragioni principali per cui è necessario un coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti degli enti che operano in questi settori è il carattere chiuso dei mercati in cui operano, dovuto alla concessione da parte degli Stati membri di diritti speciali o esclusivi, per l'approvvigionamento, la messa a disposizione o la gestione di reti che forniscono il servizio in questione.

- (4) La normativa comunitaria, e in particolare il regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei ⁽⁶⁾ e il regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei ⁽⁷⁾, mirano ad introdurre un maggior grado di concorrenza tra i vettori aerei che forniscono servizi di trasporto aereo al pubblico. Non è, pertanto, opportuno includere tali enti nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Vista la concorrenza esistente nei trasporti marittimi comunitari, sarebbe ugualmente inappropriato sottoporre gli appalti di tale settore alle norme della presente direttiva.

- (5) Nel campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE rientrano attualmente taluni appalti di enti aggiudicatori che operano nel settore delle telecomunicazioni. Per aprire tale settore delle telecomunicazioni, è stato approvato un quadro legislativo, descritto nella quarta relazione sull'attuazione della regolamentazione nel campo delle telecomunicazioni del 25 novembre 1998. Una delle sue conseguenze è stata l'introduzione di una concorrenza effettiva, di fatto e di diritto. A titolo informativo, tenuto conto di questa situazione, la Commissione ha pubblicato un elenco dei servizi di telecomunicazione ⁽⁸⁾ che possono già essere esclusi dal campo d'applicazione di tale direttiva, in forza del suo articolo 8. Ulteriori progressi vengono confermati dalla settima relazione sull'attuazione della normativa in materia di telecomunicazioni del 26 novembre 2001. Non è dunque più necessario regolare gli acquisti degli enti che operano in questo settore.

⁽⁶⁾ GU L 374 del 31.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2410/92 (GU L 240 del 28.4.1992, pag. 18).

⁽⁷⁾ GU L 374 del 31.12.1987, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁸⁾ GU C 156 del 3.6.1999, pag. 3.

- (6) Di conseguenza, viene meno l'esigenza di mantenere il comitato consultivo per gli appalti di telecomunicazioni, istituito dalla direttiva 90/531/CEE del Consiglio del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni ⁽¹⁾.
- (7) Tuttavia, è opportuno continuare a sorvegliare gli sviluppi nel settore delle telecomunicazioni e riesaminare la situazione nel momento in cui si constatasse il venir meno di una concorrenza effettiva in detto settore.
- (8) La direttiva 93/38/CEE esclude dal suo campo di applicazione l'acquisizione di servizi di telefonia vocale, telex, radiotelefonia mobile, radioavviso e radiotelecomunicazioni via satellite. Tali esclusioni sono state introdotte per tener conto del fatto che, spesso, i servizi in questione potevano essere forniti, in una determinata zona geografica, da un solo prestatore di servizi a causa della mancanza di concorrenza effettiva e dell'esistenza di diritti speciali o esclusivi. L'introduzione di una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni rende infondate tali esclusioni. È dunque necessario far rientrare l'aggiudicazione di tali servizi di telecomunicazioni nel campo di applicazione della presente direttiva.
- (9) Le procedure di appalto seguite dagli enti che operano nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti e dei servizi postali esigono un coordinamento fondato sui requisiti desumibili dagli articoli 14, 28 e 49 del trattato e dall'articolo 97 del trattato Euratom, vale a dire i principi di parità di trattamento, di cui il principio di non discriminazione non è che una particolare espressione, il principio di mutuo riconoscimento, il principio di proporzionalità, il principio di trasparenza nonché dell'apertura alla concorrenza degli appalti pubblici. Pur continuando a salvaguardare l'applicazione di detti principi, tale coordinamento dovrebbe istituire un quadro per pratiche commerciali leali e permettere la massima flessibilità.
- (10) La necessità di garantire l'effettiva liberalizzazione del mercato e un giusto equilibrio nell'applicazione delle norme sull'aggiudicazione degli appalti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali esige che gli enti interessati siano definiti in modo diverso dal riferimento alla loro qualificazione giuridica. Non dovrebbe dunque essere violata la parità di trattamento tra enti aggiudicatori del settore pubblico ed enti che operano nel settore privato. Si dovrebbe inoltre far sì che, a norma dell'articolo 295 del trattato, sia lasciato impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.
- (11) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che la partecipazione, in veste di offerente, di un ente disciplinato dal diritto pubblico a una procedura di aggiudicazione di un appalto non provochi distorsioni della concorrenza nei confronti di offerenti privati.
- (12) Conformemente all'articolo 6 del trattato, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente sono integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3 del trattato, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La presente direttiva chiarisce dunque in che modo gli enti aggiudicatori possono contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, garantendo loro la possibilità di ottenere per i loro contratti il migliore rapporto qualità/prezzo.
- (13) Nessuna disposizione della presente direttiva vieta di imporre o di applicare misure necessarie alla tutela dell'ordine, della moralità e della sicurezza pubblici, della salute, della vita umana e animale o alla preservazione dei vegetali, in particolare nell'ottica dello sviluppo sostenibile, a condizione che dette misure siano conformi al trattato.
- (14) La decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) ⁽²⁾, ha approvato in particolare l'accordo sugli appalti pubblici, di seguito denominato «l'Accordo», al fine di istituire un quadro multilaterale equilibrato di diritti e doveri in materia di appalti pubblici per liberalizzare ed espandere il commercio mondiale. Alla luce dei diritti e degli impegni internazionali che la Comunità si assume accettando l'Accordo, il regime applicabile agli offerenti e ai prodotti dei paesi terzi firmatari è quello definito dall'Accordo. Quest'ultimo non ha effetti diretti. È perciò opportuno che gli enti aggiudicatori contemplati dall'Accordo, che si conformano alla presente direttiva ed applicano le stesse disposizioni agli operatori economici dei paesi terzi firmatari dell'Accordo, rispettino così l'Accordo. È inoltre opportuno che la presente direttiva garantisca agli operatori economici della Comunità condizioni di partecipazione agli appalti pubblici altrettanto favorevoli di quelle di cui godono gli operatori economici dei paesi terzi firmatari dell'Accordo.
- (15) Prima dell'avvio di una procedura di aggiudicazione di un appalto, gli enti aggiudicatori possono, avvalendosi di un dialogo tecnico, sollecitare o accettare consulenze che possono essere utilizzate nella preparazione del capitolato d'oneri, a condizione che tali consulenze non abbiano l'effetto di impedire la concorrenza.
- (16) Vista la diversità che presentano gli appalti di lavori, è opportuno che gli enti aggiudicatori possano prevedere sia l'aggiudicazione separata che l'aggiudicazione congiunta di appalti per la progettazione e l'esecuzione dei lavori. La presente direttiva non è intesa a prescrivere un'aggiudicazione separata o congiunta degli appalti. La decisione relativa a un'aggiudicazione separata o congiunta dell'appalto dovrebbe fondarsi su criteri qualitativi ed economici, che possono essere definiti dalle legislazioni nazionali.

⁽¹⁾ GU L 297 del 29.10.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

Un appalto dovrebbe essere considerato appalto di lavori soltanto se il suo oggetto riguarda specificamente nell'esecuzione delle attività di cui all'allegato XII, anche se l'appalto include la prestazione di altri servizi necessari per l'esecuzione di dette attività. Gli appalti di servizi, segnatamente nel settore dei servizi di gestione immobiliare, possono in talune circostanze comprendere dei lavori. Tuttavia, se tali lavori sono accessori rispetto all'oggetto principale dell'appalto e costituiscono quindi solo una conseguenza eventuale o un complemento del medesimo, il fatto che detti lavori facciano parte dell'appalto non può giustificare la qualificazione dell'appalto come appalto di lavori.

Ai fini del calcolo del valore stimato di un appalto di lavori, è opportuno basarsi sul valore dei lavori stessi, nonché, se del caso, sul valore stimato delle forniture e dei servizi che gli enti aggiudicatori mettono a disposizione dei contraenti, purché detti servizi o forniture siano necessari all'esecuzione dei lavori in questione. Si dovrebbe intendere che, ai fini del presente paragrafo, i servizi interessati sono quelli prestati dagli enti aggiudicatori tramite il loro personale. D'altro canto il calcolo del valore degli appalti di servizi, a prescindere che siano stati messi a disposizione o meno del contraente per l'esecuzione ulteriore dei lavori, segue le norme applicabili agli appalti di servizi.

- (17) Per applicare le norme procedurali previste dalla presente direttiva e a fini di controllo, il modo migliore di definire il settore dei servizi è quello di suddividerli in categorie corrispondenti a voci particolari di una classificazione comune, e di raggrupparli in due allegati, XVII A e XVII B, a seconda del regime cui sono soggetti. Quanto ai servizi di cui all'allegato XVII B, le disposizioni pertinenti della presente direttiva dovrebbero far salva l'applicazione delle specifiche norme comunitarie ai servizi in questione.
- (18) Per quanto concerne agli appalti di servizi, l'applicazione integrale della presente direttiva dovrebbe essere limitata, per un periodo transitorio, ad appalti per i quali le disposizioni della direttiva stessa consentiranno il pieno sfruttamento del potenziale di crescita degli scambi con l'estero. Gli appalti degli altri servizi dovrebbero essere sottoposti a osservazione durante tale periodo transitorio prima che una decisione venga presa su una piena applicazione della presente direttiva. A questo proposito è opportuno definire le modalità di osservazione. Tali modalità dovrebbero nel contempo consentire l'applicazione integrale della presente direttiva. Tale meccanismo dovrebbe contemporaneamente permettere agli interessati di avere accesso alle informazioni in materia.
- (19) È necessario evitare ostacoli alla libera circolazione dei servizi. I prestatori di servizi possono, pertanto, essere persone sia fisiche che giuridiche. La presente direttiva non dovrebbe tuttavia pregiudicare l'applicazione, a livello nazionale, delle norme sulle condizioni di esercizio di

un'attività o di una professione, purché siano compatibili con il diritto comunitario.

- (20) Alcune nuove tecniche di acquisto elettronico sono in costante sviluppo. Tali tecniche consentono un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica, in particolare grazie al risparmio di tempo e di danaro derivante dal loro utilizzo. Gli enti aggiudicatori possono far uso delle tecniche di acquisto elettronico, purché il loro utilizzo avvenga nel rispetto delle norme stabilite dalla presente direttiva e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. A tal fine, la presentazione di un'offerta da parte di un offerente, in particolare nell'ambito di un accordo quadro o nei casi in cui è stato utilizzato un sistema dinamico di acquisizione, può assumere la forma del catalogo elettronico di detto offerente, a condizione che quest'ultimo utilizzi i mezzi di comunicazione scelti dall'ente aggiudicatore conformemente all'articolo 48.
- (21) Tenuto conto della rapida espansione dei sistemi di acquisto elettronici, occorre prevedere fin d'ora norme adeguate per consentire agli enti aggiudicatori di trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte da detti sistemi. In questa prospettiva occorre definire un sistema dinamico di acquisizione interamente elettronico per acquisti di uso corrente e fissare norme specifiche riguardanti l'istituzione e il funzionamento di un siffatto sistema onde garantire l'equo trattamento degli operatori economici che desiderassero farne parte. A qualsiasi operatore economico che presenta un'offerta indicativa conforme al capitolato d'onere e che soddisfa i criteri di selezione dovrebbe essere consentito di partecipare a detto sistema. Questa tecnica di acquisizione consente agli enti aggiudicatori di disporre, grazie alla creazione di un elenco di offerenti già ammessi e alla possibilità offerta a nuovi offerenti di aderirvi, di un vantaggio particolarmente ampio di offerte grazie ai mezzi elettronici disponibili, e, quindi di assicurare un'utilizzazione ottimale dei mezzi finanziari mediante un'ampia concorrenza.
- (22) Poiché l'uso delle tecniche delle aste elettroniche è destinato a diffondersi, occorre introdurre una definizione comunitaria di dette aste e regolamentarle mediante norme specifiche per garantire che si svolgano nel pieno rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. A tal fine, occorre prevedere che le aste elettroniche riguardino soltanto appalti di lavori, forniture e servizi le cui specifiche possono essere definite in modo preciso. Allo stesso fine è necessario altresì prevedere che la classificazione degli offerenti possa essere stabilita in ogni momento dell'asta elettronica. Il ricorso alle aste elettroniche consente agli enti aggiudicatori di chiedere agli offerenti di presentare nuovi prezzi modificati al ribasso e, quando l'appalto è attribuito all'offerta economicamente più vantaggiosa, anche di migliorare elementi delle offerte diversi dal prezzo. Tuttavia, per garantire il rispetto del principio di trasparenza, possono essere migliorati solo gli elementi che possono essere soggetti ad una valutazione automatica a mezzo elettronico, senza intervento da parte dell'ente aggiudicatore. A tal fine, detti elementi dovrebbero essere quantificabili e poter essere espressi in cifre o in percentuali.

- (23) In alcuni Stati membri sono state sviluppate tecniche di centralizzazione delle committenze. Diverse amministrazioni aggiudicatrici sono incaricate di procedere ad acquisti o di aggiudicare appalti/concludere accordi quadro per altri enti aggiudicatori. Tali tecniche consentono, dato il volume degli acquisti, un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica. Occorre pertanto prevedere una definizione comunitaria di centrale di committenza destinata agli enti aggiudicatori. Occorre altresì fissare le condizioni in base alle quali, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, gli enti aggiudicatori che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza possono essere considerati in linea con la presente direttiva.
- (24) Al fine di tener conto delle diversità esistenti negli Stati membri, occorre lasciare a questi ultimi la facoltà di prevedere la possibilità per gli enti aggiudicatori di ricorrere a centrali di committenza, a sistemi dinamici di acquisizione o ad aste elettroniche, quali sono definiti e disciplinati dalla presente direttiva.
- (25) È opportuno dare una definizione appropriata della nozione di diritti speciali ed esclusivi. Da questa definizione deriva che il fatto che un ente si possa avvalere, per costruire reti o installare strutture portuali o aeroportuali, di una procedura per l'esproprio per pubblica utilità o per l'uso della proprietà privata, o possa usare, per installare impianti della rete, il suolo, il sottosuolo e lo spazio sovrastante la pubblica via, non costituisce in sé un diritto esclusivo o speciale ai sensi della presente direttiva. Neppure il fatto che un ente alimenti di acqua potabile, elettricità, gas o calore una rete a sua volta gestita da un ente che gode di diritti speciali o esclusivi concessi da un'autorità competente dello Stato membro interessato costituisce, in sé, un diritto esclusivo o speciale ai sensi della presente direttiva. Parimenti, non possono essere considerati diritti esclusivi o speciali quelli concessi da uno Stato membro ad un numero limitato di imprese in base a criteri obiettivi, proporzionali e non discriminatori, che offrano agli interessati che soddisfino tali criteri la possibilità di beneficiarne.
- (26) È opportuno che gli enti aggiudicatori applichino procedure comuni di aggiudicazione degli appalti per le loro attività relative all'acqua e che tali procedure vengano applicate anche quando un'autorità aggiudicatrice ai sensi della presente direttiva aggiudica appalti per proprie attività riguardanti progetti idraulici, di irrigazione, di drenaggio nonché di evacuazione e trattamento delle acque reflue. Tuttavia, le regole sugli appalti come quelle proposte per gli appalti di forniture sono inadeguate per gli acquisti d'acqua, data la necessità di approvvigionarsi presso fonti vicine al luogo di utilizzazione.
- (27) Taluni enti che forniscono servizi di trasporto pubblico mediante autobus erano già esclusi dal campo d'applicazione della direttiva 93/38/CEE; tali enti dovrebbero essere esclusi anche dal campo d'applicazione della presente direttiva. Per evitare il moltiplicarsi di regimi particolari applicabili solo a taluni settori, è opportuno che la procedura generale, che consente di tenere conto degli effetti dell'apertura alla concorrenza, si applichi anche a tutti gli enti che forniscono servizi di trasporto mediante autobus diversi da quelli esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtù dell'articolo 2, paragrafo 4 della stessa.
- (28) Tenuto conto dell'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità e del fatto che detti servizi sono forniti tramite una rete da amministrazioni aggiudicatrici, da imprese pubbliche e da altre imprese, occorre prevedere che gli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori che forniscono servizi postali siano sottoposti alle norme della presente direttiva, comprese quelle dell'articolo 30 che, pur salvaguardando l'applicazione dei principi enunciati nel considerando 9, istituiscano un quadro favorevole a pratiche commerciali leali e consentano maggiore flessibilità rispetto a quella offerta dalle disposizioni della direttiva 2003/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ⁽¹⁾. Per la definizione delle attività di cui trattasi, occorre tenere conto delle disposizioni della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio ⁽²⁾.
- A prescindere dal loro statuto giuridico gli enti che forniscono servizi postali non sono attualmente soggetti alle norme stabilite nella direttiva 93/38/CEE. Pertanto l'adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti alle norme della presente direttiva potrebbe richiedere più tempo per questi enti rispetto agli enti già soggetti a dette norme, che dovranno semplicemente adeguare le loro procedure alle modifiche apportate dalla presente direttiva. Occorre pertanto permettere l'applicazione differita della presente direttiva in funzione dei tempi necessari a detto adeguamento. Considerata la diversità delle situazioni degli enti interessati, occorre consentire agli Stati membri di prevedere un periodo transitorio per l'applicazione della presente direttiva agli enti aggiudicatori che operano nel settore dei servizi postali.
- (29) È possibile procedere all'aggiudicazione di appalti per venire incontro a necessità inerenti a varie attività, che possono essere soggette a regimi giuridici diversi. Si dovrebbe precisare che il regime giuridico applicabile a un unico appalto destinato a contemplare varie attività dovrebbe essere soggetto alle norme applicabili all'attività cui è principalmente destinato. Per determinare l'attività cui l'appalto è principalmente destinato, ci si può basare sull'analisi delle necessità cui l'appalto specifico deve rispondere, effettuata dall'ente aggiudicatore ai fini della valutazione

(1) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/39/CE (GU L 176 del 5.7.2002, pag. 21).

dell'importo degli appalti e della fissazione del capitolato d'onori. In taluni casi, come ad esempio per l'acquisto di un impianto unitario destinato alla prosecuzione delle attività per le quali non si dispone di informazioni che consentano di valutare i rispettivi tassi di utilizzazione, potrebbe rivelarsi oggettivamente impossibile determinare l'attività cui l'appalto è principalmente destinato. Occorrerebbe prevedere quali norme si debbano applicare in simili casi.

(30) Fatti salvi gli impegni internazionali della Comunità, è necessario semplificare l'attuazione della presente direttiva, in particolare semplificando le soglie e applicando a tutti gli enti aggiudicatori, indipendentemente dal settore in cui operano, le norme in materia di informazioni da dare ai partecipanti sulle decisioni adottate in relazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e ai loro risultati. Inoltre, nell'ambito dell'unione monetaria tali soglie dovrebbero essere espresse in euro, in modo da semplificare l'applicazione di queste disposizioni pur garantendo il rispetto delle soglie previste dall'Accordo, espresse in diritti speciali di prelievo. In tale prospettiva si dovrebbe prevedere la revisione periodica delle soglie espresse in euro al fine di adeguarle, ove necessario, alle eventuali variazioni del valore dell'euro rispetto al diritto speciale di prelievo. È inoltre opportuno che le soglie per i concorsi di progettazione siano identiche a quelle per gli appalti di servizi.

(31) Occorrerebbe tener conto dei casi in cui la presente direttiva potrebbe non essere necessariamente applicata per motivi attinenti alla sicurezza dello Stato o di riservatezza o a causa dell'applicabilità di norme specifiche in materia di aggiudicazione degli appalti quali quelle derivanti da accordi internazionali, quelle riguardanti lo stazionamento di truppe o le norme proprie agli organismi internazionali.

(32) È opportuno escludere taluni appalti di servizi, forniture e lavori attribuiti a un'impresa collegata la cui attività principale consista nel prestare tali servizi, forniture o lavori al gruppo cui appartiene, invece di offrirli sul mercato. È anche opportuno escludere taluni appalti di servizi, forniture e lavori attribuiti da un ente aggiudicatore a una joint-venture, costituita da più enti aggiudicatori per svolgere attività considerate dalla presente direttiva e di cui essa faccia parte. Tuttavia, è appropriato evitare che tale esclusione provochi distorsioni di concorrenza a beneficio di imprese o joint-ventures che sono collegate agli enti aggiudicatori; occorre prevedere un insieme appropriato di norme, segnatamente per quanto riguarda i limiti massimi entro cui le imprese possono ricavare parte della loro cifra d'affari dal mercato e oltre i quali perderebbero la possibilità di vedersi attribuiti appalti senza indizioni di gara, la composizione di tali joint-ventures e la stabilità delle relazioni tra queste ultime e gli enti aggiudicatori di cui sono composte.

(33) Nell'ambito dei servizi, gli appalti relativi all'acquisto o alla locazione di beni immobili o a diritti su tali beni presen-

tano caratteristiche particolari che rendono inappropriata l'applicazione delle norme sugli appalti.

(34) I servizi d'arbitrato e di conciliazione sono di solito prestati da organi o persone selezionate o designate secondo modalità che possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti.

(35) In conformità dell'Accordo, i servizi finanziari soggetti alla presente direttiva non comprendono gli appalti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; in particolare non sono contemplate le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale degli enti aggiudicatori.

(36) La presente direttiva dovrebbe coprire la fornitura dei servizi soltanto se basata sugli appalti.

(37) A norma dell'articolo 163 del trattato, la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico costituisce uno dei mezzi per potenziare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria comunitaria, e l'apertura degli appalti di servizi contribuisce al conseguimento di questo obiettivo. Il cofinanziamento di programmi di ricerca e sviluppo non dovrebbe essere oggetto della presente direttiva: risultano pertanto esclusi i contratti per servizi di ricerca e sviluppo, diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della propria attività, a condizione che la prestazione dei servizi sia interamente retribuita da tale ente.

(38) (*) Per evitare il moltiplicarsi di regimi particolari relativi solo a taluni settori, è opportuno che il vigente regime speciale di cui all'articolo 3 della direttiva 93/38/CEE e all'articolo 12 della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994 relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi⁽¹⁾, che disciplina gli enti che sfruttano una zona geografica per la prospezione o l'estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi, sia sostituito dalla procedura generale che permette l'esclusione dei settori direttamente esposti alla concorrenza. Ciò tuttavia senza pregiudizio della decisione 93/676/CEE della Commissione, del 10 dicembre 1993, che constata che lo sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio o di gas naturale non costituisce nei Paesi Bassi un'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i) della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, e che gli enti che esercitano tale attività non sono considerati nei

(*) Da aggiornare qualora prima dell'adozione della presente direttiva siano adottate altre decisioni ai sensi dell'articolo 3.

(1) GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.

Paesi Bassi fruire di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) di detta direttiva ⁽¹⁾ della decisione 97/367/CE della Commissione, del 30 maggio 1997, che constata che lo sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o estrazione di petrolio o di gas naturale non costituisce nel Regno Unito un'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i) della direttiva 93/38/CEE del Consiglio e che gli enti che esercitano tale attività non sono da considerarsi nel Regno Unito quali enti che fruiscono di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) della menzionata direttiva ⁽²⁾ e della decisione 2002/205/CE della Commissione del 4 marzo 2002 in seguito alla domanda dell'Austria di fare ricorso al regime speciale previsto dall'articolo 3 della direttiva 93/38/CEE ⁽³⁾.

- (39) La presente direttiva non dovrebbe essere applicata agli appalti destinati a permettere la prestazione di una delle attività di cui agli articoli da 3 a 7 della presente direttiva, né ai concorsi di progettazione organizzati per esercitare tali attività se, nello Stato membro in cui tale attività è esercitata, essa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. È dunque opportuno introdurre una procedura, applicabile a tutti i settori di cui alla presente direttiva, che permetta di prendere in considerazione gli effetti di una apertura alla concorrenza attuale o futura. Tale procedura dovrebbe offrire certezza del diritto agli enti interessati e un adeguato procedimento di formazione delle decisioni, assicurando in tempi brevi un'applicazione uniforme del diritto comunitario in materia.
- (40) L'esposizione diretta alla concorrenza dovrebbe essere valutata in base a criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. L'attuazione e l'applicazione della pertinente legislazione comunitaria, che apre l'accesso a un determinato settore o parte di esso, saranno ritenute motivi sufficienti per presumere che vi sia di libero accesso al mercato in questione. Tale legislazione pertinente dovrebbe essere specificata in un allegato che la Commissione potrà aggiornare. Se dall'attuazione della pertinente legislazione comunitaria non consegue il libero accesso a un determinato mercato, occorre dimostrare che tale accesso è libero di fatto e di diritto. A tal fine l'applicazione da parte di uno Stato membro di una direttiva, quale la direttiva 94/22/CE che liberalizza un determinato settore, a un altro settore come quello del carbone, è una circostanza di cui tener conto ai fini dell'articolo 30.
- (41) Le specifiche tecniche fissate dagli acquirenti dovrebbero permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A questo scopo dovrebbe essere possibile la presentazione di offerte che riflettano la pluralità delle soluzioni tecniche. Pertanto le specifiche tecniche dovrebbero poter essere fissate in termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, in caso di riferimento alla norma europea o, in mancanza di quest'ultima, alla norma nazionale, offerte basate su altre soluzioni equivalenti che soddisfino i requi-

siti degli enti aggiudicatori e che sono equivalenti in termini di sicurezza dovrebbero essere prese in considerazione dagli enti aggiudicatori. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti dovrebbero poter utilizzare qualsiasi mezzo di prova. Gli enti aggiudicatori, laddove decidano che in un determinato caso l'equivalenza non sussiste, dovrebbero poter motivare tale decisione.

Gli enti aggiudicatori che desiderano definire requisiti ambientali nelle specifiche tecniche di un determinato contratto possono prescrivere le caratteristiche ambientali e/o gli effetti ambientali specifici di gruppi di prodotti o di servizi. Possono utilizzare, ma non vi sono obbligate, le specifiche adeguate definite dall'ecoetichettatura, come l'ecoetichettatura europea, l'ecoetichettatura (multi)nazionale o qualsiasi altra ecoetichettatura, purché i requisiti per l'etichettatura siano elaborati e adottati in base a informazioni scientifiche mediante un processo cui possano partecipare le parti interessate, quali gli organi governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e purché l'etichettatura sia accessibile e disponibile per tutte le parti interessate.

- (42) Per favorire l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, è necessario prevedere disposizioni in materia di subappalto.
- (43) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie e siano indicate nell'avviso con cui si indice la gara o nel capitolato d'oneri. Esse possono, in particolare, essere elaborate per favorire la formazione professionale nel cantiere, l'occupazione di persone con particolari difficoltà di inserimento, la lotta contro la disoccupazione o la tutela dell'ambiente. A titolo di esempio si possono citare, tra gli altri, gli obblighi — applicabili all'esecuzione dell'appalto — di assumere disoccupati di lunga durata o di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale, e di assumere un numero di persone disabili superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale.
- (44) Durante l'esecuzione di un appalto si applicano le leggi, le regolamentazioni e i contratti collettivi, sia nazionali che comunitari, in vigore in materia sociale e di sicurezza, purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto comunitario. Nelle situazioni transfrontaliere, in cui lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro Stato membro per la realizzazione di un appalto, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ⁽⁴⁾, stabilisce le condizioni minime che devono essere rispettate nel paese ospitante nei confronti dei lavoratori distaccati.

⁽¹⁾ GU L 316 del 17.12.1993, pag. 41.

⁽²⁾ GU L 156 del 13.6.1997, pag. 55.

⁽³⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

Qualora il diritto nazionale preveda disposizioni in tal senso, il mancato rispetto di questi obblighi può essere considerato una colpa grave o un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico, tali da comportare l'esclusione di quest'ultimo dalla procedura di aggiudicazione di un appalto.

(45) Tenendo conto dei nuovi sviluppi nelle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e delle semplificazioni che esse possono apportare nella pubblicità degli appalti e in termini di efficacia e di trasparenza delle procedure di aggiudicazione, è opportuno parificare i mezzi elettronici a quelli classici di comunicazione e di scambio di informazioni. Per quanto possibile, i mezzi e le tecnologie adottate dovrebbero essere compatibili con quelle usate dagli altri Stati membri.

(46) L'uso di mezzi elettronici determina economie di tempo. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di ricorso a mezzi elettronici a condizione tuttavia che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello comunitario. È tuttavia necessario far sì che l'effetto cumulativo delle riduzioni dei termini non porti a termini eccessivamente brevi.

(47) Nel quadro della presente direttiva, alle trasmissioni di informazioni per via elettronica si dovrebbe applicare la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche⁽¹⁾ e la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno⁽²⁾. Le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e le norme applicabili ai concorsi di servizi richiedono un livello di sicurezza e riservatezza maggiore di quello previsto dalle suddette direttive. Di conseguenza, i dispositivi per la ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione nonché dei piani e progetti dovrebbero soddisfare requisiti specifici aggiuntivi. D'altro canto l'esistenza di sistemi di accreditamento facoltativi potrebbe costituire un quadro favorevole al miglioramento del livello dei servizi di certificazione fornito per questi dispositivi.

(48) È opportuno che i partecipanti ad una procedura di aggiudicazione siano informati delle decisioni relative alla conclusione di un accordo quadro o all'aggiudicazione di un appalto o all'abbandono della procedura entro limiti di tempo che siano sufficientemente brevi, in modo da non rendere la presentazione delle domande di riesame impossibile; tale informazione dovrebbe essere data il più rapidamente possibile ed in generale entro 15 giorni dalla decisione.

(49) È opportuno chiarire che gli enti aggiudicatori che fissano criteri di selezione nell'ambito di una procedura aperta dovrebbero attenersi a norme e criteri oggettivi, così come oggettivi dovrebbero essere i criteri di selezione nelle procedure ristrette e negoziate. Queste norme e criteri oggettivi, così come i criteri di selezione, non dovrebbero necessariamente comportare ponderazioni.

(50) Occorre tener conto della giurisprudenza della Corte di giustizia nei casi in cui un operatore economico si avvalga delle capacità economiche, finanziarie o tecniche di altri enti, a prescindere dalla natura giuridica del legame tra quest'ultimo e detti enti, al fine di soddisfare i criteri di selezione o, nell'ambito di sistemi di qualificazione, a sostegno della sua domanda di qualificazione. In quest'ultimo caso spetta all'operatore economico provare che disporrà effettivamente di detti mezzi durante tutta la durata di validità della qualificazione. Ai fini di detta qualificazione, un ente aggiudicatore può quindi determinare il livello di requisiti da raggiungere e in particolare può richiedere, ad esempio quando detto operatore si avvale della capacità finanziaria di un altro ente, l'impegno, se necessario solida, di quest'ultimo ente.

I sistemi di qualificazione dovrebbero essere gestiti conformemente a norme e criteri oggettivi che, a scelta degli enti aggiudicatori, possono riguardare le capacità degli operatori economici e/o le caratteristiche dei lavori, forniture o servizi contemplati dal sistema. Ai fini della qualificazione, gli enti aggiudicatori possono eseguire loro propri test al fine di valutare le caratteristiche dei lavori, forniture o servizi in questione, segnatamente in termini di compatibilità e sicurezza.

(51) Le norme comunitarie in materia di reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri documenti atti a comprovare una qualifica formale sono applicabili quando si esiga la prova del possesso di una particolare qualifica per partecipare a una procedura d'appalto o a un concorso di progettazione.

(52) Nei casi appropriati, in cui l'applicazione di misure o sistemi di gestione ambientale durante l'esecuzione dell'appalto è giustificata dalla natura dei lavori e/o dei servizi, può essere richiesta l'applicazione di tali misure o sistemi. I sistemi di gestione ambientale, indipendentemente dalla loro registrazione conformemente agli strumenti comunitari quale il regolamento (CE) n. 761/2001 (EMAS)⁽³⁾, possono dimostrare la capacità tecnica dell'operatore economico di realizzare l'appalto. Inoltre, come mezzo di prova alternativo ai sistemi di gestione ambientale registrati dovrebbe essere accettata la descrizione delle misure applicate dall'operatore economico per assicurare lo stesso livello di tutela ambientale.

⁽¹⁾ GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1).

(53) Occorre evitare l'aggiudicazione di appalti pubblici a operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione o di frode a danno degli interessi finanziari delle Comunità europee o di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Tenuto conto del fatto che gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici potrebbero non avere accesso a elementi di prova incontestabili al riguardo, occorre lasciare a questi ultimi la scelta di decidere se applicare o meno i criteri di esclusione di cui all'articolo 45, paragrafo 1 della direttiva 2003/.../CE. L'obbligo di applicare l'articolo 45, paragrafo 1 dovrebbe quindi essere limitato ai soli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici.

Se del caso, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero chiedere a coloro che richiedono la qualifica, e ai candidati o offerenti di fornire i documenti appropriati e, quando abbiano dubbi sulla situazione personale di detti operatori economici, possono chiedere la cooperazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato. L'esclusione di detti operatori economici dovrebbe intervenire non appena l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza di una sentenza relativa a tali reati, emessa conformemente al diritto nazionale e avente carattere definitivo che le conferisce autorità di cosa giudicata.

Se il diritto nazionale contiene disposizioni in tal senso, la mancata ottemperanza alla normativa ambientale o a quella degli appalti pubblici in materia di accordi illeciti che sia stata oggetto di una sentenza definitiva o di una decisione avente effetti equivalenti, può essere considerata un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico o una colpa grave.

(54) L'aggiudicazione dell'appalto deve essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza. Di conseguenza occorre ammettere soltanto l'applicazione di due criteri di aggiudicazione: «il prezzo più basso» e «l'offerta economicamente più vantaggiosa».

Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento in sede di aggiudicazione degli appalti è opportuno prevedere l'obbligo — sancito dalla giurisprudenza — di assicurare la trasparenza necessaria per consentire a qualsiasi offerente di essere ragionevolmente informato dei criteri e delle modalità applicati per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Spetta quindi agli enti aggiudicatori indicare i criteri di aggiudicazione nonché la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di tali criteri e questo in tempo utile affinché gli offerenti ne siano a conoscenza quando preparano le loro offerte. Gli enti aggiudicatori possono derogare all'indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione in casi debitamente motivati, che devono essere in grado di giustificare, quando detta ponderazione non può essere stabilita preliminarmente, in particolare a causa della complessità dell'appalto. In questi casi esse dovrebbero indicare l'ordine decrescente di importanza di tali criteri.

Quando gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, essi dovrebbero valutare le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. A tal fine dovrebbero stabilire i criteri economici e qualitativi che, nel loro insieme, dovrebbero consentire di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'ente aggiudicatore. La determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto in quanto essi dovrebbero consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta. Al fine di garantire la parità di trattamento, i criteri di aggiudicazione dovrebbero consentire di paragonare le offerte e di valutarle in maniera oggettiva. Se tali condizioni sono soddisfatte, criteri di aggiudicazione economici e qualitativi, come quelli relativi al rispetto dei requisiti ambientali, possono consentire all'ente aggiudicatore di rispondere alle necessità del pubblico interessato, quali espressi nelle specifiche dell'appalto. Alle stesse condizioni un ente aggiudicatore può utilizzare criteri volti a soddisfare esigenze sociali, segnatamente in risposta alle necessità — definiti nelle specifiche dell'appalto — di categorie di popolazione particolarmente svantaggiate a cui appartengono i beneficiari/utenti dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto.

(55) I criteri di aggiudicazione dovrebbero far salva l'applicazione di norme nazionali sulla remunerazione di taluni servizi, come gli onorari di architetti, ingegneri e avvocati.

(56) Al computo dei termini di cui alla presente direttiva si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini ⁽¹⁾.

(57) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi internazionali cui sono tenuti la Comunità o gli Stati membri nonché l'applicazione delle norme del trattato e, in particolare, degli articoli 81 e 86.

(58) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione della direttiva 93/38/CEE indicati all'allegato XXIV.

(59) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

⁽¹⁾ GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

INDICE

TITOLO I	Disposizioni generali sugli appalti e i concorsi di progettazione
CAPO I	Definizioni di base
Articolo 1	Definizioni
CAPO II	Definizione delle attività e degli enti interessati
Sezione 1	Enti
Articolo 2	Enti aggiudicatori
Sezione 2	Attività
Articolo 3	Gas, energia termica ed elettricità
Articolo 4	Acqua
Articolo 5	Servizi di trasporto
Articolo 6	Servizi postali
Articolo 7	Disposizioni riguardanti prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi nonché porti ed aeroporti
Articolo 8	Elenchi di enti aggiudicatori
Articolo 9	Appalti che riguardano più attività
CAPO III	Principi generali
Articolo 10	Principi per l'aggiudicazione degli appalti
TITOLO II	Disposizioni relative agli appalti
CAPO I	Disposizioni generali
Articolo 11	Operatori economici
Articolo 12	Condizioni relative agli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del commercio
Articolo 13	Riservatezza
Articolo 14	Accordi quadro
Articolo 15	Sistemi dinamici di acquisizione
CAPO II	Soglie ed esclusioni
Sezione 1	Soglie
Articolo 16	Importi delle soglie degli appalti
Articolo 17	Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, degli accordi quadro e dei sistemi dinamici
Sezione 2	Appalti e concessioni, nonché appalti sottoposti a un regime particolare
Sottosezione 1	
Articolo 18	Concessioni di lavori e di servizi
Sottosezione 2	Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori e tutti i tipi di appalto
Articolo 19	Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi
Articolo 20	Appalti aggiudicati per fini diversi dall'esercizio di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo
Articolo 21	Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza
Articolo 22	Appalti aggiudicati in forza di norme internazionali
Articolo 23	Appalti attribuiti ad un'impresa collegata ad una joint-venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture

Sottosezione 3	Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori, ma solo gli appalti di servizi
Articolo 24	Appalti relativi a taluni servizi esclusi
Articolo 25	Appalti di servizi attribuiti in base a un diritto esclusivo
Sottosezione 4	Esclusioni riguardanti taluni enti aggiudicatori
Articolo 26	Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia
Sottosezione 5	Appalti sottoposti a un regime speciale, disposizioni riguardanti le centrali di committenza e procedura generale in caso di esposizione diretta alla concorrenza
Articolo 27	Appalti sottoposti a un regime speciale
Articolo 28	Appalti riservati
Articolo 29	Appalti e accordi quadro stipulati da centrali di committenza
Articolo 30	Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza
CAPO III	Norme applicabili agli appalti di servizi
Articolo 31	Appalti di servizi di cui all'allegato XVII A
Articolo 32	Appalti di servizi di cui all'allegato XVII B
Articolo 33	Appalti misti comprendenti servizi elencati nell'allegato XVII A e servizi elencati nell'allegato XVII B
CAPO IV	Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e la documentazione d'appalto
Articolo 34	Specifiche tecniche
Articolo 35	Comunicazione delle specifiche tecniche
Articolo 36	Varianti
Articolo 37	Subappalto
Articolo 38	Condizioni di esecuzione dell'appalto
Articolo 39	Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro
CAPO V	Procedure
Articolo 40	Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate
CAPO VI	Norme in materia di pubblicità e di trasparenza
Sezione 1	Pubblicazione degli avvisi
Articolo 41	Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione
Articolo 42	Avvisi con cui si indice una gara
Articolo 43	Avvisi relativi agli appalti aggiudicati
Articolo 44	Redazione e modalità di pubblicazione degli avvisi
Sezione 2	Termini
Articolo 45	Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte
Articolo 46	Procedure aperte: capitolati d'oneri, documenti e informazioni supplementari
Articolo 47	Inviti a presentare offerte o a negoziare
Sezione 3	Comunicazioni e informazioni
Articolo 48	Norme applicabili alle comunicazioni
Articolo 49	Informazione di coloro che hanno chiesto una qualificazione, dei candidati e degli offerenti
Articolo 50	Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati

CAPO VII	Svolgimento della procedura
Articolo 51	Disposizioni generali
Sezione 1	Qualificazione e selezione qualitativa
Articolo 52	Mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni
Articolo 53	Sistemi di qualificazione
Articolo 54	Criteri di selezione qualitativa
Sezione 2	Aggiudicazione degli appalti
Articolo 55	Criteri di aggiudicazione degli appalti
Articolo 56	Ricorso alle aste elettroniche
Articolo 57	Offerte anormalmente basse
Sezione 3	Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi
Articolo 58	Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi
Articolo 59	Relazioni con i paesi terzi nel campo degli appalti di servizi
TITOLO III	Norme applicabili ai concorsi di progettazione nel settore dei servizi
Articolo 60	Disposizione generale
Articolo 61	Soglie
Articolo 62	Concorsi di progettazione esclusi
Articolo 63	Norme in materia di pubblicità e di trasparenza
Articolo 64	Mezzi di comunicazione
Articolo 65	Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice
Articolo 66	Decisioni della commissione giudicatrice
TITOLO IV	Obblighi statistici, competenze d'esecuzione e disposizioni finali
Articolo 67	Obblighi statistici
Articolo 68	Il comitato consultivo
Articolo 69	Revisione delle soglie
Articolo 70	Modificazioni
Articolo 71	Attuazione
Articolo 72	Abrogazione
Articolo 73	Destinatari
Allegato I	Enti aggiudicatori nei settori del trasporto o della distribuzione di gas o energia termica
Allegato II	Enti aggiudicatori nei settori della produzione del trasporto o della distribuzione di elettricità
Allegato III	Enti aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile
Allegato IV	Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari
Allegato V	Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari urbani, dei servizi tramviari, filoviani e di autobus
Allegato VI	Enti aggiudicatori nel settore dei servizi postali
Allegato VII	Enti aggiudicatori nei settori della ricerca ed estrazione di petrolio o di gas

Allegato VIII	Enti aggiudicatori nei settori della prospezione ed estrazione di carbone e di altri combustibili solidi
Allegato IX	Enti aggiudicatrici nel campo degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali
Allegato X	Enti aggiudicatori nel campo degli impianti aeroportuali
Allegato XI	Elenco della legislazione di cui all'articolo 30, paragrafo 3
Allegato XII	Elenco delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b)
Allegato XIII	Informazioni che devono comparire negli avvisi di gara
Allegato XIV	Informazioni che devono comparire negli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione
Allegato XV	
Allegato XV A	Informazioni che devono comparire negli avvisi periodici indicativi
Allegato XV B	Informazioni che devono comparire negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel «profilo di committente» di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara
Allegato XVI	Informazioni che devono comparire negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati
Allegato XVII A	Servizi ai sensi dell'articolo 31
Allegato XVII B	Servizi ai sensi dell'articolo 32
Allegato XVIII	Informazioni che devono comparire negli avvisi di concorsi di progettazione
Allegato XIX	Informazioni che devono comparire negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione
Allegato XX	Caratteristiche relative alla pubblicazione
Allegato XXI	Definizione di talune specifiche tecniche
Allegato XXII	Tabella ricapitolativa dei termini previsti dall'articolo 45
Allegato XXIII	Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte/domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, o dei piani/progetti nei concorsi
Allegato XXIV	Termini di attuazione e di applicazione
Allegato XXV	Tabella di concordanza

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUGLI APPALTI E I CONCORSI DI PROGETTAZIONE

CAPO I

Definizioni

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui al presente articolo.

2. a) Gli «appalti di forniture, di lavori e di servizi» sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto fra uno o più enti aggiudicatori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e uno o più imprenditori, fornitori o prestatori di servizi.

b) Gli «appalti di lavori» sono appalti aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'al-

legato XII o di un'opera, oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'ente aggiudicatore. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica.

c) Gli «appalti di forniture» sono appalti diversi da quelli di cui alla lettera b) aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

Un appalto avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un «appalto di forniture».

d) Gli «appalti di servizi» sono appalti diversi dagli appalti di lavori o di forniture aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato XVII.

Un appalto avente per oggetto tanto dei prodotti quanto dei servizi ai sensi dell'allegato XVII è considerato un «appalto di servizi» quando il valore dei servizi in questione supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto.

Un appalto avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato XVII e che preveda attività ai sensi dell'allegato XII solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale dell'appalto è considerato un appalto di servizi.

3. a) La «concessione di lavori» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

b) La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

4. Un «accordo quadro» è un accordo concluso tra uno o più enti aggiudicatori di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

5. Un «sistema dinamico di acquisizione» è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, limitato nel tempo ed aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.

6. Un'«asta elettronica» è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico.

7. I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica o giuridica o un ente aggiudicatore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b), o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi.

Il termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il fornitore, il prestatore di servizi. È utilizzato unicamente per semplificare il testo.

Un «offerente» è l'operatore economico che presenta un'offerta, e un «candidato» è colui che sollecita un invito a partecipare ad una procedura ristretta o negoziata.

8. Per «centrale di committenza» s'intende un'autorità aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o un'autorità aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9 della direttiva 2003/.../CE che:

— acquista forniture e/o servizi destinati ad enti aggiudicatori
o

— aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad enti aggiudicatori.

9. Le «procedure aperte, ristrette o negoziate» sono le procedure di aggiudicazione applicate dagli enti aggiudicatori e nelle quali:

a) riguardo alle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta;

b) riguardo alle procedure ristrette, ogni operatore economico può chiedere di partecipare e possono presentare un'offerta solo i candidati invitati dall'ente aggiudicatore;

c) riguardo alle procedure negoziate, l'ente aggiudicatore consulta gli operatori economici di propria scelta e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;

d) i «concorsi di progettazione» sono le procedure intese a fornire all'ente aggiudicatore, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.

10. I termini «scritto» o «per iscritto» designano un'espressione che consiste in parole o cifre che può essere letta, riprodotta e comunicata. Tale espressione può includere informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.

11. Un «mezzo elettronico» è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

12. Il «Vocabolario comune per gli appalti», in appresso CPV («Common Procurement Vocabulary»), designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002⁽¹⁾ assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.

⁽¹⁾ GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1.

Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione della presente direttiva derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato XII o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all'allegato XVII, avrà la prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.

CAPO II

Campo d'applicazione: definizione delle attività e degli enti interessati

Sezione 1

Enti

Articolo 2

Enti aggiudicatori

1. Ai fini della presente direttiva, s'intende per:
 - a) «amministrazioni aggiudicatrici»: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.

Per «organismo di diritto pubblico» s'intende qualsiasi organismo:

- istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale,
 - dotato di personalità giuridica, e
 - la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi o il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;
- b) «imprese pubbliche»: le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione.

L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa:

- detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa, oppure

- controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa, oppure
- hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

2. La presente direttiva si applica agli enti aggiudicatori:

- a) che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 3 a 7;
- b) che non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 3 a 7 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente di uno Stato membro.

3. Ai fini della presente direttiva, i «diritti speciali o esclusivi» sono diritti, concessi da un'autorità competente di uno Stato membro mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, avente l'effetto di riservare a uno o più enti l'esercizio di una attività di cui agli articoli da 3 a 7 e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri enti di esercitare tale attività.

Sezione 2

Attività

Articolo 3

Gas, energia termica ed elettricità

1. Per quanto riguarda il gas e l'energia termica, la presente direttiva si applica alle seguenti attività:

- a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica; oppure
- b) l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica.

2. L'alimentazione con gas o energia termica di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività di cui al paragrafo 1, se:

- a) la produzione di gas o di energia termica da parte dell'ente interessato è l'inevitabile risultato dell'esercizio di una attività non prevista dai paragrafi 1 o 3 del presente articolo o dagli articoli da 4 a 7; e
- b) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20 % del fatturato dell'ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

3. Per quanto riguarda l'elettricità, la presente direttiva si applica alle seguenti attività:

- a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità; oppure
- b) l'alimentazione di tali reti con l'elettricità.

4. L'alimentazione con elettricità di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività di cui al paragrafo 3 se:

- a) la produzione di elettricità da parte dell'ente interessato avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività non prevista dai paragrafi 1 o 3 del presente articolo o dagli articoli da 4 a 7; e
- b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30 % della produzione totale di energia dell'ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

Articolo 4

Acqua

1. La presente direttiva si applica alle seguenti attività:

- a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile, o
- b) l'alimentazione di tali reti con acqua potabile.

2. La presente direttiva si applica anche agli appalti o ai concorsi attribuiti od organizzati dagli enti che esercitano un'attività di cui al paragrafo 1, e che:

- a) riguardano progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del 20 % del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio, o
- b) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.

3. L'alimentazione con acqua potabile di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività di cui al paragrafo 1 se:

- a) la produzione di acqua potabile da parte dell'ente interessato avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di una attività non prevista dagli articoli da 3 a 7; e
- b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30 % della produ-

zione totale d'acqua potabile dell'ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

Articolo 5

Servizi di trasporto

1. La presente direttiva si applica alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.

Nei servizi di trasporto, si considera esistere una rete se il servizio viene fornito alle condizioni operative stabilite dalla competente autorità di uno Stato membro, quali le condizioni relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.

2. La presente direttiva non si applica agli enti che forniscono un servizio di autotrasporto mediante autobus al pubblico i quali erano esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtù dell'articolo 2, paragrafo 4 della stessa.

Articolo 6

Servizi postali

1. La presente direttiva si applica alle attività relative alla fornitura di servizi postali riservati, altri servizi postali o, alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera d), di servizi ausiliari ai servizi postali.

2. Ai fini della presente direttiva e senza pregiudizio della direttiva 97/67/CE, si intende per:

- a) «plico postale»: un plico munito di un indirizzo nella forma definitiva in cui va trasportato, indipendentemente dal suo peso. Oltre alla corrispondenza, tale plico comprende ad esempio libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;
- b) «servizi postali riservati»: servizi consistenti nella rimozione, selezione, trasporto e distribuzione di plichi postali riservati o che possono esserlo ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE;
- c) «altri servizi postali»: servizi diversi da quelli di cui alla lettera b) consistenti nella rimozione, selezione, trasporto e distribuzione di plichi postali; e
- d) «servizi ausiliari ai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti campi:

— servizi di gestione di servizi postali (servizi precedenti l'invio e servizi successivi all'invio come i «mailroom management services»);

- servizi speciali connessi e effettuati interamente per via elettronica (come trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, i servizi di gestione degli indirizzi e la trasmissione della posta elettronica registrata);
- servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di plichi pubblicitari, privi di indirizzo;
- servizi finanziari, quali definiti nella categoria 6 di cui all'allegato XVII A e all'articolo 24 lettera c), compresi i vaglia postali, trasferimenti da conti correnti postali;
- servizi di filatelia; e
- servizi logistici (servizi che associano la consegna fisica e/o il deposito di merci ed altre funzioni non connesse ai servizi postali);

quando tali servizi sono forniti da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi delle lettere b) o c) e quando le condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1 non sono soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti nelle suddette lettere.

Articolo 7

Disposizioni riguardanti prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi nonché porti e aeroporti

La presente direttiva si applica alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai seguenti fini:

- a) prospezione o estrazione di petrolio, gas, carbone o di altri combustibili solidi, oppure
- b) messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

Articolo 8

Elenchi di enti aggiudicatori

Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai sensi della presente direttiva figurano negli allegati da I a X. Gli Stati

membri notificano periodicamente alla Commissione le modificazioni intervenute nei loro elenchi.

Articolo 9

Appalti che riguardano più attività

1. Ad un appalto destinato all'esercizio di più attività si applicano le norme relative alla principale attività cui è destinato.

Tuttavia la scelta tra l'aggiudicazione di un unico appalto e l'aggiudicazione di più appalti distinti non può essere effettuata al fine di escludere detto appalto dall'ambito di applicazione della presente direttiva o, dove applicabile, della direttiva 2003/.../CE.

2. Se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalla presente direttiva e l'altra dalla citata direttiva 2003/.../CE, se è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività sia principalmente destinato l'appalto, esso è aggiudicato secondo la citata direttiva 2003/.../CE.

3. Se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalla presente direttiva e un'altra attività non è disciplinata né dalla presente direttiva né dalla citata direttiva 2003/.../CE e se è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività l'appalto sia principalmente destinato, esso è aggiudicato ai sensi della presente direttiva.

CAPO III

Principi generali

Articolo 10

Principi per l'aggiudicazione degli appalti

Gli enti aggiudicatori trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 11

Operatori economici

1. I candidati o gli offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione di cui trattasi, non possono essere respinti

soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche.

Tuttavia, per gli appalti di servizi e di lavori nonché per gli appalti di forniture che comportano anche servizi e/o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere imposto di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione, il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione per l'appalto di cui trattasi.

2. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte o a candidarsi. Ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione gli enti aggiudicatori non possono esigere che i raggruppamenti di operatori economici abbiano una forma giuridica specifica; tuttavia al raggruppamento selezionato può essere imposto di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto, qualora la trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell'appalto.

Articolo 12

Condizioni relative agli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del Commercio

In sede di aggiudicazione degli appalti da parte degli enti aggiudicatori, gli Stati membri applicano, nelle loro relazioni, condizioni favorevoli quanto quelle che concedono agli operatori economici dei paesi terzi in applicazione dell'Accordo. A tal fine gli Stati membri si consultano, in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici, sulle misure da adottare a norma di tale Accordo.

Articolo 13

Riservatezza

1. All'atto della trasmissione delle specifiche tecniche agli operatori economici interessati, della qualificazione e della selezione degli operatori economici e dell'aggiudicazione degli appalti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono.

2. La presente direttiva non limita il diritto degli operatori economici di chiedere a un ente aggiudicatore, secondo la legislazione nazionale cui è soggetto, il rispetto del carattere riservato delle informazioni da essi comunicate; queste informazioni possono comprendere in particolare i segreti tecnici o commerciali e gli aspetti riservati delle offerte.

Articolo 14

Accordi quadro

1. Gli enti aggiudicatori possono considerare un accordo quadro come un appalto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 e aggiudicarlo secondo la presente direttiva.

2. Gli enti aggiudicatori, quando hanno aggiudicato un accordo quadro secondo la presente direttiva, possono applicare l'articolo 40, paragrafo 3, punto i) se aggiudicano appalti basati su tale accordo quadro.

3. Quando un accordo quadro non sia stato aggiudicato secondo la presente direttiva, gli enti aggiudicatori non possono applicare l'articolo 40, paragrafo 3, punto i).

4. Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo per ostacolare, limitare o falsare la concorrenza.

Articolo 15

Sistemi dinamici di acquisizione

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per gli enti aggiudicatori di ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione.

2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione gli enti aggiudicatori seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'aggiudicazione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'onori e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema; le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che esse restino conformi al capitolato d'onori. Per l'istituzione del sistema e per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito del medesimo gli enti aggiudicatori utilizzano esclusivamente mezzi elettronici conformemente all'articolo 48, paragrafi da 2 a 5.

3. Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione gli enti aggiudicatori:

- a) pubblicano un bando di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
- b) precisano nel capitolato d'onori, tra l'altro, la natura degli acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema d'acquisizione, l'attrezzatura elettronica utilizzata nonché gli accordi e le specifiche tecniche di connessione;
- c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'onori e a qualsiasi documento complementare e indicano nel bando di gara l'indirizzo Internet presso il quale è possibile consultare tali documenti.

4. Gli enti aggiudicatori accordano a qualsivoglia operatore economico per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare un'offerta indicativa e di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al paragrafo 2. Essi portano a termine la valutazione dell'offerta entro 15 giorni a decorrere dalla presentazione dell'offerta indicativa. Possono tuttavia prolungare la valutazione a condizione che nel frattempo non si indica alcuna gara.

Gli enti aggiudicatori informano al più presto l'offerente di cui al primo comma in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa.

5. Ogni appalto specifico dovrebbe essere oggetto di una gara. Prima di procedere a detta gara gli enti aggiudicatori pubblicano un bando di gara semplificato e invitano tutti gli operatori economici interessati a presentare un'offerta indicativa, conformemente al paragrafo 4, entro un termine che non può essere inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara semplificato. Gli enti aggiudicatori procedono all'indizione della gara soltanto dopo aver valutato tutte le offerte indicative introdotte entro questo termine.

6. Gli enti aggiudicatori invitano tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare un'offerta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine essi fissano un termine sufficiente per la presentazione delle offerte.

Essi aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito menzionato nel primo comma.

7. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.

Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere a detto sistema in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema contributi di carattere amministrativo.

CAPO II

Soglie ed esclusioni

Sezione 1

Soglie

Articolo 16

Importi delle soglie degli appalti

La presente direttiva si applica agli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli da 19 a 26 o ai sensi dell'articolo 30 concernente l'esercizio dell'attività in questione e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore alle soglie seguenti:

- a) 499 000 EUR per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;
- b) 6 242 000 EUR per quanto riguarda gli appalti di lavori.

Articolo 17

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione

1. Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'ente aggiudicatore. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e di rinnovi eventuali del contratto.

Quando l'ente aggiudicatore prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

2. Gli enti aggiudicatori non possono eludere l'applicazione della presente direttiva suddividendo i progetti d'opera o i progetti di commessa volti ad ottenere un certo quantitativo di forniture e/o di servizi o utilizzando modalità di calcolo particolari del valore stimato degli appalti.

3. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione il valore stimato da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata dell'accordo o del sistema.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, gli enti aggiudicatori includono nel valore stimato degli appalti di lavori il valore dei lavori stessi nonché di tutte le forniture o di tutti i servizi che sono necessari all'esecuzione dei lavori e che mettono a disposizione dell'imprenditore.

5. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dell'applicazione della presente direttiva.

6. a) Quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 16, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Gli enti aggiudicatori possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80 000 EUR per i servizi o a 1 milione di EUR per i lavori, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20 % del valore complessivo di tutti i lotti.

b) Quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, nell'applicazione dell'articolo 16 si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti.

Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 16, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Gli enti aggiudicatori possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80 000 EUR, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20 % del valore complessivo della totalità dei lotti.

7. Se gli appalti di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

a) il valore reale complessivo di appalti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale, oppure

b) il valore stimato complessivo degli appalti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna, o dell'esercizio finanziario se questo è superiore a dodici mesi.

8. Il calcolo del valore stimato di un appalto che include sia servizi che forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e installazione.

9. Per gli appalti di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

a) per gli appalti a durata determinata, se quest'ultima è pari o inferiore a dodici mesi, il valore complessivo stimato per la durata dell'appalto oppure, se questa è superiore a dodici mesi, il valore complessivo compreso l'importo stimato del valore residuo;

b) per gli appalti a durata indeterminata o se questa non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.

10. Ai fini del calcolo del valore stimato degli appalti di servizi si tiene conto, se del caso, dei seguenti importi:

a) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;

b) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione;

c) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione.

11. Per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo, il valore da assumere come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto è il seguente:

a) se si tratta di un appalto a durata determinata pari o inferiore a 48 mesi: il valore complessivo dell'appalto per l'intera sua durata;

b) se si tratta di un appalto a durata indeterminata o superiore a 48 mesi: il valore mensile moltiplicato per 48.

Sezione 2

Appalti e concessioni, nonché appalti sottoposti a un regime particolare

SOTTOSEZIONE 1

Articolo 18

Concessioni di lavori e di servizi

La presente direttiva non si applica alle concessioni di lavori e di servizi rilasciate da enti aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui agli articoli da 3 a 7, quando la concessione ha per oggetto l'esercizio di dette attività.

SOTTOSEZIONE 2

Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori e tutti i tipi di appalto

Articolo 19

Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi

1. La presente direttiva non si applica agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale od esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell'ente aggiudicatore.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o di attività che considerano escluse in virtù del paragrafo 1. La Commissione può pubblicare periodicamente sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, a titolo d'informazione, l'elenco delle categorie di prodotti e di attività che considera escluse. Al riguardo, la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono far valere quando comunicano le informazioni.

Articolo 20

Appalti aggiudicati per fini diversi dall'esercizio di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo

1. La presente direttiva non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall'esercizio delle loro attività di cui agli articoli da 3 a 7, o per l'esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno della Comunità.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, qualsiasi attività che considerano esclusa in virtù del paragrafo 1. La Commissione può pubblicare periodicamente sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, a titolo d'informazione, l'elenco delle categorie di attività che considera escluse. Al riguardo, la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono far valere quando comunicano le informazioni.

Articolo 21

Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza

La presente direttiva non si applica agli appalti dichiarati segreti dagli Stati membri quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi, quando ciò è necessario ai fini della tutela degli interessi essenziali della sicurezza di tale Stato.

Articolo 22

Appalti aggiudicati in forza di norme internazionali

La presente direttiva non si applica agli appalti disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base:

- a) ad un accordo internazionale concluso in conformità del trattato tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e riguardante forniture, lavori, servizi o concorsi di progettazione destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo viene comunicato alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 68;
- b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;
- c) alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale.

Articolo 23

Appalti aggiudicati ad un'impresa collegata ad una joint-venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture

1. Ai fini del presente articolo «impresa collegata» è qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati ⁽¹⁾ ⁽²⁾, o, nel caso di enti non soggetti a tale direttiva, qualsiasi impresa su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), o che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore o che, come quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne.

2. Alle condizioni previste dal paragrafo 3, la presente direttiva non si applica agli appalti aggiudicati:

- a) da un ente aggiudicatore a un'impresa collegata, o
 - b) da una joint-venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere un'attività ai sensi degli articoli da 3 a 7, presso un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.
3. Il paragrafo 2 si applica:
- a) agli appalti di servizi purché almeno l'80 % del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei servizi provenga dalla fornitura di tali servizi alle imprese cui è collegata;
 - b) agli appalti di forniture purché almeno l'80 % del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo delle forniture provenga dalla messa a disposizione di tali forniture alle imprese cui è collegata;
 - c) agli appalti di lavori purché almeno l'80 % del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei lavori provenga dalla fornitura di tali lavori alle imprese cui è collegata.

⁽¹⁾ GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

⁽²⁾ Il titolo della direttiva è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; esso conteneva inizialmente un riferimento all'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato.

Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell'attività dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, basta che l'impresa dimostri, in base a proiezioni dell'attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui alle lettere a), b) o c).

Se più imprese collegate all'ente aggiudicatore forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le suddette percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale dovuto rispettivamente alla fornitura di servizi, forniture o lavori da parte di tali imprese collegate.

4. La presente direttiva non si applica agli appalti aggiudicati:

- a) da una joint-venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere attività di cui agli articoli da 3 a 7, a uno di tali enti aggiudicatori, oppure
- b) da un ente aggiudicatore a una joint-venture di cui fa parte,

purché la joint-venture sia stata costituita per svolgere le attività di cui trattasi almeno negli ultimi tre anni e che l'atto costitutivo della joint-venture preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte per almeno lo stesso periodo.

5. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, su sua richiesta, le seguenti informazioni relative all'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4:

- a) i nomi delle imprese o delle joint-venture interessate;
- b) la natura e il valore degli appalti considerati;
- c) gli elementi che la Commissione può giudicare necessari per provare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o la joint-venture cui gli appalti sono aggiudicati rispondono agli obblighi stabiliti dal presente articolo.

SOTTOSEZIONE 3

Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori, ma solo gli appalti di servizi

Articolo 24

Appalti relativi a taluni servizi esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva

La presente direttiva non si applica agli appalti di servizi:

- a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tut-

tavia i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione della presente direttiva;

- b) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
- c) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare transazioni degli enti aggiudicatori per reperire mezzi finanziari o capitali;
- d) concernenti i contratti di lavoro;
- e) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita dall'ente aggiudicatore.

Articolo 25

Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo

La presente direttiva non si applica agli appalti di servizi aggiudicati a un ente, esso stesso amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato.

SOTTOSEZIONE 4

Esclusioni riguardanti taluni enti aggiudicatori

Articolo 26

Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

La presente direttiva non si applica:

- a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano le attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
- b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 3 o all'articolo 7, lettera a).

SOTTOSEZIONE 5

Appalti sottoposti a un regime speciale, disposizioni riguardanti le centrali di committenza e procedura generale in caso di esposizione diretta alla concorrenza

Articolo 27 (*)

Appalti sottoposti a un regime speciale

Fatto salvo l'articolo 30 il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito e la Repubblica d'Austria, provvedono attraverso regimi di autorizzazione o altre misure appropriate affinché ogni ente che opera nei settori di cui alle decisioni 93/676/CEE⁽¹⁾, 97/367/CEE⁽²⁾ e 2002/205/CE⁽³⁾:

- a) osservi i principi di non discriminazione e di concorrenza nell'aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori e di servizi, soprattutto riguardo all'informazione che esso rende disponibile agli operatori economici sulle proprie intenzioni di aggiudicare appalti;
- b) comunichi alla Commissione, alle condizioni definite dalla decisione 93/327/CEE della Commissione⁽⁴⁾, le informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti.

Articolo 28

Appalti riservati

Gli Stati membri possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti a laboratori protetti o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali.

Il bando di gara menziona il presente articolo.

Articolo 29

Appalti e accordi quadro stipulati da centrali di committenza

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per gli enti aggiudicatori di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza.
2. Gli enti aggiudicatori che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza nei casi

(*) Da aggiornare qualora prima dell'adozione della presente direttiva siano adottate altre decisioni ai sensi dell'articolo 3.

⁽¹⁾ GU L 316 del 17.12.1993, pag. 41.

⁽²⁾ GU L 156 del 13.6.1997, pag. 55.

⁽³⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 129 del 27.5.1993, pag. 25.

di cui all'articolo 1, paragrafo 8 sono considerati in linea con la presente direttiva a condizione che detta centrale abbia rispettato la presente direttiva o, ove opportuno, la direttiva 2003/.../CE.

Articolo 30

Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza

1. Gli appalti destinati a permettere la prestazione di un'attività di cui agli articoli da 3 a 7 non sono soggetti alla presente direttiva se, nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.

2. Ai fini del paragrafo 1, per determinare se un'attività è direttamente esposta alla concorrenza, si ricorre a criteri conformi alle disposizioni del trattato in materia di concorrenza come le caratteristiche dei beni o servizi interessati, l'esistenza di beni o servizi alternativi, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei beni o servizi in questione.

3. Ai fini del paragrafo 1, un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le norme della legislazione comunitaria di cui all'allegato XI.

Se non è possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al primo comma, si deve dimostrare che l'accesso al mercato in questione è libero di fatto e di diritto.

4. Quando uno Stato membro ritiene che, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, il paragrafo 1 sia applicabile ad una data attività, esso ne dà notifica alla Commissione e le comunica tutti i fatti rilevanti e in particolare ogni legge, regolamento, disposizione amministrativa o accordo che riguardi la conformità con le condizioni di cui al paragrafo 1, ove del caso unitamente alla posizione assunta da una amministrazione nazionale indipendente competente nella attività di cui trattasi.

Gli appalti destinati a permettere la prestazione dell'attività di cui trattasi non sono più soggetti alla presente direttiva se la Commissione:

— ha adottato una decisione che stabilisca l'applicabilità del paragrafo 1 in conformità del paragrafo 6 e entro il termine previsto, oppure

— non ha adottato una decisione sull'applicabilità entro tale termine.

Tuttavia se il libero accesso ad un mercato è presunto in base al paragrafo 3, primo comma e qualora un'amministrazione nazionale indipendente competente nell'attività di cui trattasi abbia stabilito l'applicabilità del paragrafo 1, gli appalti destinati a permettere la prestazione dell'attività di cui trattasi non sono più soggetti alla presente direttiva se la Commissione non ha stabilito l'inapplicabilità del paragrafo 1 con una decisione adottata in conformità del paragrafo 6 e entro il termine previsto da detto paragrafo.

5. Qualora sia previsto dalla legislazione dello Stato membro interessato, gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Commissione di stabilire l'applicabilità del paragrafo 1 ad una determinata attività mediante decisione a norma del paragrafo 6. In tal caso la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa la Commissione, tenendo conto dei paragrafi 2 e 3, di tutti i fatti rilevanti e in particolare di ogni legge, regolamento o disposizione amministrativa o accordo che riguardi la conformità con le condizioni di cui al paragrafo 1, ove necessario unitamente alla posizione assunta da una amministrazione nazionale indipendente competente nell'attività di cui trattati.

La Commissione può anche avviare d'ufficio il procedimento per adottare la decisione che stabilisce l'applicabilità del paragrafo 1 ad una determinata attività. In tal caso la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro interessato.

Se, scaduto il termine di cui al paragrafo 6, la Commissione non ha adottato una decisione sull'applicabilità del paragrafo 1 ad una determinata attività, il paragrafo 1 è ritenuto applicabile.

6. Per prendere una decisione ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, la Commissione dispone di un periodo di tre mesi a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui essa riceve la notifica o la domanda. Tale termine può tuttavia essere prorogato una volta di tre mesi al massimo in casi debitamente giustificati, in particolare se le informazioni che corredano la notifica o la domanda o i documenti allegati sono incomplete o inesatte o se i fatti riportati subiscono modifiche sostanziali. Tale proroga è ridotta ad un mese qualora un'amministrazione nazionale indipendente competente nell'attività di cui trattati abbia stabilito l'applicabilità del paragrafo 1 nei casi di cui al paragrafo 4, terzo comma.

Quando un'attività in un dato Stato membro è già oggetto di una procedura ai sensi del presente articolo, le ulteriori domande riguardanti la stessa attività nello stesso Stato membro pervenute prima della scadenza del termine previsto per la prima domanda non sono considerate come nuove procedure e sono esaminate nel quadro della prima domanda.

La Commissione adotta le modalità di applicazione dei paragrafi 4, 5 e 6, conformemente alla procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

Tali modalità comprendono almeno:

- a) la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, per informazione, della data da cui decorre il termine di tre mesi di cui al primo comma e, in caso di proroga del termine, la data di inizio della proroga e il periodo per cui è prorogato;
- b) la pubblicazione dell'eventuale applicabilità del paragrafo 1, conformemente al paragrafo 4, secondo o terzo comma o conformemente al paragrafo 5, quarto comma; e
- c) le modalità di trasmissione di eventuali prese di posizione di un'autorità indipendente competente per le attività interessate, su questioni pertinenti ai fini dei paragrafi 1 e 2.

CAPO III

Norme applicabili agli appalti di servizi

Articolo 31

Appalti di servizi di cui all'allegato XVII A

Gli appalti aventi per oggetto i servizi di cui all'allegato XVII A sono aggiudicati secondo le disposizioni degli articoli da 34 a 59.

Articolo 32

Appalti di servizi di cui all'allegato XVII B

L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi di cui all'allegato XVII B è disciplinata esclusivamente dagli articoli 34 e 43.

Articolo 33

Appalti misti comprendenti servizi elencati nell'allegato XVII A e servizi elencati nell'allegato XVII B

Gli appalti che hanno per oggetto sia servizi elencati nell'allegato XVII A che servizi elencati nell'allegato XVII B sono aggiudicati secondo il disposto degli articoli da 34 a 59, se il valore dei servizi di cui all'allegato XVII A è superiore al valore dei servizi di cui all'allegato XVII B. Negli altri casi gli appalti sono disciplinati dagli articoli 34 e 43.

CAPO IV

Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e sui documenti dell'appalto

Articolo 34

Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche, definite al punto 1 dell'allegato XX figurano nei documenti dell'appalto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari.

2. Le specifiche tecniche consentano pari accesso agli offerenti e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:

- a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell'allegato XXI e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»;
- b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali che possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e agli enti aggiudicatori di aggiudicare l'appalto;
- c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a) quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti funzionali;
- d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche.

4. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al paragrafo 3, lettera a), gli enti aggiudicatori non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dall'ente aggiudicatore, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

5. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al paragrafo 3, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, gli enti aggiudicatori non possono respingere un'offerta di prodotti, di servizi o di lavori conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o a un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.

Nella propria offerta, l'offerente è tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dall'ente aggiudicatore, con qualunque mezzo appropriato, che il prodotto, il servizio o il lavoro conforme alla norma ottempera alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell'ente aggiudicatore.

Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

6. Gli enti aggiudicatori, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate all'articolo 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee, (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, purché

- tali specifiche siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto,
- i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche,
- le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e
- siano accessibili a tutte le parti interessate.

Gli enti aggiudicatori possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

7. Per «organismi riconosciuti» ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova e di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili.

Gli enti aggiudicatori accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri.

8. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica con l'effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i paragrafi 3 e 4; una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente».

Articolo 35

Comunicazione delle specifiche tecniche

1. Gli enti aggiudicatori mettono a disposizione degli operatori economici interessati alla concessione di un appalto e che ne fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici indicativi ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1.

2. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti accessibili agli operatori economici interessati, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti.

Articolo 36

Varianti

1. Laddove il criterio per l'aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli enti aggiudicatori possono prendere in considerazione varianti presentate da un offerente, se queste rispondono ai requisiti minimi da essi prescritti.

Gli enti aggiudicatori precisano nel capitolato d'onere se autorizzano o meno le varianti e, se le autorizzano, i requisiti minimi che le varianti devono rispettare nonché le modalità per la loro presentazione.

2. Nelle procedure di aggiudicazione di appalti di forniture o di servizi, gli enti aggiudicatori che abbiano autorizzato varianti a norma del paragrafo 1 non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto di servizi.

Articolo 37

Subappalto

Nel capitolato d'onere l'ente aggiudicatore può chiedere o può essere obbligato da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti. Tale

comunicazione lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale.

Articolo 38

Condizioni di esecuzione dell'appalto

Gli enti aggiudicatori possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto purché siano compatibili con il diritto comunitario e siano precisate nell'avviso con cui si indice la gara o nel capitolato d'onere. Le condizioni di esecuzione di un appalto possono basarsi in particolare su considerazioni sociali e ambientali.

Articolo 39

Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro

1. L'ente aggiudicatore può indicare, o può essere obbligato da uno Stato membro a precisare, nel capitolato d'onere l'organismo o gli organismi dai quali i candidati o gli offerenti possono ottenere le pertinenti informazioni sugli obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro che sono in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui devono essere fornite le prestazioni, e che si applicheranno ai lavori effettuati nel cantiere o ai servizi forniti nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

2. L'ente aggiudicatore che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 chiede agli offerenti o ai candidati in una procedura di aggiudicazione di appalti di indicare di aver tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta, degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nel luogo in cui la prestazione deve essere effettuata.

Il primo comma non osta all'applicazione dell'articolo 57.

CAPO V

Procedure

Articolo 40

Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate

1. Per aggiudicare gli appalti di forniture, di lavori e di servizi, gli enti aggiudicatori applicano procedure adattate ai fini della presente direttiva.

2. Gli enti aggiudicatori possono scegliere una delle procedure di cui all'articolo 1, paragrafo 9, lettere a), b) o c) purché, fatto salvo il paragrafo 3, sia stata indetta una gara conformemente all'articolo 42.

3. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura senza previa indizione di una gara nei seguenti casi:

- a) quando, in risposta a una procedura con indizione di una gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna candidatura, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
- b) quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;
- c) quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
- d) nella misura strettamente necessaria, quando per l'estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per l'ente aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure aperte, ristrette o per le procedure negoziate con previa indizione di gara originarie non possono essere rispettati;
- e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'ente aggiudicatore ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
- f) per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali siano divenuti necessari, per circostanze impreviste, all'esecuzione dell'appalto, purché questo sia aggiudicato all'imprenditore o al prestatore di servizi che ha eseguito l'appalto iniziale:
 - quando tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti agli enti aggiudicatori, oppure
 - quando tali lavori o servizi complementari, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;
- g) nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori che consistano nella ripetizione di opere simili affidate dagli stessi enti aggiudicatori all'impresa titolare del primo appalto, purché i nuovi lavori siano conformi a un progetto di base, aggiudicato con un appalto in seguito all'indizione di una gara; la possibilità di ricorrere a questa procedura è indicata già al momento dell'indizione della gara per il primo appalto e, ai

fini degli articoli 16 e 17, gli enti aggiudicatori tengono conto dell'importo complessivo previsto per i lavori successivi;

- h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
- i) per gli appalti da aggiudicare in base a un accordo quadro, purché sia soddisfatta la condizione di cui all'articolo 14, paragrafo 2;
- j) per gli acquisti d'opportunità, quando è possibile, approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;
- k) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale o presso curatori o liquidatori di un fallimento, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe previste dalle leggi e regolamenti nazionali;
- l) quando l'appalto di servizi in questione consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo il disposto della presente direttiva e debba, in base alle norme vigenti, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione debbono essere invitati a partecipare ai negoziati.

CAPO VI

Norme in materia di pubblicità e di trasparenza

Sezione 1

Pubblicazione degli avvisi

Articolo 41

Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione

1. Gli enti aggiudicatori comunicano, almeno una volta all'anno, mediante un avviso periodico indicativo come indicato nell'allegato XV A, pubblicato dalla Commissione o dagli enti stessi nel loro «profilo di committente», di cui all'allegato XX, punto 2 b, le seguenti informazioni:

- a) per le forniture, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppo di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il valore totale stimato, tenuto conto del disposto degli articoli 16 e 17, risulti pari o superiore a 750 000 EUR.

I gruppi di prodotti sono definiti dagli enti aggiudicatori mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV;

- b) per i servizi, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato XVII A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale valore totale stimato, tenuto conto del disposto degli articoli 16 e 17, sia pari o superiore a 750 000 EUR;
- c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi e il cui valore stimato sia pari o superiore alla soglia indicata nell'articolo 16, tenuto conto del disposto dell'articolo 17.

Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) sono inviati alla Commissione o pubblicati nel «profilo di committente» il più rapidamente possibile dopo l'inizio dell'anno finanziario.

L'avviso di cui alla lettera c) è inviato alla Commissione o pubblicato nel profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che approva il programma degli appalti di lavori o degli accordi quadro che gli enti aggiudicatori intendono aggiudicare.

Gli enti aggiudicatori che pubblicano l'avviso periodico indicativo sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica, secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato XX, punto 3, una comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso periodico indicativo su un profilo di committente.

La pubblicazione degli avvisi di cui alle lettere a), b) e c) è obbligatoria solo se gli enti aggiudicatori si avvalgono della facoltà di ridurre i termini per la ricezione delle offerte conformemente all'articolo 45, paragrafo 4.

Il presente paragrafo non si applica alle procedure senza previa indizione di gara.

2. Per progetti di grandi dimensioni, gli enti aggiudicatori possono pubblicare o far pubblicare dalla Commissione avvisi periodici indicativi senza ripetere l'informazione già inclusa in un avviso periodico indicativo, purché indichino chiaramente che si tratta di avvisi supplementari.

3. Se gli enti aggiudicatori decidono di introdurre un sistema di qualificazione a norma dell'articolo 53, tale sistema va reso pubblico con un avviso di cui all'allegato XIV, indicando le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento. Quando il sistema ha una durata superiore a tre anni, l'avviso viene pubblicato annualmente. Quando il sistema ha una durata inferiore è sufficiente un avviso iniziale.

Articolo 42

Avvisi con cui si indice una gara

1. Nel caso degli appalti di forniture, lavori o servizi, la gara può essere indetta come segue:

- a) mediante un avviso periodico indicativo di cui all'allegato XV A, o
- b) mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione di cui all'allegato XIV, o
- c) mediante un avviso di gara di cui all'allegato XIII, parte A, B o C.

2. Nel caso del sistema dinamico di acquisizione, l'indizione di gare per il sistema avviene mediante un avviso di gara ai sensi del paragrafo 1, lettera c), mentre l'indizione di gare per appalti basati su questo tipo di sistemi avviene mediante avviso di gara semplificato di cui all'allegato XIII, parte D.

3. Se l'indizione della gara avviene mediante un avviso periodico indicativo questo si conforma alle seguenti modalità:

- a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;
- b) indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un bando di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto, e
- c) è stato pubblicato ai sensi dell'allegato XX non oltre 12 mesi prima della data di invio dell'invito di cui all'articolo 47, paragrafo 5. L'ente aggiudicatore rispetta altresì i termini previsti dall'articolo 45.

Articolo 43

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati

1. Gli enti aggiudicatori che abbiano aggiudicato un appalto o concluso un accordo quadro inviano un avviso relativo all'appalto aggiudicato, entro due mesi dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro, di cui all'allegato XVI, in base a condizioni da definirsi dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

Nel caso di appalti aggiudicati nell'ambito di un accordo quadro in conformità all'articolo 14, paragrafo 2, gli enti aggiudicatori sono esentati dall'obbligo di inviare un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.

Gli enti aggiudicatori inviano un avviso relativo agli appalti aggiudicati basati su un sistema dinamico di acquisizione al più tardi entro due mesi a decorrere dall'aggiudicazione di ogni appalto. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, essi inviano gli avvisi raggruppati al più tardi due mesi dopo la fine di ogni trimestre.

2. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e destinate alla pubblicazione sono pubblicate in conformità con l'allegato XX. A tale riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile segnalato dagli enti aggiudicatori quando comunicano informazioni sul numero di offerte ricevute, sull'identità degli operatori economici o sui prezzi.

3. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto per servizi di ricerca e sviluppo senza indire una gara a norma dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera b), possono limitare le informazioni da fornire, secondo l'allegato XVI, sulla natura e quantità dei servizi forniti, alla menzione «servizi di ricerca e di sviluppo».

Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto di ricerca e sviluppo che non può essere aggiudicato senza indire una gara a norma dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera b), possono limitare le informazioni da fornire ai sensi dell'allegato XVI, sulla natura e quantità dei servizi forniti, per motivi di riservatezza commerciale.

In tal caso, essi provvedono affinché le informazioni pubblicate ai sensi del presente paragrafo siano almeno altrettanto dettagliate di quelle contenute nell'avviso di gara pubblicato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1.

Se usano un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori provvedono affinché tali informazioni siano almeno altrettanto dettagliate di quelle della corrispondente categoria dell'elenco dei prestatori qualificati di servizi, redatto a norma dell'articolo 53, paragrafo 7.

4. Nel caso di appalti aggiudicati per servizi elencati nell'allegato XVII B, gli enti aggiudicatori indicano nell'avviso se acconsentono alla sua pubblicazione.

5. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e ai sensi dell'allegato XX per motivi statistici.

Articolo 44

Redazione e modalità di pubblicazione degli avvisi

1. Gli avvisi contengono le informazioni indicate negli allegati XIII, XIV, XV A, XV B e XVI e, se del caso, ogni altra informazione ritenuta utile dall'ente aggiudicatore secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

2. Gli avvisi che l'ente aggiudicatore invia alla Commissione sono trasmessi per via elettronica secondo la forma e le modalità di trasmissione precisate all'allegato XX, punto 3, o con qualsiasi altro mezzo.

Gli avvisi di cui agli articoli 41, 42 e 43 sono pubblicati conformemente alle specifiche tecniche di pubblicazione di cui all'allegato XX, punto 1, lettere a) e b).

3. Gli avvisi redatti e trasmessi per via elettronica, secondo la forma e le modalità di trasmissione di cui all'allegato XX, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dal loro invio.

Gli avvisi non trasmessi per via elettronica, secondo la forma e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato XX, punto 3, sono pubblicati entro 12 giorni dal loro invio. Tuttavia, in casi eccezionali e in risposta a una domanda dell'ente aggiudicatore, gli avvisi di gara di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c) sono pubblicati entro cinque giorni, purché l'avviso sia stato inviato mediante fax.

4. Gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dall'ente aggiudicatore; il testo pubblicato in tale lingua originale è l'unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

Le spese di pubblicazione degli avvisi da parte della Commissione sono a carico della Comunità.

5. Gli avvisi e il loro contenuto non possono essere pubblicati a livello nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione.

Gli avvisi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi trasmessi alla Commissione o pubblicati su un profilo di committente conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, primo comma, ma fanno menzione della data della trasmissione dell'avviso alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.

Gli avvisi periodici indicativi non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stata inviata alla Commissione la comunicazione che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; essi fanno menzione della data di tale trasmissione.

6. Gli enti aggiudicatori devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi.

7. La Commissione rilascia all'ente aggiudicatore una conferma della pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione. Tale conferma vale come prova della pubblicazione.

8. Gli enti aggiudicatori possono pubblicare, conformemente ai paragrafi da 1 a 7, avvisi relativi ad appalti non soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dalla presente direttiva.

Sezione 2

Termini

Articolo 45

Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, gli enti aggiudicatori tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

2. Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 52 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

3. Nelle procedure ristrette e in quelle negoziate precedute da una gara si applicano le seguenti disposizioni:

a) il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, in risposta a un avviso pubblicato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), o a un invito degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo 47, paragrafo 5, è, di regola, di almeno 37 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso o dell'invito, e non può comunque essere inferiore a 22 giorni se l'avviso è inviato alla pubblicazione con mezzi diversi da quello elettronico o dal fax, o a 15 giorni, se l'avviso viene inviato con tali mezzi;

b) il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché tutti i candidati dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte;

c) se è impossibile pervenire a un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un termine che, di regola, è di almeno 24 giorni e comunque non inferiore a 10 giorni dalla data dell'invito a presentare un'offerta.

4. Se gli enti aggiudicatori hanno pubblicato un avviso periodico indicativo di cui all'articolo 41, paragrafo 1, in conformità all'allegato XX, il termine minimo per la ricezione delle offerte nella procedura aperta è, di regola, di almeno 36 giorni e comunque non inferiore a 22 giorni a decorrere dalla data di invio dell'avviso.

Tali termini ridotti sono ammessi a condizione che l'avviso periodico indicativo contenesse, oltre alle informazioni richieste nell'allegato XV A, parte I, tutte le informazioni richieste nell'allegato XV A, parte II, sempreché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che l'avviso sia stato inviato alla pubblicazione non meno di 52 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione dell'avviso di gara di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c).

5. Qualora gli avvisi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato XX, punto 3, i termini per la ricezione delle domande di partecipazione alle procedure ristrette e negoziate, e per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte, possono essere ridotti di sette giorni.

6. Tranne nel caso di un termine fissato consensualmente secondo il paragrafo 3, lettera b), è possibile un'ulteriore riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte, ristrette e negoziate quando l'ente aggiudicatore offre, dalla data di pubblicazione dell'avviso con cui si indice la gara, ai sensi dell'allegato XX, un accesso libero, diretto e completo per via elettronica al capitolato d'onori e a qualsiasi documento complementare. Nell'avviso deve essere indicato il sito Internet presso il quale la documentazione è accessibile.

7. Nel caso delle procedure aperte, l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 15 giorni dalla data di invio dell'avviso di gara.

Se, tuttavia, l'avviso di gara non viene trasmesso mediante fax o per via elettronica, l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte in una procedura aperta inferiore a 22 giorni dalla data di invio dell'avviso di gara.

8. L'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione della domanda di partecipazione, in risposta a un avviso pubblicato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c) o in risposta a un invito degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo 47, paragrafo 5, inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso o dell'invito.

Nel caso di procedure ristrette o negoziate, e tranne nel caso di un termine fissato consensualmente a norma del paragrafo 3, lettera b), l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 10 giorni dalla data dell'invito a presentare un'offerta.

9. Qualora, per qualunque motivo i capitolati d'onori, i documenti o le informazioni complementari, seppure richiesti in tempo utile, non siano stati forniti entro i termini di cui agli articoli 46 e 47, o qualora le offerte possano essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco di documenti allegati al capitolato d'onori, i termini per la ricezione delle offerte, sono prorogati di conseguenza, tranne nel caso di un termine fissato consensualmente a norma del paragrafo 3, lettera b), in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.

10. Una tabella che riepiloga i termini previsti dal presente articolo figura all'allegato XXII.

Articolo 46

Procedure aperte: capitolati d'oneri, documenti e informazioni supplementari

1. Nelle procedure aperte, qualora l'ente aggiudicatore non offra per via elettronica, conformemente all'articolo 45, paragrafo 6, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a ogni documento complementare, i capitolati d'oneri e i documenti complementari sono inviati agli operatori economici entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda, purché questa sia stata presentata in tempo utile prima della data di presentazione delle offerte.

2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri sono comunicate dagli enti aggiudicatori o dai servizi competenti almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Articolo 47

Inviti a presentare offerte o a negoziare

1. Nel caso delle procedure ristrette e delle procedure negoziate gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare. L'invito ai candidati contiene:

— una copia del capitolato d'oneri e dei documenti complementari; oppure

— l'indicazione che il capitolato d'oneri e i documenti complementari di cui al primo trattino sono accessibili, quando sono messi direttamente a disposizione per via elettronica conformemente all'articolo 45, paragrafo 6.

2. Qualora il capitolato d'oneri e/o documenti complementari siano disponibili presso un ente diverso dall'ente aggiudicatore responsabile della procedura di aggiudicazione, l'invito precisa l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri e detti documenti e, se del caso, il termine ultimo per la presentazione di tale richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma dovuta per ottenere detti documenti. I servizi competenti inviano senza indugio la documentazione in questione agli operatori economici non appena ricevuta la richiesta.

3. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri o sui documenti complementari sono comunicate dagli enti aggiudicatori o dai servizi competenti almeno sei giorni prima del termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte.

4. L'invito contiene, inoltre, almeno quanto segue:

a) se necessario, l'indicazione del termine per chiedere la documentazione complementare nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma eventualmente da versare per ottenere tali documenti;

b) il termine ultimo per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;

c) un riferimento all'avviso di gara pubblicato;

d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare;

e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non compaiono nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara;

f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto oppure, all'occorrenza l'ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni non figurano nell'avviso di gara, nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d'oneri.

5. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo, gli enti aggiudicatori invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa.

L'invito comprende almeno tutte le seguenti informazioni:

a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;

b) tipo di procedura: ristretta o negoziata;

c) eventualmente, data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;

d) indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande per essere invitati a formulare un'offerta nonché la lingua o le lingue autorizzate per la loro presentazione;

e) indirizzo dell'ente che aggiudica l'appalto e fornisce le informazioni necessarie per ottenere il capitolato d'oneri e gli altri documenti;

f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;

g) importo e modalità di versamento delle somme dovute per ottenere la documentazione relativa alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;

h) forma dell'appalto oggetto della gara: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più d'una fra queste forme;

i) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell'avviso indicativo o nel capitolato d'onori o nell'invito a presentare offerte o a partecipare a una trattativa.

Sezione 3

Comunicazioni e informazioni

Articolo 48

Norme applicabili alle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni di cui al presente titolo possono avvenire, a scelta dell'ente aggiudicatore, per posta, mediante fax o per via elettronica, conformemente ai paragrafi 4 e 5, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al paragrafo 6 o mediante una combinazione di tali mezzi.

2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e da non consentire agli enti aggiudicatori di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

4. Gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso.

5. Ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:

- a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, ivi compresa la cifratura, devono essere messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione devono essere conformi ai requisiti dell'allegato XXIII;
- b) gli Stati membri possono introdurre o mantenere sistemi di accreditamento facoltativo al fine di migliorare il livello della prestazione di servizi di certificazione relativamente ai suddetti dispositivi;
- c) gli offerenti o i candidati si impegnano a far sì che i documenti, i certificati, gli attestati e le dichiarazioni di cui all'articolo 52, paragrafi 2 e 3, e agli articoli 53 e 54, se non disponibili in forma elettronica, siano presentati prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.

6. Alla trasmissione delle domande di partecipazione si applicano le regole seguenti:

a) le domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti possono essere presentate per iscritto o per telefono;

b) qualora siano presentate per telefono, le domande di partecipazione devono essere confermate per iscritto prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione;

c) gli enti aggiudicatori possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica, ove ciò sia necessario a scopo di prova legale. L'ente aggiudicatore deve precisare, nell'avviso con cui si indice la gara di cui all'articolo 47, paragrafo 5, ogni richiesta in tal senso, unitamente al termine per l'invio della conferma per lettera o per via elettronica.

Articolo 49

Informazione di coloro che hanno chiesto una qualificazione, dei candidati e degli offerenti

1. Gli enti aggiudicatori informano gli operatori economici partecipanti, quanto prima possibile, delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro o all'aggiudicazione dell'appalto o all'ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, compresi i motivi dell'eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale vi è stata indizione di gara, o di riavviare la procedura, o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione; tale informazione è comunicata per iscritto dietro richiesta rivolta agli enti aggiudicatori.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano quanto prima possibile ai candidati od offerenti respinti che ne abbiano fatto richiesta i motivi del rigetto della candidatura o dell'offerta e comunicano ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o dei contraenti dell'accordo quadro. Tale termine non può in alcun caso essere superiore a 15 giorni dalla ricezione della domanda scritta.

Gli enti aggiudicatori possono tuttavia decidere di non comunicare alcune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto, o alla conclusione dell'accordo quadro o all'ammissione in un sistema dinamico di acquisizione indicate al primo comma qualora la divulgazione di tali informazioni possa ostacolare l'applicazione della legge, essere contraria all'interesse pubblico o ledere legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati, o dell'operatore economico cui è stato aggiudicato l'appalto, oppure arrecare pregiudizio alla leale concorrenza tra operatori economici.

3. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione devono informare i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro un congruo termine.

Se la decisione sulla qualificazione richiede più di sei mesi a decorrere dal deposito della relativa domanda, l'ente aggiudicatore comunica al richiedente, entro due mesi da tale deposito, le ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.

4. I richiedenti la cui qualificazione è respinta vengono informati di tale decisione e delle sue motivazioni quanto prima e in ogni caso entro 15 giorni dalla data della decisione. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

5. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione possono porre fine alla qualificazione di un operatore economico solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2. L'intenzione di porre fine alla qualificazione è preventivamente notificata per iscritto all'operatore economico, almeno 15 giorni prima della data prevista per porre fine alla qualificazione, con indicazione della ragione o delle ragioni che giustificano l'azione proposta.

Articolo 50

Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati

1. Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni appropriate relative ad ogni appalto atte a permettere loro di giustificare in seguito le decisioni riguardanti quanto segue:

- a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione degli appalti,
- b) il ricorso a procedure non precedute da una gara, a norma dell'articolo 40, paragrafo 3,
- c) la non applicazione dei capi da III a VI del presente titolo in virtù delle deroghe previste dal capo II del titolo I e dal capo II del presente titolo.

Gli enti aggiudicatori prendono gli opportuni provvedimenti per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.

2. Le informazioni sono conservate per almeno quattro anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto, affinché, durante tale periodo, l'ente aggiudicatore possa fornire alla Commissione le necessarie informazioni, qualora questa le richieda.

CAPO VII

Svolgimento della procedura

Articolo 51

Disposizioni generali

1. Ai fini della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti, gli enti aggiudicatori:

- a) se hanno stabilito norme e criteri di esclusione degli offerenti o candidati ai sensi dell'articolo 54, paragrafi 1, 2 o 4, escludono gli operatori economici in base a detti criteri;

b) selezionano gli offerenti e i candidati secondo le norme e i criteri oggettivi stabiliti in base all'articolo 54;

c) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con indizione di gara riducono, se del caso, il numero dei candidati selezionati in conformità delle lettere a) e b) e applicando le disposizioni dell'articolo 54.

2. Quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione e al fine di selezionare i partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti specifici oggetto della gara, gli enti aggiudicatori:

a) qualificano gli operatori economici conformemente alle disposizioni dell'articolo 53;

b) applicano a tali operatori economici qualificati le disposizioni del paragrafo 1 che sono pertinenti in caso di procedure ristrette o negoziate.

3. Gli enti aggiudicatori verificano la conformità delle offerte presentate dagli offerenti così selezionati alle norme e ai requisiti applicabili alle stesse e aggiudicano l'appalto secondo i criteri di cui agli articoli 55 e 57.

Sezione 1

Qualificazione e selezione qualitativa

Articolo 52

Mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni

1. Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, nel decidere sulla qualificazione o nell'aggiornare i criteri e le norme, gli enti aggiudicatori non possono:

- a) imporre condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;
- b) esigere prove o pezze d'appoggio già presenti nella documentazione valida già disponibile.

2. Quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare la rispondenza dell'operatore economico a determinate norme di garanzia della qualità, gli enti aggiudicatori si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi conformi alle serie di norme europee relative alla certificazione.

Essi riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Essi accettano anche altre prove di misure equivalenti di garanzia della qualità presentate dagli operatori economici.

3. Per gli appalti di lavori e di servizi e solo in determinati casi, per accertare la capacità tecnica dell'operatore economico, gli enti aggiudicatori possono chiedere che l'operatore economico indichi i provvedimenti di gestione ambientale che egli sarà in grado di applicare in occasione della realizzazione dell'appalto. In tali casi, se gli enti aggiudicatori chiedono l'esibizione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che l'operatore economico si conforma a talune norme di gestione ambientale, esse si riferiranno all'EMAS o alle norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi conformi alla normativa comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione.

Gli enti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti di organismi di altri Stati membri. Essi accettano anche altre prove di provvedimenti equivalenti di gestione ambientale fornite dagli operatori economici.

Articolo 53

Sistemi di qualificazione

1. Gli enti aggiudicatori possono, se lo desiderano, istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici.

Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione provvedono affinché gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.

2. Il sistema di cui al paragrafo 1 può comprendere vari stadi di qualificazione.

Esso è gestito in base a criteri e norme di qualificazione oggettivi, definiti dall'ente aggiudicatore.

Quando tali criteri e norme comportano specifiche tecniche, si applica il disposto dell'articolo 34. Tali criteri e norme possono all'occorrenza essere aggiornati.

3. I criteri e le norme di qualificazione di cui al paragrafo 2 possono includere i criteri di esclusione di cui all'articolo 45 della direttiva 2003/.../CE alle condizioni stabilite in detto articolo.

Se l'ente aggiudicatore è un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto a), tali criteri e norme comprendono i criteri di esclusione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2003/.../CE.

4. Se i criteri e le norme di qualificazione di cui al paragrafo 2 comportano requisiti sulla capacità economica e finanziaria dell'operatore economico, questi può far valere, se necessario, le capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal caso, egli deve provare all'ente aggiudicatore di disporre di tali mezzi per tutto il periodo di validità del sistema di qualificazione esibendo, ad esempio, l'impegno di tali soggetti a tal fine.

Alle stesse condizioni, un gruppo di operatori economici di cui all'articolo 11 può fare valere le capacità dei partecipanti al gruppo o di altri soggetti.

5. Se i criteri e le norme di qualificazione di cui al paragrafo 2 comportano requisiti sulle capacità tecniche e/o professionali dell'operatore economico, questi può far valere, se necessario, le capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal caso, egli deve provare all'ente aggiudicatore di disporre di tali mezzi per tutto il periodo di validità del sistema di qualificazione esibendo, ad esempio, l'impegno di tali soggetti a mettergli a disposizione i mezzi necessari.

Alle stesse condizioni, un gruppo di operatori economici di cui all'articolo 11 può fare valere le capacità dei partecipanti al gruppo o di altri soggetti.

6. I criteri e le norme di qualificazione di cui al paragrafo 2 sono resi disponibili, a richiesta, agli operatori economici interessati. Gli aggiornamenti di tali criteri e norme sono comunicati agli operatori economici interessati.

Se un ente aggiudicatore ritiene che il sistema di qualificazione di taluni enti od organismi terzi risponda ai propri requisiti, comunica agli operatori economici interessati il nome di tali enti od organismi.

7. Viene conservato un elenco degli operatori economici; esso può essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione è valida.

8. Nel quadro dell'istituzione e gestione di un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori osservano in particolare le disposizioni dell'articolo 41, paragrafo 3 concernenti l'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'articolo 49, paragrafi 3, 4 e 5 riguardanti la comunicazione agli operatori economici che hanno fatto domanda di qualificazione, dell'articolo 51, paragrafo 2 concernenti la selezione dei partecipanti quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nonché dell'articolo 52 sul mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni.

9. Se viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.

Articolo 54

Criteri di selezione qualitativa

1. Gli enti aggiudicatori che fissano criteri di selezione in una procedura aperta, devono farlo secondo regole e criteri oggettivi che vanno resi disponibili agli operatori economici interessati.

2. Gli enti aggiudicatori che selezionano i candidati ad una procedura di appalto ristretta o negoziata devono farlo secondo regole e criteri oggettivi da essi definiti che vanno resi disponibili agli operatori economici interessati.

3. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate, i criteri possono fondarsi sulla necessità oggettiva, per l'ente aggiudicatore, di ridurre il numero dei candidati a un livello che corrisponda a un giusto equilibrio tra caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell'esigenza di garantire un'adequata concorrenza.

4. I criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 possono comprendere quelli di esclusione elencati all'articolo 45 della direttiva 2003/.../CE.

Se l'ente aggiudicatore è un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i criteri e le norme di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo comprendono i criteri di esclusione elencati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2003/.../CE.

5. Se i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 comportano requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria dell'operatore economico, questi può, se necessario e per un determinato appalto, fare valere le capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal caso, egli deve provare all'ente aggiudicatore di disporre dei mezzi necessari esibendo, ad esempio, l'impegno di tali soggetti a tal fine.

Alle stesse condizioni, un gruppo di operatori economici di cui all'articolo 11 può fare valere le capacità dei partecipanti al gruppo o di altri soggetti.

6. Se i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 comportano requisiti relativi alle capacità tecniche e/o professionali dell'operatore economico, questi può, se necessario e per un appalto determinato, fare valere le capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal caso, egli deve provare all'ente aggiudicatore di disporre dei mezzi necessari all'esecuzione dell'appalto, esibendo, ad esempio, l'impegno di tali soggetti di mettergli a disposizione i mezzi necessari.

Alle stesse condizioni, un gruppo di operatori economici di cui all'articolo 11 può fare valere le capacità dei partecipanti al gruppo o di altri soggetti.

Sezione 2

Aggiudicazione degli appalti

Articolo 55

Criteri di aggiudicazione degli appalti

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni ser-

vizi, i criteri su cui gli enti aggiudicatori si basano per aggiudicare gli appalti sono i seguenti:

a) quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa per gli enti aggiudicatori, diversi criteri giustificati dall'oggetto dell'appalto in questione, quali i termini di consegna o di esecuzione, il costo di utilizzazione, l'economicità, la qualità, il carattere estetico e funzionale e le caratteristiche ambientali, il pregio tecnico, il servizio post vendita e l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento e i prezzi; oppure

b) esclusivamente il prezzo più basso.

2. Fatte salve le disposizioni del terzo comma, nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), l'ente aggiudicatore precisa la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra un minimo e un massimo deve essere appropriato. Se, a giudizio dell'ente aggiudicatore, la ponderazione non è possibile, per motivi che possono essere dimostrati, l'ente aggiudicatore indica i criteri in ordine decrescente di importanza.

Tale ponderazione relativa o tale ordine di importanza sono precisati all'occorrenza nell'avviso con cui si indice la gara, nell'invito a confermare l'interesse di cui all'articolo 47, paragrafo 5, nell'invito a presentare offerte o a negoziare o nel capitolato d'oneri.

Articolo 56

Ricorso alle aste elettroniche

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per gli enti aggiudicatori di ricorrere ad aste elettroniche.

2. Nelle procedure aperte, ristrette o negoziate precedute da una gara gli enti aggiudicatori possono decidere che l'aggiudicazione di un appalto sarà preceduta da un'asta elettronica quando le specifiche del contratto possono essere fissate in maniera precisa.

Alle stesse condizioni si può ricorrere all'asta elettronica anche in occasione dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 15.

L'asta elettronica riguarda:

- a) unicamente i prezzi quando l'appalto viene attribuito al prezzo più basso;
- b) oppure i prezzi e/o i valori degli elementi dell'offerta indicati nel capitolato d'onere quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Gli enti aggiudicatori che decidono di ricorrere ad un'asta elettronica lo indicano nel bando di gara.

Il capitolato d'onere comporta, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili ed espressi in cifre o in percentuali;
- b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dalle specifiche dell'oggetto dell'appalto;
- c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;
- d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica;
- e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
- f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.

4. Prima di procedere all'asta elettronica gli enti aggiudicatori effettuano una prima valutazione completa delle offerte conformemente al(ai) criterio(i) di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.

Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi e/o dei nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione pertinente per il collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.

5. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 55, paragrafo 2, primo comma.

L'invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o nel capitolato d'onere; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un determinato valore.

Qualora siano autorizzate le varianti, per ciascuna variante è fornita una formula separata.

6. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, gli enti aggiudicatori comunicano costantemente e in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Essi possono anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché sia previsto nel capitolato d'onere. Gli enti aggiudicatori possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla fase dell'asta. Tuttavia in nessun caso essi possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.

7. Gli enti aggiudicatori dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:

- a) indicano nell'invito a partecipare all'asta la data e l'ora preventivamente fissate;
- b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi. In questo caso gli enti aggiudicatori precisano nell'invito a partecipare all'asta il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica;
- c) quando il numero di fasi dell'asta fissato nell'invito a partecipare all'asta è stato raggiunto.

Quando gli enti aggiudicatori hanno deciso di dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi della lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b), l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta.

8. Dopo aver dichiarato conclusa l'asta elettronica, gli enti aggiudicatori aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo 55, in funzione dei risultati dell'asta elettronica.

9. Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, quale sottoposto a indizione di gara mediante la pubblicazione dell'avviso di bando di gara e quale definito nel capitolato d'onere.

Articolo 57

Offerte anormalmente basse

1. Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'ente aggiudicatore, prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione.

Dette precisazioni possono riguardare in particolare:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, del metodo di prestazione del servizio o del procedimento di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità delle forniture, dei servizi o dei lavori proposti dall'offerente;
- d) il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la prestazione;
- e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.

2. L'ente aggiudicatore verifica, consultando l'offerente, detti elementi costitutivi tenendo conto delle giustificazioni fornite.

3. L'ente aggiudicatore che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per tale motivo unicamente se consulta l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'ente aggiudicatore, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando l'ente aggiudicatore respinge un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione.

Sezione 3

Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi

Articolo 58

Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi

1. Il presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi con cui la Comunità non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità agli appalti di tali paesi terzi. Esso fa salvi gli obblighi della Comunità o degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi.

2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta se la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽¹⁾, supera il 50 % del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti.

3. Salvo il disposto del secondo comma, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 55, viene preferita l'offerta che non può essere respinta a norma del paragrafo 2. Il valore delle offerte è considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3 %.

Tuttavia, un'offerta non è preferita ad un'altra in virtù del primo comma, se l'ente aggiudicatore, accettandola, è tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, con conseguente incompatibilità o difficoltà tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.

4. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei paesi terzi di cui al paragrafo 2, sono esclusi i paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio ai sensi del paragrafo 1, è stato esteso il beneficio della presente direttiva.

5. La Commissione presenta al Consiglio una relazione annuale, per la prima volta nel secondo semestre del primo anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva, sui progressi compiuti nei negoziati multilaterali o bilaterali relativi all'accesso delle imprese della Comunità agli appalti dei paesi terzi nei settori contemplati dalla presente direttiva, su ogni risultato che detti negoziati abbiano consentito di conseguire e sull'applicazione effettiva di tutti gli accordi conclusi.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare, alla luce di questi sviluppi, le disposizioni del presente articolo.

Articolo 59

Relazioni con i paesi terzi nel campo degli appalti di servizi

1. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni difficoltà d'ordine generale incontrata per motivi di fatto o di diritto dalle proprie imprese nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in paesi terzi.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1).

2. La Commissione riferisce al Consiglio entro il 31 dicembre [. . .], e successivamente a intervalli periodici, sull'apertura degli appalti di servizi nei paesi terzi e sullo stato di avanzamento dei negoziati condotti in proposito con tali paesi, segnatamente in seno all'OMC.

3. La Commissione, intervenendo presso il paese terzo in oggetto, si adopera per ovviare ad una situazione in cui constatata, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 oppure in base ad altre informazioni, che riguardo all'aggiudicazione di appalti di servizi un paese terzo adotta i seguenti comportamenti:

- a) non concede alle imprese della Comunità un accesso effettivo comparabile a quello accordato dalla Comunità alle imprese di tale paese terzo;
- b) non concede alle imprese della Comunità il trattamento riservato alle imprese nazionali o possibilità di concorrenza identiche a quelle di cui godono le imprese nazionali, oppure
- c) concede alle imprese di altri paesi terzi un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese della Comunità.

4. Nelle circostanze di cui al paragrafo 3, la Commissione può in qualsiasi momento proporre al Consiglio di decidere di sospendere o limitare, per un periodo da determinare nella relativa decisione, l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi alle seguenti imprese:

- a) imprese soggette alla legislazione del paese terzo in questione;
- b) imprese legate alle imprese di cui alla lettera a), la cui sede sociale si trovi nella Comunità ma che non hanno un legame diretto ed effettivo con l'economia di uno Stato membro;
- c) imprese che presentano offerte aventi per oggetto servizi originari del paese terzo in questione.

Il Consiglio delibera quanto prima a maggioranza qualificata.

La Commissione può proporre tali misure di propria iniziativa o dietro richiesta di uno Stato membro.

5. Il presente articolo fa salvi gli obblighi della Comunità nei confronti dei paesi terzi.

TITOLO III

NORME APPLICABILI AI CONCORSI DI PROGETTAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI

Articolo 60

Disposizione generale

1. Le regole relative all'organizzazione di un concorso di progettazione sono conformi al paragrafo 2 del presente articolo e agli articoli 61 e da 63 a 66 e sono rese disponibili a quanti siano interessati a partecipare al concorso.

2. L'ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non può essere limitata:

- a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso,
- b) dal fatto che i partecipanti, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso, dovrebbero essere persone fisiche o persone giuridiche.

Articolo 61

Soglie

1. Il presente titolo si applica ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato, IVA esclusa, sia pari o superiore a 499 000 EUR.

Ai fini del presente paragrafo, la «soglia» è il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione e/o versamenti ai partecipanti.

2. Il presente titolo si applica a tutti i concorsi di progettazione in cui l'importo totale dei premi di partecipazione ai concorsi e dei pagamenti versati ai partecipanti sia pari o superiore a 499 000 EUR.

Ai fini del presente paragrafo la «soglia» è il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 3, qualora l'ente aggiudicatore non escluda tale aggiudicazione nell'avviso di concorso.

Articolo 62

Concorsi di progettazione esclusi

Il presente titolo non si applica:

- 1) ai concorsi indetti nei casi previsti agli articoli 20, 21 e 22, per gli appalti di servizi;
- 2) ai concorsi indetti per esercitare nello Stato membro interessato un'attività in merito alla quale l'applicabilità dell'articolo 30, paragrafo 1 sia stata stabilita da una decisione della Commissione o il suddetto paragrafo sia considerato applicabile, conformemente al paragrafo 4, secondo o terzo comma, o al paragrafo 5, quarto comma di tale articolo.

Articolo 63

Norme in materia di pubblicità e di trasparenza

1. Gli enti aggiudicatori che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un avviso di concorso. Gli enti aggiudicatori che abbiano organizzato un concorso ne comunicano i risultati con un avviso. Tale avviso di concorso contiene le informazioni indicate nell'allegato XVIII e l'avviso sui risultati di un concorso di progettazione contiene le informazioni indicate nell'allegato XIX in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

L'avviso sui risultati di un concorso di progettazione è trasmesso alla Commissione entro due mesi dalla chiusura del medesimo e nei modi che essa definisce secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2. Al riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono mettere in rilievo nel trasmettere tali informazioni, riguardo al numero di progetti o piani ricevuti, all'identità degli operatori economici e ai prezzi proposti nelle offerte.

2. L'articolo 44, paragrafi da 2 a 8 si applica anche agli avvisi relativi ai concorsi di progettazione.

Articolo 64

Mezzi di comunicazione

1. L'articolo 48, paragrafi 1, 2 e 4 si applica a tutte le comunicazioni relative ai concorsi di progettazione.

2. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da garantire l'integrità dei dati e la riservatezza di qualsiasi informazione trasmessa dai partecipanti al concorso e da non consentire alla commissione giudicatrice di prendere visione del contenuto dei piani e dei progetti prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

3. Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti si applicano le seguenti regole:

a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di piani e progetti per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti devono essere conformi ai requisiti dell'allegato XXIII;

b) gli Stati membri possono introdurre o mantenere sistemi di accreditamento facoltativo al fine di migliorare il livello

della prestazione di servizi di certificazione relativamente ai suddetti dispositivi.

Articolo 65

Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice

1. Per organizzare i concorsi di progettazione, gli enti aggiudicatori applicano procedure conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Quando ai concorsi di progettazione è ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, gli enti aggiudicatori stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare ai concorsi di progettazione, si tiene comunque conto della necessità di garantire un'effettiva concorrenza.

3. La commissione giudicatrice è composta unicamente di persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede la stessa qualifica o una qualifica equivalente.

Articolo 66

Decisioni della commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri.

2. Essa esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima ed unicamente sulla base dei criteri specificati nell'avviso di concorso.

3. Essa iscrive la classifica dei progetti in un verbale firmato dai suoi membri e redatto in base ai meriti di ciascun progetto, contenente inoltre le osservazioni ed eventuali punti che richiedano di essere chiariti.

4. L'anonimato deve essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice.

5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti.

6. È redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.

TITOLO IV

OBBLIGHI STATISTICI, COMPETENZE D'ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 67

Obblighi statistici

1. Gli Stati membri fanno pervenire alla Commissione ogni anno, nelle forme stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, un prospetto statistico sul valore totale, ripartito per Stato membro e per ogni categoria di attività cui si riferiscono gli allegati da I a X, degli appalti aggiudicati che non raggiungono le soglie di cui all'articolo 16 ma che, a prescindere dalle soglie, sarebbero disciplinati dalla presente direttiva.

2. Per le categorie di attività di cui agli allegati II, III, V, X e IX, gli Stati membri fanno pervenire alla Commissione, nelle forme stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, un prospetto statistico sugli appalti aggiudicati entro il 31 ottobre [...], per l'anno precedente e prima del 31 ottobre di ogni anno. Il prospetto statistico contiene le informazioni necessarie alla verifica della corretta applicazione dell'accordo.

Le informazioni di cui al primo comma non riguardano gli appalti aventi per oggetto i servizi della categoria 8 dell'allegato XVII A, i servizi di telecomunicazione della categoria 5 dell'allegato XVII A le cui voci nella nomenclatura CPV sono l'equivalente dei numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 o i servizi elencati all'allegato XVI B.

3. Le modalità d'applicazione previste ai paragrafi 1 e 2 sono stabilite in modo da garantire quanto segue:

- a) la possibilità di escludere, a fini di semplificazione amministrativa, gli appalti di minore importanza, senza nuocere all'utilità delle statistiche;
- b) il rispetto del carattere riservato delle informazioni trasmesse.

Articolo 68

Comitato consultivo

1. La Commissione è assistita dal Comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dall'articolo 1 della decisione 71/306/CEE del Consiglio⁽¹⁾, in seguito denominato «il Comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

⁽¹⁾ GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15. Decisione modificata dalla decisione 77/63/CEE (GU L 13 del 15.1.1977, pag. 15).

Articolo 69

Revisione delle soglie

1. La Commissione procede alla verifica delle soglie di cui all'articolo 16 ogni due anni dal ... (*), e procede, se necessario in relazione al secondo comma, alla loro revisione secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

Il calcolo del valore di tali soglie è basato sulla media del valore giornaliero dell'euro espresso in diritti speciali di prelievo durante i 24 mesi che terminano l'ultimo giorno del mese d'agosto precedente la revisione che ha effetto dal 1° gennaio. Il valore delle soglie in tal modo rivedute è arrotondato, se necessario, al migliaio di euro inferiore rispetto al dato risultante da tale calcolo, per assicurare il rispetto delle soglie in vigore previste dall'Accordo ed espresse in diritti speciali di prelievo.

2. In occasione della revisione prevista dal paragrafo 1, la Commissione allinea, secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, le soglie di cui all'articolo 61 (concorsi di progettazione) alla soglia riveduta relativa agli appalti di servizi.

Il controvalore delle soglie fissate a norma del paragrafo 1 nella valuta nazionale degli Stati membri non partecipanti all'Unione monetaria è soggetto, di regola, a revisione ogni due anni, a decorrere dal 1° gennaio 2004. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media del valore giornaliero di tali valute espresso in euro durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1° gennaio.

3. Le soglie rivedute di cui al paragrafo 1, il loro controvalore in valute nazionali e le soglie allineate di cui al paragrafo 2, sono pubblicati dalla Commissione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* all'inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.

Articolo 70

Modificazioni

1. La Commissione può modificare, secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2 quanto segue:

- a) l'elenco degli enti aggiudicatori di cui agli allegati da I a X in modo che rispondano ai criteri di cui agli articoli da 2 a 7;
- b) le modalità di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e di distribuzione degli avvisi di cui agli articoli 41, 42, 43 e 63;

(*) Data di entrata in vigore della presente direttiva.

- c) le modalità di riferimento specifico a voci particolari della nomenclatura CPV negli avvisi;
- d) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all'allegato XVII lasciando immutato il campo di applicazione «ratione materiae» della presente direttiva, e le modalità di riferimento, negli avvisi, a voci particolari della suddetta nomenclatura all'interno delle categorie di servizi elencate in detti allegati;
- e) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all'allegato XII, lasciando immutato il campo di applicazione «ratione materiae» della presente direttiva e le modalità di riferimento a voci particolari della suddetta nomenclatura negli avvisi;
- f) l'allegato XI;
- g) le modalità di trasmissione e pubblicazione dei dati di cui all'allegato XX per motivi di progresso tecnico o di ordine amministrativo;
- h) le modalità e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronica di cui ai punti a), f) e g) dell'allegato XXIII;
- i) ai fini di semplificazione conformemente all'articolo 67, paragrafo 3, le modalità di applicazione e di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e distribuzione dei prospetti statistici di cui all'articolo 67, paragrafi 1 e 2;
- j) le modalità tecniche dei metodi di calcolo di cui all'articolo 69, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo comma.

Articolo 71

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro ... (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri possono accordarsi un termine supplementare di ... mesi (**). dalla scadenza del termine di cui al primo

comma ai fini dell'attuazione delle disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 6 della presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Le disposizioni dell'articolo 30 sono applicabili dal ... (**).

Articolo 72

Abrogazione

La direttiva 93/38/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione di cui all'allegato XXIV.

I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XXV.

Articolo 73

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 74

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

(*) 21 mesi dalla sua entrata in vigore della presente direttiva.

(**) Il numero di mesi deve essere calcolato all'atto dell'entrata in vigore della presente direttiva in modo che il termine sia fissato all'1°1.2009. Pertanto se la direttiva è adottata l'1°7.2003, il termine di cui al primo trattino scade l'1°4.2005 e il termine aggiuntivo sarebbe di 45 mesi.

(***) Data di entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO I

ENTI AGGIUDICATORI NEI SETTORI DEL TRASPORTO O DELLA DISTRIBUZIONE DI GAS O ENERGIA TERMICA**Belgio**

- Distrigaz/NV Distrigaz
- Enti locali e intercomunali, per questa parte delle loro attività

Danimarca

- Enti di distribuzione del gas o di energia termica in base a un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 della lov om varmforsyning, cfr. decreto n. 772 del 24 luglio 2000
- Enti di trasporto di gas naturale in base ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10 della lov nr. 449 del 31 maggio 2000 om naturgasforsyning (relativa all'approvvigionamento di gas naturale)
- Enti di trasporto di gas in base ad autorizzazione rilasciata ai sensi del bekendtgørelse nr. 141 af 13. marts 1974 om rørdningsanlaeg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter (posa di condotte sulla piattaforma continentale per il trasporto di idrocarburi)

Germania

- Enti locali, organismi di diritto pubblico o loro consorzi o imprese pubbliche, per la distribuzione di gas o di energia termica o la gestione di reti di approvvigionamento generale, ai sensi dell'articolo 3 della Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) del 24 aprile 1998, modificata da ultimo con legge del 10 novembre 2001

Grecia

- «Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.Ε.Π.Α.) ΑΕ», per il trasporto e la distribuzione di gas ai sensi della legge 2364/95, modificata dalle leggi 2528/97, 2593/98 e 2773/99

Spagna

- Enagas, S.A.
- Bahía de Bizkaia Gas, S.L.
- Gasoducto Al Andalus, S.A.
- Gasoducto de Extremadura, S.A.
- Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.
- Regasificadora del Noroeste, S.A.
- Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.
- Transportista Regional de Gas, S.A.
- Unión Fenosa de Gas, S.A.
- Bilbogas, S.A.
- Compañía Española de Gas, S.A.
- Distribución y Comercialización de Gas de Extremadura, S.A.
- Distribuidora Regional de Gas, S.A.
- Donostigas, S.A.
- Gas Alicante, S.A.

- Gas Andalucía, S.A.
- Gas Aragón, S.A.
- Gas Asturias, S.A.
- Gas Castilla — La Mancha, S.A.
- Gas Directo, S.A.
- Gas Figueres, S.A.
- Gas Galicia SDG, S.A.
- Gas Hernani, S.A.
- Gas Natural de Cantabria, S.A.
- Gas Natural de Castilla y León, S.A.
- Gas Natural SDG, S.A.
- Gas Natural de Alava, S.A.
- Gas Natural de La Coruña, S.A.
- Gas Natural de Murcia SDG, S.A.
- Gas Navarra, S.A.
- Gas Pasaia, S.A.
- Gas Rioja, S.A.
- Gas y Servicios Mérida, S.L.
- Gesa Gas, S.A.
- Meridional de Gas, S.A.U.
- Sociedad del Gas Euskadi, S.A.
- Tolosa Gas, S.A.

Francia

- Société nationale des gaz du Sud-Ouest (trasporto di gas)
- Gaz de France, istituita con la loi n. 46-628 dell'8 aprile 1946 modificata sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, che ne regola anche il funzionamento
- Enti per la distribuzione di elettricità di cui all'articolo 23 della loi n. 46-628 dell'8 aprile 1946 modificata sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
- Compagnie française du méthane (trasporto di gas)
- Enti locali, o loro consorzi, per la distribuzione di energia termica

Irlanda

- Bord Gáis Éireann
- Altri enti che possono ottenere una licenza per l'esercizio dell'attività di distribuzione o trasmissione di gas naturale dalla Commission for Energy Regulation ai sensi delle disposizioni del Gas Acts 1976 to 2002

- Enti titolari di una licenza ai sensi dell'Electricity Regulation Act 1999 che in qualità di operatori di «Combined Heat and Power Plants» distribuiscono energia termica

Italia

- SNAM Rete Gas s.p.a., S.G.M. e EDISON T. e S. per il trasporto di gas
- Enti per la distribuzione di gas, disciplinati dal testo unico delle leggi sull'assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e dal D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902
- Enti per la distribuzione dell'energia termica al pubblico, richiamati dall'art. 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308 — Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi
- Enti locali, o loro consorzi, per l'erogazione di energia termica al pubblico

Lussemburgo

- Société de transport de gaz SOTEG S.A.
- Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.
- Service industriel de la Ville de Dudelange
- Service industriel de la Ville de Luxembourg
- Enti locali, o loro consorzi, per la distribuzione di energia termica

Paesi Bassi

- Enti operanti nel settore del trasporto o distribuzione di gas sulla base di una (vergunning) concessa dalle amministrazioni locali ai sensi della Gemeentewet
- Enti locali e provinciali per il trasporto o la distribuzione del gas ai sensi della Gemeentewet e della Provinciewet
- Enti locali, o loro consorzi, per l'erogazione di energia termica al pubblico

Austria

- Enti responsabili del trasporto o della distribuzione di gas ai sensi della Energiewirtschaftsgesetz dRGl I S 1451/1935 o della Gaswirtschaftsgesetz, BGBl. I Nr. 121/2000, nella versione aggiornata
- Enti responsabili del trasporto o della distribuzione di calore ai sensi del Gewerbeordnung, BGBl. Nr. 194/1994, nella versione aggiornata

Portogallo

- Enti per il trasporto e la distribuzione del gas ai sensi dell'articolo 1 del Decreto-Lei n. 8/2000, dell'8 febbraio, tranne i punti ii) e iii) della lettera b) del paragrafo 3 del suddetto articolo

Finlandia

- Enti pubblici o d'altro genere che gestiscono una rete di trasporto di gas e che distribuiscono o trasportano gas su licenza ai sensi del Capitolo 3, punto 1 o del Capitolo 6, punto 1 della maakaasumarkkinalaki/naturgasmarknadslagen (508/2000); e enti municipali o imprese pubbliche che producono, trasportano o distribuiscono calore o forniscono calore a reti

Svezia

- Enti di trasporto o distribuzione di gas o energia termica in virtù di una concessione rilasciata ai sensi della lagen (1978:160) om vissa rörledninggar

Regno Unito

- Un ente pubblico di trasporto del gas quale definito all'articolo 7, paragrafo 1 del Gas Act 1986
 - Una persona riconosciuta titolare di un'impresa di fornitura di gas ai sensi dell'articolo 8 del Gas (Northern Ireland) Order 1996
 - Un ente locale che mette a disposizione o gestisce una rete fissa che fornisce o fornirà un servizio al pubblico in relazione alla produzione, al trasporto o alla distribuzione di energia termica
 - Una persona titolare di una licenza rilasciata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) dell'Electricity Act 1989 che include le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3 di detta legge
 - The Northern Ireland Housing Executive
-

ALLEGATO II

ENTI AGGIUDICATORI NEI SETTORI DELLA PRODUZIONE, DEL TRASPORTO O DELLA DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITÀ**Belgio**

- SA Electrabel/NV Electrabel
- Società comunali e intercomunali, per tale parte delle loro attività
- SA Société de Production d'Electricité/NV Elektriciteitsproductie Maatschappij

Danimarca

- Enti di produzione di energia elettrica in virtù di una licenza concessa ai sensi dell'articolo 10 della lov om elforsyning, cfr. decreto n. 767 del 28 agosto 2001
- Enti di trasporto di energia elettrica in virtù di una licenza concessa ai sensi dell'articolo 10 della lov om elforsyning, cfr. decreto n. 767 del 28 agosto 2001
- Enti responsabili del sistema in virtù di una licenza concessa ai sensi dell'articolo 27 della lov om elforsyning, cfr. decreto n. 767 del 28 agosto 2001

Germania

- Enti locali, organismi di diritto pubblico o loro consorzi o imprese pubbliche, per la distribuzione di energia elettrica o la gestione di reti di approvvigionamento generale, ai sensi dell'articolo 3 della Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) del 24 aprile 1998, modificata da ultimo con legge del 10 novembre 2001

Grecia

- «Δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού ΑΕ», istituita con legge 1468/1950 relativa all'istituzione della δεη e che opera ai sensi della legge 2773/1999 e del Decreto presidenziale 333/1999
- «Διαχειριστής ελληνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ΑΕ» denominata «Διαχειριστής του συστήματος ή ΔΕΣΜΗΕ», basata sull'articolo 14 della legge 2773/1999 e sul Decreto presidenziale 328/2000 (ΦΕΚ 268)

Spagna

- Red Eléctrica de España, S.A.
- Endesa, S.A.
- Iberdrola, S.A.
- Unión Fenosa, S.A.
- Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.
- Electra del Viesgo, S.A.
- Otras entidades encargadas de la producción, transporte y distribución de electricidad en virtud de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico y su normativa de desarrollo

Francia

- Électricité de France, istituita e operante ai sensi della loi 46/628 dell'8 aprile 1946 modificata sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
- Enti di distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 23 della loi 46-628 dell'8 aprile 1946 modificata sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
- Compagnie nationale du Rhône

Irlanda

- The Electricity Supply Board
- ESB Independent Energy (ESBIE — fornitura di energia elettrica)
- Synergen Ltd (generazione di energia elettrica)
- Viridian Energy Supply Ltd (fornitura di energia elettrica)
- Huntstown Power Ltd (generazione di energia elettrica)
- Bord Gáis Éireann (fornitura di energia elettrica)
- Fornitori e produttori di energia elettrica titolari di licenza ai sensi dell'Electricity Regulation Act 1999

Italia

- Società del Gruppo Enel alle quali sono state conferite le attività di produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità, ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni
- Altre imprese operanti sulla base di concessioni ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

Lussemburgo

- Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg (CEGEDEL), di produzione o distribuzione dell'energia elettrica ai sensi della convenzione dell'11 novembre 1927 concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg, approvata dalla loi del 4 gennaio 1928
- Le autorità locali preposte al trasporto o alla distribuzione dell'energia elettrica
- Société électrique de l'Our (SEO)
- Syndicat de communes SIDOR

Paesi Bassi

- Enti operanti nel settore della distribuzione di elettricità sulla base di una vergunning concessa dalle amministrazioni provinciali ai sensi della Provinciewet

Austria

- Enti che gestiscono una rete di trasmissione o distribuzione ai sensi della Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I Nr. 143/1998, nella versione aggiornata, o ai sensi delle leggi sull'industria elettrica dei nove Länder federali

Portogallo

- NORMATIVE DI BASE
 - Electricidade de Portugal (EDP), istituita ai sensi del Decreto-Lei 182/95, del 27 luglio e redazione conforme al Decreto-Lei n. 56/97 del 14 marzo
 - Empresa Eléctrica dos Açores (EDA), che opera ai sensi del Decreto-Legislativo Regional n. 15/96/A, dell'1° agosto
 - Empresa de Electricidade da Madeira (EEM), che opera ai sensi del Decreto-Lei n. 99/91 e del Decreto-Lei n. 100/91, entrambi del 2 marzo

— PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

- Enti produttori di elettricità ai sensi del Decreto-Lei n. 183/95, del 27 luglio, con redazione conforme al Decreto-Lei n. 56/97, del 14 marzo, modificato dal Decreto-Lei n. 198/2000, del 24 Agosto
- Produttori indipendenti di energia elettrica, ai sensi del Decreto-Lei n. 189/88, del 27 maggio, con redazione conforme ai Decretos-Lei n. 168/99, del 18 maggio, n. 313/95, del 24 novembre, n. 312/2001, del 10 dicembre e n. 339-C/2001, del 29 dicembre

— TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

- Enti che trasportano l'elettricità ai sensi del Decreto-Lei n. 185/95, del 27 luglio, con redazione conforme al Decreto-Lei n. 56/97, del 14 marzo

— DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

- Enti che distribuiscono elettricità ai sensi del Decreto-Lei n. 184/95, del 27 luglio, con redazione conforme ai Decretos-Lei n. 56/97, del 14 marzo, n. 344-B/82, del 19 settembre e n. 341/90, del 30 ottobre

Finlandia

- Enti municipali e imprese pubbliche che producono elettricità e enti responsabili della manutenzione delle reti di trasporto o distribuzione di elettricità e del trasporto di elettricità o della rete elettrica su licenza in conformità della sezione 4 o della sezione 16 della sähkömarkkinalaki/elmarknadslagen (396/1995)

Svezia

- Enti di trasporto o distribuzione di energia elettrica in virtù di una concessione rilasciata in base alla ellagen (1997:857)

Regno Unito

- Una persona titolare di una licenza ai sensi dell'articolo 6 dell'Electricity Act 1989
 - Una persona titolare di una licenza ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 dell'Electricity (Northern Ireland) Order 1992
-

ALLEGATO III

ENTI AGGIUDICATORI NEI SETTORI DELLA PRODUZIONE, DEL TRASPORTO O DELLA DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE**Belgio**

- Aquinter
- Società comunali e intercomunali, per tale parte delle loro attività
- Société wallonne des Eaux
- Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Danimarca

- Enti di distribuzione d'acqua di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del lov bekendtgørelse nr. 130 om vandforsyning ecc. del 26 febbraio 1999.

Germania

- Enti di produzione o distribuzione di acqua ai sensi degli Eigenbetriebsverordnungen o delle Eigenbetriebsgesetze dei Länder (Kommunale Eigenbetriebe).
- Enti di produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle Gesetze über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit der Länder.
- Enti di produzione d'acqua soggetti alla Gesetz über Wasser- und Bodenverbände del 12 febbraio 1991, modificata da ultimo il 15 maggio 2002.
- Enti (Regiebetriebe) di produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle Kommunalgesetze e, in particolare, delle Gemeindeverordnungen der Länder.
- Società istituite in virtù dell'Aktiengesetz del 6 settembre 1965, modificata da ultimo il 19 luglio 2002, o della GmbH-Gesetz del 20 aprile 1892, modificata da ultimo il 19 luglio 2002, o che hanno lo statuto giuridico di una Kommanditgesellschaft, e che producono o distribuiscono acqua in base a un contratto speciale con le autorità regionali o locali.

Grecia

- «Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτεύουσας ΑΕ» («ΕΥΔΑΠ» o «ΕΥΔΑΠ ΑΕ»). La struttura giuridica della compagnia è disciplinata dalle seguenti normative, legge 2190/1920, 2414/1996 e congiuntamente dalle disposizioni della legge 1068/80 e della legge 2744/1999.
- «Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ» («ΕΥΑΘ ΑΕ») disciplinata dalle disposizioni della legge 2937/2001 (GU 169 A) e della legge 2651/1998 (GU 248 A)
- «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου» («ΔΕΥΑΜΒ»), che opera ai sensi della legge 890/1979
- «Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης — Αποχέτευσης», che producono e distribuiscono l'acqua ai sensi della legge 1069/80 del 23 agosto 1980
- Οι «Σύνδεσμοι Ύδρευσης», che operano ai sensi del decreto presidenziale 410/1995, in applicazione del codice dei comuni
- Οι «Δήμοι και Κοινότητες», che operano ai sensi del decreto legge 410/1995, in applicazione del codice dei comuni

Spagna

- Mancomunidad de Canales de Taibilla

- Otras entidades públicas integradas o dependientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales que actúan en el ámbito de la distribución de agua potable
- Otras entidades privadas que tienen concedidos derechos especiales o exclusivos por las Corporaciones locales en el ámbito de la distribución de agua potable

Francia

- Enti territoriali e enti pubblici locali che esercitano un'attività di produzione o di distribuzione di acqua potabile

Irlanda

- Enti di produzione o distribuzione di acqua ai sensi del Local Government (Sanitary Services) Act 1878 to 1964.

Italia

- Soggetti incaricati della gestione del servizio idrico nelle sue varie fasi, ai sensi del testo unico delle leggi sull'assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 nonché del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento da 112 a 116.
- Ente autonomo acquedotto pugliese istituito con R.D.L. 19 ottobre 1919, n. 2060.
- Ente acquedotti siciliani istituito con leggi regionali 4 settembre 1979, n. 2/2 e 9 agosto 1980, n. 81.
- Ente sardo acquedotti e fognature istituito con legge 5 luglio 1963, n. 9.

Lussemburgo

- Servizi degli enti locali per la distribuzione d'acqua
- Consorzi di enti locali di produzione o distribuzione di acqua, istituiti con la loi del 23 febbraio 2001 concernant la création des syndicats de communes, modificata e completata dalla loi del 23 dicembre 1958 e dalla loi del 29 luglio 1981 e con la loi del 31 luglio 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre

Paesi Bassi

- Enti di produzione o distribuzione di acqua ai sensi della Waterleidingwet

Austria

- Comuni e raggruppamenti di comuni competenti per la produzione, il trasporto e la distribuzione di acqua potabile ai sensi delle Wasserversorgungsgesetze dei nove Länder federali

Portogallo

- Sistemi comunali plurimi — Imprese che associano lo Stato o altri enti pubblici, con posizione maggioritaria nel capitale sociale, e imprese private ai sensi del Decreto-Lei n. 379/93, del 5 novembre. È consentita l'amministrazione diretta da parte dello Stato
- Sistemi comunali — Comuni, associazioni di comuni, servizi municipalizzati, imprese con capitale interamente pubblico o in maggioranza pubblico o imprese private, ai sensi del Decreto-Lei n. 379/93, del 5 novembre e della legge n. 58/98, del 18 Agosto

Finlandia

- Autorità di fornitura d'acqua che rientrano nella sezione 3 della vesihuoltolaki/lagen om vattentjänster (119/2001)

Svezia

- Enti locali e aziende municipali che producono, trasportano o distribuiscono acqua potabile in virtù della lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Regno Unito

- Un'impresa designata quale water undertaker o sewerage undertaker ai sensi del Water Industry Act 1991
 - Una water and sewerage authority istituita dall'articolo 62 del Local Government etc (Scotland) Act 1994
 - The Department for Regional Development (Northern Ireland)
-

ALLEGATO IV

ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI

Belgio

- Société nationale des Chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Danimarca

- Danske Statsbaner
- Enti di cui alla legge n. 1317 del 20 dicembre 2000 om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne

Germania

- Deutsche Bahn AG
- Altri enti che forniscono servizi ferroviari pubblici ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 della Allgemeine Eisenbahngesetz del 27 dicembre 1993, modificata da ultimo il 21 giugno 2002

Grecia

- «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΑΕ» («ΟΣΕ ΑΕ»), in conformità della legge 2671/98
- «ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ» in conformità della legge 2366/95

Spagna

- Ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF)
- Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)
- Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)
- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
- Eusko Trenbideak (Bilbao)
- Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV)
- Ferrocarriles de Mallorca

Francia

- Société nationale des chemins de fer français e altre reti ferroviarie pubbliche, di cui alla loi d'orientation des transports intérieurs n. 82-1153 del 30 dicembre 1982, titolo II capitolo 1
- Réseau ferré de France, ente pubblico istituito dalla loi n. 97-135 del 13 febbraio 1997

Irlanda

- Iarnród Éireann (Irish Rail)
- Railway Procurement Agency

Italia

- Ferrovie dello Stato S.p.a.
- Trenitalia S.p.a.

- Enti, società e imprese che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili
- Enti, società e imprese che operano in base a concessione rilasciata dallo Stato ai sensi delle leggi speciali richiamate dal titolo XI, capo II, sezione 1 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili
- Enti, società e imprese che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a norma dell'art. 4 della legge 14 giugno 1949, n. 410 — Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione
- Enti, società e imprese o autorità locali che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a norma dell'art. 14 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 — Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione
- Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 — Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 — modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e dall'art. 45 della legge 1° agosto 2002, n. 166

Lussemburgo

- Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

Paesi Bassi

- Enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari

Austria

- Österreichische Bundesbahnen,
- Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH sowie
- Enti competenti per la fornitura di servizi di trasporto ai sensi della Eisenbahngesetz, BGBl. Nr. 60/1957, nella versione aggiornata

Portogallo

- CP — Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., ai sensi del Decreto-Lei n. 109/77, del 23 marzo
- REFER, E.P., ai sensi del Decreto-Lei n. 104/97, del 29 aprile
- RAVE, S.A., ai sensi del Decreto-Lei n. 323-H/2000, del 19 dicembre
- Fertagus, S.A., ai sensi del Decreto-Lei n. 189-B/99, del 2 giugno
- Metro do Porto, S.A., ai sensi del Decreto-Lei n. 394-A/98, del 15 dicembre, modificato dal Decreto-Lei n. 261/2001, del 26 settembre
- Normetro, S.A., ai sensi del Decreto-Lei n. 394-A/98, del 15 dicembre, modificato dal Decreto-Lei n. 261/2001, del 26 settembre
- Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A., ai sensi del Decreto-Lei n. 15/95, dell'8 febbraio
- Metro do Mondego, S.A., ai sensi del Decreto-Lei n. 10/2002, del 24 gennaio
- Metro Transportes do Sul, S.A., ai sensi del Decreto-Lei n. 337/99, del 24 agosto
- Camere municipali e enti comunali che prestano servizi di trasporto ai sensi del Decreto-Lei n. 159/99, del 14 settembre

- Autorità pubbliche e imprese pubbliche che prestano servizi di trasporto ferroviario ai sensi del Decreto-Lei n. 10/90, del 17 marzo
- Imprese private che prestano servizi di trasporto ferroviario ai sensi del Decreto-Lei n. 10/90, del 17 marzo, quando sono titolari di diritti speciali o esclusivi

Finlandia

- VR Osakeyhtiö/VR Aktiebolag

Svezia

- Enti pubblici che prestano servizi ferroviari ai sensi del förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar e della lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet
- Enti pubblici regionali e locali che assicurano le comunicazioni ferroviarie regionali e locali in virtù della lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik
- Enti privati che effettuano servizi ferroviari in virtù di una autorizzazione accordata ai sensi del förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, se tali autorizzazioni sono conformi all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva

Regno Unito

- Railtrack plc
 - Eurotunnel plc
 - Northern Ireland Transport Holding company
 - Northern Ireland Railways Company Limited
-

ALLEGATO V

ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI URBANI, DEI SERVIZI TRAMVIARI, FILOVIARI E DI AUTOBUS**Belgio**

- Société des Transports intercommunaux de Bruxelles/Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel
- Société régionale wallonne du Transport e relative società di gestione (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)
- Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)
- Società di diritto privato che beneficiano di diritti speciali o esclusivi

Danimarca

- Danske Statsbaner
- Enti che forniscono servizi pubblici d'autobus (almindelig rutekørsel) in base ad autorizzazione rilasciata ai sensi del lovbekendtgørelse nr. 738 dem 22 dicembre 1999 om buskørsel

Germania

- Enti che forniscono servizi pubblici autorizzati di trasporto su brevi distanze in virtù della Personenbeförderungsgesetz del 21 marzo 1961, modificata da ultimo il 21 agosto 2002

Grecia

- «Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών — Πειραιώς Α.Ε.» («Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.»), che sono stati fondati e operano ai sensi del decreto legge 768/1970 (A'273), della legge 588/1977 (A'148) e della legge 2669/1998 (A'283)
- «Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών — Πειραιώς» («Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.»), che sono stati fondati e operano ai sensi della legge 352/1976 (A'147) e della legge 2669/1998 (A'283)
- «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.» («Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.»), 2175/1993 (A'211) και του ν. 2669/1998 (A'283)
- «Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.» («Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.»), che è stato fondato e opera ai sensi della legge 2175/1993 (A'211) e della legge 2669/1998 (A'283)
- «Αττικό Μέτρο Α.Ε.»), che è stato fondato e opera ai sensi della legge 1955/1991
- «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης» («Ο.Α.Σ.Θ.»), che è stato fondato e opera ai sensi del decreto 3721/1957, del decreto legge 716/1970, della legge 866/79 e della legge 2898/2001 (A'71)
- «Κοινό Ταμείο Εισπραξης Λεωφορείων» («Κ.Τ.Ε.Λ.»), che opera ai sensi della legge 2963/2001 (A'268)
- «Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω», denominate rispettivamente «ΡΟΔΑ» e «ΔΕΑΣ ΚΩ», che operano ai sensi della legge 2963/2001 (A'268)

Spagna

- Entidades que prestan servicios públicos de transporte urbano con arreglo a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y correspondiente legislación autonómica en su caso
- Entidades que prestan servicios públicos de autobuses con arreglo a la disposición transitoria tercera de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres

Francia

- Enti aggiudicatori che forniscono servizi di trasporto pubblico, in virtù dell'articolo 7-II della loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 del 30 dicembre 1982
- Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français e altri enti che forniscono servizi di trasporto in base ad autorizzazione rilasciata dal Syndicat des transports d'Ile-de-France in virtù dell'ordonnance n° 59-151 del 7 gennaio 1959 modificata e relativi decreti applicativi concernenti l'organizzazione dei trasporti di passeggeri nella regione Ile-de-France
- Réseau ferré de France, ente pubblico istituito dalla loi n° 97-135 del 13 febbraio 1997

Irlanda

- Iarnród Éireann (Irish Rail)
- Railway Procurement Agency
- Luas (Dublin Light Rail)
- Bus Éireann (Irish Bus)
- Bus Átha Cliath (Dublin Bus)
- Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico in base alle disposizioni del Road Transport Act 1932, modificato

Italia

- Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto pubblico per ferrovia, sistemi automatici, tramvia, filovia e autobus o che gestiscono le relative infrastrutture a livello nazionale, regionale e locale

Essi sono, ad esempio:

- Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico in base a concessione rilasciata ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 — Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata) — art. 1, modificata dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771
- Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi dell'art. 1, n. 4 o n. 15, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 — Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province
- Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 — Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 — modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e dall'art. 45 della legge 1° agosto 2002, n. 166
- Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi dell'art. 113 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con legge 18 agosto 2000 n. 267 — modificato dall'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
- Enti, società e imprese che operano in base a concessione rilasciata a norma dell'art. 242 o 256 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili
- Enti, società e imprese e autorità locali che operano in base a concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 4 della legge 14 giugno 1949, n. 410 — Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione
- Enti, società e imprese che operano in base a concessione rilasciata ai sensi dell'art. 14 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 — Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione

Lussemburgo

- Chemins de fer du Luxembourg (CFL)
- Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg
- Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE)
- Le imprese di autobus, che operano ai sensi del règlement grand-ducal del 3 febbraio 1978 concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées

Paesi Bassi

- Enti di trasporto pubblici ai sensi del capo II (Openbaar vervoer) della Wet Personenvervoer

Austria

- Enti competenti per la fornitura di servizi di trasporto ai sensi della Eisenbahngesetz, BGBl. Nr. 60/1957, nella versione aggiornata, o della Kraftfahriniengesetz, BGBl. I Nr. 203/1999, nella versione aggiornata

Portogallo

- Metropolitano de Lisboa, E.P., ai sensi del Decreto-Lei 439/78, del 30 dicembre
- Camere municipali, servizi comunali e imprese comunali, previste dalla Lei n. 58/98, del 18 agosto, che forniscono servizi di trasporto ai sensi della Lei 159/99, del 14 settembre
- Autorità pubbliche e imprese pubbliche che forniscono servizi di trasporto ferroviario ai sensi della Lei 10/90, del 17 marzo
- Imprese private che forniscono servizi di trasporto ferroviario ai sensi della Lei 10/90, del 17 marzo, allorché sono titolari di diritti speciali o esclusivi
- Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 98º del Regulamento de Transportes em Automóveis (Decreto n. 37272, del 31 dicembre del 1948)
- Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico ai sensi della Lei n. 688/73, del 21 dicembre
- Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico ai sensi del Decreto-Lei n. 38144, del 31 dicembre del 1950

Finlandia

- Enti che forniscono servizi regolari di trasporto con autocorriere nel quadro di una licenza speciale o esclusiva a titolo della laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä/lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991), autorità municipali di trasporto e imprese pubbliche che forniscono servizi di trasporto pubblico di autocorriere, ferrovia o ferrovia sotterranea, o che mantengono una rete ai fini di fornire detti servizi di trasporto

Svezia

- Enti che prestano servizi ferroviari o tramviari urbani in virtù della lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik e della lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet
- Enti pubblici o privati che prestano un servizio di filobus o di autobus in virtù della lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik e della yrkestrafiklagen (1998:490)

Regno Unito

- London Regional Transport
- London Underground Limited

-
- Transport for London
 - Una filiale della Transport for London ai sensi della section 424(1) del Greater London Authority Act 1999
 - Strathclyde Passenger Transport Executive
 - Greater Manchester Passenger Transport Executive
 - Tyne and Wear Passenger Transport Executive
 - Brighton Borough Council
 - South Yorkshire Passenger Transport Executive
 - South Yorkshire Supertram Limited
 - Blackpool Transport Services Limited
 - Conwy County Borough Council
 - Una persona che fornisce un servizio locale a Londra quale definito nella section 179(1) del Greater London Authority Act 1999 (servizio di autobus) ai sensi di un accordo sottoscritto dalla Transport for London di cui alla section 156(2) di detta legge o ai sensi di un accordo di filiale di trasporto quale definito dalla section 169 di detta legge
 - Northern Ireland Transport Holding Company
 - Una persona titolare di una licenza di servizio stradale ai sensi della section 4(1) del Transport Act (Northern Ireland) 1967 che lo autorizza a fornire un servizio regolare quale previsto da detta licenza
-

ALLEGATO VI

ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI POSTALI

BELGIO

De Post/La Poste

DANIMARCA

Post Danmark, jf. Lov nr. 569 om Post Danmark A/S af 6. juni 2002.

GERMANIA

—

GRECIA

Ελληνικά Ταχυδρομεία ΕΛ.ΤΑ fondate con decreto legge 496/70 e che operano ai sensi della legge 2668/98 (ELTA)

SPAGNA

Correos y Telégrafos, S.A.

FRANCIA

La Poste

IRLANDA

An Post plc

ITALIA

Poste Italiane s.p.a.

LUSSEMBURGO

Entreprise des Postes et Télécommunications Luxembourg

PAESI BASSI

—

AUSTRIA

Österreichische Post AG

PORTOGALLO

CTT — Correios de Portugal

FINLANDIA

—

SVEZIA

Posten Sverige AB

Posten Logistik AB

BLSI-1 AB

DPD Nordic AB

DPD Sverige AB

Falcon Air AB

Hultbergs Inrikes Transporter AB (HIT)

Posten Express AB

Posten Logistik AB

Poståkeriet Sverige AB

SwedeGiro AB

TAB

REGNO UNITO

—

ALLEGATO VII

ENTI AGGIUDICATORI NEI SETTORI DELLA RICERCA ED ESTRAZIONE DI PETROLIO O DI GAS

Belgio

—

Danimarca

Enti ai sensi delle seguenti leggi:

— Lov om Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 11. juni 2002

— Lov om kontinentalsoklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 1. maj 1979

Germania

— Enti di cui alla Bundesberggesetz vom 13. August 1980

Grecia

— «Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ.», ai sensi della legge 2593/98 riguardante la ristrutturazione della ΔΕΠ ΑΕ e delle imprese sussidiarie, statuto e altre disposizioni pertinenti

Spagna

— BG International Limited Quanam, Asesores & Consultores, S.A.

— Cambria Europe, Inc.

— CNWL oil (España), S.A.

— Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.

— Conoco limited

— Eastern España, S.A.

— Enagas, S.A.

— España Canadá resources Inc.

— Fugro — Geoteam, S.A.

— Galioil, S.A.

— Hope petróleos, S.A.

— Locs oil company of Spain, S.A.

— Medusa oil Ltd

— Muphy Spain oil company

— Onempm España, S.A.

— Petroleum oil & gas España, S.A.

— Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.

— Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.

— Taurus petroleum, AN

- Teredo oil limited
- Unión Fenosa gas exploración y producción, S.A.
- Wintersahll, AG
- YCI España, L.C.
- Otras entidades que operan en virtud de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de hidrocarburos y su normativa de desarrollo

Francia

- Enti di prospezione ed estrazione di petrolio o di gas ai sensi del codice minerario e dei relativi testi di applicazione, in particolare il décret n° 95-427 del 19 aprile 1995

Irlanda

- Enti titolari di un'authorisation, license, permit o concession per la prospezione o estrazione di petrolio e di gas in forza dei seguenti atti:
 - Continental Shelf Act 1968
 - Petroleum and Other Minerals Development Act 1960
 - Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development 1992
 - Petroleum (Production) Act (NI) 1964

Italia

- Enti titolari di un'autorizzazione, di un permesso, di una licenza o di una concessione per la prospezione o estrazione di petrolio e di gas o per lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale in forza dei seguenti atti:
 - legge 10 febbraio 1953, n. 136
 - legge 11 gennaio 1957, n. 6, modificata dalla legge 21 luglio 1967, n. 613
 - legge 9 gennaio 1991, n. 9
 - decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625
 - legge 26 aprile 1974, n. 170, modificata dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164

Lussemburgo

—

Paesi Bassi

- Enti ai sensi della Mijnbouwwet (per 1 januari 2003)

Austria

- Enti competenti per la prospezione o l'estrazione di petrolio o gas ai sensi della Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999, nella versione aggiornata

Portogallo

Enti ai sensi del

- Decreto-Lei n. 109/94, del 26 aprile e Portaria n. 790/94, del 5 settembre
- Decreto-Lei n. 82/94, del 24 agosto e Despacho n. A-87/94, del 17 gennaio

Finlandia

—

Svezia

- Enti che beneficiano di una concessione per la prospezione o l'estrazione di petrolio o di gas in virtù della minerallagen (1991:45) o che hanno ottenuto un'autorizzazione ai sensi della lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Regno Unito

- Una persona che opera in virtù di una licenza rilasciata ai sensi del Petroleum Act 1998 o di effetto equivalente
 - Una persona titolare di una licenza ai sensi del Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964
-

ALLEGATO VIII

ENTI AGGIUDICATORI NEI SETTORI DELLA PROSPEZIONE ED ESTRADIZIONE DI CARBONE E DI ALTRI
COMBUSTIBILI SOLIDI**Belgio**

—

Danimarca

- Enti di prospezione o estrazione del carbone o altri combustibili solidi ai sensi della lovbekendtgørelse nr. 569 del 30 giugno 1997

Germania

- Enti di prospezione o estrazione del carbone o altri combustibili solidi ai sensi della Bundesberggesetz del 13 agosto 1980

Grecia

- «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού», impresa pubblica di prospezione o estrazione di carbone o altri combustibili solidi ai sensi del codice minerario del 1973, modificato dalla legge del 27 aprile 1976

Spagna

- Alto Bierzo, S.A.
- Antracitas de Arlanza, S.A.
- Antracitas de Gillon, S.A.
- Antracitas de La Granja, S.A.
- Antracitas de Tineo, S.A.
- Campomanes Hermanos, S.A.
- Carbones de Arlanza, S.A.
- Carbones de Linares, S.A.
- Carbones de Pedraforca, S.A.
- Carbones del Puerto, S.A.
- Carbones el Túnel, S.L.
- Carbones San Isidro y María, S.A.
- Carbonifera del Narcea, S.A.
- Compañía Minera Jove, S.A.
- Compañía General Minera de Teruel, S.A.
- Coto minero del Narcea, S.A.
- Coto minero del Sil, S.A.
- Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.
- Endesa, S.A.

- Gonzalez y Diez, S.A.
- Hijos de Baldomero García, S.A.
- Hullas del Coto Cortés, S.A.
- Hullera Vasco-leonesa, S.A.
- Hulleras del Norte, S.A.
- Industrial y Comercial Minera, S.A.
- La Carbonífera del Ebro, S.A.
- Lignitos de Meirama, S.A.
- Malaba, S.A.
- Mina Adelina, S.A.
- Mina Escobal, S.A.
- Mina La Camocha, S.A.
- Mina La Sierra, S.A.
- Mina Los Compadres, S.A.
- Minas de Navaleo, S.A.
- Minas del Principado, S.A.
- Minas de Valdeloso, S.A.
- Minas Escucha, S.A.
- Mina Mora primera bis, S.A.
- Minas y explotaciones industriales, S.A.
- Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.
- Minera del Bajo Segre, S.A.
- Minera Martín Aznar, S.A.
- Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.
- Muñoz Sole hermanos, S.A.
- Promotora de Minas de carbón, S.A.
- Sociedad Anónima Minera Catalano-aragonesa.
- Sociedad minera Santa Bárbara, S.A.
- Unión Minera del Norte, S.A.
- Union Minera Ebro Segre, S.A.
- Viloría Hermanos, S.A.
- Virgilio Riesco, S.A.
- Otras entidades que operan en virtud de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y su normativa de desarrollo

Francia

- Enti di prospezione ed estrazione di carbone e altri combustibili solidi ai sensi del code minier e dei relativi testi di applicazione, in particolare il décret n° 95-427 del 19 aprile 1995

Irlanda

- Bord na Mona plc. set up and operating pursuant to the Turf Development Act 1946 to 1998

Italia

- Carbosulcis s.p.a.

Lussemburgo

—

Paesi Bassi

—

Austria

- Enti competenti per la prospezione o l'estrazione di carbone o di altri combustibili solidi ai sensi della Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999, nella versione aggiornata

Portogallo

- Empresa Nacional de Urânio

Finlandia

- Enti che beneficiano di una concessione speciale per l'esplorazione o l'estrazione di combustibili solidi a titolo della laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta/lagn om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (. . .)

Svezia

- Enti che beneficiano di una concessione per la prospezione e l'estrazione di carbone o di altri combustibili solidi in virtù della minerallagen (1991:45) o della lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter o che hanno ottenuto un'autorizzazione ai sensi della lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Regno Unito

- Un operatore titolare di licenza (ai sensi del Coal Industry Act 1994)
 - The Department of Enterprise, Trade and Investment (Northern Ireland)
 - Una persona che opera in virtù di una licenza di prospezione, una concessione mineraria, una licenza mineraria o un permesso minerario quali definiti dalla section 57(1) del Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969
-

ALLEGATO IX

ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI PORTUALI MARITTIMI O INTERNI O ALTRI TERMINALI

Belgio

- Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen
- Havenbedrijf van Gent
- Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen
- Port autonome de Charleroi
- Port autonome de Namur
- Port autonome de Liège
- Port autonome du Centre et de l'Ouest
- Société régionale du Port de Bruxelles/Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel
- Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen

Danimarca

- Porti, quali definiti all'articolo 1 della lov nr. 326 del 28 maggio 1999 om havne

Germania

- Porti marittimi appartenenti, in toto o in parte, agli enti territoriali (Länder, Kreise, Gemeinden)
- Porti interni soggetti alla Hafенordnung in virtù delle Wassergesetze dei Länder

Grecia

- «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία» («ΟΛΠ ΑΕ»), ai sensi della legge 2688/99
- «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία» («ΟΛΘ ΑΕ»), ai sensi della legge 2688/99
- «Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Ανώνυμη Εταιρεία» («ΟΛΑ ΑΕ») ai sensi della legge 2932/01
- «Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία» («ΟΛΒ ΑΕ») ai sensi della legge 2932/01
- «Οργανισμός Λιμένος Έλευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία» («ΟΛΕ ΑΕ») ai sensi della legge 2932/01
- «Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία» («ΟΛΗΓ ΑΕ»), ai sensi della legge 2932/01
- «Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία» («ΟΛΗ ΑΕ»), ai sensi della legge 2932/01
- «Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία» («ΟΛΚ ΑΕ»), ai sensi della legge 2932/01
- «Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία» («ΟΛΚΕ ΑΕ»), ai sensi della legge 2932/01
- «Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία» («ΟΛΛ ΑΕ»), ai sensi della legge 2932/01
- «Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία» («ΟΛΠΑ ΑΕ»), ai sensi della legge 2932/01
- «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία» («ΟΛΡ ΑΕ»), ai sensi della legge 2932/01
- Altri porti disciplinati dal Decreto presidenziale 649/1977. (Sorveglianza organizzazione del funzionamento e controllo amministrativo dei porti)

Spagna

- Ente público Puertos del Estado
- Autoridad Portuaria de Alicante
- Autoridad Portuaria de Almería — Motril
- Autoridad Portuaria de Avilés
- Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
- Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
- Autoridad Portuaria de Baleares
- Autoridad Portuaria de Barcelona
- Autoridad Portuaria de Bilbao
- Autoridad Portuaria de Cartagena
- Autoridad Portuaria de Castellón
- Autoridad Portuaria de Ceuta
- Autoridad Portuaria de Ferrol — San Cibrao
- Autoridad Portuaria de Gijón
- Autoridad Portuaria de Huelva
- Autoridad Portuaria de Las Palmas
- Autoridad Portuaria de Málaga
- Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra
- Autoridad Portuaria de Melilla
- Autoridad Portuaria de Pasajes
- Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
- Autoridad Portuaria de Santander
- Autoridad Portuaria de Sevilla
- Autoridad Portuaria de Tarragona
- Autoridad Portuaria de Valencia
- Autoridad Portuaria de Vigo
- Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa
- Otras entidades Portuarias de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia

Francia

- Port autonome de Paris instituido con la loi n° 68-917 del 24 ottobre 1968 relative au port autonome de Paris

- Port autonome de Strasbourg istituito dalla convention del 20 maggio 1923 entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port, approvata dalla loi del 26 aprile 1924
- Porti autonomi disciplinati dagli articoli L. 111-1 e seguenti del code des ports maritimes
- Porti non autonomi disciplinati dagli articoli R. 121-1 e seguenti del code des ports maritimes
- Porti gestiti dalle autorità regionali o dipartimentali che operano in base a concessione rilasciata dalle autorità regionali o dipartimentali a norma dell'articolo 6 della loi n° 83-663 del 22 luglio 1983 complétant la loi n° 83-8 del 7 gennaio 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l'État
- Voies navigables de France, ente pubblico soggetto alle disposizioni dell'articolo 124 della loi n° 90-1168 del 29 dicembre 1990 modificata

Irlanda

- Porti disciplinati dagli Harbours Acts 1946 to 2000
- Porto di Rosslare Harbour gestito ai sensi degli Fishguard and Rosslare Railways and Harbours Acts 1899

Italia

- Porti statali e altri porti gestiti dalle Capitanerie di Porto a norma del Codice della navigazione, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
- Porti autonomi (enti portuali) istituiti con leggi speciali a norma dell'art. 19 del Codice della navigazione, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327

Lussemburgo

- Port de Mertert, istituito e disciplinato dalla loi modificata del 22 luglio 1963 relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle

Paesi Bassi

- Enti aggiudicatori nel settore delle attrezzature per porti marittimi, porti fluviali o altri terminali

Austria

- Porti per la navigazione interna parzialmente o totalmente di proprietà dei Länder e/o dei Gemeinden

Portogallo

- APDL — Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A, ai sensi del Decreto-Lei n. 335/98, del 3 novembre del 1998
- APL — Administração do Porto de Lisboa, S.A, ai sensi del Decreto-Lei n. 336/98, del 3 novembre del 1998
- APS — Administração do Porto de Sines, S.A, ai sensi del Decreto-Lei n. 337/98, del 3 novembre del 1998
- APSS — Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A, ai sensi del Decreto-Lei n. 338/98, del 3 novembre del 1998
- APA — Administração do Porto de Aveiro, S.A, ai sensi del Decreto-Lei n. 339/98, del 3 novembre del 1998
- IPN — Instituto Portuário do Norte, ai sensi del Decreto-Lei n. 242/99, del 28 giugno del 1999
- ICP — Instituto Portuário do Centro, ai sensi del Decreto-Lei n. 243/99, del 28 giugno del 1999
- IPS — Instituto Portuário do Sul, ai sensi del Decreto-Lei n. 244/99, del 28 giugno del 1999
- IDN — Instituto da Navegabilidade do Douro, ai sensi del Decreto-Lei n. 138-A/97, del 3 giugno

Finlandia

- Porti operanti a titolo della laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista annetun lain/lagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/76) e porti istituiti su licenza a titolo della sezione 3 della laki yksityisistä yleisistä satamista/lagen om privata allmänna hamnar (1156/1994)
- Saimaan kanavan hoitokunta/Förvaltningsnämnden för Saima kanal

Svezia

- Impianti portuali e terminali ai sensi della lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn e del förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal

Regno Unito

- Un'autorità locale che gestisce un'area geografica per quanto riguarda gli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali utilizzati dai vettori per via marittima o via navigabile interna
 - Un'autorità portuale ai sensi della section 57 del Harbours Act 1964
 - British Waterways Board
 - Un'autorità portuale ai sensi della section 38(1) del Harbours Act (Northern Ireland) 1970
-

ALLEGATO X

ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI AEROPORTUALI

Belgio

- Belgocontrol
- Brussels International Airport Company
- Luchthaven van Deurne
- Luchthaven van Oostende
- SA Brussels South Charleroi Airport
- SA Société de Développement et de Promotion de l'Aéroport de Bierset

Danimarca

- Aeroporti che operano in base ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1 della lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse n. 543 del 13 giugno 2001

Germania

- Aeroporti quali definiti all'articolo 38, paragrafo 2, punto 1 della Luftverkehrszulassungsordnung del 19 giugno 1964, modificata da ultimo il 21 agosto 2002

Grecia

- «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας» («ΥΠΑ»), che opera in base al decreto legge 714/70, modificata dalla legge 1340/83, e la cui organizzazione è disciplinata dal Decreto presidenziale 56/89, modificato successivamente
- La compagnia «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών» con sede a Spata, che opera ai sensi della legge 2338/95 «Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα (ίδρυση της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ» έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις)»
- «Φορείς Διαχείρισης» ai sensi del Decreto presidenziale 158/02 «Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμετάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α 137)

Spagna

- Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Francia

- Aerodromi gestiti da enti pubblici in virtù degli articoli L.251-1, L.260-1 e L.270-1 del code de l'aviation civile
- Aerodromi gestiti nel quadro di una concessione rilasciata dallo Stato in virtù dell'articolo R.223-2 del code de l'aviation civile
- Aerodromi gestiti in virtù di un'ordinanza prefettizia di autorizzazione di occupazione temporanea
- Aerodromi istituiti da un ente pubblico e oggetto di una convenzione contemplata dall'articolo L.221-1 del code de l'aviation civile

Irlanda

- Aeroporti di Dublin, Cork e Shannon gestiti da Aer Rianta — Irish Airports
- Aeroporti che operano in base a una public use licence rilasciata in base all'Irish Aviation Authority Act 1993 modificato dall'Air Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998, e nei quali i servizi aerei di linea sono effettuati con aeromobili per il trasporto pubblico di passeggeri, posta e merci

Italia

- AAAVTAG
- Enti di gestione per leggi speciali
- Enti che gestiscono impianti aeroportuali in base a concessione rilasciata a norma dell'art. 694 del c.n., R.D. 30 marzo 1942, n. 327
- R.A.I. Registro Aeronautico Italiano

Lussemburgo

- Aéroport du Findel

Paesi Bassi

- Aeroporti civili gestiti a norma degli articoli 18 e seguenti del Luchtvaartwet

Austria

- Enti competenti per l'allestimento degli aeroporti ai sensi della Luftfahrtgesetz, BGBl. Nr. 253/1957, nella versione aggiornata.

Portogallo

- ANA — Aeroportos de Portugal, S.A., istituita ai sensi del Decreto-Lei n. 404/98, del 18 dicembre;
- NAV — Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E.P., istituita ai sensi del Decreto-Lei n. 404/98, del 18 dicembre.
- ANAM — Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S.A., istituita ai sensi del Decreto-Lei n. 453/91, dell'11 dicembre;

Finlandia

- Aeroporti gestiti dal «Ilmailulaitos/Luffartsverket» o da un'impresa municipale o pubblica a titolo della ilmailulaki/luffartslagen (281/1995).

Svezia

- Aeroporti pubblici che operano ai sensi della luffartslagen (1957:297).
- Aeroporti privati che operano in base a licenza di gestione rilasciata ai sensi della suddetta legge se la licenza corrisponde ai criteri dell'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva.

Regno Unito

- Un'autorità locale che gestisce un'area geografica per quanto riguarda gli impianti aeroportuali o altri terminali utilizzati dai vettori aerei
 - Un'operatore aeroportuale ai sensi dell'Airports Act 1986 che gestisce un aeroporto nel rispetto dell'economic regulation di cui alla Part IV di detto Act
 - Highland and Islands Airports Limited
 - Un'operatore aeroportuale ai sensi dell'Airports (Northern Ireland) Order 1994
-

ALLEGATO XI

ELENCO DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 30, PARAGRAFO 3

A. TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI GAS O DI ENERGIA TERMICA

Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 concernente norme comuni per il mercato del gas naturale ⁽¹⁾

B. PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITÀ

Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ⁽²⁾

C. PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE

—

D. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI

—

E. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI URBANI, DEI SERVIZI TRAMVIARI, FILOVIARI E DI AUTOBUS

—

F. ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI POSTALI

Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio ⁽³⁾

G. RICERCA ED ESTRAZIONE DI PETROLIO O DI GAS

Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ⁽⁴⁾

H. PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI CARBONE O DI ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI

—

I. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI PORTUALI MARITTIMI O INTERNI O ALTRI TERMINALI

—

J. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI AEROPORTUALI

—

⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/39/CE (GU L 176 del 5.7.2002, pag. 21).

⁽⁴⁾ GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.

ALLEGATO XII

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA b) ⁽¹⁾

NACE ⁽¹⁾					
Sezione F			Costruzione		Codice CPV
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
45			Costruzioni	Questa divisione comprende: Nuove costruzioni, restauri e riparazioni correnti	45000000
	45.1		Preparazione del cantiere edile		45100000
		45.11	Demolizioni e sterri	Questa classe comprende: — demolizione di edifici e di altre strutture — sgombero dei cantieri edili — movimento terra: scavo, riporto, spianamento e rusatura dei cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia, abbattimento con esplosivo, ecc. — preparazione del sito per l'estrazione di minerali: rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e dei siti minerari Questa classe comprende inoltre: — il drenaggio dei cantieri edili — il drenaggio di terreni agricoli e forestali	45110000
		45.12	Trivellazioni e Perforazioni	Questa classe comprende: — trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili nonché per le indagini geofisiche, geologiche e similari Questa classe non comprende: — la trivellazione di pozzi per l'estrazione di petrolio o di gas, cfr. 11.20 — la trivellazione di pozzi d'acqua, cfr. 45.25 — lo scavo di pozzi, cfr. 45.25 — la prospezione di giacimenti di petrolio e di gas, le indagini geofisiche, geologiche e sismiche, cfr. 74.20	45120000
	45.2		Costruzione completa o parziale di edifici e opere di ingegneria civile		45200000

⁽¹⁾ In caso di interpretazione divergente tra CPV e NCE, si applica la nomenclatura NACE.

NACE (1)					
Sezione F			Costruzione		Codice CPV
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
		45.21	Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile	<p>Questa classe comprende:</p> <p>lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo</p> <p>la costruzione di opere di ingegneria civile:</p> <p>ponti (inclusi quelli per autostrade sopraelevate), viadotti, gallerie e sottopassaggi</p> <p>condotte, linee di comunicazione ed elettriche per grandi distanze</p> <p>condotte, linee di comunicazione ed elettriche urbane; lavori urbani ausiliari</p> <p>il montaggio e l'installazione in loco di opere prefabbricate.</p> <p>Questa classe non comprende:</p> <p>le attività dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas cfr. 11.20</p> <p>il montaggio di opere prefabbricate complete con elementi, non di calcestruzzo, fabbricati in proprio cfr. 20, 26 e 28</p> <p>lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive cfr. 45.23</p> <p>i lavori di installazione dei servizi in un fabbricato cfr. 45.3</p> <p>i lavori di rifinitura degli edifici cfr. 45.4</p> <p>le attività in materia di architettura e di ingegneria cfr. 74.20</p> <p>la gestione di progetti di costruzione cfr. 74.20</p>	45210000
		45.22	Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici	<p>Questa classe comprende:</p> <p>la costruzione di tetti</p> <p>la copertura di tetti</p> <p>lavori di impermeabilizzazione</p>	45220000
		45.23	Costruzione di strade campi di aviazione e impianti sportivi	<p>Questa classe comprende:</p> <p>la costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni</p> <p>la costruzione di strade ferrate</p> <p>la costruzione di piste di campi di aviazione</p> <p>lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive</p> <p>la segnaletica orizzontale per superfici stradali e la delineazione di zone di parcheggio</p> <p>Questa classe non comprende:</p> <p>i lavori preliminari di movimento terra cfr. 45.11</p>	45230000

NACE (1)					
Sezione F			Costruzione		Codice CPV
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
		45.24	Costruzione di opere idrauliche	<p>Questa classe comprende:</p> <p>la costruzione di:</p> <p>idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse, ecc.</p> <p>dighe e sbarramenti</p> <p>lavori di dragaggio</p> <p>lavori sottomarini</p>	45240000
		45.25	Altri lavori speciali di costruzione	<p>Questa classe comprende:</p> <p>lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacità o attrezzature particolari:</p> <p>lavori di fondazione, inclusa la palificazione</p> <p>perforazione e costruzione di pozzi d'acqua, scavo di pozzi</p> <p>posa in opera di strutture metalliche non fabbricate in proprio</p> <p>piegatura di ossature metalliche</p> <p>posa in opera di mattoni e pietre</p> <p>montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro, proprie o prese in locazione</p> <p>costruzione di camini e forni industriali</p> <p>Questa classe non comprende:</p> <p>il noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio cfr. 72.32</p>	45250000
	45.3		Installazione dei servizi in un fabbricato		45300000
		45.31	Installazione di impianti elettrici	<p>Questa classe comprende:</p> <p>l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di:</p> <p>cavi e raccordi elettrici</p> <p>sistemi di telecomunicazione</p> <p>sistemi di riscaldamento elettrico</p> <p>antenne d'uso privato</p> <p>impianti di segnalazione d'incendio</p> <p>sistemi di allarme antifurto</p> <p>ascensori e scale mobili</p> <p>linee di discesa di parafulmini, ecc.</p>	45310000

NACE (1)					
Sezione F			Costruzione		Codice CPV
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
		45.32	Lavori d'isolamento	<p>Questa classe comprende:</p> <p>l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di materiali isolanti per l'isolamento termico, acustico o antivibrazioni</p> <p>Questa classe non comprende:</p> <p>lavori di impermeabilizzazione cfr. 45.22</p>	45320000
		45.33	Installazione di impianti idraulico-sanitari	<p>Questa classe comprende:</p> <p>l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di:</p> <p>impianti idraulico-sanitari</p> <p>raccordi per il gas</p> <p>impianti e condotti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione o condizionamento dell'aria</p> <p>sistemi antincendio</p> <p>Questa classe non comprende:</p> <p>l'installazione di impianti di riscaldamento elettrico cfr. 45.31</p>	45330000
		45.34	Altri lavori di installazione	<p>Questa classe comprende:</p> <p>l'installazione di sistemi di illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti</p> <p>l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di accessori ed attrezzature non classificati altrove</p>	45340000
	45.4		Lavori di rifinitura degli edifici		45400000
		45.41	Intonacatura	<p>Questa classe comprende:</p> <p>lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura</p>	45410000
		45.42	Posa in opera di infissi in legno o in metallo	<p>Questa classe comprende:</p> <p>l'installazione, da parte di ditte non costruttrici, di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili, in legno o in altro materiale</p> <p>completamenti di interni come soffitti, rivestimenti murali in legno, pareti mobili, ecc.</p> <p>Questa classe non comprende:</p> <p>la posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno cfr. 45.43</p>	45420000

NACE ⁽¹⁾					
Sezione F			Costruzione		Codice CPV
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
		45.43	Rivestimento di pavimenti e di muri	<p>Questa classe comprende:</p> <p>la posa in opera, l'applicazione o l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di:</p> <p>piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti</p> <p>parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti</p> <p>moquette e rivestimenti di linoleum, gomma o plastica per pavimenti</p> <p>rivestimenti alla veneziana, in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri</p> <p>carta da parati</p>	45430000
		45.44	Tinteggiatura e posa in opera di vetrate	<p>Questa classe comprende:</p> <p>la tinteggiatura interna ed esterna di edifici</p> <p>la verniciatura di strutture di genio civile</p> <p>la posa in opera di vetrate, specchi, ecc.</p> <p>Questa classe non comprende:</p> <p>la posa in opera di finestre cfr. 45.42</p>	45440000
		45.45	Altri lavori di completamento degli edifici	<p>Questa classe comprende:</p> <p>l'installazione di piscine private</p> <p>la pulizia a vapore, la sabbiatura, ecc. delle pareti esterne degli edifici</p> <p>altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.</p> <p>Questa classe non comprende:</p> <p>le pulizie effettuate all'interno di immobili ed altre strutture cfr. 74.70</p>	45450000
	45.5		Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore		45500000
		45.50	Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore	<p>Questa classe non comprende:</p> <p>il noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione senza manovratore cfr. 71.32</p>	

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio del 9 ottobre 1990 relativo alla nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 729/2002 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3).

ALLEGATO XIII

INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI DI GARA

A. PROCEDURE APERTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
2. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro).

Categoria del servizio ai sensi dell'allegato XVII A o XVII B e sua descrizione (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).

Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di leasing, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.

4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.
5. Per le forniture e i lavori:
 - a) Natura e quantità dei prodotti da fornire (numero/numeri di rimando alla nomenclatura). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, il calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l'entità delle prestazioni, e le caratteristiche generali dell'opera (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).
 - b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti di esse. Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti.
 - c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

6. Per i servizi:

- a) Natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti.
- b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione.
- c) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
- d) Indicare se le persone giuridiche siano tenute a indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale responsabile della prestazione del servizio.
- e) Indicare se i prestatori di servizi possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

7. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.

8. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.

9. a) Indirizzo presso cui possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari.
b) Eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma necessaria per ottenere tali documenti.
10. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si tratta dell'istituzione di un sistema di acquisizione dinamico.
b) Indirizzo cui esse vanno spedite.
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
11. a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.
b) Data, ora e luogo di tale apertura.
12. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
14. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.
15. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l'operatore economico aggiudicatario dovrà soddisfare.
16. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta.
17. Eventualmente, condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.
18. Criteri definiti all'articolo 54 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta.
19. Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dell'avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente», cui si riferisce l'appalto.
20. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
21. Data di invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.
22. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio).
23. Altre informazioni pertinenti.

B. PROCEDURE RISTRETTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
2. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro).

Categoria del servizio ai sensi dell'allegato XVII A o XVII B e sua descrizione (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).

Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di leasing, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.

4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.
5. Per le forniture e i lavori:
 - a) Natura e quantità dei prodotti da fornire (numero/numeri di rimando alla nomenclatura). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l'entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera (numero/numeri di rimando alla nomenclatura).
 - b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti di esse. Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti.
 - c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.
6. Per i servizi:
 - a) Natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti.
 - b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione.
 - c) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
 - d) Indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio.
 - e) Indicare se i prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
7. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.
8. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.
9. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.
10. a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione.
 - b) Indirizzo cui esse vanno spedite.
 - c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
11. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.
12. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

14. Informazioni riguardanti la situazione propria dell'operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.
15. Criteri definiti all'articolo 55 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'onere o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta.
16. Eventualmente, condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.
17. Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dell'avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente», cui si riferisce l'appalto.
18. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
19. Data di invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.
20. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio).
21. Altre informazioni pertinenti.

C. PROCEDURE NEGOZiate

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
2. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti e se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro).

Categoria del servizio ai sensi dell'allegato XVII A o XVII B e sua descrizione (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).

Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di leasing, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.

4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.
5. Per le forniture e i lavori:
 - a) Natura e quantità dei prodotti da fornire (numero/numeri di rimando alla nomenclatura). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l'entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera (numero/numeri di rimando alla nomenclatura).
 - b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti di esse. Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti.
 - c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

6. Per i servizi:
 - a) Natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti.
 - b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione.
 - c) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
 - d) Indicare se le persone giuridiche siano tenute a indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale responsabile della prestazione del servizio.
 - e) Indicare se i prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
7. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.
8. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.
9. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.
10. a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione.
 - b) Indirizzo cui esse vanno spedite.
 - c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
11. Eventualmente, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.
12. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
13. Informazioni riguardanti la situazione propria dell'operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.
14. Criteri definiti all'articolo 54 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'onere o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta.
15. Eventualmente, nomi e indirizzi di operatori economici già selezionati dall'ente aggiudicatore.
16. Eventualmente, la data o le date di precedenti pubblicazioni sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
17. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.
18. Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dell'avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente», cui si riferisce l'appalto.
19. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
20. Data di spedizione del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.
21. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio).
22. Altre informazioni pertinenti.

D. AVVISO DI GARA SEMPLIFICATO NELL'AMBITO DI UN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE ⁽¹⁾

1. Paese dell'ente aggiudicatore.
2. Denominazione e indirizzo elettronico dell'ente aggiudicatore.
3. Riferimento della pubblicazione del bando di gara sul sistema di acquisizione dinamico.
4. Indirizzo elettronico in cui sono disponibili il capitolato d'onori e i documenti complementari relativi al sistema dinamico di acquisizione.
5. Oggetto dell'appalto: descrizione secondo il(i) numero(i) di riferimento alla nomenclatura «CPV» e quantità o entità dell'appalto da aggiudicare.
6. Termine per la presentazione delle offerte indicative.

⁽¹⁾ In vista dell'ammissione al sistema, per poter partecipare successivamente all'indizione dell'appalto specifico.

ALLEGATO XIV

INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI SULL'ESISTENZA DI UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
 2. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
 3. Oggetto del sistema di qualificazione (descrizione dei prodotti, servizi o lavori, o loro categorie, che vanno acquistati con tale sistema — numero/numeri di rimando alla nomenclatura).
 4. Requisiti che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione in base al sistema e metodi di verifica di ciascuna di tali condizioni. Se la descrizione dei requisiti e dei metodi di verifica è voluminosa e si basa su documenti cui gli operatori economici interessati hanno accesso, una sintesi dei requisiti e dei metodi principali e un riferimento a tali documenti sarà sufficiente.
 5. Periodo di validità del sistema di qualificazione e formalità da espletare per il suo rinnovo.
 6. Menzione del fatto che l'avviso è utilizzato come mezzo di indizione di gara.
 7. Indirizzo presso cui è possibile ottenere ulteriori informazioni e la documentazione relativa al sistema di qualificazione (se l'indirizzo è diverso da quello di cui al punto 1).
 8. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
 9. Criteri, se noti, definiti all'articolo 55 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'onori o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.
 10. Altre eventuali informazioni.
-

ALLEGATO XV A

INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI PERIODICI

I. RUBRICHE DA COMPILARE IN OGNI CASO

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore o del servizio presso cui si possono ottenere ulteriori informazioni.
2. a) Per gli appalti di forniture: natura e quantità o valore delle prestazioni o dei prodotti da fornire, numero/numeri di riferimento alla nomenclatura.
b) Per gli appalti di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera o dei lotti relativi all'opera, numero/numeri di riferimento alla nomenclatura.
c) Per gli appalti di servizi: importo totale previsto in ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato XVII A, numero/numeri di riferimento alla nomenclatura.
3. Data di invio dell'avviso o di invio dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente».
4. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio).
5. Altre eventuali informazioni.

II. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SE L'AVVISO FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DELLA GARA O CONSENTE UNA RIDUZIONE DEI TERMINI DI RICEZIONE DELLE CANDIDATURE O DELLE OFFERTE

6. Indicazione del fatto che i fornitori interessati devono far conoscere all'ente aggiudicatore il loro interesse per lo/gli appalto/i.
7. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
8. Termine ultimo per la ricezione delle domande per ottenere un invito a presentare un'offerta o a negoziare.
9. Natura e quantità dei prodotti da fornire o caratteristiche generali dell'opera o categoria del servizio ai sensi dell'allegato XVII A e sua descrizione; indicare se si prevedono uno o più accordi quadro. Indicare tra l'altro eventuali opzioni per acquisti complementari e il calendario provvisorio per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche il calendario provvisorio dei successivi bandi di gara.
10. Indicare se si tratta di acquisto, leasing, locazione, acquisto a riscatto o di una combinazione tra tali possibilità.
11. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio.
12. Indirizzo cui le imprese interessate devono manifestare per iscritto il proprio interesse.

Termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni d'interesse.

Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.
13. Requisiti di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e tecniche che i fornitori devono soddisfare.
14. a) Data provvisoria, se nota, di inizio delle procedure di aggiudicazione dello/degli appalto/i.
b) Tipo di procedura di aggiudicazione (ristretta o negoziata).
c) Importo e modalità di versamento delle somme da pagare per ottenere la documentazione relativa alla consultazione.

15. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione del/degli, appalto/i.
 16. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
 17. Criteri, se noti, definiti all'articolo 55 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'onori o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a manifestare il proprio interesse di cui all'articolo 46, paragrafo 3 o nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.
-

*ALLEGATO XV B***INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL
«PROFILO DI COMMITTENTE» DI UN AVVISO PERIODICO INDICATIVO, CHE NON FUNGE DA MEZZO DI
INDIZIONE DI UNA GARA**

1. Paese dell'ente aggiudicatore
 2. Nome dell'ente aggiudicatore
 3. Indirizzo internet del «profilo di committente» (URL)
 4. Numero/numeri di rimando alla nomenclatura
-

ALLEGATO XVI

INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI**I. Informazioni per la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁾**

1. Nome e indirizzo dell'ente aggiudicatore.
2. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi e numero/numeri di riferimento alla nomenclatura; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro).
3. Indicazione succinta del tipo e della quantità di prodotti, lavori o servizi forniti.
4. a) Forma di indizione della gara (avviso relativo al sistema di qualificazione, avviso periodico, bando di gara).
b) Riferimento della pubblicazione dell'avviso sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
c) Nel caso di appalti aggiudicati senza indizione di gara, indicare la pertinente norma dell'articolo 40, paragrafo 3, o dell'articolo 32.
5. Procedura di aggiudicazione dell'appalto (procedura aperta, ristretta o negoziata).
6. Numero di offerte ricevute.
7. Data di aggiudicazione dell'appalto.
8. Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità effettuati ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 3, punto j).
9. Nome e indirizzo del/degli operatore/i economico/i.
10. Indicare, eventualmente, se l'appalto è stato o può essere subappaltato.
11. Prezzo pagato o prezzo dell'offerta più elevata e di quella più bassa di cui si è tenuto conto nell'aggiudicazione dell'appalto.
12. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
13. Informazioni facoltative:
 - valore e percentuale dell'appalto che è stata o può essere subappaltata a terzi.
 - criterio di aggiudicazione dell'appalto.

II. Informazioni non destinate ad essere pubblicate

14. Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto è stato suddiviso tra più fornitori).
15. Valore di ciascun appalto aggiudicato.
16. Paese d'origine del prodotto o del servizio (origine comunitaria o non comunitaria e, in quest'ultimo caso, ripartizione per paese terzo).
17. Criteri di attribuzione utilizzati (offerta economicamente più vantaggiosa, prezzo più basso).

(1) Le informazioni delle rubriche 6, 9 e 11 sono considerate informazioni non destinate alla pubblicazione se l'ente aggiudicatore ritiene che la loro pubblicazione possa pregiudicare un interesse commerciale sensibile.

18. Indicare se l'appalto è stato aggiudicato a un offerente che presentava una variante ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1.
 19. Indicare se vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse, in base all'articolo 57.
 20. Data di invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.
 21. Nel caso di appalti aventi per oggetto servizi di cui all'allegato XVII B, accordo dell'ente aggiudicatore per la pubblicazione dell'avviso (articolo 43, paragrafo 4).
-

ALLEGATO XVII A (1)

SERVIZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31

Categorie	Denominazione dei servizi	Numeri di riferimento CPC (1)	Numeri di riferimento CPV
1	Servizi di manutenzione e riparazione	6112, 6122, 633, 886	50000000, 50100000, 50110000, 50111110, 50112000, 50112100, 50112110, 50112111, 50112120, 50112200, 50112300, 50113000, 50113100, 50113200, 50114000, 50114100, 50114200, 50115000, 50115100, 50115200, 50116000, 50116100, 50116200, 50116300, 50116400, 50116500, 50116510, 50116600, 50117000, 50117100, 50117200, 50117300, 50118000, 50118100, 50118110, 50118200, 50118300, 50118400, 50118500, 50200000, 50210000, 50211000, 50211100, 50211200, 50211210, 50211211, 50211212, 50211300, 50211310, 50212000, 50220000, 50221000, 50221100, 50221200, 50221300, 50221400, 50222000, 50222100, 50223000, 50224000, 50224100, 50224200, 50225000, 50230000, 50231000, 50231100, 50232000, 50232100, 50232200, 50240000, 50241000, 50241100, 50241200, 50242000, 50243000, 50244000, 50245000, 50246000, 50246100, 50246200, 50246300, 50246400, 50314000, 50315000, 50330000, 50331000, 50332000, 50333000, 50333100, 50333200, 50334000, 50334100, 50334110, 50334120, 50334130, 50334140, 50334200, 50334300, 50334400, 50340000, 50341000, 50341100, 50341200, 50342000, 50343000, 50344000, 50344100, 50344200, 50400000, 50410000, 50411000, 50411100, 50411200, 50411300, 50411400, 50411500, 50412000, 50413000, 50413100, 50413200, 50420000, 50421000, 50421100, 50421200, 50422000, 50430000, 50431000, 50432000, 50433000, 50510000, 50511000, 50511100, 50511200, 50512000, 50513000, 50514000, 50514100, 50514200, 50530000, 50531000, 50531100, 50531200, 50531300, 50531400, 50531600, 50532000, 50532100, 50532200, 50532300, 50532400, 50800000, 50810000, 50820000, 50821000, 50822000, 50830000, 50830000, 50840000, 50841000, 50842000, 50850000, 50860000, 50870000, 50880000, 50881000, 50882000, 50883000, 50884000, 50911000, 50911100, 50911110, 50911120, 50911130, 50911200, 50911210, 50911220, 50912100, 50913100, 50913300, 50913310, 50913400, 50913500, 50913510, 50914000, 50914100, 50914200, 50914300, 50914400, 50914500, 50914600, 50920000, 50921000, 50921100, 50922000, 50923000, 50924000, 50930000, 50931000, 50931100, 50931200, 50931300, 50931400, 50932000, 50932100, 50932200, 50933000, 50934000, 50935000, 50940000, 50941000, 50942000, 50951000, 50952000, 50952100, 50952110, 50952200, 50952400, 50952500, 50960000, 50961000, 50961100, 50961110, 50961200, 50962000, 50970000, 50971000, 50971100, 50971200, 50972000, 50973000, 50973100, 50973200, 50973300, 50973400, 50974000, 50974100, 50974200, 50974300, 50975000, 50975100, 50975200, 50975300, 50976000, 50976100, 50976200, 74732000, 74732100, 74741000, 74742000, 74743000
2	Servizi di trasporto terrestre (2), compresi i servizi con furgoni blindati e servizi di corriere ma esclusi i trasporti di posta	712 (salvo 71235), 7512, 87304	55521200, 60110000, 60112000, 60112100, 60112200, 60112300, 60113000, 60113100, 60113310, 60113400, 60114000, 60115000, 60115100, 60115110, 60116000, 60116100, 60116200, 60116300, 60122110, 60122120, 60122130, 60122140, 60122150, 60122160, 60122161, 60122170, 60123100, 60123200, 60123300, 60123400, 60123500, 60123600, 64120000, 64121000, 64122000, 74612000
3	Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta	73 (salvo 7321)	62110000, 62122000, 62210000, 62230000, 62300000
4	Trasporto di posta per via terrestre (2) e aerea	71235, 7321	62121000
5	Servizi di telecomunicazione	752	64200000, 64210000, 64211000, 64212000, 64213000, 64214000, 64214200, 64216000, 64216100, 64216110, 64216120, 64216130, 64216140, 64216200, 64216210, 64216300, 64221000, 64222000, 64223000, 64224000, 64225000, 64226000, 72315000, 72318000, 72511100

(1) In caso di interpretazione divergente tra CPV e CPC, si applica la nomenclatura CPC.

Categorie	Denominazione dei servizi	Numeri di riferimento CPC (1)	Numeri di riferimento CPV
6	Servizi finanziari: a) servizi assicurativi b) servizi bancari e d'investimento (3)	ex 81, 812, 814	66000000, 66100000, 66110000, 66120000, 66130000, 66140000, 66200000, 66300000, 66310000, 66311000, 66312000, 66313000, 66314000, 66315000, 66316000, 66317000, 66320000, 66321000, 66330000, 66331000, 66332000, 66333000, 66334000, 66335000, 66340000, 66341000, 66342000, 66343000, 66343100, 66343200, 66350000, 66360000, 66370000, 66371000, 66372000, 66373000, 66374000, 66380000, 66381000, 66382000, 66383000, 66384000, 67200000, 67210000, 67211000, 67212000, 67220000, 67221000, 67230000, 67240000, 67250000, 67251000, 67260000
7	Servizi informatici e connessi	84	50310000, 50311000, 50311400, 50312000, 50312100, 50312110, 50312120, 50312200, 50312210, 50312220, 50312300, 50312310, 50312320, 50312400, 50312410, 50312420, 50312500, 50312510, 50312520, 50312600, 50312610, 50312620, 50313000, 50313100, 50313200, 50316000, 50317000, 50320000, 50321000, 50322000, 50323000, 50323100, 50323200, 50324000, 50324100, 50324200, 72000000, 72100000, 72110000, 72120000, 72130000, 72140000, 72150000, 72200000, 72210000, 72211000, 72212000, 72220000, 72221000, 72222000, 72222100, 72222200, 72222300, 72223000, 72224000, 72224100, 72224200, 72225000, 72226000, 72227000, 72228000, 72230000, 72231000, 72232000, 72240000, 72241000, 72242000, 72243000, 72244000, 72245000, 72246000, 72250000, 72251000, 72252000, 72253000, 72253100, 72253200, 72254000, 72254100, 72260000, 72261000, 72262000, 72263000, 72264000, 72265000, 72266000, 72267000, 72268000, 72300000, 72310000, 72311000, 72311100, 72311200, 72311300, 72312000, 72312100, 72312200, 72313000, 72314000, 72315100, 72316000, 72317000, 72319000, 72320000, 72321000, 72510000, 72511000, 72511110, 72512000, 72514000, 72514100, 72514200, 72514300, 72520000, 72521000, 72521100, 72540000, 72541000, 72541100, 72550000, 72560000, 72570000, 72580000, 72590000, 72591000
8	Servizi di ricerca e sviluppo (R&S) (4)	85	63368000, 73000000, 73100000, 73110000, 73111000, 73112000
9	Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili	862	74121000, 74121100, 74121110, 74121112, 74121113, 74121120, 74121200, 74121210, 74121220, 74121230, 74121240, 74121250, 74541000
10	Servizi di ricerche di mercato e di sondaggi	864	74130000, 74131000, 74131100, 74131110, 74131120, 74131121, 74131130, 74131200, 74131300, 74131400, 74131500, 74131600, 74132000, 74133000, 74423100, 74423110
11	Servizi di consulenza gestionale (5) e servizi connessi	865, 866	73200000, 73210000, 73220000, 73300000, 74121111, 74141000, 74141100, 74141110, 74141200, 74141300, 74141400, 74141500, 74141510, 74141600, 74141610, 74141620, 74141700, 74141800, 74141900, 74142200, 74150000, 74871000, 90311000, 93620000
12	Servizi di architettura; Servizi di ingegneria, anche integrata; servizi di sistemazione urbana e di architettura paesaggistica; servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione e di analisi tecnica	867	72242000, 72244000, 74142300, 74142310, 74220000, 74221000, 74222000, 74223000, 74224000, 74225000, 74225100, 74230000, 74231100, 74231110, 74231120, 74231130, 74231200, 74231300, 74231310, 74231320, 74231400, 74231500, 74231510, 74231520, 74231521, 74231530, 74231540, 74231600, 74231700, 74231710, 74231720, 74231721, 74231800, 74231900, 74232000, 74232100, 74232110, 74232120, 74232200, 74232210, 74232220, 74232230, 74232240, 74232300, 74232310, 74232320, 74232400, 74232500, 74232600, 74233000, 74233100, 74233200, 74233300, 74233400, 74233500, 74233600, 74233700, 74240000, 74250000, 74251000, 74252000, 74252100, 74260000, 74261000, 74262000, 74262100, 74263000, 74270000, 74271000, 74271100, 74271200, 74271210, 74271220, 74271300, 74271400, 74271500, 74271700, 74271710, 74271720, 74271800, 74272000, 74272100, 74272110, 74272111, 74272112, 74272113, 74272300, 74273000, 74273100, 74273200, 74274000, 74274100, 74274200, 74274300, 74274400, 74274500, 74275000, 74275100, 74275200, 74276000, 74276100, 74276200, 74276300, 74276400, 74300000, 74310000, 74311000, 74312000, 74312100, 74313000, 74313100, 74313110, 74313120, 74313130, 74313140, 74313141, 74313142, 74313143, 74313144, 74313145, 74313146, 74313147, 74313200, 74313210, 74313220, 74874000
13	Servizi pubblicitari	871	74410000, 74411000, 74412000, 78225000

Categorie	Denominazione dei servizi	Numeri di riferimento CPC ⁽¹⁾	Numeri di riferimento CPV
14	Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà	874, da 82201 a 82206	70300000, 70310000, 70311000, 70320000, 70321000, 70322000, 70330000, 70331000, 70331100, 70332000, 70332100, 70332200, 70332300, 74710000, 74720000, 74721000, 74721100, 74721210, 74721300, 74722000, 74724000, 74730000, 74731000, 74744000, 74750000, 74760000, 93411200, 93411300, 93411400
15	Servizi di editoria e stampa in base a tariffa o a contratto	88442	74831530, 78000000, 78100000, 78110000, 78111000, 78112000, 78113000, 78113100, 78114000, 78114100, 78114200, 78114300, 78114400, 78115000, 78115100, 78116000, 78117000, 78118000, 78119000, 78120000, 78121000, 78122000, 78122100, 78123000, 78124000, 78125000, 78130000, 78131000, 78132000, 78133000, 78134000, 78135000, 78135100, 78136000, 78140000, 78141000, 78142000, 78150000, 78151000, 78152000, 78153000, 78160000, 78170000, 78180000, 78200000, 78210000, 78220000, 78221000, 78222000, 78223000, 78224000, 78230000, 78240000, 78300000, 78310000, 78311000, 78312000
16	Servizi di manutenzione stradale e di prelevamento dei rifiuti: servizi di risanamento e affini	94	71221110, 74734000, 74735000, 85142200, 90000000, 90100000, 90110000, 90111000, 90111100, 90111200, 90111300, 90112000, 90112100, 90112200, 90112210, 90112300, 90113000, 90114000, 90120000, 90121000, 90121100, 90121110, 90121120, 90121130, 90121140, 90121200, 90121300, 90121310, 90121320, 90121330, 90121340, 90121400, 90122000, 90122100, 90122110, 90122111, 90122112, 90122113, 90122120, 90122121, 90122122, 90122123, 90122124, 90122130, 90122131, 90122200, 90122210, 90122220, 90122230, 90122240, 90122300, 90122310, 90122320, 90122330, 90122340, 90200000, 90210000, 90211000, 90212000, 90213000, 90220000, 90221000, 90240000, 90300000, 90310000, 90312000, 90313000, 90313100, 90313110, 90313120, 90314000, 90315000, 90315100, 90315200, 90315300, 90320000

⁽¹⁾ Nomenclatura CPC (versione provvisoria), utilizzata per definire il campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE per quanto concerne gli appalti di servizi.

⁽²⁾ Esclusi i servizi di trasporto ferroviari che rientrano nella categoria 18.

⁽³⁾ Esclusi i servizi finanziari relativi all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari. Sono parimenti esclusi i servizi aventi per oggetto l'acquisizione o la locazione, indipendentemente dalle modalità finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o riguardanti; comunque, diritti inerenti a tali beni; i servizi finanziari forniti precedentemente, contestualmente o successivamente al contrario di acquisizione o locazione rientrano, tuttavia, indipendentemente dalla forma, nel campo d'applicazione della presente direttiva.

⁽⁴⁾ Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo, diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente agli enti aggiudicatori per il loro uso, nell'esercizio della propria attività, purché la prestazione del servizio sia interamente sostenuta da tale ente.

⁽⁵⁾ Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.

ALLEGATO XVII B

SERVIZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 32

Categorie	Denominazione dei servizi	Numeri di riferimento CPC	Numeri di riferimento CPV
17	Servizi alberghieri e di ristorazione	64	55000000, 55100000, 55200000, 55210000, 55220000, 55221000, 55240000, 55241000, 55242000, 55243000, 55250000, 55260000, 55270000, 55300000, 55310000, 55311000, 55312000, 55320000, 55321000, 55322000, 55330000, 55400000, 55410000, 55500000, 55510000, 55511000, 55512000, 55520000, 55521000, 55521100, 55522000, 55523000, 55523100, 55524000, 93410000, 93411000
18	Servizi di trasporto ferroviario	711	60111000, 60121000, 60121100, 60121200, 60121300, 60121400, 60121500, 60121600
19	Servizi di trasporto per via d'acqua	72	61000000, 61100000, 61110000, 61200000, 61210000, 61220000, 61230000, 61240000, 61250000, 61400000, 63370000, 63371000, 63372000, 71221120, 71221130
20	Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti	74	62224000, 62224100, 62226000, 63000000, 63100000, 63110000, 63111000, 63112000, 63112100, 63112110, 63120000, 63121000, 63121100, 63121110, 63122000, 63200000, 63210000, 63220000, 63221000, 63222000, 63222100, 63223000, 63223100, 63223110, 63223200, 63223210, 63224000, 63225000, 63226000, 63300000, 63310000, 63311000, 63313000, 63314000, 63315000, 63320000, 63330000, 63340000, 63341000, 63341100, 63342000, 63343000, 63343100, 63344000, 63350000, 63351000, 63352000, 63353000, 63360000, 63361000, 63362000, 63363000, 63364000, 63365000, 63366000, 63366100, 63369000, 63400000, 63410000, 63420000, 63430000, 63500000, 63510000, 63511000, 63512000, 63514000, 63515000, 63516000, 63520000, 63521000, 63522000, 63523000, 63524000, 63600000, 71221140, 74322000, 93600000
21	Servizi legali	861	74110000, 74111000, 74111100, 74111200, 74112000, 74112100, 74112110, 74113000, 74113100, 74113200, 74113210, 74114000
22	Servizi di collocamento e reperimento di personale ⁽¹⁾	872	74512000, 74522000, 95100000, 95110000, 95120000, 95130000, 95131000, 95132000, 95133000
23	Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati	873 (salvo 87304)	74611000, 74613000, 74614000, 74614100, 74614110, 74615000, 74620000
24	Servizi di istruzione e di formazione professionale	92	80000000, 80100000, 80110000, 80200000, 80210000, 80211000, 80212000, 80220000, 80300000, 80310000, 80320000, 80330000, 80340000, 80400000, 80411000, 80411100, 80411200, 80412000, 80421000, 80422000, 80422100, 80423000, 80423100, 80423110, 80423120, 80423200, 80423300, 80423320, 80424000, 80425000, 80426000, 80426100, 80426200, 80427000, 80428000, 80430000, 92312212, 92312213
25	Servizi sanitari e sociali	93	60113300, 74511000, 85000000, 85100000, 85110000, 85111000, 85111100, 85111200, 85111300, 85111320, 85111400, 85111500, 85111600, 85111700, 85111800, 85112000, 85112100, 85120000, 85121000, 85121100, 85121200, 85121300, 85130000, 85131000, 85131100, 85131110, 85140000, 85141000, 85141100, 85141200, 85141210, 85141211, 85141212, 85141220, 85142000, 85142100, 85142200, 85142300, 85142400, 85143000, 85144000, 85144100, 85145000, 85146000, 85146100, 85146200, 85147000, 85148000, 85149000, 85200000, 85300000, 85310000, 85311000, 85311100, 85311200, 85311300, 85312000, 85312100, 85312200, 85312300, 85312310, 85312320, 85312330, 85312400, 85320000, 85323000

ALLEGATO XVIII

INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI DI CONCORSI DI PROGETTAZIONE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax degli enti aggiudicatori e del servizio cui possono venir richiesti i documenti complementari.
 2. Descrizione del progetto (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).
 3. Tipo di concorso: aperto o ristretto.
 4. Nel caso di concorsi aperti, termine ultimo per la presentazione dei progetti.
 5. Nel caso di concorsi ristretti:
 - a) Numero di partecipanti auspicato, o margini di variazione accettati;
 - b) eventualmente, nomi dei partecipanti già selezionati;
 - c) criteri di selezione dei partecipanti;
 - d) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.
 6. Eventualmente, indicare se la partecipazione è riservata a una particolare professione.
 7. Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti.
 8. Eventualmente, nomi dei membri della giuria selezionati.
 9. Indicare se la decisione della giuria sia vincolante per l'ente aggiudicatore.
 10. Eventualmente, numero e valore dei premi.
 11. Eventualmente, indicare gli importi pagabili a tutti i partecipanti.
 12. Indicare se gli autori dei progetti premiati abbiano diritto all'attribuzione di appalti complementari.
 13. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione dei ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
 14. Data di invio dell'avviso.
 15. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
 16. Altre informazioni pertinenti.
-

ALLEGATO XIX

INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI SUI RISULTATI DEI CONCORSI DI PROGETTAZIONE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax degli enti aggiudicatori.
 2. Descrizione del progetto (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).
 3. Numero totale dei partecipanti.
 4. Numero dei partecipanti esteri.
 5. Vincitore/i del concorso.
 6. Eventualmente, premio o premi.
 7. Altre informazioni.
 8. Riferimento all'avviso di concorso.
 9. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
 10. Data di invio dell'avviso.
 11. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
-

ALLEGATO XX

CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE**1. Pubblicazione degli avvisi**

- a) Gli avvisi di cui agli articoli 41, 42, 43 e 63 devono essere trasmessi dagli enti aggiudicatori all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nella forma richiesta dalla direttiva 2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, che sostituisce l'allegato IV della direttiva 93/36/CEE, gli allegati IV, V e VI della direttiva 93/37/CEE, gli allegati III e IV della direttiva 92/50/CEE, modificate dalla direttiva 97/52/CE, nonché gli allegati da XII a XV, XVII e XVIII della direttiva 93/38/CEE, modificata dalla direttiva 98/4/CE, (relativa all'utilizzazione di modelli uniformi per la pubblicazione degli avvisi) ⁽¹⁾. Anche gli avvisi periodici indicativi previsti all'articolo 41, paragrafo 1, pubblicati nel profilo di committente quale previsto al punto 2, lettera b), devono rispettare questa forma, come l'avviso che annuncia tale pubblicazione.
- b) Gli avvisi di cui agli articoli 41, 42, 43 e 63 sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee o dagli enti aggiudicatori qualora si tratti di avvisi di preinformazione pubblicati nel profilo di committente ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1.

Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici possono divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicandole nel loro «profilo di committente» come specificato al punto 2, lettera b).

- c) L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee conferma all'ente aggiudicatore la pubblicazione di cui all'articolo 44, paragrafo 7.

2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive

- a) Gli enti aggiudicatori sono incoraggiati a pubblicare integralmente su Internet il capitolato d'oneri e i documenti complementari.
- b) Il «profilo di committente» può contenere gli avvisi periodici, di cui all'articolo 41, paragrafo 1, informazioni sugli inviti a presentare offerte in corso, sulle commesse programmate, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra utile informazione come punti di contatto, numeri telefonici e di fax, indirizzi postali ed elettronici (e mail).

3. Forma e modalità di trasmissione di avvisi per via elettronica

La forma e le modalità di trasmissione degli avvisi per via elettronica sono accessibili all'indirizzo Internet: «<http://si-map.eu.int>».

⁽¹⁾ GU L 285 del 29.10.2001, pag. 1 e GU L 214 del 9.8.2002, pag. 1.

ALLEGATO XXI

DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1. a) «specifiche tecniche», nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l'accessibilità per i disabili) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità.
- b) «specifiche tecniche», nel caso di appalti pubblici di lavori, l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute in particolare nei capitolati d'onere, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati dagli enti aggiudicatori. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale, la progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l'accessibilità per i disabili) la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo e metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, nonché i processi e i metodi di produzione. Esse comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'ente aggiudicatore può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione all'opera finita e ai materiali o alle parti che la compongono;
2. «norme», le specifiche tecniche approvate da un organismo riconosciuto avente funzioni normative, la cui osservanza non è in linea di massima obbligatoria, ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, che rientrano in una delle seguenti categorie:
 - norma internazionale: una norma adottata da un organismo internazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico;
 - norma europea: norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico;
 - norma nazionale: norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico;
3. «omologazione tecnica europea», la valutazione tecnica favorevole sull'idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali di costruzione, secondo le caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e il suo uso. L'omologazione europea è rilasciata dall'organismo designato a questo scopo dallo Stato membro;
4. «specifiche tecniche comuni», le specifiche tecniche elaborate secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri e pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
5. «riferimento tecnico», qualunque prodotto, diverso dalle norme ufficiali, elaborato dagli organismi europei di normalizzazione secondo procedure adattate all'evoluzione delle necessità di mercato.

ALLEGATO XXII

TABELLA RIASSUNTIVA DEI TERMINI PREVISTI DALL'ARTICOLO 45

Procedure aperte

<i>Termine per il ricevimento delle offerte senza avviso periodico indicativo</i>					
Termine	Invio elettronico dell'avviso	Capitolato d'onori disponibile per via elettronica	Invio elettronico e capitolato d'onori «elettronico»	Effetto paragrafo 7 primo capoverso	Effetto paragrafo 7 secondo capoverso
52	45	47	40	Nessuno	Nessuno
<i>Con pubblicazione di un avviso periodico indicativo</i>					
A: termine in generale	Invio elettronico dell'avviso	Capitolato d'onori disponibile per via elettronica	Invio elettronico e capitolato d'onori «elettronico»	Effetto paragrafo 7 primo capoverso	Effetto paragrafo 7 secondo capoverso
36	29	31	24	Nessuno	Nessuno
B: termine minimo	Invio elettronico dell'avviso	Capitolato d'onori disponibile per via elettronica	Invio elettronico e capitolato d'onori «elettronico»	Effetto paragrafo 7 primo capoverso	Effetto paragrafo 7 secondo capoverso
22	15	17	10	Il termine di 10 giorni è portato a 15 giorni	Il termine di 17 giorni è portato a 22 giorni

Procedure ristrette e negoziate

<i>Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione</i>					
Termine generale	Invio elettronico dell'avviso	Capitolato d'onori disponibile per via elettronica	Invio elettronico e capitolato d'onori «elettronico»	Effetto paragrafo 8 primo capoverso	Effetto paragrafo 8 secondo capoverso
37	30	non applicabile (n.a.)	n.a.	Nessuno	n.a.
Termine minimo	Invio elettronico dell'avviso	Capitolato d'onori disponibile per via elettronica	Invio elettronico e capitolato d'onori «elettronico»	Effetto paragrafo 8 primo capoverso	Effetto paragrafo 8 secondo capoverso
22	15	n.a.	n.a.	Nessuno	n.a.
Termine minimo	Invio elettronico dell'avviso	Capitolato d'onori disponibile per via elettronica	Invio elettronico e capitolato d'onori «elettronico»	Effetto paragrafo 8 primo capoverso	Effetto paragrafo 8 secondo capoverso
15	8	n.a.	n.a.	Il termine di 8 giorni è portato a 15 giorni	n.a.

Termine per il ricevimento delle offerte

A: termine in generale	Invio elettronico dell'avviso	Capitolato d'onori disponibile per via elettronica	Invio elettronico e capitolato d'onori «elettronico»	Effetto paragrafo 8 primo capoverso	Effetto paragrafo 8 secondo capoverso
24	n.a.	19	n.a.	n.a.	nessuno
B: termine minimo	Invio elettronico dell'avviso	Capitolato d'onori disponibile per via elettronica	Invio elettronico e capitolato d'onori «elettronico»	Effetto paragrafo 8 primo capoverso	Effetto paragrafo 8 secondo capoverso
10	n.a.	5	n.a.	n.a.	Il termine di 5 giorni è portato a 10 giorni
C: termine fissato di comune accordo	Invio elettronico dell'avviso	Capitolato d'onori disponibile per via elettronica	Invio elettronico e capitolato d'onori «elettronico»	Effetto paragrafo 8 primo capoverso	Effetto paragrafo 8 secondo capoverso
	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

ALLEGATO XXIII

REQUISITI RELATIVI AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, DELLE DOMANDE DI QUALIFICAZIONE, O DEI PIANI/PROGETTI NEI CONCORSI

I dispositivi di ricezione elettronica delle offerte/domande di partecipazione, delle domande di qualificazione e dei piani/progetti devono almeno garantire, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, quanto segue:

- a) le firme elettroniche relative alle offerte/domande di partecipazione, alle domande di qualificazione, e all'invio di piani/progetti sono conformi alle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- b) l'ora e la data esatta della ricezione delle offerte/domande di partecipazione, delle domande di qualificazione e dei piani/progetti possono essere stabilite con precisione;
- c) si può ragionevolmente garantire che nessuno possa avere accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti prima della scadenza dei termini specificati;
- d) in caso di violazione di questo divieto di accesso, si può ragionevolmente garantire che la violazione sia chiaramente rilevabile;
- e) solo le persone autorizzate possono fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;
- f) solo l'azione simultanea delle persone autorizzate deve permettere l'accesso alla totalità o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di qualificazione, della procedura di aggiudicazione dell'appalto o del concorso;
- g) l'azione simultanea delle persone autorizzate deve dare accesso ai dati trasmessi solo dopo la data specificata;
- h) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti devono restare accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne conoscenza.

⁽¹⁾ Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).

ALLEGATO XXIV

TERMINI DI RECEPIMENTO E DI ATTUAZIONE

Direttiva	Termine di recepimento	Termine di attuazione
93/38/CEE (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84)	1.7.1994	Spagna: 1.1.1997; Grecia e Portogallo: 1.1.1998
98/4/CE (GU L 101 del 1.4.1998, pag. 1)	16.2.1999	Grecia e Portogallo: 16.2.2000

ALLEGATO XXV

TABELLA DI CONCORDANZA ⁽¹⁾

Presente direttiva	Direttiva 93/38/CEE	
Articolo 1, par. 1	Articolo 1, par. 1, 1 ^a frase	
Articolo 1, par. 2, lettera a)	Articolo 1, par. 4, 1 ^a frase	Adattato
Articolo 1, par. 2, lettera b), 1 ^a frase	Articolo 1, par. 4, lettera b), 1 ^a frase	Modificato
Articolo 1, par. 2, lettera b), 2 ^a frase	Articolo 14, par. 10, 2 ^a frase	Adattato
Articolo 1, par. 2, lettera c), 1 ^o comma	Articolo 1, par. 4, lettera a)	Adattato
Articolo 1, par. 2, lettera c), 2 ^o comma		Nuovo
Articolo 1, par. 2, lettera d), 1 ^o comma	Articolo 1, par. 4, lettera c), prima parte	Adattato
Articolo 1, par. 2, lettera d), 2 ^o comma	Articolo 1, par. 4, 2 ^o comma	Adattato
Articolo 1, par. 2, lettera d), 3 ^o comma		Nuovo
Articolo 1, par. 3, lettera a)		Nuovo
Articolo 1, par. 3, lettera b)		Nuovo
Articolo 1, par. 4	Articolo 1, par. 5	Adattato
Articolo 1, par. 5		Nuovo
Articolo 1, par. 6		Nuovo
Articolo 1, par. 7, 1 ^o comma	Articolo 1, par. 6, in fine	Modificato
Articolo 1, par. 7, 2 ^o comma		Nuovo
Articolo 1, par. 7, 3 ^o comma	Articolo 1, par. 6, 1 ^a frase	Adattato
Articolo 1, par. 8		Nuovo
Articolo 1, par. 9, lettere a)-c)	Articolo 1, par. 7	Adattato
Articolo 1, par. 9, lettera d)	Articolo 1, par. 16	Adattato
Articolo 1, par. 10		Nuovo
Articolo 1, par. 11		Nuovo
Articolo 1, par. 12		Nuovo
	Articolo 1, paragrafi 14 e 15	Soppresso
Articolo 2, par. 1, lettera a)	Articolo 1, par. 1	
Articolo 2, par. 1, lettera b)	Articolo 1, par. 2	

(1) L'indicazione «adattato» segnala una nuova formulazione del testo senza che venga mutata la portata del testo della direttiva abrogata. I mutamenti della portata di quanto disposto dalla direttiva abrogata sono invece segnalati dall'indicazione «modificato».

Presente direttiva	Direttiva 93/38/CEE	
Articolo 2, par. 2	Articolo 2, par. 1	Adattato
Articolo 2, par. 3	Articolo 2, par. 3	Modificato
Articolo 3, par. 1	Articolo 2, par. 2, lettera a), iii)	Adattato
Articolo 3, par. 2	Articolo 2, par. 5, lettera b)	Adattato
Articolo 3, par. 3	Articolo 2, par. 2, lettera a), ii)	Adattato
Articolo 3, par. 4	Articolo 2, par. 5, lettera a)	Adattato
Articolo 4, par. 1	Articolo 2, par. 2, lettera a), i)	Adattato
Articolo 4, par. 2	Articolo 6, par. 2	Adattato
Articolo 4, par. 3	Articolo 2, par. 5, lettera a)	Adattato
Articolo 5, par. 1	Articolo 2, par. 2, lettera c)	Modificato
Articolo 5, par. 2	Articolo 2, par. 4	Modificato
Articolo 6		Nuovo
Articolo 7	Articolo 2, par. 2, lettera b)	
	Articolo 2, par. 2, lettera d)	Soppresso
Articolo 8	Articolo 2, par. 6	Modificato
Articolo 9		Nuovo
Articolo 10	Articolo 4, par. 2	Modificato
Articolo 11, par. 1, 1° comma	Articolo 33, par. 2	
Articolo 11, par. 1, 2° comma	Articolo 33, par. 3	Modificato
Articolo 11, par. 2	Articolo 33, par. 1	Modificato
Articolo 12	Articolo 42a	
Articolo 13, par. 1	Articolo 4, par. 3	
Articolo 13, par. 2	Articolo 4, par. 4	Modificato
Articolo 14	Articolo 5	
Articolo 15		Nuovo
Articolo 16	Articolo 14, par. 1	Modificato
Articolo 17, par. 1	Articolo 14, par. 2 e 6	Modificato
Articolo 17, par. 2	Articolo 14, par. 13	Adattato
Articolo 17, par. 3	Articolo 14, par. 9	Modificato
Articolo 17, par. 4	Articolo 14, par. 11	Adattato

Presente direttiva	Direttiva 93/38/CEE	
Articolo 17, par. 5	Articolo 14, par. 12	Adattato
Articolo 17, par. 6, lettera a), 1° comma	Articolo 14, par. 10, 3ª frase	Modificato
Articolo 17, par. 6, lettera a), 2° comma	Articolo 14, par. 10, 2° comma, 2ª frase	Adattato
Articolo 17, par. 6, lettera a), 3° comma	Articolo 14, par. 10, 2° comma, 3ª frase	Modificato
Articolo 17, par. 6, lettera b), 1° comma	Articolo 14, par. 10, 2° comma, 1ª frase	Modificato
Articolo 17, par. 6, lettera b), 2° comma	Articolo 14, par. 10, 2° comma, 2ª frase	Adattato
Articolo 17, par. 6, lettera b), 3° comma		Nuovo
Articolo 17, par. 7	Articolo 14, par. 7	Modificato
Articolo 17, par. 8	Articolo 14, par. 8	
Articolo 17, par. 9	Articolo 14, par. 4	Modificato
Articolo 17, par. 10	Articolo 14, par. 3	Modificato
Articolo 17, par. 11	Articolo 14, par. 5	
Articolo 18		Nuovo
Articolo 19	Articolo 7	
Articolo 20	Articolo 6, par. 1 e 3	Adattato
Articolo 21	Articolo 10	
Articolo 22, lettera a)	Articolo 12, 1	Modificato
Articolo 22, lettera b)	Articolo 12, 2	
Articolo 22, lettera c)	Articolo 12, 3	
Articolo 23, par. 1	Articolo 1, par. 3	
Articolo 23, par. 2	Articolo 13, par. 1, 1° comma, lettere a) e b)	Modificato
Articolo 23, par. 3, 1° comma, lettera a)	Articolo 13, par. 1, 1° comma in fine	Modificato
Articolo 23, 1° comma, lettere b) e c)		Nuovo
Articolo 23, par. 3, 2° comma		Nuovo
Articolo 23, par. 3, 3° comma	Articolo 13, par. 1, 2° comma	Modificato
Articolo 23, par. 4, lettera a)	Articolo 13, par. 1, 1° comma, lettera b)	Modificato
Articolo 23, par. 4 lettera b)		Nuovo
Articolo 23, par. 4, in fine		Nuovo

Presente direttiva	Direttiva 93/38/CEE	
Articolo 23, par. 5	Articolo 13, par. 2	Modificato
Articolo 24, lettera a)	Articolo 1, par. 4, c), i)	
Articolo 24, lettera b)	Articolo 1, par. 4, c), iii)	
Articolo 24, lettera c)	Articolo 1, par. 4, c), iv)	Modificato
Articolo 24, lettera d)	Articolo 1, par. 4, c), v)	
Articolo 24, lettera e)	Articolo 1, par. 4, c), vi)	
	Articolo 1, par. 4, c), ii) e Allegato XVI A, nota 2	Soppresso
Articolo 25	Articolo 11	Modificato
Articolo 26, lettera a)	Articolo 9, par. 1, a)	Adattato
Articolo 26, lettera b)	Articolo 9, par. 1, b)	Adattato
	Articolo 9, par. 2	Soppresso
	Articolo 3, par. 1	Soppresso
Articolo 27	Articolo 3, par. 2	Modificato
	Articolo 3, paragrafi 3-5	Soppresso
Articolo 28		Nuovo
Articolo 29		Nuovo
Articolo 30		Nuovo
	Articolo 8	Soppresso
Articolo 31	Articolo 15	Adattato
Articolo 32	Articolo 16	
Articolo 33	Articolo 17	
Articolo 34	Articolo 18 e Articolo 34, par. 4	Modificato
Articolo 35	Articolo 19	Adattato
Articolo 36, par. 1	Articolo 34, par. 3	Modificato
Articolo 36, par. 2		Nuovo
Articolo 37	Articolo 27	Modificato
Articolo 38		Nuovo
Articolo 39, par. 1	Articolo 29, par. 1	Modificato
Articolo 39, par. 2	Articolo 29, par. 2	
Articolo 40, par. 1	Articolo 4, par. 1	

Presente direttiva	Direttiva 93/38/CEE	
Articolo 40, par. 2 e 3	Articolo 20, par. 1 e 2	
Articolo 41, par. 1, 1° comma	Articolo 22, par. 1	Modificato
Articolo 41, par. 1, dal 2° al 6° comma		Nuovo
Articolo 41, par. 2	Articolo 22, par. 4	
Articolo 41, par. 3	Articolo 30, par. 9	Adattato
Articolo 42, par. 1	Articolo 21, par. 1	
Articolo 42, par. 2		Nuovo
Articolo 42, par. 2, lettere a) e b)	Articolo 21, par. 2, a) e b)	Adattato
Articolo 42, par. 2, lettera c), 1ª frase	Articolo 22, par. 3, 1ª frase	
Articolo 42, par. 2, lettera c), 2ª frase	Articolo 22, par. 3, 2ª frase	
Articolo 43, par. 1	Articolo 24, par. 1	Modificato
Articolo 43, par. 2	Articolo 24, par. 2	Adattato
Articolo 43, par. 3	Articolo 24, par. 3, dalla 1ª alla 3ª frase	Adattato
Articolo 43, par. 4	Articolo 24, par. 3, 4ª frase	Adattato
Articolo 43, par. 5	Articolo 24, par. 4	Adattato
Articolo 44, par. 1		Nuovo
Articolo 44, par. 2		Nuovo
Articolo 44, par. 3, 1° comma		Nuovo
Articolo 44, par. 3, 2° comma, 1ª frase	Articolo 25, par. 3, 1ª frase	Modificato
Articolo 44, par. 3, 2° comma, 2ª frase	Articolo 25, par. 3, 2ª frase	Adattato
Articolo 44, par. 4, 1° comma	Articolo 25, par. 2	Modificato
Articolo 44, par. 4, 2° comma	Articolo 25, par. 4	
Articolo 44, par. 5	Articolo 25, par. 5	Modificato
Articolo 44, par. 6	Articolo 25, par. 1	
Articolo 44, par. 7		Nuovo
Articolo 44, par. 8		Nuovo
	Articolo 25, par. 3, 3ª frase	Soppresso
Articolo 45, par. 1		Nuovo
Articolo 45, par. 2	Articolo 26, par. 1, 1° comma, 1ª frase	

Presente direttiva	Direttiva 93/38/CEE	
Articolo 45, par. 3	Articolo 26, par. 2	Adattato
Articolo 45, par. 4	Articolo 26, par. 1, 2 ^a e 3 ^a frase	Adattato
Articolo 45, paragrafi 5-8		Nuovo
Articolo 45, par. 9	Articolo 28, par. 3	Modificato
Articolo 45, par. 10		Nuovo
Articolo 46, par. 1	Articolo 28, par. 1	Modificato
Articolo 46, par. 2	Articolo 28, par. 2	Modificato
Articolo 47, par. 1, 1 ^a frase	Articolo 28, par. 4, 1 ^a frase	
Articolo 47, par. 1, 2 ^a frase, 1 ^o trattino		Nuovo
Articolo 47, par. 1, 2 ^a frase, 2 ^o trattino	Articolo 28, par. 4, 2 ^a frase	Modificato
Articolo 47, par. 2		Nuovo
Articolo 47, par. 3	Articolo 28, par. 2	Modificato
Articolo 47, par. 4, lettere a)-d)	Articolo 28, par. 4, lettere a)-d) e f)	Adattato
	Articolo 28, par. 4, lettera f)	Soppresso
Articolo 47, par. 4, lettera e)	Articolo 28, par. 4, lettera e)	Modificato
Articolo 47, par. 4, lettera f)		Nuovo
Articolo 47, par. 5, lettere a)-h)	Articolo 21, par. 2, lettera c)	Adattato
Articolo 47, par. 3, lettera i)		Nuovo
Articolo 48, par. 1	Articolo 28, par. 6, 1 ^a e 2 ^a frase e 1 ^o trattino	Modificato
Articolo 48, par. 2		Nuovo
Articolo 48, par. 3	Articolo 28, par. 6, 2 ^o e 4 ^o trattino	Modificato
Articolo 48, par. 4		Nuovo
Articolo 48, par. 5		Nuovo
Articolo 48, par. 6	Articolo 28, par. 5	Modificato
Articolo 49, par. 1	Articolo 41, par. 3	Modificato
Articolo 49, par. 2, 1 ^o comma	Articolo 41, par. 4, 1 ^o comma	Modificato
Articolo 49, par. 2, 2 ^o comma	Articolo 41, par. 2, 2 ^o comma	Adattato
Articolo 49, par. 3	Articolo 30, par. 4	

Presente direttiva	Direttiva 93/38/CEE	
Articolo 49, par. 4	Articolo 30, par. 6	Modificato
Articolo 49, par. 5	Articolo 30, par. 8	Modificato
Articolo 50, par. 1	Articolo 41, par. 1	Modificato
Articolo 50, par. 2	Articolo 41, par. 2	
Articolo 51		Nuovo
Articolo 52, par. 1	Articolo 30, par. 5	Modificato
Articolo 52, par. 2	Articolo 32	Modificato
Articolo 52, par. 3		Nuovo
Articolo 53, par. 1	Articolo 30, par. 1	
Articolo 53, par. 2	Articolo 30, par. 2	Modificato
Articolo 53, par. 3		Nuovo
Articolo 53, par. 4		Nuovo
Articolo 53, par. 5		Nuovo
Articolo 53, par. 6	Articolo 30, par. 3	
Articolo 53, par. 7	Articolo 30, par. 7	
Articolo 53, par. 8		Nuovo
Articolo 53, par. 9	Articolo 21, par. 3	
	Articolo 21, par. 5	Soppresso
Articolo 54, par. 1		Nuovo
Articolo 54, par. 2	Articolo 31, par. 1	
Articolo 54, par. 3	Articolo 31, par. 3	Adattato
Articolo 54, par. 4, 1° comma	Articolo 31, par. 2	Adattato
Articolo 54, par. 4, 2° comma		Nuovo
Articolo 54, par. 5		Nuovo
Articolo 54, par. 6		
Articolo 55, par. 1	Articolo 34, par. 1	
Articolo 55, par. 2	Articolo 34, par. 2	Modificato
	Articolo 35, par. 1 e par. 2	Soppresso
Articolo 56		Nuovo
Articolo 57, par. 1 e par. 2	Articolo 34, par. 5, 1° e 2° comma	Modificato

Presente direttiva	Direttiva 93/38/CEE	
Articolo 57, par. 3	Articolo 34, par. 5, 3° comma	Modificato
Articolo 58, par. 1 e par. 2	Articolo 36, par. 1 e par. 2	
Articolo 58, par. 3	Articolo 36, par. 3 e par. 4	Adattato
Articolo 58, par. 4 e par. 5	Articolo 36, par. 5 e par. 6	
Articolo 59	Articolo 37	Adattato
Articolo 60, par. 1	Articolo 23, par. 3	
Articolo 60, par. 2	Articolo 23, par. 4	
Articolo 61, par. 1 e par. 2	Articolo 23, par. 1 e par. 2	Modificato
Articolo 62, par. 1	Articolo 6, par. 1, Articolo 12	Modificato
Articolo 62, par. 2		Nuovo
Articolo 63, par. 1, 1° comma	Articolo 21, par. 4	Modificato
Articolo 63, par. 1, 2° comma	Articolo 24, par. 1 e par. 2, 2ª frase	Adattato
Articolo 63, par. 2	Articolo 25	Modificato
Articolo 64		Nuovo
Articolo 65, par. 1	Articolo 4, par. 1	Adattato
Articolo 65, par. 2	Articolo 23, par. 5	
Articolo 65, par. 3	Articolo 23, par. 6, 1° comma	
Articolo 66	Articolo 23, par. 6, 2° comma	Modificato
Articolo 67	Articolo 42	Modificato
	Articolo 39	Soppresso
Articolo 68, par. 1	Articolo 40, par. 5	Modificato
Articolo 68, par. 2		Nuovo
Articolo 68, par. 3		Nuovo
Articolo 69, par. 1, 1° comma	Articolo 14, par. 15, 1ª frase	Modificato
Articolo 69, par. 1, 2° comma	Articolo 14, par. 15, 2ª frase	Modificato
Articolo 69, par. 2, 1° comma		Nuovo
Articolo 69, par. 2, 2° comma	Articolo 14, par. 14, 1ª e 2ª frase	Modificato
Articolo 69, par. 3	Articolo 14, par. 14, 3ª frase e par. 15, 3ª frase	Adattato
Articolo 70, par. 1, lettera a)	Articolo 40, par. 1	Modificato

Presente direttiva	Direttiva 93/38/CEE	
Articolo 70, par. 1, lettera b)	Articolo 40, par. 2	Adattato
Articolo 70, par. 1, lettera c)	Articolo 40, par. 3	Modificato
Articolo 70, par. 1, lettera d)	Articolo 40, par. 3	Modificato
Articolo 70, par. 1, lettera e)		Nuovo
Articolo 70, par. 1, lettere f), g) e h)		Nuovo
Articolo 70, par. 1, lettera i)	Articoli 40, par. 2 e 42, par. 2	Adattato
Articolo 70, par. 1, lettera j)	Articolo 14, par. 16	Adattato
	Articolo 40, par. 4	Soppresso
	Articolo 43 e Articolo 44	Soppresso
Allegato I	Allegato III	Adattato
Allegato II	Allegato II	Adattato
Allegato III	Allegato I	Adattato
Allegato IV	Allegato VI	Adattato
Allegato V	Allegato VII	Adattato
Allegato VI		Nuovo
Allegato VII	Allegato IV	Adattato
Allegato VIII	Allegato V	Adattato
Allegato IX	Allegato IX	Adattato
Allegato X	Allegato VIII	Adattato
Allegato XI		Nuovo
Allegato XII	Allegato XI	Adattato
Allegato XIII, A-C	Allegato XII	Modificato
Allegato XIII, D		Nuovo
Allegato XIV	Allegato XIII	Modificato
Allegato XV, A	Allegato XIV	Modificato
Allegato XV, B		Nuovo
Allegato XVI	Allegato XV	Modificato
Allegato XVII A	Allegato XVI A	Modificato
Allegato XVII B	Allegato XVI B	Adattato
Allegati XVIII e XIX	Allegati XVII e XVIII	Modificato

Presente direttiva	Direttiva 93/38/CEE	
Allegato XX, punto 1.a)		Nuovo
Allegato XX, punto 1.b)	Articolo 25, par. 2	Modificato
Allegato XX, punto 1.c)		Nuovo
Allegato XX, punti 2 e 3		Nuovo
Allegato XXI, punto 1	Articolo 1, par. 8	Modificato
Allegato XXI, punto 2, 1 ^a frase	Articolo 1, par. 9	Adattato
Allegato XXI, punto 2, 1 ^a trattino		Nuovo
Allegato XXI, punto 2, 2 ^o trattino	Articolo 1, par. 10	Modificato
Allegato XXI, punto 2, 3 ^o trattino		Nuovo
Allegato XXI, punto 3	Articolo 1, par. 12	Modificato
Allegato XXI, punto 4	Articolo 1, par. 11	
	Articolo 1, par. 13	Soppresso
Allegato XXII		Nuovo
Allegato XXIII		Nuovo
Allegato XXIV		Nuovo
Allegato XXV		Nuovo

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

L'11 luglio 2000 la Commissione ha presentato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto («direttiva sui settori di pubblica utilità») ⁽¹⁾. La proposta si basa sull'articolo 47, paragrafo 2 e sugli articoli 55 e 95 del trattato.

Il Parlamento europeo ha reso il suo parere in prima lettura il 17 gennaio 2002 ⁽²⁾.

Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 26 aprile 2001 ⁽³⁾.

Il Comitato delle regioni ha espresso il suo parere il 13 dicembre 2000 ⁽⁴⁾.

Il 30 settembre 2002 il Consiglio è pervenuto ad un accordo politico in vista dell'adozione di una posizione comune, conformemente all'articolo 251, paragrafo 2 del trattato.

Il 20 marzo 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune relativa alla proposta, che figura nel documento 12634/02 MAP 38 CODEC 1180.

II. OBIETTIVO

Scopo della proposta della Commissione è semplificare e attualizzare il quadro giuridico esistente in materia di appalti pubblici nei settori in questione, adattandolo alla graduale liberalizzazione di tali settori. Il Consiglio ha perseguito tale obiettivo allineando, ove pertinente, varie disposizioni a quelle della direttiva «classica» (ved. doc. 11029/02) e cercando di assicurare il massimo grado di flessibilità, tenuto conto delle specificità dei singoli settori.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE ⁽⁵⁾

1. Osservazioni generali

La posizione comune mantiene l'obiettivo della proposta della Commissione, integrando una serie di emendamenti del Parlamento europeo che nell'insieme contribuiscono utilmente ad una migliore precisazione dell'obiettivo stesso. Alcuni emendamenti sono stati accolti anche dalla Commissione nella sua proposta modificata [COM(2002) 235] ⁽⁶⁾. Così come per la direttiva «classica» sono stati introdotti alcuni nuovi aspetti, quali le aste elettroniche e i sistemi dinamici di acquisizione.

Il Consiglio ha cercato di evidenziare ulteriormente il nesso esistente tra le due direttive includendo il settore dei servizi postali nella «direttiva sui settori di pubblica utilità» e adattandone le disposizioni di conseguenza.

2. Emendamenti del Parlamento europeo

Il Consiglio ha potuto accogliere svariati emendamenti del Parlamento europeo, che ha inserito nel testo della posizione comune. Alcuni emendamenti sono stati accolti nella sostanza ma non nell'esatta formulazione, altri solo parzialmente, mentre altri sono stati respinti.

⁽¹⁾ GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 112.

⁽²⁾ GU C 271 E del 7.11.2002, pag. 293.

⁽³⁾ GU C 193 del 10.7.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 144 del 16.5.2001, pag. 20.

⁽⁵⁾ Si rilevi che la numerazione degli articoli fa riferimento alla prima lettura del Parlamento (doc. 5307/02) oppure, ove specificamente indicato (attuale . . .), alla posizione comune (doc. 12634/02).

⁽⁶⁾ GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 183.

Va tuttavia rilevato che l'allineamento di alcune importanti disposizioni a quelle della direttiva «classica» ha permesso al Consiglio di accogliere vari emendamenti che erano stati proposti unicamente per la direttiva «classica».

2.1. Emendamenti del Parlamento europeo accolti dal Consiglio e integrati nel testo della posizione comune

Emendamento 111 — Nuovo considerando 2 bis, ora considerando 13 (Riferimento ad alcuni obiettivi menzionati come tali nel trattato)

Il Consiglio ha accolto come un'utile aggiunta alla proposta originale la menzione di alcuni importanti obiettivi del trattato per chiarire il nesso esistente con le disposizioni in materia di appalti, modificandone tuttavia leggermente la formulazione.

Emendamento 8 — Considerando 42, ora considerando 55 (Inclusione degli ingegneri)

Questo emendamento è stato accolto in linea con la posizione comune sulla direttiva «classica».

Emendamento 21 — Articolo 19, paragrafo 6, lettera a), ora articolo 17, paragrafo 10 (Inclusione di altre forme di onorari)

Accolto.

Emendamento 43 — Articolo 38 (titolo), ora articolo 39 (titolo) (Inclusione della protezione dell'ambiente nel titolo)

Il Consiglio ha accettato l'emendamento e ne ha allineato il testo alla formulazione della direttiva «classica».

Emendamento 70 — Articolo 55, paragrafo 1, ora articolo 57, paragrafo 1 (Motivazioni delle offerte basse in relazione a tutti i tipi di appalti)

Il Consiglio ha accolto l'emendamento, quale utile chiarimento, introducendo solo una modifica redazionale.

Emendamenti 78, 79 e 80 — Allegato XII, parte A, punto 21 bis (ora allegato XIII, parte A, punto 21); allegato XII, parte B, punto 19 bis (ora allegato XIII, parte B, punto 19); allegato XII, parte C, punto 20 bis (ora allegato XIII, parte C, punto 19) (Informazioni complementari sull'organo competente per il ricorso)

Il Consiglio ha introdotto questo emendamento nelle pertinenti parti dell'allegato con una piccola modifica redazionale, ritenendolo utile ai fini di una maggiore trasparenza.

Emendamenti 81, 82 e 83 — Allegato XIII, punto 7 bis, ora allegato XIV, punto 8; allegato XIV bis, punto 14 bis, ora allegato XV bis, parte A, punto 16; allegato XV, punto 20 bis, ora allegato XVI, punto 12 (Informazioni complementari sull'organo competente per il ricorso)

Vedansi motivazioni relative agli emendamenti 78, 79 e 80.

Emendamenti 85 e 86 — Allegato XVII, punto 15 bis, ora allegato XVIII, punto 14; allegato XVIII, punto 10 bis, ora allegato XIX, punto 9 (Informazioni complementari sull'organo competente per il ricorso)

Vedansi motivazioni relative agli emendamenti 78, 79 e 80.

2.2. Emendamenti del Parlamento europeo accolti in linea di principio, ma con modifiche redazionali

Emendamenti 89 e 96 — Nuovo considerando 3 bis, ora considerando 12 (Integrazione della protezione dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile come politica orizzontale in tutta la pertinente normativa comunitaria)

Il Consiglio ha accolto gli emendamenti con alcune modifiche in linea con le disposizioni dell'articolato.

Emendamento 4 — Nuovo considerando 4 bis (Condizioni relative agli obiettivi di politica sociale e dell'occupazione)

Il Consiglio ha accolto parti importanti degli obiettivi dell'emendamento e ha inserito a tal fine il testo nel nuovo considerando 43, anche per mantenere un elevato grado di parallelismo con i corrispondenti considerando della direttiva «classica».

Emendamento 6 — Considerando 28, ora considerando 32 (Estensione delle disposizioni menzionate riguardanti le imprese collegate ad altri tipi di appalti e alle imprese comuni)

Il Consiglio ha accolto l'emendamento del Parlamento europeo, riformulandolo per renderlo coerente con il testo della disposizione stessa. Per chiarire la disposizione sono state aggiunte ulteriori spiegazioni.

Emendamento 7 — Considerando 34, ora considerando 41 (Disposizioni generali sull'equivalenza delle offerte)

Il Consiglio ha accolto gli obiettivi dell'emendamento del Parlamento europeo e ha introdotto qualche modifica nel testo.

Emendamento 9 — Nuovo considerando 42 bis (non inserito come considerando a parte) (Offerte anormalmente basse a seguito del mancato rispetto delle disposizioni sociali)

Il Consiglio ha riconosciuto nella sostanza l'emendamento del Parlamento europeo, ma non ha ravvisato validi motivi per aggiungere un considerando a parte, dal momento che all'articolo 57, punto 1, la riformulata lettera d) è sostanzialmente equivalente.

Emendamenti 13 e 16 — Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b); articolo 6 bis (nuovo), ora articolo 6 (Inclusione dei servizi postali)

Il Consiglio ha accolto l'inserimento dei «servizi postali». Tuttavia, il campo di applicazione e le disposizioni particolareggiate inerenti al settore postale sono state modificate per garantire la massima coerenza possibile tra le due direttive, conseguire la necessaria flessibilità, indispensabile anche per gli emendamenti, e garantire la certezza del diritto.

Emendamento 18 — Articolo 10, ora articolo soppresso in fase di riformulazione (Adempimento cumulativo dei requisiti da parte di diversi operatori economici)

Il Consiglio ha accolto la sostanza dell'emendamento. Per motivi inerenti alla tecnica giuridica, il Consiglio ha tuttavia optato per l'inclusione mediante adeguamento dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 53 e dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 54.

Emendamento 22 — Articolo 19, paragrafo 7, lettera b), ora articolo 17, paragrafo 1 (Clausola di tacito rinnovo dei contratti)

Il Consiglio ha accolto la sostanza dell'emendamento, ma ha incluso tutti i rinnovi di contratti nell'articolo 17, paragrafo 1, in linea con analoghe disposizioni della direttiva «classica».

Emendamento 26 — Articolo 26, ora articolo 23 (Applicabilità delle disposizioni sulle imprese collegate e comuni a tutti i tipi di appalti)

Il Consiglio ha accolto la sostanza dell'emendamento, integrandola mediante riformulazione dell'articolo 23 (ved. anche motivi relativi all'emendamento 6).

Emendamenti 27 e 28 — Articolo 26, ora articolo 23 (Disposizioni applicabili alle imprese collegate e comuni)

Il Consiglio ha accolto l'aspetto principale dell'emendamento, ossia l'estensione della presente disposizione a tutti e tre i tipi di contratti, e lo ha integrato ristrutturando l'articolo 23 (ved. anche motivi relativi agli emendamenti 6 e 26).

Emendamento 29 — Articolo 27, ora articolo 26 (Esclusione degli appalti per la fornitura di energia o di combustibili)

Il Consiglio ha accolto l'emendamento, introducendo modifiche redazionali che sono tuttavia ininfluenti sulla sostanza.

Emendamenti 99 e 118 — Articolo 34, paragrafo 5, primo comma (Prova di equivalenza relativa alle specifiche tecniche)

Il Consiglio ha accolto la sostanza dell'emendamento, riformulando tuttavia il concetto secondo cui spetta all'offerente fornire la prova dell'equivalenza.

Emendamenti 91 e 98 — Articolo 34, paragrafo 3, primo comma, ora paragrafo 6 (Ecoetichette, norme nazionali e plurinazionali quali specifiche tecniche)

Il Consiglio ha accolto la sostanza dell'emendamento, ma ha preferito stabilire le condizioni relative a tali etichette e norme come specifiche tecniche in un nuovo paragrafo 6.

Emendamento 35 — Articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, ora paragrafo 6 (Portata delle prestazioni e dei requisiti funzionali)

Il Consiglio ha accolto la sostanza dell'emendamento ma ha preferito specificare in che modo e fino a che punto si possa tener conto delle considerazioni ambientali nel nuovo paragrafo 6 e nell'allegato XX (ved. anche motivi relativi agli emendamenti 91 e 98).

Emendamenti 38 e 100 — Articolo 34, paragrafo 5, secondo comma e paragrafo 6, ora paragrafi 4 e 5 (Interpretazione di «mezzo appropriato»)

Il Consiglio ha accolto parte dell'emendamento e l'aspetto principale dello stesso, ma ne ha modificato la formulazione per mantenere una funzionalità analoga a quella della direttiva «classica».

Emendamento 40 — Articolo 34, paragrafo 7, ora paragrafo 8 (Riferimenti alla provenienza specifica di un particolare procedimento)

Il Consiglio ha potuto accogliere parte dell'emendamento del Parlamento europeo, sempreché lo si possa interpretare nel senso di escludere i riferimenti a specifici produttori o fornitori ma consentire i riferimenti a specifici procedimenti di produzione per perseguire l'obiettivo dello «sviluppo sostenibile». Aggiungendo i nuovi termini «A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto», il testo della posizione comune fa riferimento a specifici procedimenti di produzione possibili, se giustificati dal tipo di appalto e se non escludono per gli offerenti la possibilità della prova di equivalenza. In tal modo il Consiglio ha cercato di integrare la sostanza dell'emendamento del Parlamento europeo.

Emendamento 33 — Articolo 33, paragrafo 3, ora articolo 38 (Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto)

Il Consiglio ha accolto parte dell'emendamento, ma l'ha incluso in termini generali nell'articolo 38 (nuovo).

Emendamento 50 — Articolo 47, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo), ora articolo 48, paragrafo 1 (Firma elettronica)

Per quanto riguarda l'utilizzazione delle firme elettroniche e la riservatezza dei dati trasmessi, il Consiglio ha accolto la preoccupazione soggiacente in quanto tale ma ha preferito farlo attraverso le disposizioni dell'Allegato XXIII (nuovo). Il Consiglio ritiene tuttavia che queste legittime preoccupazioni siano adeguatamente tutelate mediante tale allegato e che l'utilizzazione obbligatoria della cifratura non sarebbe appropriata.

Emendamento 51 — Articolo 47, paragrafo 2, ora articolo 48, paragrafo 3 (Requisito supplementare per garantire un'adeguata protezione dei dati)

Il Consiglio ha accolto parte dell'emendamento estendendo il requisito alla registrazione delle informazioni.

Emendamento 53 — Articolo 48, paragrafo 4, ora articolo 49, paragrafo 4 (Informazioni sul respingimento della domanda entro un certo termine)

Il Consiglio ha accolto la sostanza di questo emendamento e ha deciso di inserire un requisito ancor più rigoroso al fine di accrescere ancor più la trasparenza.

Emendamento 57 — Articolo 52, paragrafo 2, comma 2 bis (nuovo), ora articolo 53, paragrafo 3 (Motivi di esclusione personale come parte dei requisiti del sistema di qualificazione)

Il Consiglio ha accettato parte dell'emendamento del Parlamento europeo ma ha preferito formulare il requisito come un'opzione dello Stato membro in relazione alle autorità aggiudicatrici.

Emendamento 64 — Articolo 53 bis (nuovo) (Standard di gestione ambientale)

Il Consiglio ha accettato la maggior parte della sostanza dell'emendamento integrandola nel nuovo articolo 52, paragrafo 3 (si veda anche il considerando 52).

Emendamenti 67, 68 e 69 — Articolo 54, paragrafi 3, 4 e 5, ora articolo 55, paragrafo 2, secondo comma (Disposizioni particolareggiate in materia di informazione sulla ponderazione)

Il Consiglio ha riconosciuto la necessità di semplificare la disposizione proposta mediante l'inserimento di un testo semplificato al paragrafo 2 e la soppressione dei precedenti paragrafi 3, 4 e 5. In linea con l'accordo raggiunto sulla direttiva «classica», il Consiglio ha inoltre introdotto un maggior grado di flessibilità consentendo agli enti aggiudicatori di indicare i criteri in ordine decrescente di importanza in determinati casi giustificati.

Emendamento 74 — Articolo 62, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo), ora articolo 64 (Firma elettronica — «Concorsi di progettazione»)

Poiché gli emendamenti sono sostanzialmente identici, si vedano le motivazioni relative all'emendamento 50.

Emendamento 75 — Articolo 62, paragrafo 2, ora articolo 64, paragrafo 2 (Requisito supplementare per garantire un'adeguata protezione dei dati)

Si vedano le motivazioni relative all'emendamento 51.

Emendamento 95 — Allegato XX, punto 1, ora Allegato XXI, punto 1 (Chiarimenti sulle specifiche tecniche nella misura in cui sono connesse a questioni ambientali)

Il Consiglio ha accettato l'emendamento solo parzialmente. In particolare, non è stato in grado di includere l'«impatto ambientale» come caratteristica importante per la definizione di una specifica tecnica. Tuttavia, in conformità con la posizione comune sulla direttiva «classica», è stata introdotta la formulazione «livelli di prestazione ambientale».

2.3. *I seguenti emendamenti sono stati respinti e non sono stati quindi integrati nel testo*

Emendamento 1 — Considerando 2, ora considerando 9 (Riferimento all'accessibilità e affidabilità dei servizi nei «settori di pubblica utilità»)

Il Consiglio ha respinto l'emendamento, dato che la presente direttiva non mira ad armonizzare la qualità e l'accessibilità dei servizi offerti.

Emendamento 5 — Considerando 8, ora considerando 10 (Riferimento al fatto che le disposizioni riguardano enti pubblici e privati)

Il Consiglio ha respinto l'emendamento del Parlamento europeo in quanto non ritiene che le aggiunte proposte apportino qualcosa di indispensabile alla motivazione già fornita nel medesimo considerando.

Emendamenti 123 e 10 — Articolo 1, paragrafo 7 e paragrafo 7 bis (nuovo), ora paragrafo 4 (Definizione di accordi-quadro)

Il Consiglio ha preferito la terminologia utilizzata nella proposta originaria della Commissione. Gli emendamenti del Parlamento europeo avrebbero diminuito la flessibilità necessaria per gli enti aggiudicatori, esponendoli inoltre a un regime più severo di quello che si applica alle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della direttiva «classica».

Emendamento 11 — Articolo 1, paragrafo 9, ora paragrafo 9, lettera d) (Concorsi di progettazione con e/o senza premi)

Il Consiglio ha respinto l'idea di un'attribuzione obbligatoria di premi nei concorsi di progettazione.

Emendamento 106 — Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) (Inclusione di enti aggiudicatori centrali nella definizione di amministrazioni aggiudicatrici)

Il Consiglio ha respinto l'emendamento in quanto potrebbe rischiare di condurre all'incertezza del diritto per quanto concerne la distinzione fra «enti di diritto pubblico» e «imprese private». Il Consiglio tuttavia ha accettato parte della sostanza dell'emendamento inserendo una definizione giuridicamente chiara di «enti aggiudicatori centrali» [si vedano l'articolo 1, paragrafo 8 (nuovo)] e le disposizioni operative che regolano le possibilità di ricorrere a tali enti aggiudicatori [si veda l'articolo 29 (nuovo)].

Emendamento 14 — Articolo 2, paragrafo 3 (Definizione di diritti speciali e di esclusiva)

Il Consiglio ha preferito mantenere la proposta originaria della Commissione al riguardo apportando solo una piccola modifica alla formulazione.

Emendamento 124 — Articolo 13, ora articolo 14 (Disposizioni sugli accordi-quadro)

Vedasi la spiegazione concernente gli emendamenti 123 e 10.

Emendamento 19 — Articolo 14, comma 1 bis (nuovo), ora articolo 16 (Riferimento ad alcuni obiettivi citati in quanto tali nel trattato)

Il Consiglio ha ritenuto sufficiente il riferimento agli obiettivi del trattato figurante nel considerando 13 (si veda anche la motivazione concernente l'emendamento 111).

Emendamento 23 — Articolo 22, ora articolo 21 (Appalti segreti o che richiedono misure di sicurezza)

Il Consiglio non ha potuto inserire l'emendamento del Parlamento europeo non avendo ritenuto necessario aggiungere tale clausola.

Emendamento 25 — Articolo 25 (Estensione della disposizione sui diritti speciali e di esclusiva ad appalti diversi dagli appalti di servizi)

Il Consiglio ha preferito seguire l'approccio e il campo di applicazione originari proposti dalla Commissione.

Emendamento 30 — Articolo 27, paragrafo 2, ora articolo 26 (Possibilità di revisione della normativa sugli appalti contemplata dal paragrafo 1 di questo articolo)

Il Consiglio non ha potuto accettare l'emendamento del Parlamento europeo ritenendo che non sussista alcuna necessità di una clausola speciale di revisione in questa parte della direttiva dato che qualsiasi revisione della presente normativa deve essere comunque adottata in conformità dell'articolo 251 del trattato.

Emendamenti 31 e 117 — Articolo 29, ora articolo 30 (Procedure per stabilire se una data attività sia esposta alla concorrenza)

Il Consiglio ha preferito mantenere la maggior parte del contenuto della proposta della Commissione e ha solo semplificato alcune delle sue disposizioni. La sostanza dell'emendamento 117 è stata accettata parzialmente.

Emendamento 32 — Articolo 33, comma 2 (Disposizioni sulle informazioni aggiuntive relative ai subappalti)

Il Consiglio ha respinto l'emendamento del Parlamento europeo in quanto i requisiti nel settore sociale e dell'occupazione dovrebbero — in primo luogo — applicarsi al principale offerente, il cui obbligo sarà quindi garantire che i subappaltatori rispettino tali prescrizioni. Gli Stati membri hanno tuttavia l'opzione di decidere relativamente a un obbligo generale di richiedere informazioni aggiuntive ai subappaltatori.

Emendamento 36 — Articolo 34, paragrafo 3 bis (nuovo) (Definizione di «norme equivalenti»)

Dato che il Consiglio ha già integrato vari emendamenti del Parlamento europeo ristrutturando i paragrafi 3 e 6 di questo articolo, ha ritenuto che la formulazione sia abbastanza chiara e non ha ravvisato la necessità di introdurre ulteriori specificazioni del termine «equivalente» (si veda anche la motivazione concernente gli emendamenti 91, 98 e 35 già citati).

Emendamento 120 — Articolo 37 (Ulteriori disposizioni sui subappalti)

Il Consiglio ha respinto l'emendamento del Parlamento europeo in quanto renderebbe il testo inutilmente complicato e concettualmente difficile.

Emendamento 45 — Articolo 39, paragrafo 3, lettera b), ora articolo 40, paragrafo 3, lettera b) (Procedura senza bando di gara in caso di taluni appalti attribuiti a scopi di ricerca)

Secondo il parere del Consiglio, questo emendamento del Parlamento europeo non chiarirebbe la distinzione tra sfruttamento commerciale e a fini di ricerca. Il Consiglio ha pertanto preferito mantenere il testo originario della Commissione.

Emendamento 47 — Articolo 41, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo), ora articolo 42 (Inclusione obbligatoria di informazioni relative agli obblighi in materia di sicurezza nel «bando di gara»)

Il Consiglio non ha accettato questa inclusione obbligatoria nei bandi di gara. Ha preferito invece prevedere l'inserimento di informazioni relative agli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro nel capitolato d'onere quale opzione per gli enti aggiudicatori o quale obbligo che potrebbe essere imposto dagli Stati membri [si veda la clausola generale nell'articolo 38 (nuovo)].

Emendamento 48 — Articolo 46, paragrafo 2, lettera f), ora articolo 47, paragrafo 4 (Divieto di discriminazione tra gli offerenti)

Il Consiglio ha respinto l'emendamento del Parlamento europeo in quanto l'elenco di cui al paragrafo 4 è comunque aperto, il che risulta chiaro sin dalla parte introduttiva «contiene almeno. . .».

Emendamento 49 — Articolo 47, paragrafo 1, comma 1, ora articolo 48, paragrafo 1 (Scelta del metodo di comunicazione da parte delle «amministrazioni aggiudicatrici»)

Il Consiglio ha respinto questo emendamento in quanto obbligherebbe gli enti aggiudicatori, anche se non dotati di attrezzature idonee, ad accettare offerte o altre comunicazioni per via elettronica.

Emendamento 103 — Articolo 47, paragrafo 4 bis (nuovo), ora articolo 48 (Certificazione di riservatezza su richiesta)

Il Consiglio non ha potuto accettare l'emendamento in quanto troppo difficile da gestire in pratica (si veda anche la motivazione per la «direttiva classica», emendamento 75).

Emendamento 52 — Articolo 48, paragrafo 3, ora articolo 49, paragrafo 3 (Informazioni sui sistemi di qualificazione entro un determinato termine)

Il Consiglio non ha accettato l'emendamento, in quanto tale disposizione potrebbe essere interpretata come comportante l'obbligo di completare gli esami entro due mesi, il che non sarebbe in generale fattibile.

Emendamento 54 — Articolo 49, paragrafo 2, ora articolo 50, paragrafo 2 (Informazioni da conservare per un determinato periodo)

Il Consiglio ha preferito mantenere l'intervallo di tempo previsto nella proposta della Commissione al fine di evitare di dar luogo a costi elevati e difficilmente giustificabili per gli enti aggiudicatori.

Emendamento 55 — Articolo 49 bis (nuovo) (Procedure di ricorso)

Il Consiglio è del parere che non sia necessaria un'altra clausola sulle procedure di ricorso. Tali procedure per presunte violazioni delle norme procedurali sono già contemplate dalla direttiva 92/13/CEE e le procedure di ricorso concernenti i lavoratori distaccati sono contemplate dalla direttiva 96/71/CE.

Emendamento 56 — Articolo 50, paragrafo 1, ora articolo 51, paragrafo 1 (Prova del rispetto delle disposizioni dell'articolo 38)

Il Consiglio ha respinto l'emendamento in quanto questa condizione separata non si inserisce nel concetto generale espresso nel nuovo paragrafo 1. Il Consiglio conviene tuttavia con il Parlamento che le norme sociali applicabili (inclusi i contratti collettivi) debbano essere naturalmente rispettate dagli offerenti e che debba essere possibile per le amministrazioni escludere offerenti che non hanno rispettato i pertinenti obblighi sociali. Per motivi di coerenza, il Consiglio ha scelto di affermare tale principio esplicitamente, non nel dispositivo ma nei considerando 44 e 54 (nuovo).

Emendamento 58 — Articolo 53, paragrafo 3 bis (nuovo), ora articolo 54 (Disposizioni settoriali)

Il Consiglio non ha accolto questo emendamento in quanto non sembra coerente con l'obiettivo di un quadro unificato per gli appalti pubblici e potrebbe rendere problematico il fatto di garantire che la Comunità continui a rispettare i suoi obblighi internazionali conformemente all'Accordo sugli appalti pubblici (AAP).

Emendamento 109 — Articolo 53, paragrafo 4, ora articolo 54 (Criterio obbligatorio «motivi personali»)

Il Consiglio non ha potuto rendere obbligatoria l'applicazione di queste clausole di esclusione per tutte le categorie di enti aggiudicatori (si veda anche la motivazione in relazione all'emendamento 57 già citato).

Emendamento 60 — Articolo 53, paragrafo 4 bis (nuovo), ora articolo 54 (Disposizioni sull'applicazione del diritto penale)

Il Consiglio ha preferito seguire la proposta della Commissione, che contiene un riferimento incrociato all'elenco dei motivi di esclusione nella direttiva «classica».

Emendamento 61 — Articolo 53, paragrafo 4 ter (nuovo), ora articolo 54 (Disposizione sugli «albi ufficiali»)

Il Consiglio ritiene inappropriato imporre la disposizione in questione a tutte le amministrazioni aggiudicatrici, dato che il quadro della presente direttiva è più flessibile.

Emendamento 62 — Articolo 53, paragrafo 4 quater (nuovo), ora articolo 54 (Non interferenza con la promozione della politica sociale e dell'occupazione)

Il Consiglio non ritiene necessario né opportuno integrare la disposizione suggerita nella direttiva, in quanto indebolirebbe la distinzione fra criteri di attribuzione e specifiche tecniche e rischierebbe di dar luogo a malintesi.

Emendamento 125 — Articolo 54, paragrafo 1, lettera a), ora articolo 55 (Inclusione di benefici per terzi nei criteri di attribuzione degli appalti)

In piena coerenza con la direttiva «classica», il Consiglio ha preferito seguire la proposta della Commissione di precisare che il «vantaggio economico» deve essere considerato dal punto di vista del «vantaggio per le amministrazioni aggiudicatrici». Il Consiglio non ha pertanto accettato l'emendamento. Il Consiglio ritiene inoltre che il termine «giustificati da» sia più appropriato di «connessi» o «direttamente connessi». La nuova formulazione del considerando 54 offre un'ulteriore spiegazione delle modalità di interpretazione di questo termine.

Emendamento 66 — Articolo 54, paragrafo 2; ora articolo 55, paragrafo 2 (Ponderazione dei criteri)

Il Consiglio preferisce le norme dettagliate per la ponderazione dei criteri previsti nella proposta della Commissione. Il Consiglio ha tuttavia aggiunto una disposizione che conferisce flessibilità nei casi in cui tale ponderazione non sia possibile per motivi dimostrabili.

Emendamento 71 — Articolo 57, paragrafo 3, ora articolo 59, paragrafo 3 (Estensione della partecipazione di paesi terzi a tutti i tipi di appalti e alle norme ILO)

Il Consiglio non ha potuto accettare la prima parte dell'emendamento essendo d'accordo con la proposta della Commissione, intenzionalmente limitata agli appalti di servizi. La seconda parte dell'emendamento avrebbe comportato un impegno da parte della Commissione ad affrontare questioni che non sono oggetto delle relazioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo.

Emendamento 73 — Articolo 62, paragrafo 1, comma 1, ora articolo 64 (Scelta dei mezzi di comunicazione)

Come per l'emendamento 49 relativo all'articolo 47 (ora: articolo 48), il Consiglio respinge questo emendamento in quanto obbligherebbe gli enti aggiudicatori, anche se non dotati di attrezzature idonee, ad accettare piani, progetti o altre comunicazioni per via elettronica.

Emendamenti 76 e 77 — Allegato X, ora Allegato XI (Elenco della normativa di cui all'articolo 29, paragrafo 3)

Il Consiglio non ha potuto accogliere l'emendamento 76 in quanto esso avrebbe introdotto una presunzione giuridica di libero accesso ai mercati nei settori in questione, pur avendo riconosciuto che, qualora uno Stato membro abbia deciso di rendere applicabile la direttiva 94/22/CE al settore carbonifero, si dovrebbe tenere conto di tale elemento. Il Consiglio ha preferito chiarire questo aspetto nel considerando corrispondente. Per quanto riguarda l'emendamento 77, il Consiglio non ha potuto accettare l'inclusione della direttiva 91/440/CEE nell'Allegato X, non trattandosi di una direttiva di liberalizzazione. Il Consiglio ha preferito pertanto mantenere la formulazione originale della proposta della Commissione al riguardo.

Emendamento 84 — Allegato XVI, parte A, categoria 6, lettera b) (Servizi bancari e d'investimento della categoria 6)

Il Consiglio ha ritenuto eccessiva la soppressione della rubrica relativa ai «servizi bancari e d'investimento». Ha in suo luogo introdotto nell'articolo 24 e nel considerando 26 una soluzione analoga a quella prescelta per la direttiva «classica», basata sull'accettazione dell'emendamento 37 del Parlamento europeo a quest'ultima proposta.

Emendamento 88 — Allegato XI bis (nuovo) (Allegato sulle norme internazionali fondamentali in materia di lavoro)

La reiezione di questo emendamento è conseguente alla reiezione dell'emendamento 71.

3. Modifiche importanti del testo introdotte dal Consiglio rispetto alla proposta originaria della Commissione

Sistemi dinamici di acquisizione e aste elettroniche, ora articoli 15 e 40

Il Consiglio ha introdotto disposizioni più dettagliate in materia di sistemi dinamici di acquisizione e aste elettroniche, riflettendo così le disposizioni della direttiva «classica» e adattando il quadro degli appalti pubblici alle tecniche sviluppate e applicate in vari Stati membri.

Inclusione dei «servizi postali» nella «direttiva sui settori di pubblica utilità», ora articolo 6

Tale inclusione mira a tener conto della liberalizzazione introdotta negli Stati membri, precisando nel contempo quali opzioni e regimi speciali sono tuttora appropriati.

Appalti attribuiti a imprese collegate e a joint venture, ora articolo 23

Si è ritenuto necessario introdurre disposizioni speciali sugli appalti attribuiti a imprese collegate e a joint venture, caratteristica non insolita nel settore dei «servizi di pubblica utilità». Chiarendo le condizioni alle quali gli appalti, attribuiti senza indizioni di gara da parte di joint-venture di un'autorità contraente e di altri enti, sono soggetti alle disposizioni della direttiva, è stato raggiunto un compromesso tra i diversi requisiti giuridici e le tradizioni degli Stati membri.

Criteri ambientali come specifiche tecniche, ora articolo 34

Con l'introduzione di questo paragrafo, il Consiglio ha cercato di contribuire a chiarire l'utilizzazione delle specifiche tecniche ambientali, allo scopo di conferire agli Stati membri il necessario grado di flessibilità e di rispondere ai requisiti pratici.

Decisioni della commissione giudicatrice, ora articolo 66

Questa disposizione rispecchia quella della direttiva «classica». La salvaguardia dell'anonimato è stata riconosciuta come un importante prerequisito durante i procedimenti applicati nel settore dei «servizi di pubblica utilità».

4. Conclusione

La posizione comune in merito alla direttiva sui settori di pubblica utilità mantiene il concetto e gli obiettivi della proposta originaria della Commissione integrando nel contempo diversi emendamenti del Parlamento europeo, almeno quanto al merito. Il Consiglio ha in ampia misura allineato il testo della posizione comune relativa alla direttiva sui «settori di pubblica utilità» a quello della direttiva «classica», sottolineando in tal modo il fatto che entrambe le direttive devono essere considerate come parti integranti di un nuovo quadro giuridico per gli appalti pubblici nell'Unione europea.
